



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 12 GIUGNO 2006

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

A) CONSIGLIO REGIONALE

- DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 23 MAGGIO 2006 - N. 680** (1.8.0)
Nomina di quattro componenti nel Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato 1881
- DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 30 MAGGIO 2006 - N. 707** (1.8.0)
Nomina di un esperto in materie giuridiche, ambientali ed architettoniche nel Comitato tecnico dell'ALER di Cremona, in sostituzione di dimissionario 1881
- DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 30 MAGGIO 2006 - N. 708** (1.8.0)
Designazione di tre componenti titolari e due supplenti nel comitato misto paritetico per le servitù militari, in sostituzione di membri rinunciatari e dimissionari 1881

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 25 MAGGIO 2006 - N. 5780** (1.8.0)
Nomina del revisore dei conti della Fondazione «Festival Autunno Musicale a Como» 1882

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 31 MAGGIO 2006 - N. 8/2640** (3.1.0)
Autorizzazione/accreditamento di consultori familiari pubblici nelle ASL di Bergamo, Como, Lecco, Milano 2 e Varese 1882
- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 31 MAGGIO 2006 - N. 8/2645** (3.2.0)
Precisionazioni in tema di appropriatezza di codifica e di erogazione delle prestazioni sanitarie 1885
- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 31 MAGGIO 2006 - N. 8/2647** (3.2.0)
Comune di Castello Cabiaglio (VA) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche 1887
- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 31 MAGGIO 2006 - N. 8/2651** (3.5.0)
Monitoraggio del sistema dei musei lombardi e riapertura dei termini del riconoscimento per gli istituti museali 1887
- DECRETO ASSESSORE REGIONALE 24 MAGGIO 2006 - N. 5744** (2.2.1)
Approvazione del Programma Integrato di Intervento denominato «Adriano Marelli e Cascina San Giuseppe», ai sensi dell'art. 92 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, dell'art. 6, ottavo comma, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 e dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, finalizzato «alla riqualificazione di un vasto ambito urbano industriale dismesso» ubicato nel Comune di Milano. 1894

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

Presidenza

- DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 23 MAGGIO 2006 - N. 5667** (2.1.0)
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Prelevamento dal Fondo di riserva del bilancio di cassa ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni 1904

1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
3.5.0 SERVIZI SOCIALI / Attività culturali
2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma
2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 31 MAGGIO 2006 - N. 6046 (2.3.2)
 Direzione Centrale Programmazione Integrata – Ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, delle imprese individuali di cui all'allegato elenco «A/10» 1904

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

DECRETO DIRETTORE GENERALE 26 MAGGIO 2006 - N. 5890 (3.3.0)
 Revoca dell'accreditamento per l'erogazione dei servizi di formazione e di orientamento, in attuazione della d.g.r. n. 19867 del 16 dicembre 2004 1905

DECRETO DIRETTORE GENERALE 26 MAGGIO 2006 - N. 5892 (3.3.0)
 Revoca dell'accreditamento per l'erogazione dei servizi di formazione e di orientamento, in attuazione della d.g.r. n. 19867 del 16 dicembre 2004 1905

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 26 MAGGIO 2006 - N. 5887 (3.3.0)
 Adempimenti conseguenti alla realizzazione dei percorsi in DDIF di competenza regionale e provinciale e per le attività di rilevanza regionale 1906

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 16 MAGGIO 2006 - N. 5329 (3.3.0)
 FSE Ob. 3 anno 2004-2005 – «Azioni di sistema per l'adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione» – Proroga termini per la conclusione dei progetti 1906

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 16 MAGGIO 2006 - N. 5331 (3.3.0)
 FSE Ob. 3 anno 2004 «Multimisura Azione di Sistema» – Proroga termini per la conclusione dei progetti 1906

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

DECRETO DIRETTORE GENERALE 23 MAGGIO 2006 - N. 5632 (3.1.0)
 Modalità di attuazione per l'erogazione dei contributi alle famiglie di persone con disabilità e al singolo soggetto disabile per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati – D.g.r. n. 1642 del 29 dicembre 2005. Modifica del d.d.g. n. 3923 del 15 marzo 2005 1907

D.G. Sanità

DECRETO DIRETTORE GENERALE 25 MAGGIO 2006 - N. 5837 (3.2.0)
 Autorizzazione dell'IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano a includere sanitari nell'equipe chirurgica autorizzata ad espletare le attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico 1910

DECRETO DIRETTORE GENERALE 26 MAGGIO 2006 - N. 5878 (3.2.0)
 Ulteriori determinazioni in merito al decreto D.G. Sanità n. 5851 del 20 aprile 2005 «Approvazione del documento – Indicazioni per l'applicazione degli articoli 17, 18 e 20 del Regolamento 178/2002/CE» 1912

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 23 MAGGIO 2006 - N. 5646 (3.2.0)
 Misure straordinarie di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria da adottare in Regione Lombardia e contestuale revoca del d.d.s. 2492/06 «Urgenti misure di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria da adottare in Regione Lombardia» 1913

D.G. Agricoltura

DECRETO DIRETTORE GENERALE 1 GIUGNO 2006 - N. 6213 (4.3.0)
 Proroga dei termini di presentazione delle domande di adesione alla azione 1 «Controllo del vettore» della misura u (3.21) del P.S.R. 2000-2006 approvato con d.g.r. n. 7/20874 del 16 febbraio 2005 1914

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 24 MAGGIO 2006 - N. 5749 (4.3.0)
 Approvazione riparto finanziario provinciale delle risorse e degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione vigneti per la campagna 2005/06 (d.m. del 27 aprile 2006). 1914

COMUNICATO REGIONALE 6 GIUGNO 2006 - N. 76 (4.3.0)
 Comunicato del Servizio Fitosanitario Regionale 1 giugno 2006 – Trattamenti obbligatori contro *Scaphoideus titanus* vettore della Flavescenza dorata della vite 1915

D.G. Giovani, sport e promozione attività turistica

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 23 MAGGIO 2006 - N. 5665 (4.6.4)
 Iscrizione al registro regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo, abilitati all'esercizio della professione – L.r. 16 settembre 1996 n. 27 – 80° elenco – Contestuale cancellazione del sig. Sanghez Pasqualino dal 37° elenco 1915

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 29 MAGGIO 2006 - N. 5956 (4.6.4)
 Assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione dei progetti rientranti in area a sostegno transitorio elencati nell'allegato B1 del decreto 13889 del 23 dicembre 2005 – Revoca del finanziamento assegnato al comune di Gargnano e riassegnazione allo stesso di risorse derivanti dai ribassi d'asta – DocUP Obiettivo 2 – Misura 2.2 1916

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 1 GIUGNO 2006 - N. 6156 (4.6.4)
 Bando per il cofinanziamento di interventi per lo sviluppo dei sistemi turistici a favore delle province lombarde 1918

D.G. Artigianato e servizi

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 29 MAGGIO 2006 - N. 5936 (4.5.0)
 DocUP Ob. 2 (2000-2006) d.d.r. n. 7512 del 16 maggio 2005 – Mis. 1.1C «Sostegno agli investimenti alle imprese artigiane» – Impegno e contestuale liquidazione di € 31.175,46 favore di beneficiari diversi e scorrimento della graduatoria a seguito di rinunce, revoche e minori spese 1920

D.G. Reti e servizi di pubblica utilità

- DECRETO DIRETTORE GENERALE 11 GENNAIO 2006 - N. 106** (5.3.5)
Ditta Pantaeco s.r.l. con sede legale in Bergamo, via Ghislanzoni, 41 – Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Casalpusterlengo (LO), loc. Coste Fornaci, già autorizzato con d.g.r. 13708 del 18 luglio 2003 e s.m.i., e all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R3, R4, R5, R13) e smaltimento (D1, D14 e D15) di rifiuti speciali non pericolosi con riprofilatura della discarica ai fini della corretta chiusura, ricircolo del percolato e contestuale presa d'atto della variazione della sede legale – Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 10 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 1921
- DECRETO DIRETTORE GENERALE 16 FEBBRAIO 2006 - N. 1711** (5.3.5)
Comune di Montichiari con sede legale in Montichiari (BS), piazza Municipio 1 e ditta ASM Brescia s.p.a. con sede legale in Brescia (BS), via Lamarmora, 230 – Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti non pericolosi presso l'impianto in Montichiari (BS), loc. Rò, Cava Verde, già autorizzato con d.d. Provincia di Brescia n. 127 del 21 febbraio 2001, modificata ed integrata con d.d.g. n. 1889/05 – Art. 28 del d.lgs. n. 22/97 e s.m.i. 1925
- DECRETO DIRETTORE GENERALE 16 FEBBRAIO 2006 - N. 1721** (5.3.5)
Ditta Cellografica Cerosa s.p.a., con sede legale in Inverigo (CO), via Al Gigante, 23 – Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D10) di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal proprio ciclo produttivo effettuate presso l'impianto sito in Inverigo (CO) via Al Gigante n. 23, già autorizzato con d.g.r. n. 3570 del 26 febbraio 2001 – Art. 28 del d.lgs. 22 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni 1927
- DECRETO DIRETTORE GENERALE 22 FEBBRAIO 2006 - N. 1949** (5.3.5)
Ditta Systema Ambiente s.r.l. con sede legale in Montichiari (BS), via L. Pirandello, 35. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali pericolosi, non pericolosi e tossico e nocivi presso l'impianto in Montichiari (BS), loc. Casalunga, già autorizzato con d.g.r. n. 3564/01 e s.m.i., e contestuale presa d'atto della modifica della denominazione sociale. Art. 28 del d.lgs. 22/97 e s.m.i. 1928
- DECRETO DIRETTORE GENERALE 23 FEBBRAIO 2006 - N. 1997** (5.3.5)
Provincia di Varese, con sede legale in piazza Libertà, 1 Varese. Proroga dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D9) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in Lonate Pozzolo (VA), via Montello fraz. S. Antonio, già autorizzato con d.g.r. 26 febbraio 2001 n. 3565. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni 1932
- DECRETO DIRETTORE GENERALE 24 FEBBRAIO 2006 - N. 2030** (5.3.5)
Ditta TEA s.p.a. con sede legale in Mantova (MN), Vicolo Stretto n. 12 – Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, presso l'impianto in Mariana Mantovana (MN), loc. Cascina Olla, di cui alla d.g.r. n. 3629 del 26 febbraio 2001. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni 1934
- DECRETO DIRETTORE GENERALE 27 FEBBRAIO 2006 - N. 2083** (5.3.5)
Ditta ACCAM s.p.a., con sede legale in Busto Arsizio (VA), strada comunale di Arconate, 121. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D10, D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, effettuate presso l'impianto sito in Busto Arsizio (VA), strada comunale di Arconate, 121, già autorizzato con provvedimento dirigenziale della Provincia di Varese n. 511/01 e d.g.r. n. 5360/01 e s.m.i. e contestuale aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 15, della l. 443/01. Art. 28 del d.lgs. 22/97 e s.m.i. 1936
- DECRETO DIRETTORE GENERALE 20 MARZO 2006 - N. 3049** (5.3.5)
Ditta A.C.S.M. s.p.a. con sede legale in Como, via P. Stazzi n. 2. Proroga dei termini di adeguamento ai disposti di cui al d.lgs. 11 maggio 2005 n. 133, limitatamente ai sistemi di distribuzione e trattamento delle acque, per l'impianto di smaltimento (D15, D10) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto ubicato in comune di Como, località La Guzza, già autorizzato con d.g.r. 16025 del 16 gennaio 2004 1940
- DECRETO DIRETTORE GENERALE 22 MARZO 2006 - N. 3230** (5.3.5)
Ditta R.O.B.I. s.r.l. con sede legale in Treviolo (BG) via Michelangelo da Caravaggio 7 – Proroga dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13 e R3) di rifiuti speciali pericolosi nell'impianto sperimentale in comune di Treviolo (BG), via degli Assini 44, già autorizzato con d.d.g. n. 3027 dell'1 marzo 2005 – Artt. 28 e 29 del d.lgs. 22/97 1941
- DECRETO DIRETTORE GENERALE 29 MARZO 2006 - N. 3587** (5.3.5)
Ditta R.O.B.I. s.r.l. – Presa d'atto della variazione della sede legale e conseguente adeguamento del d.d.g. 22 marzo 2006, n. 3230 di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto sperimentale sito in comune di Treviolo (BG), via degli Assini, n. 44, per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali pericolosi 1942
- DECRETO DIRETTORE GENERALE 24 MARZO 2006 - N. 3320** (5.3.5)
Ditta Pantaeco s.r.l., con sede legale in Bergamo, via Ghislanzoni, 41 e impianto in Casalpusterlengo (LO), loc. Coste Fornaci – Modifica dei termini di cui al punto 14. del d.d.g. 11 gennaio 2006, n. 106 1942
- DECRETO DIRETTORE GENERALE 24 MARZO 2006 - N. 3325** (5.3.5)
Ditta Riso Ticino s.c.r.l. con sede legale e impianto in Lomello (PV) via Grua, 19 – Rettifica del d.d.g. n. 1092 del 3 febbraio 2006 1943
- DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 2 MARZO 2006 - N. 2290** (5.3.5)
Ditta Systema Ambiente s.r.l., con sede legale in Montichiari (BS), via Pirandello, 35 – Volturazione dell'autorizzazione già rilasciata con d.d.g. 20 aprile 2005, n. 5883, avente per oggetto: «Ditta Transeco s.r.l., con sede legale in Inzago (MI), via Secco d'Aragona, n. 28 – Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Inzago (MI), loc. Cascina Redenta, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali non pericolosi – Artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e s.m.i., art. 10 del d.lgs. 36/03 e art. 17 della l.r. 26/03» 1943
- DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 2 MARZO 2006 - N. 2301** (5.3.5)
Ditta Systema Ambiente s.r.l., con sede legale in Montichiari (BS), via Pirandello, 35 – Volturazione delle autorizzazioni già rilasciate con dd.g.r. n. 17261 del 23 aprile 2004, n. 18433 del 30 luglio 2004 e n. 20118 del 23 dicembre 2004 di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D8, D9, D13, D14, D15) di rifiuti non pericolosi e pericolosi, anche tossici, nonché alla realizzazione degli interventi di adeguamento alle prescrizioni del DEC/VIA/2004/0364 presso l'impianto sito in Brescia, via Dei Santi, 58 1944

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 8 MARZO 2006 - N. 2480	(5.3.5)
Ditta REA Dalmine s.p.a., con sede legale in Dalmine (BG), via Dossi – Presa d’atto della trasformazione societaria e conseguente adeguamento delle dd.g.r. n. 34242 del 21 gennaio 1998, n. 7347 dell’11 dicembre 2001 e d.d.u.o. n. 2932 del 28 febbraio 2003 di autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti urbani e assimilabili agli urbani e rifiuti speciali non pericolosi presso l’impianto sito in Dalmine	1944
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 30 MAGGIO 2006 - N. 5984	(5.3.5)
Riconoscimento di impianto a tecnologia complessa, ai fini della riduzione del tributo per il conferimento in discarica dei rifiuti, in relazione all’impianto della ditta RRS, situato a Buccinasco, in via dei Lavoratori 3/M.	1945

D.G. Industria, PMI e cooperazione

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 30 MAGGIO 2006 - N. 5982	(4.0.0)
Bando DocUP Ob. 2 (2000-2006) sottomisura 1.5.B «Sostegno alla creazione di nuove imprese» (d.d.s. 17 gennaio 2006 n. 338) – Esiti della valutazione	1945
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 7 GIUGNO 2006 - N. 6377	(4.0.0)
Modifica per errore materiale del decreto n. 5982 del 30 maggio 2006	1947
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 5 GIUGNO 2006 - N. 6240	(4.0.0)
L.r. 35/96, art. lett. b – Misura B2.2. Approvazione del bando per la presentazione di progetti di promozione delle PMI lombarde verso i mercati esteri	1947
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 23 MAGGIO 2006 - N. 5656	(4.7.0)
Iscrizione nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale n. 21/2003 delle cooperative sociali e loro consorzi.	1952
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 23 MAGGIO 2006 - N. 5658	(4.7.0)
Iscrizione nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale n. 21/2003 delle cooperative sociali e loro consorzi.	1953

D.G. Qualità dell’ambiente

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 25 MAGGIO 2006 - N. 5854	(5.3.5)
Approvazione del «Progetto definitivo-esecutivo, messa in sicurezza e recupero ambientale dell’ex discarica RSU in località Ca’ Bassa» sita nel Comune di Garlasco (PV) e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso previsti	1954

D.G. Casa e opere pubbliche

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 30 MAGGIO 2006 - N. 6005	(5.1.2)
Fondo regionale per il sostegno finanziario all’accesso alle abitazioni in locazione – Trasferimento fondi ai comuni a titolo di acconto sui contributi anno 2006, di cui al punto 9 della d.g.r. n. 8/2603 del 24 maggio 2006 di approvazione degli indirizzi e criteri generali per l’istituzione dello sportello affitto 2006	1955

A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2006011)

D.p.c.r. 23 maggio 2006 - n. 680

(1.8.0)

Nomina di quattro componenti nel Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266 «Legge quadro sul volontariato»;

Vista la legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 «Legge regionale sul volontariato»;

Considerato che secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 22/1993 il Presidente del Consiglio regionale provvede alla nomina di quattro componenti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato;

Visto il decreto 8 ottobre 1997 del Ministero del Tesoro «Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato» con il quale è individuata la nuova composizione dei comitati di gestione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni;

Preso atto della comunicazione dell'Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale, prot. 5452 del 16 maggio 2006, nella quale si segnalano i nominativi dei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato che si propone di candidare alla nomina nel comitato in oggetto;

Decreta

– di nominare quali componenti del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il volontariato, i signori:

- CALICCHIO Giuseppe, nato a Vigevano (PV) il 14 novembre 1971, in rappresentanza della Caritas Diocesana di Vigevano (sez. prov. di Pavia – iscr. RL 2842 – sez. A – Sociale);
- CINQUE Frank, nato a Omaha (Nebraska, USA) il 3 luglio 1958, in rappresentanza dell'Associazione Sportiva Handicappati Briantea 84 (sez. prov. di Como – iscr. RL 2048 – sez. C – Culturale);
- NISSOLI Ivan, nato a Romano di Lombardia (BG) il 22 agosto 1969, in rappresentanza dell'Associazione «Centro per la famiglia» ONLUS (sez. prov. di Bergamo – iscr. BG 6 – sez. A – Sociale);
- PANIGONI Elena Emanuela, nata a Fornovo San Giovanni (BG) l'11 aprile 1957, in rappresentanza dell'Associazione Centro di Solidarietà – Como (sez. prov. di Como – iscr. CO 23 – sez. A – Sociale).

Attilio Fontana

(BUR2006012)

D.p.c.r. 30 maggio 2006 - n. 707

(1.8.0)

Nomina di un esperto in materie giuridiche, ambientali ed architettoniche nel Comitato tecnico dell'ALER di Cremona, in sostituzione di dimissionario

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)» e, in particolare, l'art. 13, che attribuisce al Consiglio regionale la potestà di nomina di due esperti in materie giuridiche, ambientali ed architettoniche nel Comitato tecnico;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 1028 del 2 luglio 2003, con il quale venivano nominati due esperti in materie giuridiche, ambientali ed architettoniche nel Comitato tecnico dell'ALER di Cremona;

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 103 del 9 febbraio 2004, con il quale, a seguito delle dimissioni da parte di un esperto, veniva nominato quale esperto in materie giuridiche, ambientali ed architettoniche nel Comitato tecnico dell'ALER di Cremona il sig. Salvatore Crisafulli;

Preso atto della nota pervenuta in data 15 maggio 2006 con la quale il Presidente dell'ALER di Cremona segnala le dimissioni del sig. Salvatore Crisafulli, rassegnate in data 2 novembre 2005;

Considerato che il Consiglio regionale deve procedere all'ulteriore sostituzione del dimissionario nel predetto Comitato tecnico, mediante la nomina di un nuovo esperto;

Preso atto delle candidature già acquisite e tenuto conto del

parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della citata legge regionale n. 14/1995, espresso nella seduta del 20 dicembre 2001;

Verificato che la nomina di due esperti in materie giuridiche, ambientali ed architettoniche nel Comitato tecnico delle ALER è assimilabile alle nomine e designazioni contemplate nell'elenco di cui alla tabella C allegata alla l.r. n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dagli artt. 11 e 20 della legge regionale n. 14/95;

Costatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla sostituzione nei termini previsti dall'art. 20 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la piena funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui agli artt. 13 e 20, comma 2-bis, della l.r. n. 14/95;

Decreta

Di nominare, quale esperto in materie giuridiche, ambientali ed architettoniche, nel Comitato tecnico dell'ALER di Cremona, il signor LEMBO Enrico, nato a Messina l'8 febbraio 1951, in sostituzione del dimissionario Salvatore Crisafulli.

Attilio Fontana

(BUR2006013)

D.p.c.r. 30 maggio 2006 - n. 708

(1.8.0)

Designazione di tre componenti titolari e due supplenti nel comitato misto paritetico per le servitù militari, in sostituzione di membri rinunciatari e dimissionari

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 24 dicembre 1976, n. 898 «Nuova regolamentazione delle servitù militari» così come modificata dalla legge 2 maggio 1990, n. 104 «Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente la nuova regolamentazione delle servitù militari»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione»;

Verificato che spetta al Consiglio regionale la designazione di sette componenti effettivi e sette supplenti nel Comitato misto paritetico per le servitù militari;

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 75 del 30 gennaio 2006 con il quale si è provveduto alla designazione di sette componenti effettivi e sette supplenti nel Comitato misto paritetico per le servitù militari;

Viste le note pervenute in data 22 marzo 2006 dal sig. Vittorio Buccella e in data 10 maggio 2006 dalla sig.ra Vignoni Adriana, con le quali comunicano di non accettare la designazione alla carica di componente titolare del Comitato misto paritetico per le servitù militari;

Vista la nota pervenuta in data 16 febbraio 2006 dal sig. Francesco Montinaro con la quale comunica di non accettare la designazione alla carica di componente supplente del Comitato misto paritetico per le servitù militari;

Tenuto conto che la signora Sanna Antonella, designata quale componente supplente, è deceduta;

Vista infine la dichiarazione del 22 maggio 2006 con la quale il sig. Antonello Boatti rassegna le proprie dimissioni dal comitato, avendo optato per altra nomina regionale;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito dei comunicati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 9 Se.O. del 27 febbraio 2006 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 19 Se.O. dell'8 maggio 2006;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione, previsto dall'art. 8 della l.r. n. 14/95, espresso nella seduta del 24 maggio 2006;

Considerato che il Comitato Tecnico di Valutazione ha espresso giudizio di non idoneità relativo ad una candidatura con riferimento agli elementi della carenza di adeguato titolo di studio e dell'adeguata competenza;

Ritenuto di approfondire l'esame del curriculum del suddetto candidato, da cui si evidenzia, oltre che un livello d'istruzione medio-superiore, pregresse collaborazioni lavorative presso uno studio tecnico e presso un'azienda commerciale ed una di servizi;

Ritenuto conseguentemente di poter motivatamente disattendere il parere espresso dal Comitato Tecnico di Valutazione nella

seduta del 24 maggio 2006, relativo al sig. Marco Citterio, sia perché detto parere, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 14/95, pur essendo obbligatorio non è vincolante, sia perché si ritiene di privilegiare l'esigenza di garantire la piena funzionalità del Comitato assicurandone la completezza numerica;

Tenuto conto che, nonostante reiterate riaperture dei bandi, non sono pervenute ulteriori candidature e che pertanto quelle depositate raggiungono il numero minimo indispensabile alla copertura degli incarichi, non consentendo la possibilità di differenti opzioni;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla designazione nei termini previsti dall'art. 20 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla designazione, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5 comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

– di designare quali componenti effettivi nel Comitato misto paritetico per le servitù militari, in sostituzione di componenti rinunciatari e dimissionari, i signori:

- MAURIELLO Riccardo, nato a Napoli il 13 luglio 1956;
- AGLIARDI Stefano, nato a Treviglio (BG) il 15 novembre 1945;
- GEROLDI Alberto, nato a Soresina (CR) il 9 maggio 1946;
- di designare quali componenti supplenti nel Comitato misto paritetico per le servitù militari, in sostituzione di componenti rinunciatari e deceduti, i signori:
- FURLAN Fiorella, nata a Gallarate il 17 luglio 1971;
- CITTERIO Marco, nato a Giussano (MI) l'1 giugno 1980.

Attilio Fontana

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(BUR2006014)

D.p.g.r. 25 maggio 2006 - n. 5780

(1.8.0)

Nomina del revisore dei conti della Fondazione «Festival Autunno Musicale a Como»

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato lo Statuto della Fondazione «Festival Autunno Musicale a Como», in particolare l'art. 21, 1° comma, che prevede che «Il Revisore dei conti è organo consultivo contabile, nominato dal Presidente della Regione Lombardia, tra persone iscritte nell'elenco dei revisori contabili.»;

Vista la candidatura del signor Salvatore Castronovo;

Verificato che il signor Salvatore Castronovo è revisore contabile, iscritto all'Albo dei revisori contabili;

Decreta

1) di nominare il signor Salvatore Castronovo revisore dei conti della Fondazione «Festival Autunno Musicale a Como»;

2) di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti interessati e di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2006015)

(3.1.0)

D.g.r. 31 maggio 2006 - n. 8/2640

Autorizzazione/accreditamento di consulenti familiari pubblici nelle ASL di Bergamo, Como, Lecco, Milano 2 e Varese

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l. 29 luglio 1975, n. 405 «Istituzione dei consulenti familiari»;

Vista la l.r. 6 settembre 1976, n. 44 «Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia»;

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997 concernente i requisiti minimi per l'esercizio di attività sanitarie;

Vista la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia»;

Richiamata la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 in particolare art. 4 come modificato dalla l.r. 2 febbraio 2001, n. 3, art. 4, comma 1) lett. a) e art. 12 per quanto riguarda l'accREDITAMENTO delle strutture pubbliche e private;

Vista la d.g.r. 11 dicembre 2000, n. 2594 in materia di autorizzazione al funzionamento del servizio per le attività consultoriali in ambito materno infantile;

Vista la d.g.r. 26 gennaio 2001, n. 3264 in materia di accREDITAMENTO del servizio per le attività consultoriali in ambito materno infantile;

Vista la d.g.r. 6 aprile 2001, n. 4141 che adotta il tariffario delle prestazioni consultoriali in ambito materno infantile;

Richiamata la circolare regionale n. 27 del 2 maggio 2001 in cui si specifica che il possesso dei requisiti da parte dei consulenti pubblici dell'ASL di:

– Bergamo debba essere verificato dalla commissione di vigilanza dell'ASL di Milano 2;

– Como debba essere verificato dalla commissione di vigilanza dell'ASL di Varese;

– Lecco debba essere verificato dalla commissione di vigilanza dell'ASL di Como;

– Milano 2 debba essere verificato dalla commissione di vigilanza dell'ASL di Pavia;

– Varese debba essere verificato dalla commissione di vigilanza dell'ASL di Milano 1;

Vista la d.g.r. 16 gennaio 2004, n. 16009 che prevede la possibilità di erogare prestazioni consultoriali anche presso sedi distaccate del Consultorio familiare autorizzato ed accREDITATO, da ricondursi necessariamente al medesimo Consultorio familiare (Principale), escludendo la possibilità di autorizzare in modo autonomo sedi distaccate;

Vista la circolare regionale n. 9 del 18 febbraio 2004 che indica alle ASL:

– i tempi e le procedure per avvalersi della possibilità di riorganizzare l'offerta consultoriale, riconducendo le eventuali sedi distaccate alle sedi principali già accREDITATE ai sensi della d.g.r. 3264/2001;

– la data del 26 dicembre 2005, tempo massimo entro cui terminare eventuali piani programma di adeguamento ai requisiti strutturali per le sedi principali e le sedi distaccate;

– le ASL incaricate della vigilanza, confermando quelle individuate con circolare regionale n. 27 del 2 maggio 2001;

Vista la comunicazione dell'Unità Organizzativa AccREDITAMENTO e Qualità del 7 giugno 2005, prot. G1.2005.0007915 che indica alle ASL i tempi e le modalità per la richiesta di autorizzazione/accreditamento definitivi a seguito del raggiungimento dei requisiti strutturali, entro la scadenza massima prevista del 26 dicembre 2005;

Vista la d.g.r. 19 luglio 2004, n. 18211 che autorizza/accredita le sedi pubbliche dei consulenti familiari dell'ASL di Bergamo, di cui alcune in modo provvisorio e subordinato al raggiungimento entro il 26 dicembre 2005 degli standard strutturali richiesti e previsti dai piani di adeguamento;

Vista la d.g.r. 18 aprile 2005, n. 21293 che modifica l'autorizzazione/accreditamento del consultorio pubblico di Dalmine a seguito della chiusura della sede di Osio Sotto;

Vista la deliberazione della ASL di Bergamo n. 242 del 3 maggio 2006, che:

– prende atto degli esiti delle verifiche effettuate dall'ASL di Milano 2 in merito al possesso dei requisiti di autorizzazione/accreditamento;

– richiede l'autorizzazione/accreditamento definitivi dei consultori di cui all'allegato 1a), parte integrante e sostanziale del presente atto;

– richiede la proroga al 30 giugno 2006 per alcune sedi, riportate nell'allegato 1b), parte integrante e sostanziale del presente atto, per documentati motivi indipendenti dalla volontà dell'ASL;

– dà atto della chiusura delle sedi distaccate di cui all'allegato 1c) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la d.g.r. 11 giugno 2004, n. 17841 che autorizza/accredita le sedi pubbliche dei consultori familiari dell'ASL di Como, di cui alcune in modo provvisorio e subordinato al raggiungimento entro il 26 dicembre 2005 degli standard strutturali previsti dai piani di adeguamento;

Vista la d.g.r. 8 ottobre 2004, n. 18936 che revoca l'autorizzazione/accreditamento del consultorio pubblico di Rovello Porro;

Vista la d.g.r. 22 febbraio 2006, n. 1953 che proroga al 31 dicembre 2007 l'autorizzazione provvisoria per le sedi di Como – via Castelnuovo, n. 1 e Mariano Comense – via Villa, n. 5;

Preso atto della deliberazione della ASL di Como 27 aprile 2006, n. 200, che:

– prende atto degli esiti positivi delle verifiche effettuate dall'ASL di Varese in merito al possesso dei requisiti di autorizzazione/accreditamento,

– richiede l'autorizzazione/accreditamento definitivi dei consultori di cui all'allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la d.g.r. 19 luglio 2004, n. 18216 che autorizza/accredita i consultori pubblici dell'ASL di Lecco, in via definitiva la sede di Olginate e tutte le altre sedi subordinatamente al raggiungimento entro il 26 dicembre 2005 dei requisiti strutturali richiesti;

Preso atto della deliberazione della ASL di Lecco 27 aprile 2006, n. 247, che:

– prende atto degli esiti positivi delle verifiche effettuate dall'ASL di Como in merito al raggiunto possesso dei requisiti di autorizzazione/accreditamento per le sedi con piano di adeguamento,

– richiede l'autorizzazione/accreditamento definitivi dei consultori di cui all'allegato 3), parte integrante e sostanziale al presente atto;

Vista la d.g.r. 19 luglio 2004, n. 18215 che autorizza/accredita i consultori pubblici dell'ASL di Milano 2 e che riporta nell'all. 4) le sedi con Piano di adeguamento per il raggiungimento, entro il 26 dicembre 2005, dei requisiti strutturali richiesti;

Preso atto della deliberazione della ASL di Milano 2, n. 98 del 12 aprile 2006, che:

– prende atto degli esiti positivi delle verifiche effettuate dall'ASL di Pavia in merito al possesso dei requisiti di autorizzazione/accreditamento;

– richiede l'autorizzazione/accreditamento definitivi dei consultori di Bussero, Pioltello, Cernusco s.N., Melzo, Paullo, Pieve Emanuele e Rozzano, di cui allegato 4) parte integrante e sostanziale del presente atto;

– preso atto della deliberazione della ASL di Milano 2, n. 99 del 12 aprile 2006 che certifica il possesso dei requisiti di autorizzazione/accreditamento per la nuova sede del consultorio di Melegnano – via Pertini (angolo via Monte Grappa), di cui allegato 4), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che i consultori autorizzati/accreditati dell'ASL di Varese ai sensi delle dd.g.r. 2594/2000, 3264/2001 e 16009/2004 sono riportati nell'allegato 3) della d.g.r. 5 agosto 2004, n. 18558;

Preso atto della deliberazione della ASL di Varese 27 aprile 2006, n. 383, che prende atto degli esiti delle verifiche effettuate dall'ASL di Milano 1 in merito al possesso dei requisiti di autorizzazione/accreditamento delle sedi di cui allegato 5), parte integrante e sostanziale del presente atto, per le quali richiede l'autorizzazione/accreditamento definitivi;

Ritenuto di dover modificare l'accreditamento disposto con d.g.r. 5 agosto 2004, n. 18558 per la sede di Arcisate (Principale) con sedi distaccate di Varese, Comerio e Malnate e di accreditare la sede Principale di Arcisate – via Matteotti, 20 c/o Villa Fumagalli senza alcuna sede secondaria, in considerazione del fatto che le secondarie vengono fatte afferire alla nuova sede Principale di Varese – via O. Rossi, 9;

Ritenuto di dover autorizzare/accreditare in modo definitivo le sedi di consultori pubblici delle ASL di:

- Bergamo, di cui allegato 1a) al presente provvedimento;
- Como, di cui all'allegato 2) al presente provvedimento;
- Lecco, di cui all'allegato 3) al presente provvedimento;
- Milano 2, di cui all'allegato 4) al presente provvedimento;
- Varese, di cui all'allegato 5) al presente provvedimento;

Ritenuto di dover autorizzare/accreditare in modo provvisorio le sedi di consultori pubblici dell'ASL di Bergamo ASL di cui all'allegato 1b), subordinatamente al raggiungimento dei requisiti strutturali previsti entro il 30 giugno 2006;

Ritenuto di dover prendere atto della cessata attività delle sedi distaccate dell'ASL di Bergamo di cui all'allegato 1c) al presente atto;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di darne comunicazione alla competente Commissione Consiliare;

Richiamate le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di autorizzare/accreditare in modo definitivo i Consultori familiari pubblici della ASL di:

- Bergamo, di cui allegato 1a) al presente provvedimento;
- Como, di cui all'allegato 2) al presente provvedimento;
- Lecco, di cui all'allegato 3) al presente provvedimento;
- Milano 2, di cui all'allegato 4) al presente provvedimento;
- Varese, di cui all'allegato 5) al presente provvedimento;

2. di autorizzare/accreditare in modo provvisorio i Consultori familiari pubblici della ASL di Bergamo, di cui allegato 1b) al presente provvedimento, fino al 30 giugno 2006, subordinatamente al raggiungimento dei requisiti strutturali previsti;

3. di prendere atto della cessata attività delle sedi secondarie dei Consultori familiari pubblici della ASL di Bergamo, di cui allegato 1c) al presente provvedimento;

4. di dare atto che gli allegati 1a), 1b), 1c), 2), 3), 4) e 5) al presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso;

5. di modificare l'autorizzazione/accreditamento disposto con d.g.r. 18558/2005 al consultorio pubblico di Arcisate (sede Principale) e sedi secondarie di Varese, Comerio e Malnate;

6. di autorizzare/accreditare conseguentemente in modo definitivo la sede di Arcisate – via Matteotti, n. 20 senza sedi secondarie;

7. di vincolare l'autorizzazione/accreditamento delle sedi di cui al punto 1) al mantenimento dei requisiti previsti dalle dd.g.r. 11 dicembre 2000, n. 2594 e 26 gennaio 2001, n. 3264 e 16 gennaio 2004, n. 16009;

8. di comunicare il presente atto al Consiglio Regionale;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

10. di stabilire che le ASL di cui al punto 1) per i consultori pubblici accreditati, sono obbligatoriamente tenute ad assolvere il debito informativo nei confronti della Regione, con le modalità ed i tempi stabiliti dalla circolare regionale n. 46 del 30 luglio 2001 e successive integrazioni;

11. di disporre affinché la competente Unità Organizzativa provveda alla comunicazione del presente atto alle ASL di cui al punto 1).

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO 1a

ASL della Provincia di Bergamo
AUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTO DEFINITIVO CONSULTORI FAMILIARI PUBBLICI

SERVIZIO		SEDE	VIA	Requisiti di Autorizzazione/ Accreditazione	Accreditamento definitivo
CONSULTORIO FAMILIARE	Sede Principale	BERGAMO	VIA BORGO PALAZZO, 130	Raggiunti requisiti	Accreditamento definitivo
CONSULTORIO FAMILIARE CONSULTORIO FAMILIARE	Sede Principale 1 Sede Distaccata	DALMINE ZANICA	VIA BETELLI, 2 VIA SERIO, 1/A	Raggiunti requisiti Raggiunti requisiti	Accreditamento definitivo
CONSULTORIO FAMILIARE	Sede Principale	GRUMELLO DEL MONTE	VIA NEMBRINI, 1	Raggiunti requisiti	Accreditamento definitivo
CONSULTORIO FAMILIARE CONSULTORIO FAMILIARE CONSULTORIO FAMILIARE	Sede Principale 1 Sede Distaccata 2 Sede Distaccata	VILLA D'ALMÈ PIAZZA BREMBANA SANT'OMOBONO IMAGNA	VIA CALVI VIA MONTE SOLE, 1 VIA VITTORIO VENETO, 131	Raggiunti requisiti Raggiunti requisiti Raggiunti requisiti	Accreditamento definitivo
CONSULTORIO FAMILIARE	Sede Principale	TREVIGLIO	VIALE PIAVE, 43	Raggiunti requisiti	Accreditamento definitivo
CONSULTORIO FAMILIARE	Sede Principale	ROMANO DI LOMBARDIA	VIA BALILLA, 25	Raggiunti requisiti	Accreditamento definitivo

ALLEGATO 1b

ASL della Provincia di Bergamo
AUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTO PROVVISORIO CONSULTORI FAMILIARI PUBBLICI

SERVIZIO		SEDE	VIA	Requisiti di Autorizzazione/ Accreditazione	Tempo di proroga Autorizzazione/ Accreditazione
CONSULTORIO FAMILIARE	Sede Principale	LOVERE	P.LE MONS. BONOMELLI, 8	REQUISITI NON RAGGIUNTI	Proroga al 30-giu-06
CONSULTORIO FAMILIARE	1 Sede Distaccata	TRESCORE BALNEARIO	VIA MAZZINI, 13	REQUISITI NON RAGGIUNTI	Proroga al 30-giu-06
CONSULTORIO FAMILIARE	2 Sede Distaccata	SARNICO	VIA NICOLAJEWKA, 17	Raggiunti requisiti	
CONSULTORIO FAMILIARE	Sede Principale	GAZZANIGA	VIA MANZONI, 98	REQUISITI NON RAGGIUNTI	Proroga al 30-giu-06
CONSULTORIO FAMILIARE CONSULTORIO FAMILIARE CONSULTORIO FAMILIARE	1 Sede Distaccata 2 Sede Distaccata 3 Sede Distaccata	ALZANO LOMBARDO CLUSONE VILMINORE DI SCALVE	VIA RIBOLLA, 1 VIA MATTEOTTI, 8 VIA POLINI, 6	Raggiunti requisiti Raggiunti requisiti Raggiunti requisiti	
CONSULTORIO FAMILIARE CONSULTORIO FAMILIARE	Sede Principale 1 Sede Distaccata	PONTE SAN PIETRO CALUSCO D'ADDA	VIA CAIRONI, 7 VIA LOCATELLI, 265	Raggiunti requisiti REQUISITI NON RAGGIUNTI	Proroga al 30-giu-06 Proroga al 30-giu-06

ALLEGATO 1c

ASL della Provincia di Bergamo
SEDI STACCATÉ - CESSATA ATTIVITÀ

CONSULTORIO FAMILIARE	Sede Distaccata	CASAZZA	VIA DELLA VITTORIA, 2	(afferente alla sede principale di Lovere)
CONSULTORIO FAMILIARE	Sede Distaccata	CARAVAGGIO	VIA CAVENAGHI, 4	(afferente alla sede principale di Treviglio)
CONSULTORIO FAMILIARE	Sede Distaccata	ZOGNO	VIA PAOLO POLLI, 1	(afferente alla sede principale di Villa d'Almè)

ALLEGATO 2

ASL della Provincia di Como
AUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTO DEFINITIVO CONSULTORI FAMILIARI PUBBLICI

SERVIZIO		SEDE	INDIRIZZO
CONSULTORIO FAMILIARE	Sede Principale	COMO	VIA GRAMSCI, 4
CONSULTORIO FAMILIARE	Sede Principale	CANTÙ	VIALE MADONNA, 10
CONSULTORIO FAMILIARE	Sede Principale	FINO MORNASCO	VIA TRIESTE, 5
CONSULTORIO FAMILIARE	Sede Principale	OLGIATE COMASCO	VIA ROMA, 61

ALLEGATO 3

ASL della Provincia di Lecco
AUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTO DEFINITIVO CONSULTORI FAMILIARI PUBBLICI

SERVIZIO		SEDE	INDIRIZZO
CONSULTORIO FAMILIARE	Sede Principale	CALOLZIOCORTE	CORSO DANTE, 29
CONSULTORIO FAMILIARE	Sede Principale	CASATENOVO	VIA MONTEREGIO, 15
CONSULTORIO FAMILIARE	Sede Principale	CERNUSCO LOMBARDONE	VIA SPLUGA, 49
CONSULTORIO FAMILIARE	Sede Principale	GALBIATE	VIA 1° MAGGIO, 3
CONSULTORIO FAMILIARE	Sede Principale	INTROBIO	LOCALITÀ SCEREGALLI
CONSULTORIO FAMILIARE	Sede Principale	LECCO	VIA TUBI, 43
CONSULTORIO FAMILIARE	Sede Principale	MANDELLO DEL LARIO	VIA DEGLI ALPINI, 1
CONSULTORIO FAMILIARE	Sede Principale	OLGIATE MOLGORA	VIA ALDO MORO, 8/10

SERVIZIO		SEDE	INDIRIZZO
CONSULTORIO FAMILIARE	Sede Principale	VALMADRERA	VIA CASNEDI, 4
CONSULTORIO FAMILIARE	Sede Principale	BELLANO	VIA PAPA GIOVANNI XXIII
CONSULTORIO FAMILIARE	Sede Principale	OGGIONO	Via I MAGGIO 21/B
CONSULTORIO FAMILIARE	1 Sede Distaccata	COSTA MASNAGA	Via PAPA GIOVANNI XXIII, 2

ALLEGATO 4

ASL MI 2 – Melegnano
AUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTO DEFINITIVO CONSULTORI FAMILIARI PUBBLICI

SERVIZIO		SEDE	INDIRIZZO
CONSULTORIO FAMILIARE	Sede Principale	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	VIA TURATI, 4
CONSULTORIO FAMILIARE	Sede Principale	MELZO	VIA MANTOVA, 10
CONSULTORIO FAMILIARE	Sede Principale	PAULLO	VIA MAZZINI, 17
CONSULTORIO FAMILIARE	1 Sede Distaccata	PESCHIERA BORROMEO	VIA MATTEOTTI, 25
CONSULTORIO FAMILIARE	Sede Principale	PIEVE EMANUELE	PIAZZA PUCCINI, 4
CONSULTORIO FAMILIARE	Sede Principale	ROZZANO	VIA DEI GLINICI
CONSULTORIO FAMILIARE	Sede Principale	BUSSERO	VIA S. CARLO, 5
CONSULTORIO FAMILIARE	Sede Principale	MELEGNANO	VIA PERTINI (Angolo Via Monte Grappa)
CONSULTORIO FAMILIARE	Sede Principale	PIOLTELLO	VIA ALDO MORO, 22

ALLEGATO 5

ASL della Provincia di Varese
AUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTO DEFINITIVO CONSULTORI FAMILIARI PUBBLICI

SERVIZIO		SEDE	INDIRIZZO
CONSULTORIO FAMILIARE	Sede Principale	VARESE	VIA OTTORINO ROSSI, 9
CONSULTORIO FAMILIARE	1 Sede Distaccata	COMERIO	VIA STAZIONE, 6
CONSULTORIO FAMILIARE	2 Sede Distaccata	MALNATE	PIAZZA LIBERTÀ, 1
CONSULTORIO FAMILIARE	Sede Principale	LAVENO MOMBELLO	VIA CERETTI, 8
CONSULTORIO FAMILIARE	Sede Principale	LUINO	VIA XXV APRILE, 31
CONSULTORIO FAMILIARE	Sede Principale	SOMMA LOMBARDO	VIA CAVOUR, 2
CONSULTORIO FAMILIARE	1 Sede Distaccata	LONATE POZZOLO	VIA CAVOUR, 21
CONSULTORIO FAMILIARE	2 Sede Distaccata	CARDANO AL CAMPO	VIA DE AMICIS, 7

(BUR2006016)

(3.2.0)

D.g.r. 31 maggio 2006 - n. 8/2645
Precisazioni in tema di appropriatezza di codifica e di erogazione delle prestazioni sanitarie

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge regionale 11 luglio 1997, n. 31, recante «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modifiche;
- il d.p.c.m. 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
- la d.c.r. n. VII/462 del 13 marzo 2002 «Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004»;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 7/11637 del 20 dicembre 2002 che dispone, a partire dall'1 gennaio 2003, l'adozione dell'ICD-9-CM 2002 (traduzione dell'International Classification of Disease – 9th revision – Clinical Modification 2002) e di un nuovo insieme di DRG corrispondente alla Vers. 19.0 CMS-Group;
- la d.g.r. n. 7/12287 del 4 marzo 2003 che, tra le altre disposizioni, stabilisce le nuove tariffe per le attività di ricovero e cura a decorrere dal 5 marzo 2003;
- la d.g.r. n. 7/12692 del 10 aprile 2003 «Determinazioni in merito alle modalità di controllo delle prestazioni sanitarie per l'anno 2003», con cui la Regione Lombardia intende proseguire le iniziative promosse per organizzare un efficace sistema di controlli riguardanti la qualità e l'appropriatezza dell'assistenza sanitaria;
- la d.g.r. n. 8/1375 del 14 dicembre 2005 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2006»;
- il decreto del Direttore Generale Sanità n. 1659 del 15 febbraio 2006 «Prime indicazioni in ordine alla modalità sperimentale di esecuzione dei controlli sulle attività di ricovero e ambulatoriali fra Aziende Sanitarie Locali viciniori»;

tale di esecuzione dei controlli sulle attività di ricovero e ambulatoriali fra Aziende Sanitarie Locali viciniori»;

Ritenuto necessario in tema di appropriatezza di codifica e di erogazione delle prestazioni, precisare che:

- la prestazione «mapping prostatico» deve essere codificata come «biopsia transperineale [percutanea] [agobiopsia] della prostata» utilizzando il cod. 6011 sia se erogata in regime ambulatoriale che in regime di ricovero ordinario o di day hospital;
- in considerazione dell'evoluzione delle tecniche e delle indicazioni diagnostiche che prevedono nel caso di «mapping prostatico» di effettuare contestualmente un elevato numero di biopsie – spesso superiore a 6 – comportando una maggiore complessità nella gestione dei pazienti, si ritiene opportuno per i DRG 346 e 347, solo in caso di effettuazione di «mapping prostatico» in regime di day hospital o di ricovero ordinario di 1 giorno, di modificare la tariffa, portandola a 800,00 euro;
- nel caso di effettuazione della procedura di «mapping prostatico», esposta al punto precedente, dovrà essere codificata, nel campo denominato «tipo tariffa» in posizione 221 – 221 del file SDO2.TXT, la lettera M;
- i casi afferenti ai DRG 346 e 347, in caso di effettuazione di semplice biopsia della prostata e non di «mapping prostatico», dovranno essere codificati, nel campo denominato «tipo tariffa» in posizione 221 – 221 del file SDO2.TXT con la lettera N e mantengono la tariffa di un giorno e di day hospital invariata rispetto a quella attualmente in vigore;
- la prestazione «biopsia del tessuto periprostatico», deve essere codificata utilizzando il cod. 6015 e di norma in assenza di tessuto prostatico, ovvero quando sia stata asportata la prostata in precedenza;
- le prestazioni erogate in regime di day hospital non possono dare origine a dei DRG complicati in quanto le attività di ospedalizzazione diurna sono per definizione non complicate e quindi in caso di sopraggiunta complicità la stessa comporta la neces-

sità di trasferire il paziente in degenza ordinaria, annullando la pratica di day hospital;

- nel caso di ricovero riconducibile ai DRG 257, 258, 259, 260 che veda, o contestuale all'intervento di mastectomia, o effettuata precedentemente in occasione di un altro episodio di ricovero in regime di day hospital od ordinario, l'esecuzione della procedura di ricerca della positività del cosiddetto «linfonodo sentinella» si ha un incremento della tariffa di 600,00 euro;

- per i suddetti DRG, l'effettuazione della procedura di ricerca della positività del cosiddetto «linfonodo sentinella» dovrà essere codificata nel campo denominato «tipo tariffa» in posizione 221 – 221 del file SDO2.TXT la lettera **K**;

- nel caso in cui non venga effettuata la procedura di ricerca della positività del cosiddetto «linfonodo sentinella» dovrà essere codificata nel campo denominato «tipo tariffa» in posizione 221 – 221 del file SDO2.TXT la lettera **L**;

- nel caso di effettuazione della procedura di ricerca della positività del cosiddetto «linfonodo sentinella» in occasione di un precedente episodio di ricovero in regime di day hospital od ordinario, questo ricovero non deve essere trasmesso con il flusso SDO in quanto la procedura viene segnalata e remunerata con il successivo ricovero in cui avviene la procedura di mastectomia;

- per le prestazioni di cui ai codici ambulatoriali 86.3.1; 86.3.2; 86.3.3; 86.3.4 e 86.4 e ai codici di ricovero e cura ordinario e di day hospital 864 e 863 si rimanda all'allegato tecnico parte integrante del presente provvedimento;

- nei soli casi di ricovero per radioterapia metabolica per os (ad esempio con Iodio131), procedura considerata non invasiva, si ritiene opportuno, contrariamente a quanto indicato dall'ICD9CM 2002, adottare il codice V 58.0 «Radioterapia» come diagnosi principale, seguito dal codice della specifica condizione morbosa trattata; fra gli interventi/procedure andrà indicato il codice 92.28 «Iniezione o instillazione di radioisotopi»;

Stabilito:

- che il presente provvedimento entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

- di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni,

All'unanimità dei voti espressi ai sensi di legge;

Delibera

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. Di precisare in tema di appropriatezza di codifica e di erogazione delle prestazioni che:

- la prestazione «mapping prostatico» deve essere codificata come «biopsia transperineale [percutanea] [agobiopsia] della prostata» utilizzando il cod. 6011 sia se erogata in regime ambulatoriale che in regime di ricovero ordinario o di day hospital;

- in considerazione dell'evoluzione delle tecniche e delle indicazioni diagnostiche che prevedono nel caso di «mapping prostatico» di effettuare contestualmente un elevato numero di biopsie – spesso superiore a 6 – comportando una maggiore complessità nella gestione dei pazienti, si ritiene opportuno per i DRG 346 e 347, solo in caso di effettuazione di «mapping prostatico» in regime di day hospital o di ricovero ordinario di 1 giorno, di modificare la tariffa, portandola a 800,00 euro;

- nel caso di effettuazione della procedura di «mapping prostatico», esposta al punto precedente, dovrà essere codificata, nel campo denominato «tipo tariffa» in posizione 221 – 221 del file SDO2.TXT, la lettera **M**;

- i casi afferenti ai DRG 346 e 347, in caso di effettuazione di semplice biopsia della prostata e non di «mapping prostatico», dovranno essere codificati, nel campo denominato «tipo tariffa» in posizione 221 – 221 del file SDO2.TXT con la lettera **N** e mantengono la tariffa di un giorno e di day hospital invariata rispetto a quella attualmente in vigore;

- la prestazione «biopsia del tessuto periprostatico», deve essere codificata utilizzando il cod. 6015 e di norma in assenza di tessuto prostatico, ovvero quando sia stata asportata la prostata in precedenza;

- le prestazioni erogate in regime di day hospital non possono

dare origine a dei DRG complicati in quanto le attività di ospedalizzazione diurna sono per definizione non complicate e quindi in caso di sopraggiunta complicità la stessa comporta la necessità di trasferire il paziente in degenza ordinaria, annullando la pratica di day hospital;

- nel caso di ricovero riconducibile ai DRG 257, 258, 259, 260 che veda, o contestuale all'intervento di mastectomia, o effettuata precedentemente in occasione di un altro episodio di ricovero in regime di day hospital od ordinario, l'esecuzione della procedura di ricerca della positività del cosiddetto «linfonodo sentinella» si ha un incremento della tariffa di 600,00 euro;

- per i suddetti DRG l'effettuazione della procedura di ricerca della positività del cosiddetto «linfonodo sentinella» dovrà essere codificata nel campo denominato «tipo tariffa» in posizione 221 – 221 del file SDO2.TXT la lettera **K**;

- nel caso in cui non venga effettuata la procedura di ricerca della positività del cosiddetto «linfonodo sentinella» dovrà essere codificata nel campo denominato «tipo tariffa» in posizione 221 – 221 del file SDO2.TXT la lettera **L**;

- nel caso di effettuazione della procedura di ricerca della positività del cosiddetto «linfonodo sentinella» in occasione di un precedente episodio di ricovero in regime di day hospital od ordinario, questo ricovero non deve essere trasmesso con il flusso SDO in quanto la procedura viene segnalata e remunerata con il successivo ricovero in cui avviene la procedura di mastectomia;

- per le prestazioni di cui ai codici ambulatoriali 86.3.1; 86.3.2; 86.3.3; 86.3.4 e 86.4 e ai codici di ricovero e cura ordinario e di day hospital 864 e 863 si rimanda all'allegato tecnico parte integrante del presente provvedimento;

- nei soli casi di ricovero per radioterapia metabolica per os (ad esempio con Iodio131), procedura considerata non invasiva, si ritiene opportuno, contrariamente a quanto indicato dall'ICD9CM 2002, adottare il codice V 58.0 «Radioterapia» come diagnosi principale, seguito dal codice della specifica condizione morbosa trattata; fra gli interventi/procedure andrà indicato il codice 92.28 «Iniezione o instillazione di radioisotopi»;

2. Di stabilire

- che il presente provvedimento entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

- di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità.

Il segretario: Bonomo

_____ • _____

ALLEGATO TECNICO

1. Indicazioni per interventi dermatologici

Fatti salvi eventuali accordi stipulati in ottemperanza all'articolo 4 dello schema tipo di contratto sottoscritto tra ASL ed erogatori, si ritiene di dare indicazioni riguardo la codifica di prestazioni di asportazione di lesioni cutanee.

Di norma tali prestazioni devono essere erogate in regime ambulatoriale utilizzando i codici:

86.3.1 Asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, mediante crioterapia con azoto liquido

86.3.2 Asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, mediante crioterapia con neve carbonica o protossido di azoto

86.3.3 Asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, mediante cauterizzazione o folgorazione

86.4 Asportazione radicale di lesione della cute. Asportazione larga di incisione della cute coinvolgente le strutture sottostanti o adiacenti.

Possono di norma essere erogate in regime di day surgery nei casi in cui si tratti di:

1. lesioni del distretto del capo-collo escluso area orbitale

- lesioni con franca diagnosi benigna, con estensione $\geq$ di cm 2,

- lesioni con sospetto o caratteristiche di patologia maligna, con estensione di $\geq$ di cm 1;
- 2. lesione di altre sedi:
 - lesioni con franca diagnosi benigna, con estensione $\geq$ di cm 5,
 - lesioni con sospetto o caratteristiche di patologia maligna, con estensione $\geq$ di cm 2.

I codici di intervento da utilizzare sono: 863 «Altra asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo» e 864 «Asportazione radicale di lesione della cute».

Si ricorda che il codice 864 può essere solo nei casi di asportazione e/o escissione radicale «alla fascia»; tale informazione deve emergere chiaramente da quanto riportato nella descrizione dell'intervento chirurgico conservata in cartella clinica.

(BUR2006017)

D.g.r. 31 maggio 2006 - n. 8/2647

(3.2.0)

Comune di Castello Cabiaglio (VA) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la richiesta di istituzione e apertura di un dispensario farmaceutico, inoltrata dal Sindaco del comune di Castello Cabiaglio (VA) con lettera prot. n. 4233 del 13 dicembre 2005;

Preso atto che il comune di Castello Cabiaglio (VA) è sprovvisto di una pianta organica delle sedi farmaceutiche;

Preso atto che la popolazione residente nel comune di Castello Cabiaglio (VA), secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, risulta essere al 31 dicembre 2004 di n. 550 abitanti;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 46/83, l'ASL della Provincia di Varese, con deliberazione n. 241 del 16 marzo 2006, indirizzata alla D.G. Sanità, ha formulato parere favorevole all'istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Castello Cabiaglio (VA);

Rilevato che, ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 46/83, l'Ordine Provinciale dei Farmacisti della Provincia di Varese, con nota indirizzata alla D.G. Sanità, prot. n. 173 del 24 aprile 2006, ha espresso perplessità in merito all'istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Castello Cabiaglio (VA), «ritenendo che una popolazione residente di soli 550 abitanti non possa garantire all'istituenda farmacia i presupposti economici necessari per l'espletamento di un corretto e dignitoso servizio»;

Ritenute non condivisibili le perplessità sollevate dall'Ordine Provinciale dei Farmacisti della Provincia di Varese, in quanto:

- l'art. 2 della legge n. 475/68 stabilisce che «ogni Comune deve avere una pianta organica delle farmacie»,
- l'esiguità del numero degli abitanti è un elemento che potrà essere preso in considerazione da parte di chi avrà titolo per attivare l'apertura della farmacia, sia esso il comune nell'esercizio del diritto di prelazione, sia esso il privato farmacista vincitore di concorso;

Ritenuto pertanto di provvedere all'istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Castello Cabiaglio (VA), costituita da una sede farmaceutica, classificata rurale, comprendente tutto il territorio comunale;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Viste:

– la legge 2 aprile 1968 n. 475 recante «Norme concernenti il servizio farmaceutico» e successive modificazioni, ed in particolare:

- l'art. 2 che stabilisce che «ogni Comune deve avere una pianta organica delle farmacie nella quale è determinato il numero, le singole sedi farmaceutiche e la zona di ciascuna di esse»,
- l'art. 9 che stabilisce che «la titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per metà dal comune»;
- la legge 8 marzo 1968 n. 221, avente ad oggetto «Provvidenze a favore dei farmacisti rurali» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 1 che classifica le farmacie in due categorie:
 - a) farmacie urbane situate in Comuni o centri abitati con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;
 - b) farmacie rurali ubicate in Comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti;

– la legge 8 novembre 1991 n. 362, recante «Norme di riordino del settore farmaceutico» e successive modificazioni;

– la legge regionale 25 maggio 1983 n. 46, recante «Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie» e successive modificazioni;

– la legge regionale 16 maggio 1986 n. 12, avente ad oggetto «Provvidenze a favore dei farmacisti rurali»;

Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate

1. Di istituire la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Castello Cabiaglio (VA), costituita da una sede farmaceutica, classificata rurale, comprendente tutto il territorio comunale;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR2006018)

D.g.r. 31 maggio 2006 - n. 8/2651

(3.5.0)

Monitoraggio del sistema dei musei lombardi e riapertura dei termini del riconoscimento per gli istituti museali

LA GIUNTA REGIONALE

Visti gli artt. 117 e 118 della Costituzione sulla competenza concorrente delle regioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali promozione e organizzazione di attività culturali;

Richiamati:

– il d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 con cui all'art. 7, titolo II, sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative in materia di musei e biblioteche di Enti locali,

– il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59»,

– il d.m. 10 maggio 2001 «Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei. (art. 150 comma 6, d.lgs. n. 112/1998)», che individua obiettivi di qualità per la gestione e lo sviluppo dei musei,

– il d.lgs. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che, agli artt. 101 e seguenti disciplina la fruizione e la valorizzazione dei beni culturali;

Viste inoltre:

– la legge regionale 12 luglio 1974, n. 39 «Norme in materia di musei di Enti Locali o di interesse locale» che, all'art. 1, prevede: «La Regione Lombardia promuove lo sviluppo e il coordinamento dei musei di enti locali o di interesse locale nell'ambito della programmazione regionale e secondo le finalità indicate nell'art. 3 dello Statuto», e all'art. 12, comma a) precisa che «La Regione adotta le iniziative e concede i contributi necessari per assicurare: l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento dei musei di enti locali o di interesse locale. L'istituzione di nuovi musei viene promossa nell'ambito di un piano regionale di sviluppo degli istituti museali»;

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare l'art. 4, cc. 130, lettera a) e 131, lett. e), f), g) e j), che riguardano le attività di conservazione, gestione, promozione e valorizzazione dei beni culturali, lo sviluppo dei sistemi integrati di beni e servizi culturali, nonché le funzioni esercitate dalla Regione in tali ambiti;

Richiamate le proprie deliberazioni:

– 20 dicembre 2002, n. 11643 «Criteri e linee guida per il riconoscimento dei musei e delle raccolte museali in Lombardia, nonché linee guida sui profili professionali degli operatori dei musei e delle raccolte museali in Lombardia, ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, commi 130-131» e in particolare il paragrafo 3.2, che stabilisce che la Regione procede all'analisi e alla valutazione delle richieste di riconoscimento e provvederà ad approvare con specifico atto l'elenco dei musei e delle raccolte museali riconosciuti;

– 5 novembre 2004, n. 19262 «Primo riconoscimento dei musei e delle raccolte museali, di cui alla d.g.r. del 20 dicembre 2002, n. 11643 «Criteri e linee guida per il riconoscimento dei musei e delle raccolte museali in Lombardia, nonché linee guida sui profili professionali degli operatori dei musei e delle raccolte museali in Lombardia, ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, commi 130-131»», con la quale la Regione Lombardia ha riconosciuto 117 istituti, tra musei e raccolte museali, ed in particolare l'allegato B alla predetta, paragrafo C comma 1: «Il riconoscimento come processo continuo di crescita», ove si prevede che:

a) nel 2006 verranno riaperti i termini per la richiesta di riconoscimento – sulla base dei requisiti minimi stabiliti dalla d.g.r. 11643/2002 – per gli istituti che non hanno fatto domanda nel 2003 o non sono riconosciuti con la presente deliberazione né come museo, né come raccolta museale; in tale occasione i musei riconosciuti provvisoriamente potranno richiedere il riconoscimento definitivo, se certificheranno il raggiungimento di tutti i requisiti minimi,

b) il riconoscimento ha il carattere di un processo di crescita continua, accompagnato, verificato e condiviso;

Considerato quindi necessario riaprire i termini del riconoscimento per gli istituti museali che non hanno fatto domanda nel 2003 o non sono stati riconosciuti con la deliberazione di primo riconoscimento né come museo, né come raccolta museale nonché per i musei riconosciuti provvisoriamente;

Ritenuto inoltre coerente col dettato delle deliberazioni richiamate:

a) permettere anche alle raccolte museali di richiedere il riconoscimento come museo,

b) attivare contemporaneamente alla riapertura del riconoscimento, il monitoraggio della situazione organizzativa e gestionale di tutti gli istituti museali lombardi e dare così seguito agli indirizzi strategici posti in essere col primo accreditamento;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII legislatura, approvato con d.c.r. 26 ottobre 2005, n. 25 e il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Regionale, approvato con d.g.r. del 20 luglio 2005, n. 328, nonché la risoluzione sul medesimo DPEFR, assunta con d.c.r. 26 ottobre 2005, n. 26, con particolare riferimento all'asse di intervento 2.3.1. «Valorizzazione del patrimonio culturale», 2.3.2. «Qualificazione e sostegno dei servizi culturali»;

Preso atto dei seguenti allegati, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

– allegato A «Secondo riconoscimento e monitoraggio dei musei e delle raccolte museali lombardi – Anno 2006», contenente i criteri, le modalità e i termini per la riapertura del riconoscimento dei musei e delle raccolte museali lombardi, come pure dell'attuazione del monitoraggio degli istituti museali,

– allegato B «Facsimile per la richiesta di riconoscimento»;

Delibera

• di riaprire i termini del riconoscimento per gli istituti museali che non hanno fatto domanda nel 2003 o non sono stati riconosciuti con la deliberazione di primo riconoscimento né come museo, né come raccolta museale nonché per i musei riconosciuti provvisoriamente e per quegli istituti che sono stati riconosciuti come raccolta museale e, avendo raggiunto i requisiti minimi, intendono essere riconosciuti come museo;

• di attivare il monitoraggio della situazione organizzativa e gestionale di tutti i musei e le raccolte museali lombardi;

• di approvare i seguenti allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera:

– allegato A «Secondo riconoscimento e monitoraggio dei musei e delle raccolte museali lombardi – Anno 2006»,

– allegato B «Facsimile per la richiesta di riconoscimento»;

• di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO A

SECONDO RICONOSCIMENTO E MONITORAGGIO DEI MUSEI E DELLE RACCOLTE MUSEALI LOMBARDI Anno 2006

Obiettivi e risultati del primo riconoscimento

L'articolo n. 101 del Codice dei Beni Culturali e del Paesag-

gio (1) definisce il museo una «**struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio**». Questa definizione si coniuga con quella elaborata dall'ICOM (International, Council of Museums): «**Il museo è un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. È aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e, soprattutto, le espone a fini di studio, educazione e diletto**» (art. 2.1 dello Statuto dell'ICOM).

Si conferma così che il museo è luogo di conservazione, di ricerca e di promozione culturale, nonché istituto permanentemente rivolto a fini di pubblica utilità.

Con l'identificazione dei requisiti minimi per i servizi museali e delle linee guida per il raggiungimento di standard di qualità, la Regione ha individuato i seguenti obiettivi strategici per il sistema dei musei lombardi:

- la cooperazione con le altre istituzioni culturali;
- la conservazione, la valorizzazione, l'acquisizione al pubblico godimento, la fruizione corretta di beni culturali;
- la realizzazione di sistemi informativi che favoriscano la conoscenza dei beni esistenti sul territorio;
- la promozione di attività culturali connesse alla conoscenza del patrimonio storico, artistico, naturalistico nonché al territorio stesso considerato quale risorsa culturale.

Il primo riconoscimento dei musei e delle raccolte museali di Lombardia (2) ha visto una partecipazione ampia: 221 musei, tra pubblici e privati – circa il 65% del totale – hanno aderito al processo, con un accreditamento degli istituti che sfiora il 54% del complesso delle domande. Prima tra le Regioni italiane a sperimentare quello che oggi risulta essere un banco di prova per tutte le Regioni, la Lombardia ha raccontato la sua esperienza in un volume recentemente edito (3), che ne ripercorre le tappe salienti.

Il raggiungimento dei requisiti per il riconoscimento è considerato prioritario negli strumenti finanziari attivati dalla Regione Lombardia, sia in conto investimenti sia in conto corrente. Tra i 51 Accordi di Programma promossi dalla Regione Lombardia a tutt'oggi, ben 22 riguardano l'apertura o il riallestimento di musei secondo gli standard previsti, per un totale di 28 istituti museali.

L'autovalutazione

Il riconoscimento è l'accertamento della presenza di requisiti minimi di servizio. Lo strumento operativo per rilevare tale presenza è il questionario di autovalutazione. Esso contiene una serie di domande relative sia all'individuazione dei requisiti minimi (campo obbligatorio) sia alla presenza di standard di qualità (campo facoltativo), secondo il principio dell'obbligo («devi essere/avere») coniugato con la raccomandazione («sarebbe opportuno tu lo diventassi/avessi») (4).

L'autovalutazione è stata scelta come la forma più adatta allo scopo di portare il sistema museale lombardo a raggiungere standard-obiettivo. Essa favorisce il confronto, il dialogo tra istituti, lo scambio di informazioni e la circolazione delle idee. L'insieme degli elementi contenuti nel questionario, tra requisiti minimi e standard di qualità, delinea un quadro preciso della situazione organizzativa e gestionale di ogni istituto.

Gli effetti dell'autovalutazione sull'organizzazione degli istituti e sui rapporti tra addetti del settore e amministratori si sono rivelati proficui per tutti i musei.

(1) D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

(2) D.g.r. del 5 novembre 2004, n. 19262 «Primo riconoscimento dei musei e delle raccolte museali, di cui alla d.g.r. del 20 dicembre 2002, n. 11643 «Criteri e linee guida per il riconoscimento dei musei e delle raccolte museali in Lombardia, nonché linee guida sui profili professionali degli operatori dei musei e delle raccolte museali in Lombardia, ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, commi 130-131»».

(3) AA.VV., *Accreditare i musei. L'esperienza della Lombardia*, Regione Lombardia Culture, Identità e Autonomie della Lombardia, Guerini e associati, Abbiategrasso (MI), 2005.

(4) Si veda la deliberazione del 20 dicembre 2002, n. 11643 «Criteri e linee guida per il riconoscimento dei musei e delle raccolte museali in Lombardia, nonché linee guida sui profili professionali degli operatori dei musei e delle raccolte museali in Lombardia, ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, commi 130-131», in particolare gli allegati A e D.

Il monitoraggio del sistema

Tutti i musei che nel 2004 hanno fatto domanda di riconoscimento hanno ricevuto, indipendentemente dall'esito ottenuto, specifiche raccomandazioni per orientare gli sforzi verso la soluzione delle proprie criticità, il superamento di alcuni limiti rilevati o per sviluppare programmi di eccellenza. La regione interloquisce così col sistema in modo continuativo, sia per supportarlo nell'attività, sia per un controllo del suo percorso di crescita. Il monitoraggio costante della situazione degli istituti oggetto dell'istruttoria di riconoscimento – anche per quelli riconosciuti, che pure mantengono il loro *status* per un triennio dalla data dell'adozione della deliberazione – risponde alla natura del riconoscimento quale processo di crescita. È così possibile alla Regione registrare il cambiamento, studiare i percorsi di sviluppo sperimentati e indirizzare il suo agire a favore di una vera valorizzazione delle diverse identità e delle esperienze di eccellenza maturate.

Il patrimonio informativo, costituito dai dati di autovalutazione, è dunque una risorsa importante sia per la Regione che per i musei. Esso consente l'attività di controllo e per questo motivo il questionario di autovalutazione continuerà ad essere lo strumento del processo di riconoscimento dei musei e delle raccolte museali lombardi e fonte primaria dei dati relativi al sistema.

I motivi della riapertura del riconoscimento

Nel 2008 verranno fissati modalità e tempi per il rinnovo del riconoscimento. Oggi la riapertura dei termini per la richiesta di riconoscimento – sulla base dei medesimi requisiti minimi stabiliti dalla deliberazione del 2002 – risponde alla necessità, manifestatasi durante il primo accreditamento, di considerare le ragioni delle realtà che nella prima fase sono rimaste assenti.

Preso atto che erano presenti istituti che non possedevano ancora i requisiti minimi e che nel frattempo hanno migliorato la qualità del servizio, musei chiusi per grandi lavori di ristrutturazione e adeguamento impiantistico, musei in costruzione, la Regione ha stabilito la riapertura del riconoscimento.

La riapertura è motivata anche dall'opportunità di mettere in grado di accreditarsi tutti i musei riconosciuti provvisoriamente – perché soddisfacenti nelle linee fondamentali i requisiti minimi e con adeguamenti in corso – e quelli che non sono stati riconosciuti né come museo né come raccolta museale.

Il capitale umano, strumento fondamentale per la valorizzazione del patrimonio

La valorizzazione dei beni culturali, oggetto dell'art. 112 e seguenti del Codice dei beni culturali, è il punto centrale delle politiche regionali sui musei: il patrimonio musealizzato e la sua corretta fruizione pubblica, coniugata con una conservazione adeguata, sono l'essenza stessa dell'esistenza di un museo.

La risorsa fondamentale per realizzare efficaci prassi di valorizzazione è il capitale umano, la sua preparazione professionale, la sua capacità di assumere e gestire responsabilità per creare valore pubblico.

Durante la passata legislatura, la Regione Lombardia ha puntato molto sulle professionalità relative al mondo dei musei, delle biblioteche e dei beni culturali, di cui ha tracciato i profili professionali salienti. Proprio la presenza o meno delle necessarie professionalità, insieme con il rispetto delle norme di sicurezza degli edifici e la ridotta apertura al pubblico, le criticità che hanno impedito a molti musei di essere accreditati.

Il nuovo Programma Regionale di Sviluppo (VIII legislatura) e nel Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale 2006/2008 sottolinea la strategicità della formazione, qualificazione e aggiornamento del personale addetto ai servizi pubblici, dell'alta formazione e del riconoscimento di crediti formativi per chi opera nel settore, anche a livello di volontariato qualificato.

Questo principio trova risposte nella costruzione di percorsi *ad hoc* per accompagnare gli addetti ai beni e ai servizi culturali nella propria crescita professionale, primo fondamento per una sana ed efficace gestione del patrimonio.

Definire i profili di competenze infatti non è sufficiente se non sono disponibili corsi corrispondenti ai profili di competenze individuati; è proprio su questo che la Regione sta costruendo tavoli di lavoro con l'Università e le altre agenzie di alta formazione. In attesa che vengano attivati percorsi di laurea e di specializzazione dedicati, la Regione ha sviluppato negli ultimi tre anni programmi formativi quadro per gli operatori culturali.

Nel 2006 la Regione Lombardia intende promuovere, tra l'altro:

- un corso di formazione accompagnamento sui regolamenti e gli statuti dei musei come sostegno al processo di accreditamento;

- un corso di formazione accompagnamento sui sistemi museali e della conoscenza e documentazione del patrimonio, per mettere a confronto le migliori pratiche sviluppate e sostenere un salto di qualità della gestione associata dei servizi culturali, anche in rapporto allo sviluppo dei sistemi turistici locali.

Tra le principali azioni previste dal DPEFR 2006-2008 vi è l'avvio di un Centro di documentazione per il patrimonio culturale in Lombardia che, oltre ad assicurare ai musei e istituti similari servizi collaterali di grande importanza, consentirà occupazione e sviluppo.

Il partenariato e il territorio

Nella passata legislatura il sistema regionale della concertazione e del partenariato e in particolare le sessioni tematiche per i beni culturali dei tavoli territoriali sono stati una leva vincente per concertare risorse e obiettivi condivisi di sviluppo, spesso realizzati attraverso impegnativi accordi di programma.

La presenza di moderni e innovativi musei, accreditati e dotati di qualificati standard di servizio permette una positiva interlocuzione con i programmi di sviluppo dei sistemi turistici locali, che sempre più dovranno valorizzare anche il turismo culturale.

La gestione associata

Sulla base dell'esperienza maturata negli ultimi tre anni, si conferma che la gestione associata di servizi, personale e attività e la costituzione di sistemi museali locali permettono agli istituti museali di migliorare la qualità dei servizi e le attività e di raggiungere i requisiti minimi per il riconoscimento. Inoltre, partecipando a sistemi museali e a progetti intermuseali, anche complessi monumentali aperti al pubblico e istituti culturali che gestiscono collezioni di beni culturali, ma non hanno caratteristiche propriamente museali possono valorizzare il proprio ruolo di conservazione, valorizzazione e promozione.

Per meglio monitorare lo stato dell'arte dei sistemi museali e della gestione associata nei musei lombardi, la Regione ha commissionato all'Istituto Regionale di Ricerca IRER e all'Università Carlo Cattaneo – LIUC di Castellanza una approfondita ricerca, conclusa nel 2004 (5). Anche tenendo conto dei risultati di tale ricerca, in questa sede si approfondisce in particolare il contributo di reti e sistemi al raggiungimento dei requisiti per il riconoscimento.

Nel 2002 la Regione prendeva atto che i sistemi museali locali (6) non erano ancora realtà diffuse e istituzionalizzate e quindi non venivano individuati requisiti specifici per il loro riconoscimento. I sistemi museali locali già formalmente istituiti, se in possesso dei requisiti minimi richiesti, potevano comunque ottenere il riconoscimento regionale in base agli stessi criteri e con le stesse modalità indicate per i musei.

In conseguenza di ciò, tra i 117 istituti riconosciuti nel 2004 sono presenti anche cinque realtà, di proprietà civica o di comunità montana, che, al di là della denominazione, gestiscono in forma associata più istituti museali: il Sistema museale della Città di Cremona, i Musei civici di arte e storia di Brescia, il Sistema museale della Valle Trompia (BS), il Museo della Valchiavenna di Chiavenna (SO), il Museo del Parco Alto Garda Bresciano di Tignale (BS).

Nei primi due casi (Cremona e Brescia), diversi musei di proprietà dello stesso Comune hanno organizzato i servizi in modo

(5) A. Sinatra (a cura di), *I musei fanno sistema: esperienze in Lombardia*, Regione Lombardia (Ricerche & Strumenti), Guerini Associati, Milano 2005.

(6) La legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 *Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)* prevede che «... sono ulteriormente delegate alle province le funzioni amministrative concernenti: a) le attività e lo sviluppo dei sistemi museali locali»; a tale delega è stata data attuazione con la Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2002, n. 79393. L.r. 1/2000 art. 4 comma 134, lett. a) – *Sviluppo dei sistemi museali locali: approvazione dei criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi alle province e approvazione degli obiettivi e delle linee guida per l'elaborazione da parte delle province di studi di fattibilità comprensivi dell'individuazione di progetti pilota di gestione associata dei servizi.*

sinergico, raggiungendo così i requisiti richiesti attraverso la condivisione di strutture e personale. Gli altri tre musei (Valle Trompia, Valchiavenna e Alto Garda Bresciano) sono gestiti da Comunità montane, enti che si sono dimostrati particolarmente adatti alla gestione associata dei servizi museali e culturali in genere: attraverso atti convenzionali le tre Comunità montane gestiscono in modo integrato istituti sia di loro proprietà, sia di proprietà di Comuni appartenenti alla Comunità.

Un caso simile è il Sistema museale di ateneo dell'Università degli studi di Pavia, costituito nel 2005 e quindi non ancora riconosciuto, che gestisce in forma associata diversi istituti museali di proprietà, quali l'orto botanico, il museo per la storia dell'Università, il museo della tecnica elettrica, il museo di storia naturale e altre collezioni dell'Università. **Realità simili, potranno richiedere il riconoscimento regionale, se raggiungono i requisiti minimi.**

I sistemi museali locali

Negli ultimi tre anni si sono costituiti, sulla base degli indirizzi regionali e delle attività di coordinamento delle Province, tredici sistemi museali locali (7). Tali sistemi si sovrappongono, senza sostituirli, ai soggetti che gestiscono i musei. Essi sono forme di coordinamento e di condivisione di risorse, persone e servizi su base consensuale e cooperativa. Sinora il livello di istituzionalizzazione è basso: i sistemi sono stati istituiti con atti convenzionali e accordi o grazie all'allargamento degli scopi statutari e delle funzioni di sistemi bibliotecari già attivi. Per lo sviluppo di sistemi è preferibile il metodo incrementale. L'esperienza consentirà di verificare se sussistono le condizioni e le opportunità per ricorrere a modelli più stabili e istituzionalizzati di sistemi (attraverso l'istituzione di associazioni, fondazioni di partecipazione, consorzi).

Ad oggi le esperienze di sistemi museali locali coinvolgono più di 150 musei e realtà simili, pubblici (di cui due statali) e privati (di fondazioni, associazioni ed enti ecclesiastici).

I sistemi locali possono essere provinciali, subprovinciali e intercomunali. All'interno di ogni sistema deve essere individuato un centro di coordinamento o capofila. I sistemi museali locali sono di due tipi. Quelli territoriali sono formati da istituti contigui dal punto di vista geografico e accomunati dall'appartenenza ad un'area storico-culturale omogenea, oppure da un vincolo amministrativo. Quelli tematici sono formati da istituti omogenei per materia e organizzati in forma cooperativa per la valorizzazione, la divulgazione, lo studio e la ricerca.

Dal 2003 i Bandi per il sostegno regionale ai musei (8) prevedono il cofinanziamento di progetti realizzati in gestione associata da più musei, selezionati tenendo conto delle priorità individuate dalle Province. In questo modo, sono stati avviati più di sessanta progetti, di cui dodici conclusi. Le tipologie di questi progetti risultano simili nelle diverse province e corrispondono a quelle individuate come prioritarie dagli indirizzi regionali. Massima attenzione è data all'acquisizione e alla formazione condivisa di professionalità, specie di quelle impegnate nelle attività e nei servizi didattici ed educativi. Molti progetti prevedono che musei e scuole sviluppino in comune programmi e laboratori didattici; in alcuni casi sono incaricati responsabili dei servizi educativi a supporto di più musei. Altri progetti prevedono il recupero e la formazione di professionalità al fine di aumentare l'apertura al pubblico e di promuovere la sicurezza, la conservazione, la catalogazione dei beni e l'organizzazione di visite guidate. Numerosi sono anche i progetti di promozione e comunicazione, con siti internet, con la produzione di pubblicazioni, itinerari, eventi e campagne coordinate, nonché con la messa in opera di centri comuni di prenotazione e di biglietti cumulativi.

Il ruolo delle Province è determinante per lo sviluppo dei sistemi. Nel 2003, sulla base degli indirizzi regionali, ciascuna provincia ha individuato, grazie ad appositi studi di fattibilità, gli obiettivi e gli interventi realistici. In conseguenza di ciò, ciascuna provincia ha messo a disposizione dei musei e dei sistemi proprie risorse – umane, finanziarie e strumentali – e individuato modalità e tempistica. Alcune Province hanno organizzato sistemi provinciali, altre promuovono e coordinano la nascita di più sistemi locali, altre attuano un mix di azioni, altre ancora svolgono solo un ruolo di coordinamento, lasciando spazio alle iniziative autonome dei musei. Oltre a svolgere un ruolo di coordinamento e di supporto, le Province hanno sostenuto progetti di promozione e di comunicazione. Con il sostegno della Regione, hanno acquisito professionalità museali, ma solo alcune Province hanno creato uffici dedicati ai musei. Per svolgere con efficacia le funzioni loro

assegnate dalla Regione, è necessario che tutte le Province si dotino di uffici dedicati ai musei, come già è successo per promuovere e gestire i sistemi bibliotecari.

Come già detto, le Comunità montane sono enti adatti alla gestione associata dei servizi museali e culturali. Il loro intervento permette sia di superare la frammentazione tipica degli istituti e dei luoghi della cultura siti in zone montane, sia di integrare i servizi culturali con le strutture di promozione ed educazione ambientale. È opportuno che si realizzi il massimo di cooperazione, nella diversità dei ruoli e delle competenze, tra le Province e le Comunità montane.

La concessione sussidiaria che permea gli indirizzi regionali si è dimostrata corretta. La Regione non ha individuato modelli o assetti organizzativi predeterminati da riprodurre localmente. La strada dell'analisi concreta e dello studio di soluzioni specifiche è quella che meglio garantisce risultati. I sistemi non possono essere clonati, ma devono nascere da un faticoso lavoro di studio e di sperimentazione sul territorio.

Al momento, la Regione ritiene inopportuna, al contrario di quanto è avvenuto positivamente per le biblioteche, una normazione regionale che definisca, a priori e per tutta la regione, le dimensioni intercomunali di aggregazione per lo svolgimento delle attività di valorizzazione e di gestione dei servizi museali. Inoltre, **visto il carattere ancora sperimentale dei sistemi museali locali, la Regione non definisce i criteri per un loro eventuale riconoscimento; tale possibilità verrà valutata quando la sperimentazione in atto avrà prodotto risultati più continuativi e più significativi.**

Le reti regionali

Dal 2004 nei Bandi regionali è stato introdotto un canale di cofinanziamento per progetti realizzati da reti regionali di musei. Con questa dizione si intendono realtà del territorio regionale, autonome istituzionalmente e prive di una direzione e di un controllo unitari, che stabiliscono relazioni non competitive attraverso l'elaborazione di progetti specifici di collaborazione. In altre parole, musei di tipologie affini si organizzano per predisporre progetti scientifici di ricerca, valorizzazione e promozione a valore regionale, nazionale e internazionale. È il caso dei musei storici, che hanno costituito una associazione, delle case museo, degli orti botanici, dei musei dell'Ottocento, dei musei archeologici, etnografici, scientifici e naturalistici (9).

La comunicazione

La comunicazione ha un ruolo primario sugli esiti delle politiche a favore dei beni culturali e a sostegno dei servizi a essi legati.

È lo strumento primo per fare sistema, per condividere buone pratiche, per crescere nel confronto costruttivo. È la strada per raggiungere il pubblico più vasto, renderlo consapevole e partecipe di quello che il sistema regionale dei musei fa, monitorarne il comportamento e gli effetti del nostro agire.

A questo scopo, così come anticipato nella deliberazione del 2002, verrà dedicato adeguato spazio ai musei nel sito della Direzione generale, in modo da dare pronta diffusione alle loro iniziative e sarà riservata a tutti i musei, riconosciuti e non, la pubblicizzazione dei migliori progetti.

L'ACCESSO ALLA SECONDA FASE DEL RICONOSCIMENTO E IL MONITORAGGIO REGIONALE DEI MUSEI: CRITERI E PROCEDURE

Chi può presentare la domanda

In ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione di pri-

(7) Sistema del Triassico – Cene (BG), Sistema dei Musei Ecclesiastici Bergamaschi; Sistema Museale Valsabbino (BS); Sistema Museale Cremonese (CR); Sistema Museale di Lodi (LO); Sistema dei Musei e dei Beni Culturali Mantovani (MN); Sistema Museale Provinciale «Milano città del progetto» (MI); Sistema culturale integrato dell'Oltrepò Pavese, Sistema Museale Lomellina Musei, Sistema museale di Pavia e della sua Certosa, Sistema Museale Locale di Vigevano (PV); Sistema dei Musei Archeologici SIMARCH (VA), Sistema Museale per l'Arte Contemporanea della Provincia di Varese (VA).

(8) Il Bando per l'anno finanziario 2006 è stato approvato con Decreto Dirigente Unità Organizzativa 29 novembre 2005 – n. 17661 *Direzione generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia – Approvazione del bando per il sostegno a progetti di musei di enti locali o di interesse locale – anno finanziario 2006* e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 281 del 6 dicembre 2005.

(9) Un importante contributo allo sviluppo della rete regionale dei musei scientifici e naturalistici viene dal progetto EST – Educare alla

mo riconoscimento, la presente riapertura dei termini per la richiesta alla Regione Lombardia del riconoscimento dei musei e delle raccolte museali lombarde è riservata a quanti:

- non hanno mai fatto domanda di riconoscimento;
- sono stati riconosciuti provvisoriamente con la d.g.r. 19262/2004;
- non sono stati riconosciuti né come museo, né come raccolta museale con la citata deliberazione del 2004;
- sono stati riconosciuti come raccolta museale e, avendo raggiunto i requisiti minimi, intendono essere riconosciuti come museo.

Quando presentare domanda

A partire dall'approvazione della presente deliberazione e fino alle ore 12 del giorno 1 settembre 2006, sono riaperti i termini di presentazione della domanda di riconoscimento nonché la possibilità di accesso, tramite l'utilizzo di codice utente e password, al proprio questionario per la fase di autovalutazione. **La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 dell'1 settembre 2006.**

Non saranno accettate domande al di fuori di questo arco temporale.

Come presentare la domanda

La domanda di riconoscimento, da compilare secondo il fascicolo fornito nell'**allegato B**, va redatta su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente proprietario o dell'ente gestore dell'istituto museale cui la domanda si riferisce. In questo secondo caso l'ente gestore dovrà documentare la sua responsabilità gestionale tramite presentazione dell'atto relativo, se non ancora depositato presso gli uffici regionali.

Dove indirizzare la domanda

La domanda va indirizzata a:

Regione Lombardia – Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia – Unità Organizzativa Musei e Servizi culturali – via Pola 12/14 – 20124 Milano;

oppure consegnata direttamente allo sportello unico del Protocollo Federato della Giunta Regionale – via Taramelli, 20 – 20124 Milano (tel. 02 6765.4662 – 4678 – 4660) o presso gli uffici di Protocollo Regionale presenti in tutte le Sedi Territoriali dislocate sul territorio ai seguenti indirizzi:

Sedi territoriali	Indirizzo	CAP	Telefono
Bergamo	v.le XX Settembre, 18/A	24122	035.273111
Brescia	via Dalmazia, 92/94	25121	030.3462456
Como	via L. Einaudi, 1	22100	031.265900
Cremona	via Dante, 136	26100	0372.485208
Lecco	corso Promessi Sposi, 132	23900	0341.358911
Legnano	via F. Cavallotti, 11/13	20025	0331.440903
Lodi	via Haussmann, 7	26900	0371.458209
Mantova	c.so Vittorio Emanuele, 57	46100	0376.232427
Monza	piazza Cambiaghi, 3	20052	039.2315381
Pavia	v.le Cesare Battisti, 150	27100	0382.594211
Sondrio	via Del Gesù, 17	23100	0342.530244
Varese	viale Belforte, 22	21100	0332.338511

orario: da lunedì a giovedì 9/12 – 14.30/16.30 – venerdì 9/12.

La domanda può essere inoltrata anche a mezzo posta: **non farà fede la data del timbro postale, ma esclusivamente quella riportata dal timbro di protocollo della Giunta regionale.** Nel caso di mancato rispetto del termine, la domanda sarà considerata **non ammissibile**.

Categorie di riconoscimento

Il riconoscimento può essere chiesto come *museo* o come *raccolta museale*.

Requisiti minimi e questionario di autovalutazione

Il questionario, costruito sulla base dei requisiti minimi e degli standard qualitativi stabiliti nel 2002, viene confermato quale strumento di autovalutazione dei musei. La mancata compilazione di campi del questionario di autovalutazione equivale alla dichiarazione di non raggiungimento del requisito.

I requisiti minimi per il riconoscimento, il questionario di autovalutazione e le relative norme di compilazione, pubblicati sul

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia di Giovedì, 16 gennaio 2003 2° Supplemento Straordinario, sono consultabili e scaricabili nel sito www.lombardiacultura.it; in appendice sono ripubblicati i requisiti minimi approvati con d.g.r. 11643/2002.

Il questionario è un corredo obbligatorio della domanda

La domanda si considererà valida solo se completata dalla compilazione e invio **esclusivamente on-line** del questionario di autovalutazione: non sono ammesse compilazioni del questionario in forma cartacea o trasmissioni in altra forma.

Per accedere al questionario *on-line*, sono necessari un *codice utente* e una *password*, che devono essere richiesti all'indirizzo e-mail riconoscimento@regione.lombardia.it, precisando: la denominazione ufficiale, la tipologia, comune e provincia di appartenenza del Museo.

Ulteriore documentazione

La domanda e annesso questionario possono essere integrati, se necessario, con le copie conformi di atti e documenti chiarificatori; gli uffici si riservano inoltre la possibilità di chiedere documentazione integrativa e di effettuare sopralluoghi.

A chi rivolgersi per informazioni

Per chiarimenti e informazioni, contattare l'Unità Operativa Accreditamento dei musei e delle raccolte museali ai seguenti numeri telefonici:

Maria Serena Tronca tel. 02.67652622 – Anna Maria Ravagnan tel. 02.67656188 – Loredana Miragoli tel. 02.6765.3791 – Remo Giatti tel. 02.6765.2747

oppure utilizzare la casella riconoscimento@regione.lombardia.it

Il monitoraggio

Sono oggetto di monitoraggio tutti i musei e le raccolte museali della Lombardia. **Il monitoraggio è obbligatorio per tutti gli istituti riconosciuti. Il mancato aggiornamento del questionario impedisce la verifica del mantenimento dei requisiti minimi per il riconoscimento. In conseguenza di ciò, gli istituti museali riconosciuti che non aggiorneranno il questionario, non potranno avvalersi dei criteri di priorità per il finanziamento riservati ai musei riconosciuti.**

Modalità

Il monitoraggio viene attuato tramite l'aggiornamento del questionario di autovalutazione.

Tempi

I questionari potranno essere compilati on line nello stesso periodo di riapertura del riconoscimento e cioè dalla data di approvazione della presente deliberazione fino alle ore 12 dell'1 settembre 2006.

APPENDICE

I requisiti minimi per il riconoscimento dei musei e delle raccolte museali

Estratto dalla d.g.r. del 20 dicembre 2002, n. 11643 «*Criteri e linee guida per il riconoscimento dei musei e delle raccolte museali in Lombardia, nonché linee guida sui profili professionali degli operatori dei musei e delle raccolte museali in Lombardia, ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, commi 130-131*».

AMBITO I – STATUS GIURIDICO

Il museo è una istituzione permanente per:

– l'acquisizione, la conservazione, la ricerca, la comunicazione e l'esposizione di testimonianze materiali dell'uomo e del suo ambiente (ICOM 1986);

– la conservazione, la valorizzazione e fruizione pubblica di raccolte di beni culturali (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 99) (dal d.m. 10 maggio 2001, Museo. Le definizioni principali, nazionali e internazionali, p. 13).

Requisito minimo 1: Ogni museo/raccolta museale deve avere il possesso di collezioni permanenti e/o la disponibilità di collezioni depositate dallo Stato o da altri soggetti.

Scienza e alla Tecnologia, promosso dalla Fondazione Cariplo in collaborazione con Regione Lombardia, l'ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia e Museo Civico di Storia Naturale di Milano.

Il requisito 1 intende garantire il carattere permanente dell'istituto attraverso il possesso o la disponibilità delle collezioni che costituiscono l'elemento caratterizzante l'esistenza di un museo.

Nel caso di collezioni depositate o date in comodato, la loro disponibilità deve essere garantita da specifici atti formali, che ne assicurino una ragionevole durata nel tempo.

Ove lo status giuridico del museo preveda la possibile estinzione dell'ente, lo statuto deve indicare la destinazione delle collezioni.

Requisito minimo 2: Ogni museo/raccolta museale deve avere la proprietà o la disponibilità definita della sede.

Il requisito 2 intende dare garanzie di stabilità e continuità al museo.

Nel caso in cui la sede istituzionale non sia di proprietà, la sua disponibilità deve essere garantita da specifici atti formali, che ne assicurino una ragionevole durata nel tempo.

Dotare i musei di statuti, regolamenti o di altri documenti scritti di pari valore, consente di riconoscere loro uno status giuridico proprio e di fornirli di un complesso organico di norme correlato alla loro specifica missione, indipendentemente dalla loro condizione, pubblica o privata, autonoma o integrata all'interno dell'ente di appartenenza.

L'adozione di uno statuto o di un regolamento va considerato un requisito minimo indipendentemente dalla proprietà e natura giuridica del museo e dalle sue dimensioni. La natura dell'atto, che individua la qualità giuridica del museo e il suo carattere di organismo permanente e senza fini di lucro, dipende dal tipo di ordinamento del museo.

L'adozione di statuti costituisce un obbligo in tutti i casi in cui il museo si configura come ente, di diritto pubblico o privato, dotato di personalità giuridica. Hanno forma di regolamento le norme che presiedono alla costituzione e al funzionamento di tutti i musei che costituiscono una semplice articolazione di un ente.

Non sembra opportuno giungere alla definizione di uno schema di statuto o regolamento tipo, onde evitare i rischi di omologazione che inevitabilmente si corrono quando lo schema di riferimento è troppo vincolante (dal d.m. 10 maggio 2001, n. 238, Ambito I – Status giuridico, pp. 60 ss.).

Requisito minimo 3: Ogni museo/raccolta museale deve essere dotato di un atto istitutivo.

Il requisito 3 formalizza l'esistenza dei musei e delle raccolte museali, che vengono così identificati per nome, sede, specificità e distinti da altre fattispecie di servizi culturali. L'istituzione può essere formalizzata anche all'interno delle norme statutarie o regolamentari.

Requisito minimo 4: Ogni museo/raccolta museale deve essere dotato di uno statuto e/o di un regolamento scritto che, in aderenza alla definizione generale di museo, individui, fra l'altro:

- la natura di organismo permanente e senza scopo di lucro,
- la missione, l'identità e le finalità,
- l'assetto finanziario e l'ordinamento contabile,
- il personale,
- l'inalienabilità delle collezioni.

Si raccomanda che i musei e le raccolte museali aggiornino tali atti, alla luce di quanto previsto dal citato d.m. 10 maggio 2001.

AMBITO II – ASSETTO FINANZIARIO

Le istituzioni museali debbono disporre di risorse economiche adeguate alle loro dimensioni e caratteristiche e tali da garantire il rispetto degli standard minimi stabiliti per le strutture, il personale, la sicurezza, la gestione e la cura delle collezioni, il servizio al pubblico. È compito primario degli enti proprietari e delle amministrazioni di riferimento assicurare la regolarità dei flussi finanziari ai musei e consentire il loro normale funzionamento e il conseguimento delle loro finalità strategiche secondo una programmazione pluriennale delle attività.

La nascita di un nuovo museo deve essere condizionata alla verifica, operata da parte degli enti pubblici competenti a livello territoriale, della disponibilità di risorse finanziarie sufficienti almeno a coprire i costi di primo impianto e l'organizzazione e la gestione delle attività nel medio periodo.

La gestione finanziaria e contabile delle risorse economiche a disposizione dei musei, se dotati di autonomia, dovrà avvenire attraverso bilanci funzionali al rispetto della normativa vigente, prevedendo apposite forme di controllo e monitoraggio della loro costante congruità alle finalità programmatiche. Tuttavia, anche ove la tenuta di bilanci non fosse obbligatoria, per una corretta politica finanziaria è raccomandata la progressiva adozione di documenti contabili in grado di enucleare le voci di entrata e di spesa (d.m. 10 maggio 2001, n. 238, Ambito II – Assetto finanziario, p. 32).

In questa prima fase sperimentale di revisione dei criteri e del processo di riconoscimento regionale non si è ritenuto opportuno individuare requisiti minimi relativi all'assetto finanziario di musei/raccolte museali, se non per quanto previsto in materia dal requisito minimo 4 (statuto e/o regolamento).

Si raccomanda l'adozione, da parte degli enti proprietari, di programmi pluriennali di attività del museo e della raccolta museale, supportati dalle necessarie risorse finanziarie.

Preso atto che molti musei non sono ancora dotati di autonomia finanziaria, ma è da considerarsi strategica l'adozione di un bilancio o di un documento di rendicontazione contabile, il Questionario di autovalutazione (allegato D) contiene domande relative all'assetto finanziario. La compilazione delle sezioni 2.2 e 2.3 del Questionario non è obbligatoria, ma è da considerarsi un invito ad affrontare il problema.

AMBITO III – STRUTTURE

Il museo è tenuto a garantire che le sue strutture siano adeguate alle funzioni cui sono adibite, in conformità alla politica ed agli obiettivi educativi e con riferimento alle esigenze delle collezioni, del personale e del pubblico. (...) Il museo deve garantire la disponibilità di strutture adeguate in termini sia tipologici che dimensionali, flessibili, attrezzabili (capaci di soddisfare esigenze diverse) e funzionali (efficaci nel garantire il raggiungimento degli obiettivi). Inoltre tali strutture devono risultare controllabili, manutenibili, accessibili e riconoscibili (d.m. 10 maggio 2001, p. 34).

Requisito minimo 5: Il museo/raccolta museale deve avere spazi espositivi attrezzati e adeguati a presentare una selezione significativa delle collezioni e spazi sufficienti per il deposito delle collezioni.

Le collezioni devono avere una collocazione fisica tale da non essere sottoposte a fenomeni di degrado dovuti all'inadeguatezza degli ambienti.

L'inadeguatezza degli ambienti e degli allestimenti può essere dovuta a:

- mancanza di salubrità dei locali,
- presenza di condizioni microclimatiche aggressive (anche dovute alla mancanza o inadeguatezza di sistemi di condizionamento),
- mancanza di sistemi di schermatura della luce naturale o inadeguatezza del sistema di illuminazione artificiale,
- eccesso di visitatori.

AMBITO IV – PERSONALE

Le funzioni del museo possono essere attuate solo a condizione che siano presenti professionalità qualitativamente e quantitativamente adeguate nella singola struttura e nel «sistema» e che ad esse sia riconosciuto un ruolo commisurato alle rispettive capacità e responsabilità (d.m. 10 maggio 2001, pp. 98).

Requisito minimo 6: Il corretto funzionamento dei musei/raccolte museali rende necessaria la disponibilità di figure professionali prioritarie, che hanno il valore di standard di riferimento. I musei/raccolte museali devono avere un direttore e/o un conservatore, il responsabile tecnico addetto alla sicurezza, il personale addetto ai servizi di custodia. Il responsabile dei servizi educativi è indispensabile per i musei, ma la sua presenza è raccomandata anche per le raccolte museali.

Tali figure devono essere dotate della necessaria competenza tecnico-scientifica e di gestione. Indipendentemente dalle modalità contrattuali, l'atto formale di incarico deve contenere le responsabilità assegnate (allegato B). La continuità di incarico, nel caso di personale non incardinato nell'organico dell'ente, è raccomandata al fine di permettere il completamento dei progetti inseriti nei piani pluriennali redatti dall'amministrazione con la collaborazione del direttore del museo.

In una logica di sistema è da prevedersi la condivisione delle figure professionali rispondenti ai requisiti minimi, a garanzia di un migliore coordinamento nella gestione dei servizi e delle attività, nonché di maggiori efficienza ed efficacia nella gestione di processi unitari e di economie di scala.

Le linee guida sui profili professionali degli operatori dei servizi museali lombardi (allegato B) indicano i requisiti di competenze e conoscenze, nonché le responsabilità relative alle figure professionali ritenute prioritarie.

Le figure professionali prioritarie di cui all'allegato B sono le seguenti:

- il Direttore è garante dell'attività del museo nei confronti dell'amministrazione, dei cittadini e dell'autorità di tutela;
- il Conservatore di un museo e di una raccolta museale è una figura professionale specifica che svolge funzioni che si caratterizzano per il loro alto contenuto specialistico;
- il Responsabile tecnico addetto alla sicurezza interviene in tutti i processi del museo inerenti la sicurezza delle persone, del patrimonio mobile e immobile;
- il Responsabile dei servizi educativi è responsabile, con la direzione del museo, delle attività educative;
- l'Addetto ai servizi di custodia opera in due ambiti di attività: la sorveglianza degli ambienti e delle collezioni e il primo contatto con l'utenza.

Nella prospettiva di una sempre maggiore autonomia degli istituti museali, assume particolare rilievo la presenza di un direttore (o tecnico) amministrativo.

Oltre ai profili professionali prioritari, si raccomanda che, nei tempi e nelle modalità possibili, utilizzando anche le opportunità fornite dalla gestione condivisa in sistema, i musei si dotino anche di un bibliotecario, di un tecnico della conservazione programmata e delle altre figure individuate dal d.m. 10 maggio 2001.

AMBITO V - SICUREZZA

Il museo deve garantire la sicurezza ambientale, la sicurezza strutturale, la sicurezza nell'uso, la sicurezza antincendio e la sicurezza in caso di incendio, considerando i problemi della sicurezza in modo mirato e integrato. (...) Il museo è tenuto ad assicurare che le strutture siano conformi alle disposizioni di carattere legislativo (...) ed a prevedere tutte le misure preventive, di protezione attiva e passiva e organizzative per dare adeguata confidenza sul mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza (d.m. 10 maggio 2001, p. 39).

Requisito minimo 7: L'edificio del museo/raccolta museale, tenuto conto delle deroghe previste per i musei situati negli edifici storici, deve essere a norma sotto il profilo statico, impiantistico, igienico-sanitario e del superamento delle barriere architettoniche. Deve, inoltre, essere dotato di sistemi di sicurezza anti-incendio e anti-intrusione. Gli impianti devono essere adeguatamente mantenuti e adeguatamente collocati rispetto alle opere.

Il museo deve garantire la sicurezza delle persone e delle collezioni, la fruizione fisica degli spazi museali e l'adeguata distribuzione delle funzioni in spazi sufficienti, idonei e sicuri.

In sintesi, tenuto conto della l. 626/1994 e successive modificazioni e delle ll. 431/1990 e 569/1992 (10), devono essere garantite:

- la funzionalità degli spazi e delle strutture,
- l'accessibilità e la fruizione degli spazi,
- la manutenzione ordinaria dell'edificio e dell'allestimento,
- la conservazione in forma preventiva attraverso il corretto monitoraggio dello stato conservativo delle opere,
- l'utilizzo di impianti antincendio e antifurto.

AMBITO VI - GESTIONE E CURA DELLE COLLEZIONI

All'ingresso in un museo gli oggetti devono essere registrati e documentati (schede di inventario) a fini patrimoniali e di sicurezza, predisponendo la compilazione di un registro inventariale con l'obiettivo qualitativo di monitorare la consistenza del patrimonio museale (d.m. 10 maggio 2001, Sottoambito 3. Registrazione e documentazione finalizzata alla conoscenza del patrimonio, p. 47).

Requisito Minimo 8: Il museo/raccolta museale deve ga-

rantire la presenza di un registro di ingresso e la compilazione di schede di inventariazione per il monitoraggio aggiornato della consistenza e della conoscenza delle opere esposte e in deposito.

L'inventariazione di tutti i beni musealizzati (esposti e in deposito), costituisce un'azione basilare preliminare per lo svolgimento di qualsiasi azione di tutela, conservazione e valorizzazione. L'attività di registrazione e inventariazione delle collezioni deve rientrare tra le attività ordinarie del museo e delle raccolte.

Tenendo conto della diversità tipologica delle collezioni e delle metodologie di intervento ad oggi sviluppate, si rende necessaria da parte di ogni museo l'adozione di un programma per il completamento in tempi dati dell'inventariazione delle collezioni e di un piano per lo sviluppo della precatalogazione o della catalogazione secondo gli standard catalografici elaborati dall'ICCD, in collaborazione con le Soprintendenze competenti e con gli uffici regionali preposti alla realizzazione del Sistema Informativo Regionale Beni culturali (SIRBeC), così da garantire una rilevazione uniforme delle informazioni.

La compilazione di tali schede deve essere affidata a personale dotato di titoli professionali specifici in relazione ai beni oggetto di catalogazione.

È inoltre auspicabile l'adesione ad un sistema informatico unitario (ICCD, SIRBeC) per l'acquisizione e la gestione del materiale catalografico che consenta l'uniformità e lo scambio dei dati.

La ricerca che ogni museo compie a partire dalle sue collezioni costituisce una finalità primaria, cui devono essere dedicate risorse - umane e finanziarie - interne od esterne al museo, assicurando l'accessibilità per motivi di studio delle collezioni, della documentazione e delle conoscenze acquisite e curandone la comunicazione attraverso i mezzi più opportuni per rendere partecipe il più largo numero di persone ad esse interessate (d.m. 10 maggio 2001, Sottoambito 5. Politiche di ricerca e studio, p. 49).

Requisito minimo 9: Il museo deve sviluppare la ricerca scientifica in attuazione del progetto culturale e curarne la divulgazione. È raccomandato che tale attività sia sviluppata anche dalle raccolte museali, ma in questa fase non è considerata requisito minimo.

La ricerca scientifica di un museo comprende attività di studio, di valorizzazione, di interpretazione e di pubblicazione di reperti, opere d'arte, documenti e di quant'altro costituisce il patrimonio del museo. La ricerca, partendo dalle collezioni del museo, potrà utilmente estendersi al complesso degli aspetti rilevanti e/o caratterizzanti il territorio di appartenenza e di riferimento (d.m. 10 maggio 2001, p. 243).

Le attività di ricerca scientifica comportano:

- la stesura di programmi annuali e pluriennali che individuino le priorità, gli ambiti, le finalità, le risorse e i mezzi assegnati,
- l'accessibilità agli studiosi delle collezioni,
- l'accessibilità alla documentazione catalografica e archivistica (cartacea e/o informatizzata),
- la realizzazione e la diffusione di studi, indagini e ricerche, anche sul campo,
- la collaborazione e la cooperazione con altri musei e con istituti di ricerca, università, enti e associazioni, studiosi ed esperti dell'ambito o degli ambiti di interesse del museo.

AMBITO VII - RAPPORTI DEL MUSEO CON IL PUBBLICO E RELATIVI SERVIZI

Ogni museo affianca al dovere della conservazione del proprio patrimonio la missione, rivolta a varie e diversificate fasce di utenti, di renderne possibile la fruizione a scopo educativo, culturale, ricreativo e altro ancora. Interpretare il suo patrimonio e renderlo fruibile da parte dei visitatori, specialmente esponendolo, è dunque parte integrante della ragion d'essere (d.m. 10 maggio 2001, p. 50).

Requisito minimo 10: Il numero di ore settimanali di apertura deve essere definito in base alle dimensioni e alla rile-

(10) D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; l. 29 dicembre 1990, n. 431, Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali. Modificazioni alle leggi 1 marzo 1975, n. 44, 7 agosto 1982, n. 526, 27 giugno 1985, n. 332; d.m. 20 maggio 1992, n. 569, Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre.

vanza del museo/raccolta museale. Comunque, per garantire a tutte le fasce di visitatori la possibilità di accesso, sarà considerato requisito minimo la seguente apertura per tutto il corso dell'anno:

- 5 giorni settimanali, compreso il sabato e/o la domenica, per un totale di almeno 25 ore, per i musei;
- 2 giorni settimanali, per un totale di almeno 10 ore, per le raccolte museali.

Può essere concessa una deroga ai musei/raccolte museali «stagionali», che, data la collocazione in località legate a un turismo stagionale, potranno restare chiusi durante alcuni mesi nel corso dell'anno. Nei mesi di apertura, gli orari dovranno comunque essere continuativi e rispettare le condizioni indicate.

L'apertura su richiesta è considerata in aggiunta al numero di ore settimanali di apertura indicate.

È molto importante una chiara comunicazione degli orari di apertura, sia all'esterno del museo, sia, possibilmente, presso gli Uffici per il Turismo, sulla stampa locale e su siti web, anche in più lingue.

Requisito minimo 11: I musei devono garantire l'organizzazione di attività educative e di attività culturali coerenti con il programma del museo ed essere dotati dei relativi spazi, eventualmente in condivisione con altri musei. È raccomandato che tali attività siano sviluppate anche dalle raccolte museali, ma in questa fase non sono considerate requisiti minimi.

Per *attività educative* si intendono quelle attività che il museo progetta e organizza sistematicamente per rendere più comprensibili e fruibili al pubblico le proprie collezioni e sostenere processi di apprendimento formali e informali.

Per *attività culturali* si intendono quelle attività, quali visite a tema, conferenze, eventi, mostre temporanee, che il museo promuove per favorire una crescita di attenzione da parte del pubblico verso le collezioni del museo e le tematiche del patrimonio culturale.

I destinatari sono *fasce di pubblico diversificate, tanto in età scolare, quanto adulto, alle quali corrisponderanno programmi opportunamente predisposti* (d.m. 10 maggio 2001, p. 233), coerenti con la missione del museo.

Tali attività devono essere sostenute da un adeguato programma di comunicazione e di diffusione.

Per la realizzazione di tali attività devono essere disponibili spazi attrezzati, specificamente dedicati (ad es. aule per lezioni, laboratori, sale proiezioni, sale conferenze), sufficienti per dimensione in rapporto ai normali flussi di pubblico e a norma di sicurezza.

Nella biblioteca sarà raccolta e resa accessibile la produzione editoriale e multimediale scientifica e divulgativa relativa al museo e alle sue collezioni, nonché quella acquisita per dono, scambio o acquisto e inerente altri argomenti. (...).

In prospettiva, la biblioteca e il centro di documentazione del museo dovranno divenire punti di riferimento importanti per lo studio della storia del patrimonio culturale del paese. (...).

Anche in assenza di una biblioteca in senso proprio, il visitatore dovrà aver garantito l'accesso alla documentazione bibliografica di base sulle collezioni.

La biblioteca e il centro saranno consultabili su base regolare a titolo gratuito indipendentemente dalla visita (d.m. 10 maggio 2001, p. 233).

Requisito minimo 12: I musei devono essere dotati, anche in una logica di sistema, di una biblioteca e/o di un centro di documentazione, in quanto sono tenuti a svolgere e promuovere la ricerca scientifica e a diffonderne i risultati, favorendo la divulgazione ad ampio raggio.

I musei necessitano sia di una letteratura specialistica (studi monografici, collane, riviste di settore, ecc.), che in genere non è disponibile nelle biblioteche di pubblica lettura, sia di testi divulgativi qualificati.

Il museo deve garantire l'accesso alla biblioteca almeno su richiesta.

Il museo può essere convenzionato o collegato, in una logica di rete, con una biblioteca che conserva e rende fruibili le pubblicazioni specialistiche di settore.

I musei sono inoltre tenuti a raccogliere, inventariare e diffon-

dere la propria produzione scientifica e la letteratura specialistica conservata nella biblioteca.

ALLEGATO B

Facsimile per la richiesta di riconoscimento

REGIONE LOMBARDIA
D.G. Culture, Identità e Autonomie
della Lombardia
U.O. Musei e Servizi culturali
via Pola, 12/14
20124 MILANO

Oggetto: Richiesta di riconoscimento regionale.

Il sottoscritto
nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente
sede legale
inoltra richiesta di **riconoscimento** quale **museo/raccolta museale** (*cancellare il caso che non interessa*) per
il/la (*denominazione del museo/raccolta museale*)
indirizzo (*del museo/raccolta museale*)

A tale scopo dichiara sotto la sua responsabilità che quanto riportato sul questionario di autovalutazione compilato on line, risponde al vero in ogni sua parte.

(BUR2006019)

(2.2.1)

D.a.r. 24 maggio 2006 - n. 5744

Approvazione del Programma Integrato di Intervento denominato «Adriano Marelli e Cascina San Giuseppe», ai sensi dell'art. 92 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, dell'art. 6, ottavo comma, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 e dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, finalizzato «alla riqualificazione di un vasto ambito urbano industriale dismesso» ubicato nel Comune di Milano

L'ASSESSORE AL TERRITORIO E URBANISTICA

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 – e più precisamente il titolo VI, capo 1 «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento»;

Richiamato, in particolare, il 4° comma dell'art. 92 della citata legge regionale che prevede, per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento comportanti variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati ed abbiano rilevanza regionale, la promozione da parte del Sindaco della procedura dell'Accordo di Programma prevista dall'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

Accertato che la proposta di PII è di rilevanza regionale in quanto, oltre a comportare variante urbanistica, è ricompresa nella fattispecie di cui alla lettera «c» del comma 4° dell'art. 92 della l.r. 12/2005;

Vista la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale», ed in particolare l'art. 6 che regola lo strumento dell'Accordo di Programma;

Vista la deliberazione n. 48 del 5 giugno 2000 così come integrata con la deliberazione n. 26 del 16 febbraio 2005, con la quale il Consiglio Comunale di Milano (MI) ha approvato il Documento di Inquadramento ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, allo scopo di definire gli obiettivi generali e gli indirizzi della propria azione amministrativa nell'ambito della programmazione integrata di intervento sull'intero territorio comunale, prevedendo in particolare, per l'ambito in considerazione, la ricomposizione del tessuto cittadino posto ai confini con il comune di Sesto San Giovanni, con un complesso di interventi di trasformazione territoriale volti a migliorare la qualità urbana dell'abitare, prevedendo la realizzazione di un quartiere prevalentemente residenziale, con l'inserimento di funzioni compatibili, avente un'alta dotazione di spazi e servizi pubblici, restituendo in tal modo, all'intera cittadinanza, il recupero di un ambito ora caratterizzato da un ambiente urbano degradato a causa, principalmente, dell'abbandono dell'attività produttiva con conseguenti problemi di sicurezza sociale, tipici della periferia milanese;

Richiamata la nota del 15 febbraio 2005, prot. regionale n. 8391 del 18 febbraio 2005, con la quale il Sindaco del Comune di Milano ha promosso, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l'Accordo di Programma per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento denominato «Adriano Marelli e Cascina San Giuseppe», finalizzato «alla riqualificazione di un

vasto ambito urbano industriale dismesso, attraverso la realizzazione di un complesso edilizio contraddistinto da una pregevole qualità architettonica, avente un mix funzionale con destinazione prevalentemente residenziale e, in misura minore, commerciale e terziaria, dove è prevista altresì la realizzazione di nuove strutture per anziani e per studenti, di vasti spazi pubblici, quali piazze e parcheggi, nonché di un grande parco urbano»;

Richiamata la d.g.r. n. 568 del 4 agosto 2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Se.O. n. 34 del 22 agosto 2005, con la quale la Regione ha determinato le modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei Rappresentanti delle amministrazioni interessate alla definizione dell'Accordo di Programma ubicato nel Comune di Milano (MI), denominato «Adriano Marelli e Cascina San Giuseppe», finalizzato «alla riqualificazione di un vasto ambito urbano industriale dismesso»;

Rilevato che la Conferenza dei Rappresentanti, costituita ai sensi di legge, si è insediata in data 4 ottobre 2005, e che la Segreteria Tecnica ha iniziato i lavori istruttori in data 18 ottobre 2005;

Verificato che la proposta del PII comporta variante alla vigente strumentazione urbanistica, in quanto, sostanzialmente, prevede l'insediamento di funzioni residenziali, terziari, direzionali e commerciali in un ambito che il Piano Regolatore Generale classifica prevalentemente a Zona Industriale e Artigianale;

Preso atto che la proposta progettuale interessa un vasto comparto urbano avente una superficie territoriale di circa 475.238 mq., ed è suddiviso in due ambiti tra loro confinanti denominati rispettivamente Marelli-Adriano e C.na San Giuseppe, ed aventi una estensione di circa 306.274 mq. il primo e di circa 168.964 mq. il secondo;

Dato atto che il PII, ubicato nella zona nord-est della città al confine con il Comune di Sesto San Giovanni, prevede, in particolare, la realizzazione di circa 200.280 mq di slp di edilizia residenziale di cui 93.670 mq di slp destinati ad edilizia convenzionata, di circa 21.665 mq di slp di strutture terziarie e di circa 19.000 mq di slp di strutture commerciali, per la grande e media distribuzione, nonché di circa 14.500 mq di slp per il tempo libero;

Dato atto che per gli ambiti del Programma Integrato d'Intervento è stata espletata procedura di VIA conclusasi con decreti dirigenziali di compatibilità ambientale n. 13417 dell'8 agosto 2003 (C.na San Giuseppe) e 13420 dell'11 agosto 2003 (area Marelli-Adriano) entrambi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 dell'1 settembre 2003, e contenenti prescrizioni e raccomandazioni che qui si intendono interamente richiamati;

Preso atto che gli elaborati costitutivi il Programma Integrato di Intervento in parola sono stati depositati presso la Segreteria del comune di Milano (MI) dal 28 dicembre 2005 al 12 gennaio 2006, dandone notizia mediante avviso affisso all'Albo Pretorio e pubblicazione sul giornale «Repubblica» del 28 dicembre 2005, così come attestato dal Direttore di Settore con nota del 14 febbraio 2006, prot. reg. n. 3824, e che nei tempi previsti dalla legge, sono pervenute n. 2 osservazioni e 2 pareri da parte dei seguenti soggetti:

- Società Adriano 81 s.r.l.;
- Società Città Verde s.r.l.;
- Parere ARPA - U.O. Territorio ed Attività Integrate e nota integrativa della U.O. Bonifiche;
- Parere ASL - U.O. Edilizia Urbanistica e Igiene Abitato;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Milano n. 83 dell'8 febbraio 2006, con la quale viene espresso parere favorevole di compatibilità del Programma Integrato di Intervento in esame con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell'art. 3, della l.r. 1/2000;

Dato atto che le osservazioni e i pareri pervenuti sono stati sottoposti all'attenzione della Segreteria Tecnica, da parte dei rappresentanti comunali, nella seduta del 14 febbraio 2006, e che la relativa proposta di controdeduzione formulata ed illustrata dagli stessi rappresentanti comunali, è stata condivisa dalla Segreteria Tecnica nella medesima seduta;

Considerato che la Conferenza dei Rappresentanti nella seduta del 14 febbraio 2006 ha fatto propria la proposta di controdeduzione condivisa dalla Segreteria Tecnica ed ha contestualmente approvato l'ipotesi di Accordo di Programma, il cui testo si allega alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1984 del 22 febbraio 2006, con la quale è stata approvata l'ipotesi di Accordo di Programma, completa dei suoi allegati;

Dato atto che in data 28 febbraio 2006 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma dall'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia e dall'Assessore allo Sviluppo del Territorio del Comune di Milano;

Considerato che il Consiglio Comunale di Milano (MI), con deliberazione n. 48 del 27 marzo 2006 ha ratificato l'adesione del Sindaco all'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato che, ai sensi dell'art. 34 del citato d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il presente provvedimento produce gli effetti di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determina le conseguenti variazioni dello strumento urbanistico comunale, e comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste nell'Accordo di Programma;

Visto il d.p.g.r. n. 11616 del 27 luglio 2005, con il quale l'Assessore regionale al Territorio ed Urbanistica è stato delegato allo svolgimento degli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta Regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti, nei procedimenti relativi agli Accordi di Programma promossi ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali», per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento e che lo stesso è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo medesimo;

Decreta

1. di approvare, ai sensi dell'art. 92 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio» e per gli effetti di cui all'art. 6 comma 8 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, «Programmazione negoziata - Accordo di Programma» ed all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico sugli Enti Locali», l'Accordo di Programma, comportante variante urbanistica, sottoscritto in data 28 febbraio 2006 dall'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia e dall'Assessore allo Sviluppo del Territorio del Comune di Milano, denominato «Adriano Marelli e Cascina San Giuseppe» finalizzato alla riqualificazione di un vasto ambito urbano industriale dismesso;

2. di dare atto che gli allegati all'Accordo di Programma medesimo sono conservati in copia originale presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Milano (MI);

3. di dare inoltre atto che l'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

4. di disporre, ai sensi dell'art. 6 comma 10 della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2 «Programmazione negoziata regionale», la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Davide Boni

ACCORDO DI PROGRAMMA

Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per l'attuazione del Programma Integrato di Intervento denominato «Adriano Marelli e Cascina San Giuseppe» ai sensi dell'art. 92, 4° comma, della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12.

TRA

- COMUNE DI MILANO, con sede in Milano, piazza Scala n. 2, nella persona del Sindaco, Gabriele Albertini e dell'Assessore allo Sviluppo del Territorio, Giovanni Verga;

E

- REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, via F. Filzi n. 22, nella persona del Presidente della Giunta Regionale, Roberto Formigoni e dell'Assessore al Territorio e Urbanistica, Davide Boni;

PREMESSO CHE

1. con legge 12 aprile 1999 n. 9, in attuazione dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1992 n. 179, la Regione Lombardia ebbe a disciplinare la formazione dei programmi integrati di intervento (P.I.I.), prevedendone la promozione da parte dei Comuni per la riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del territorio comunale;

2. in relazione a quanto stabilito dall'art. 5 della citata legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, con deliberazione in data 5 giugno 2000 n. 48 il Consiglio Comunale di Milano ha approvato il *Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche comunali* (di seguito indicato come *Documento di Inquadramento*) – successivamente integrato con deliberazione n. 26 del 16 maggio 2005 – indicando gli obiettivi generali e gli indirizzi dell'azione amministrativa nell'ambito della programmazione integrata e definendo altresì regole e procedure per l'istruttoria e per l'approvazione dei programmi;

3. il *Documento di Inquadramento* inserisce fra le aree definite «di interesse strategico» – nelle quali intervenire nel breve e medio termine – le aree costituenti l'ambito urbano denominato «*Marelli-via Adriano*», situate nella zona nord-est della città, laddove erano presenti grandi insediamenti industriali da tempo dismessi;

4. il *Documento di Inquadramento* delle politiche urbanistiche comunali auspica, per l'ambito urbano di cui si tratta, un intervento unitario di riqualificazione, all'interno del quale, per migliorare la qualità urbana è prevista la costruzione di un quartiere integrato con un'alta dotazione di *standard* e qualità dell'architettura; la definizione di un articolato e vasto sistema di spazi e servizi pubblici funzionali agli abitanti insediati; la realizzazione di un parco pubblico – ad integrazione del sistema a verde già previsto ad est di via Adriano e di quello individuato a nord nel piano regolatore di Sesto San Giovanni – in grado di soddisfare anche una domanda di carattere sovrallocale, di settore urbano e/o metropolitano; l'insediamento di funzioni sovrallocali legate soprattutto al tempo libero e all'intrattenimento collettivo;

5. in data 24 ottobre 2000, la società Rubattino 87 s.r.l. ha presentato al Comune di Milano una proposta iniziale di Programma Integrato di Intervento, e successivamente ha presentato proposta definitiva in data 3 aprile 2001, seguita da ultima integrazione in data 3 giugno 2003, riguardante l'area denominata *Adriano-Marelli*, avente una superficie di mq. 306.724;

6. in data 22 agosto 2001, le società Città Verde s.r.l. e Centro Edilmarelli s.r.l. hanno presentato una proposta iniziale di Programma Integrato di Intervento, e successivamente hanno presentato proposta definitiva in data 3 ottobre 2002, e successiva integrazione in data 13 giugno 2003 riguardante l'area denominata *Adriano-Cascina San Giuseppe*, avente una superficie di mq. 168.964;

7. dette aree sono inserite nel PRG vigente in zona omogenea B1, con le seguenti destinazioni funzionali: I – Zone industriali e artigianali di cui all'articolo 32 delle NTA del PRG vigente – per complessivi mq. 297.770, VC – Aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport di livello comunale – per complessivi mq. 164.698, SR – Area di rispetto stradale – per complessivi mq. 13.220;

8. le proposte di cui alle precedenti premesse 5 e 6 erano accompagnate da richiesta di variazione urbanistica finalizzata alla riqualificazione delle stesse come auspicato dal *Documento di Inquadramento*, mediante la programmazione unitaria e la realizzazione di un insieme coordinato di interventi, per l'insediamento di residenza e di funzioni compatibili, di attività terziarie, ricettive, commerciali – compresa una grande struttura di vendita – e per la realizzazione di rilevanti interventi infrastrutturali pubblici e di interesse pubblico e di significative opere pubbliche, tra cui un grande parco urbano;

9. con successivi atti di compravendita – copia dei quali è stata depositata presso gli Uffici della Amministrazione Comunale – le aree di proprietà o nella disponibilità della Società Rubattino 87 s.r.l. sono state trasferite per complessivi mq. 306.724 in proprietà o nella disponibilità della società Adriano 81 s.r.l., con sede in Milano, via Monte di Pietà n. 1;

10. dette proposte di Programma Integrato di Intervento sono state esaminate dal Nucleo di Consulenza che, sostenendone la coerenza con gli obiettivi strategici comunali ed i criteri di indirizzo indicati dal *Documento di Inquadramento*, ha espresso in data 16 luglio 2003 – per entrambe le proposte presentate – parere favorevole, sia pur in maniera condizionata per il solo Ambito *Adriano-Cascina San Giuseppe*, avendone rilevato lo scostamento – limitatamente ad uno dei cinque criteri ivi indicati – dal *sistema delle regole* contenuto nel medesimo *Documento*, con conseguente necessità di puntuale adeguamento dello stesso da parte del Consiglio Comunale in sede di esame dei contenuti delle proposte di Programma;

11. si è proceduto, secondo quanto previsto dall'articolo 3,

comma 14, lett. a), della legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1, dapprima nel periodo compreso tra il 13 giugno 2001 e il 28 giugno 2001 per l'ambito denominato «*Adriano-Marelli*» e successivamente nel periodo tra il 25 settembre 2003 e il 10 ottobre 2003 per l'ambito denominato «*Adriano-Cascina San Giuseppe*», alla pubblicazione degli avvisi di avvio del procedimento relativi ai progetti di Variante al PRG recati dalle proposte di Programmi Integrati di Intervento. Entro i termini stabiliti, non sono pervenute istanze finalizzate alla partecipazione al procedimento, né risultano pervenute altre istanze successivamente a tali termini;

12. le proposte di P.I.I. sono state contestualmente assoggettate nel corso dell'anno 2003 alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e ai sensi della legge regionale 3 settembre 1999 n. 20, conclusi con decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione e Pianificazione Territoriale in data 8 agosto 2003 n. 13417, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 del 1° settembre 2003, con cui la Regione Lombardia ha espresso giudizio positivo, con prescrizioni/raccomandazioni circa la compatibilità ambientale degli interventi previsti dal programma nell'ambito «*Cascina San Giuseppe*» e con decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione e Pianificazione Territoriale in data 11 agosto 2003 n. 13420, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 del 1° settembre 2003, con cui la Regione Lombardia ha espresso giudizio positivo, con prescrizioni/raccomandazioni, circa la compatibilità ambientale degli interventi previsti dal programma nell'ambito «*Adriano-Marelli*»;

13. l'articolo 9 della l.r. n. 9/99, come nel frattempo novellato dall'articolo 1 della l.r. n. 3/2004, prevedeva che qualora il programma integrato di intervento comportasse Variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti ed avesse *rilevanza regionale*, il Sindaco promuovesse la procedura di Accordo di Programma prevista dall'articolo 34 del d.lgs. n. 267/2000;

14. nella fattispecie la *rilevanza regionale* era data dalla presenza nel progetto del programma integrato di intervento *Adriano-Marelli* di una grande struttura di vendita, giusta la previsione del comma 2 del novellato articolo 9 l.r. n. 9/99, mentre alla luce dell'unitarietà dell'intero comparto e risultando entrambi i P.I.I. proposti in Variante rispetto al Piano Regolatore vigente, sussistevano i presupposti per attivare la procedura di Accordo di Programma ai sensi del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, estendendone l'applicazione anche al progetto di P.I.I. *Adriano-Cascina San Giuseppe*;

15. con deliberazione in data 21 dicembre 2004 n. 3106/2004 la Giunta Comunale ha assentito le proposte di programma, contestualmente promuovendo la procedura di Accordo di Programma presso la Regione Lombardia, conferendo a tal fine mandato al Sindaco in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 12 della l.r. 2/2003;

16. con lettera in data 15 febbraio 2005, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale della Lombardia, il Sindaco di Milano ha promosso – in relazione all'intero comparto – la procedura di Accordo di Programma prevista dall'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12 aprile 1999, n. 9, come sostituito dall'articolo 1 della l.r. 23 febbraio 2004, n. 3, chiedendo l'adesione della Regione stessa alla luce delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 12, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2;

17. in data 31 marzo 2005 è entrata in vigore la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 il cui Titolo VI capo I «*Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento*» ha ridefinito le modalità di approvazione dei P.I.I., dovendosi pertanto ricondurre oggi la fattispecie in questione alle previsioni dell'art. 92 della legge regionale medesima;

18. con d.g.r. 4 agosto 2005 n. 8/568, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 34 del 22 agosto 2005, la Regione Lombardia ha deliberato di partecipare alla *Conferenza dei Rappresentanti* delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma di che trattasi, dando atto che il coordinamento di tutta l'attività di concertazione, preparatoria ed istruttoria, necessaria alla stipulazione dell'Accordo di Programma sarebbe stato assunto dal Comune di Milano;

19. in data 4 ottobre 2005 si è insediata la *Conferenza dei Rappresentanti* di Comune di Milano e Regione Lombardia, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

20. i suddetti Rappresentanti hanno nominato in pari data la

Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma con il compito di provvedere agli atti istruttori, agli approfondimenti e alle valutazioni di carattere tecnico e giuridico-amministrativo finalizzati alla definizione dell'Accordo di Programma;

21. in considerazione dell'entità degli interventi da realizzare e della molteplicità degli interessi coinvolti l'area compresa all'interno del P.I.I. è stata suddivisa in due ambiti, rispettivamente *Ambito A* e *Ambito B*, che faranno capo a distinti Soggetti Attuatori;

22. giusta il disposto dell'art. 92, 4° comma, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, gli allegati sottesi alla proposta di PII, in quanto comportanti Variante al vigente PRG di Milano, sono stati depositati in libera visione al pubblico per un periodo di quindici giorni consecutivi, dal 28 dicembre 2005 al 12 gennaio 2006, dandone notizia mediante avviso affisso all'Albo pretorio comunale, pubblicato sulla stampa cittadina (*«La Repubblica»*) del 28 dicembre 2005) e reso noto a mezzo di manifesti murali;

23. entro i quindici giorni successivi al deposito (27 gennaio 2006) sono pervenute all'Amministrazione comunale quattro osservazioni, di cui due presentate dai proponenti il P.I.I., e due coincidenti coi pareri di ARPA – Dipartimento Provinciale di Milano U.O. Territorio ed Attività Integrate e di ASL Città di Milano – Dipartimento di Prevenzione U.O. Edilizia Urbanistica e Igiene Abitato;

24. tali osservazioni sono state quindi poste all'attenzione della Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma in data 14 febbraio 2006, la quale ha condiviso la proposta di controdeduzioni predisposta dall'Amministrazione Comunale;

25. la verifica di compatibilità del progetto di variante urbanistica contenuta nell'Accordo di Programma con gli aspetti di carattere sovracomunale del PTCP, prevista dall'art. 3, comma 18, della l.r. 1/2000, è stata resa dalla Provincia di Milano alla *Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni* con deliberazione della Giunta Provinciale n. 83 dell'8 febbraio 2006, come previsto dall'art. 92, comma 7, della l.r. 12/2005;

26. le risultanze istruttorie della Segreteria Tecnica – che ha concluso i suoi lavori in data 14 febbraio 2006 – sono state approvate dalla *Conferenza dei Rappresentanti* in pari data; la stessa *Conferenza* ha concordato, in particolare, con la proposta di controdeduzioni in merito alle osservazioni presentate, dando atto che le medesime controdeduzioni saranno valutate dal Consiglio Comunale di Milano in sede di ratifica dell'adesione del Sindaco al presente Accordo;

27. con deliberazione n. 1984 in data 22 febbraio 2006, la Giunta Regionale ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di Programma, unitamente agli elaborati del Programma Integrato di Intervento ed allo schema di convenzione debitamente siglato per assenso dai soggetti proponenti, che ne costituiscono parte integrante;

28. con deliberazione n. 453 in data 24 febbraio 2006, la Giunta Comunale ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di Programma e, contestualmente, ha preso atto della proposta di controdeduzioni alle osservazioni;

29. l'adesione del Sindaco di Milano al presente Accordo di Programma dovrà essere ratificata, entro 30 giorni, dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, comportando il presente Accordo variante al Piano Regolatore Generale di Milano;

30. il presente Accordo di Programma dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia, atto che dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della stessa Regione, determinando gli effetti di variante urbanistica al Piano Regolatore del Comune di Milano.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, che sarà approvato secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'art. 6 della legge Regionale 14 marzo 2003, n. 2 e all'art. 92, commi 4 e seguenti della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12.

Articolo 2 – Oggetto e ambito

2.1 Oggetto del presente Accordo di Programma è l'approvazione del Programma Integrato di Intervento (P.I.I.), ai sensi del-

la legge Regionale della Lombardia 11 marzo 2005 n. 12, relativo alle aree site in Comune di Milano, nell'ambito urbano denominato *«Adriano Marelli e Cascina San Giuseppe»*, con effetto di Variante al vigente PRG, come precisato al successivo articolo 16.2.

2.2 Agli effetti degli obblighi, oneri e vincoli derivanti dal presente Accordo di Programma, le aree inserite nel Programma Integrato di Intervento, dell'estensione complessiva di circa mq. 475.688, vengono individuate come segue nella planimetria generale in scala 1:5000 allegata sotto A allo schema di convenzione di cui al successivo articolo 5.4:

a) aree di proprietà della società Adriano 81 s.r.l. – soggetto privato attuatore dell'Ambito A – per una superficie complessiva di circa mq. 306.724, indicate con tratteggio giallo nella planimetria generale sopra richiamata;

b) aree di proprietà delle società Città Verde s.r.l. (mq. 165.314) e Centro Edilmarelli s.r.l. (mq. 3.650) – soggetti privati attuatori dell'Ambito B – per una superficie complessiva di circa mq. 168.964, rispettivamente indicate con tratteggio verde e con tratteggio azzurro nella planimetria generale sopra richiamata.

Articolo 3 – Obiettivi e contenuto

3.1 Obiettivo del presente Accordo di Programma è la riqualificazione urbana e completa rifunzionalizzazione – mediante un Programma Integrato di Intervento – di un vasto ambito urbano ai confini con il Comune di Sesto San Giovanni, attraverso la realizzazione di un *quartiere integrato* tramite un insediamento di carattere plurifunzionale, con una particolare attenzione al tema della residenza e una spiccata compresenza di diverse destinazioni funzionali, secondo le indicazioni del *Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche comunali di Milano* richiamato nelle premesse.

3.2. In particolare, il Programma prevede che i Soggetti Attuatori privati, ciascuno per quanto di propria competenza, realizzino interventi di nuova costruzione per una s.l.p. (superficie lorda di pavimento) complessiva di mq. 255.445, secondo le seguenti destinazioni funzionali:

- mq. 200.280 di s.l.p. destinati a edilizia residenziale, di cui 93.670 mq. destinati a residenza convenzionata (quota pari a circa il 47% della s.l.p. residenziale) ai sensi degli articoli 17 e 18 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
- mq. 21.665 di s.l.p. destinati a terziario;
- mq. 19.000 di s.l.p. destinati a commerciale;
- mq. 14.500 di s.l.p. destinati al tempo libero.

3.3. La suddetta s.l.p. verrà rispettivamente realizzata all'interno degli Ambiti A e B secondo i seguenti quantitativi, con le modalità indicate nell'allegato schema di convenzione ed in conformità alle regole di flessibilità ed ai criteri localizzativi di cui alla Normativa Tecnica di Attuazione (in seguito NTA) del Programma Integrato di Intervento:

3.3.1 AMBITO A

La Società ADRIANO 81 s.r.l. realizzerà interventi di nuova costruzione per una s.l.p. complessiva di mq. 222.505 così suddivisi:

- max. mq. 83.670 di s.l.p. destinati a residenza libera;
- min. mq. 83.670 di s.l.p. destinati a residenza convenzionata;
- min. mq. 21.665/max. mq. 23.565 di s.l.p. destinati a terziario;
- max. mq. 19.000 di s.l.p. destinati a commerciale;
- min. mq. 14.500/max. mq. 16.400 di s.l.p. destinati al tempo libero.

Come meglio specificato dalla citata NTA del P.I.I., fermo restando quanto previsto in ordine alla quantità complessiva ed ai criteri localizzativi, la quota di s.l.p. massima per la funzione commerciale è ripartita come segue:

- max. 1 grande struttura di vendita da collocarsi all'interno dell'Unità Minima di Intervento (UMI) n. VI.1;
- max. 5 medie strutture di vendita da collocarsi all'interno dell'UMI n. VI.2;
- max. 3 medie strutture di vendita da collocarsi all'interno dell'Unità di Coordinamento Progettuale (UDC) n. V;
- max. 3 media struttura di vendita da collocarsi all'interno dell'UDC n. III.

3.3.2 AMBITO B

Le società CENTRO EDILMARELLI s.r.l. e CITTÀ VERDE

s.r.l. realizzeranno interventi di nuova edificazione per una s.l.p. complessiva di mq. 32.940 così suddivisi:

- max. mq. 22.940 di s.l.p. destinati a residenza libera;
- min. mq. 10.000 di s.l.p. destinati a residenza convenzionata.

3.4 Oltre agli interventi edilizi descritti ai precedenti commi, il Programma comporta la realizzazione a cura e spese dei Soggetti Attuatori delle seguenti attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale:

3.4.1 AMBITO A:

- impianto sportivo polivalente comprensivo di impianto natatorio, palestre, sale riunioni, palazzetto polifunzionale con tribune, equivalente ad un'area per *standard* della superficie complessiva pari a circa mq. 74.576;
- strutture destinate ad asilo nido e scuola materna equivalenti ad un'area per *standard* della superficie complessiva di circa mq. 14.437.

3.4.2 AMBITO B:

- struttura destinata a residenza per anziani equivalente ad un'area per *standard* della superficie complessiva di circa mq. 88.700;
- struttura destinata a residenza per studenti equivalente ad un'area per *standard* della superficie complessiva di circa mq. 53.278;
- recupero ed assoggettamento all'uso pubblico della *Cascina San Giuseppe* equivalente ad un'area per *standard* della superficie complessiva di circa mq. 6.452.

Articolo 4 – Opere di urbanizzazione ed interventi di completamento

4.1 Il Programma prevede la realizzazione, a cura dei rispettivi Soggetti Attuatori che presteranno all'uopo idonee garanzie, di una serie di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità ai computi di massima approvati con il P.I.I. ed a scomputo dall'ammontare degli oneri di urbanizzazione, e precisamente:

4.1.1 AMBITO A:

Opere di urbanizzazione primaria, per un importo complessivo di spesa indicativamente stimato in € 7.006.888,21:

- rete gas;
- rete idrica acquedotto;
- rete elettrica e telecomunicazione;
- viabilità, ivi compresa la realizzazione del nuovo asse viario «est-ovest»;
- illuminazione pubblica;
- fognatura;
- opere di florovivaismo su primaria.

Opere di urbanizzazione secondaria, per un importo complessivo di spesa indicativamente stimato in € 15.900.677,43:

- parco e giardini;
- parcheggi a raso;
- piazza pubblica;
- parcheggio interrato (B1);
- parcheggio interrato (B2);
- parcheggio interrato (B3).

4.1.2 AMBITO B:

Opere di urbanizzazione primaria, per un importo complessivo di spesa indicativamente stimato in € 2.157.215,40:

- rete gas;
- rete idrica acquedotto;
- rete elettrica e telecomunicazione;
- viabilità, spazi di sosta;
- illuminazione pubblica;
- fognatura.

Opere di urbanizzazione secondaria, per un importo complessivo di spesa indicativamente stimato in € 4.305.851,89:

- sistemazione verde;
- parcheggi pubblici;
- piazze e arredi.

4.2 Sono previste altresì le seguenti ulteriori opere di urbanizzazione e di completamento:

4.2.1 a scomputo oneri:

- passerella ciclo-pedonale, per un importo di spesa indicativamente stimato in € 650.000,00.
- a cura e spese degli Operatori:
- opere di arredo su piazze private di uso pubblico per un costo complessivo stimato in € 3.180.450,00;
- interventi preordinati all'interramento degli elettrodotti attualmente esistenti sull'area interessata dal P.I.I., per un costo indicativo di spesa di € 4.560.000,00.

4.2.2 L'ambito di intervento del P.I.I. è destinato ad essere servito dal nuovo asse viabilistico costituito dalla strada Interquartiere Nord, in particolare dal tratto compreso tra via Adriano e viale Monza, che il comune realizzerà – compatibilmente con il reperimento delle necessarie risorse finanziarie – nel più breve tempo possibile. Nelle more di realizzazione ed apertura al pubblico della suddetta arteria stradale, si rivela tuttavia opportuno e necessario prevedere un asse viabilistico, esterno al perimetro del P.I.I., di collegamento tra la via Vipiteno e la nuova viabilità di P.I.I. ed indicato con apposita simbologia nella planimetria allegata sotto 12.1 allo schema di convenzione di cui al successivo art. 5.4.

Considerato che l'area interessata dal tracciato viabilistico non si trova oggi nella disponibilità del Comune, ricadendo il sedime stradale su proprietà di terzi, e segnatamente della società A.E.M., la realizzazione del tratto viabilistico potrà avvenire solamente quando l'Amministrazione comunale acquisirà la disponibilità della totalità delle aree interessate dall'intervento.

In funzione del titolo in base al quale l'amministrazione comunale potrà vantare la disponibilità della totalità delle aree interessate dall'intervento, il tratto viabilistico potrà essere realizzato sulla base di una soluzione provvisoria piuttosto che definitiva e ciò compatibilmente con i tempi di realizzazione della Strada Interquartiere Nord.

In ragione di quanto sopra ed in relazione alla contiguità fisica, all'articolazione funzionale ed ai pesi insediativi previsti per l'Ambito A, la società Adriano 81 s.r.l. quale soggetto attuatore di tale Ambito, si impegna a progettare a propria cura e spese – entro un anno dalla sottoscrizione della convenzione attuativa – ed a realizzare nel rispetto della pertinente disciplina normativa ed a scomputo degli oneri di urbanizzazione, il tratto viabilistico di cui sopra nonché a cedere gratuitamente all'amministrazione comunale le opere eseguite. L'opera di cui al presente articolo dovrà essere completa di tutti i servizi in sottosuolo e dell'impianto di pubblica illuminazione.

4.3 La Società Adriano 81 s.r.l. assume inoltre l'impegno a corrispondere al Comune di Milano un contributo fissato in € 2.582.284,00, finalizzato alla realizzazione, ivi comprese le opere ad essa connesse e funzionali quali l'interramento degli esistenti elettrodotti, della tratta di Strada Interquartiere Nord «Cascina Gobba – via Adriano», di grande rilevanza ai fini della soluzione dei problemi relativi alla mobilità nell'intero ambito cittadino di riferimento, alla luce della programmazione comunale dell'infrastruttura.

Articolo 5 – Attuazione del Programma

5.1 Ai fini della attuazione coordinata e funzionale del programma, gli interventi previsti sono articolati in unità di coordinamento progettuale – UDC – numerate da I a XII, distinte in unità minime di intervento – UMI – e sono disciplinati dalle NTA del P.I.I. allegato al presente Accordo come indicato al successivo comma 4.

5.2 Ai fini della programmazione temporale degli interventi e del coordinamento tra interventi pubblici e privati, la attuazione del P.I.I. è definita per fasi temporali, secondo la durata prevista dal presente Accordo di Programma, disciplinata dal successivo articolo 16.

5.3 Il presente Accordo di Programma, oltre alle opere da realizzare, individua le competenze e gli obblighi dei soggetti pubblici sottoscrittori dello stesso e dei soggetti privati attuatori del P.I.I., le modalità di esecuzione degli interventi, le risorse finanziarie e le garanzie. In particolare, le risorse economiche necessarie per i singoli interventi sono precisate nella relazione economica allegata al presente Accordo; i rapporti e gli obblighi dei soggetti realizzatori sono disciplinati dalla convenzione attuativa del P.I.I., il cui schema è allegato al presente Accordo, unitamente ai suoi allegati.

5.4 Gli interventi sopra indicati sono più precisamente definiti

e descritti nella seguente documentazione relativa al P.I.I. – relazioni, tavole progettuali, computi, ecc. – allegata al presente Accordo quale parte integrante e sostanziale:

ALLEGATO A – Documentazione tecnico-urbanistica, progettuale ed economica:

ELENCO

- Relazione illustrativa generale e normativa di Variante
- Tavola di variante (n. 1840/01/A/05/12)
- Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 Serie Ordinaria dell'1 settembre 2003 con decreto Regione Lombardia n. 13417 dell'8 agosto 2003 e decreto Regione Lombardia n. 13420 dell'11 agosto 2003
- Schema di convenzione e allegati di seguito elencati:

Tav. n.	Titolo	scala
All. A	Planimetria generale	1:5.000
All. 2.2.1	Ambito A	1:1.000
All. 2.2.2	Ambito B	1:1.000
All. 3.7	Cronoprogramma unitario	
All. 4.1	Individuazione di aree per opere da realizzarsi congiuntamente	1:2.000
All. 5.1a	Individuazione delle opere da realizzarsi congiuntamente	1:2.000
All. 5.1b	Passerella ciclo-pedonale – progetto di massima – planimetria e sezione	1:5.000 1:500-1:100
All. 5.3	Individuazione elettrodotti	1:5.000
All. 7.5	Parcheggi in sottosuolo	1:2.000
All. 12.1	Viabilità	1:5.000
All. 27.5	Individuazione aree fondiarie	1:2.000

ELABORATI DI PROGETTO

Inquadramento e analisi

Tav. n.	Titolo	scala	data
Tav. 1 a	Inquadramento territoriale Analisi dei sistemi e dei sub-sistemi ambientali	1:10000	agg. Ottobre 2005
Tav. 1 b	Inquadramento territoriale Sistema infrastrutturale / Viabilità	1:10000	agg. Ottobre 2005
Tav. 1 c	Inquadramento territoriale Sistema infrastrutturale / Trasporto pubblico	1:10000	agg. Ottobre 2005
Tav. 2 a	Stato di fatto Tavola catastale	1:2000	agg. Ottobre 2005
Tav. 2 b	Stato di fatto Rilievo	1:2000	agg. Ottobre 2005
Tav. 2 c	Stato di fatto Viabilità esterna all'area di intervento	1:2000	agg. Ottobre 2005
Doc. 2 d	Rilievo fotografico dell'area		agg. Ottobre 2005
Tav. 3 a	Stato della pianificazione Estratto da PRG	1:5000	agg. Ottobre 2005
Tav. 3 b	Stato della pianificazione Sistema dei vincoli	1:10000	agg. Ottobre 2005
Tav. 3 c	Stato della Pianificazione – Verifica di compatibilità al Piano Territoriale Paesistico Regionale e al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale	1:25.000 1:50.000	agg. Ottobre 2005

Progetto

Tav. 4 a1	Progetto Azzonamento funzionale – Dati urbanistici	1:1000	agg. Ottobre 2005
Tav. 4 a2	Progetto Prescrizioni morfologiche	1:1000	agg. Ottobre 2005
Tav. 4 a3	Progetto Unità di Coordinamento progettuale e sintesi quantitativa	1:1000	agg. Ottobre 2005
Tav. 4 a4	Progetto Planimetria generale	1:2000	agg. Ottobre 2005
Tav. 4 a5	Progetto Ipotesi per il completamento e la sistemazione della viabilità esterna all'area di intervento	1:2000	agg. Ottobre 2005
Tav. 4 a6	Progetto Passerella ciclo-pedonale di connessione tra l'ambito sud e l'ambito nord del futuro parco di via Adriano	1:500 1:100	Gennaio 2006

Tav. n.	Titolo	scala	data
Doc. 4 a7	Passerella ciclo-pedonale di connessione tra l'ambito sud e l'ambito nord del futuro parco di via Adriano Relazione tecnico illustrativa e valutazione economica		Gennaio 2006
	Relazione Tecnica e Normativa Tecnica di Attuazione		agg. Ottobre 2005 agg. Gen. 2006
	Relazione economica opere di urbanizzazione primaria e secondaria, attrezzature pubbliche, oneri aggiuntivi		Ottobre 2005
	Cronoprogramma degli interventi		Ottobre 2005

AMBITO A – ADRIANO MARELLI

Progetto

Tav. 5 a1	Progetto Unità di Coordinamento Progettuale e Sistemi di Intervento Coordinato	1:5000	agg. Ottobre 2005
Tav. 5 a2	Progetto Calcolo analitico delle superfici	1:2000	agg. Ottobre 2005
Tav. 5 a3	Progetto Individuazione delle aree di cessione e asservimento Verde / parcheggi pubblici di superficie e in sottosuolo Aree per servizi di uso pubblico	1:2000	agg. Ottobre 2005
Tav. 5 a4	Progetto Sezioni	1:1000	agg. Ottobre 2005

Opere di urbanizzazione primaria

Tav. 6 a.1	Progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria: Viabilità	1:1000	agg. Ottobre 2005
Tav. 6 a.1-bis	Progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria: Viabilità – Assetto di breve periodo in assenza di interquartiere	1:1000	agg. Ottobre 2005
Tav. 6 a.1-ter	Progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria: Dettaglio intersezioni lungo la via Adriano	1:1000	agg. Ottobre 2005
Tav. 6 a.2	Progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria: Pista ciclabile	1:1000	agg. Ottobre 2005
Tav. 6 a.3	Progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria: Opere a verde	1:1000	agg. Ottobre 2005
Tav. 6 a.4	Progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria: Rete acquedotto	1:1000	agg. Ottobre 2005
Tav. 6 a.5	Progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria: Rete fognatura	1:1000	agg. Ottobre 2005
Tav. 6 a.6	Progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria: Illuminazione pubblica viabilità primaria	1:1000	agg. Ottobre 2005
Tav. 6 a.7	Progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria: Rete per elettricità e telecomunicazioni (polifore)	1:1000	agg. Ottobre 2005
Tav. 6 a.8	Progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria: Rete gas	1:1000	agg. Ottobre 2005
Tav. 6 a.9	Progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria: Interramento elettrodotti	1:1000	agg. Ottobre 2005
Doc. 6.b	Progetto – Computo metrico estimativo di massima delle opere di urbanizzazione primaria	1:1000	agg. Ottobre 2005
Doc. 6.c	Progetto – Relazione di progetto delle opere di urbanizzazione primaria	1:1000	agg. Ottobre 2005

Opere di urbanizzazione secondaria

Tav. 7.01	Opere di urbanizzazione secondaria Planimetria funzionale – Parco / Parcheggi / Piazze	1:2000	agg. Ottobre 2005
Tav. 7.02	Opere di urbanizzazione secondaria Planimetria Perimetrazione delle aree – Parco / Parcheggi / Piazze	1:1000	agg. Ottobre 2005
Tav. 7.03	Opere di urbanizzazione secondaria Planimetria generale – Parco / Parcheggi / Piazze	1:1000	agg. Ottobre 2005
Tav. 7.04	Opere di urbanizzazione secondaria Planimetria Movimenti di terra – Parco / Parcheggi / Piazze	1:1000	agg. Ottobre 2005
Tav. 7.05	Opere di urbanizzazione secondaria Planimetria opere di florovivaismo – alberature – Parco / Parcheggi / Piazze	1:1000	agg. Ottobre 2005

Tav. n.	Titolo	scala	data
Tav. 7.06	Opere di urbanizzazione secondaria – opere di florovivaismo – Abaco delle alberature – Parco / Parcheggi / Piazze		agg. Ottobre 2005
Tav. 7.07	Opere di urbanizzazione secondaria Planimetria opere di florovivaismo arbusti, bulbose, erbacee – Parco / Parcheggi / Piazze	1:1000	agg. Ottobre 2005
Tav. 7.08	Opere di urbanizzazione secondaria Planimetria percorsi, manufatti attrezzature – Parco / Parcheggi / Piazze	1:1000	agg. Ottobre 2005
Tav. 7.09	Opere di urbanizzazione secondaria Planimetria elementi di complemento – Parco / Parcheggi / Piazze	1:1000	agg. Ottobre 2005
Tav. 7.10	Opere di urbanizzazione secondaria Schema Impianto illuminazione – Parco / Parcheggi / Piazze	1:1000	agg. Ottobre 2005
Tav. 7.11	Opere di urbanizzazione secondaria Schema di impianto irrigazione – Parco / Parcheggi / Piazze	1:1000	agg. Ottobre 2005
Tav. 7.12	Opere di urbanizzazione secondaria Planimetria drenaggio e fognatura meteorica – Parco / Parcheggi / Piazze	1:1000	agg. Ottobre 2005
Tav. 7.13	Opere di urbanizzazione secondaria Planimetria Parcheggio P1	1:200	agg. Ottobre 2005
Tav. 7.14	Opere di urbanizzazione secondaria Planimetria Parcheggio P2 P3	1:200	agg. Ottobre 2005
Tav. 7.15	Opere di urbanizzazione secondaria Planimetria Parcheggio P4	1:200	agg. Ottobre 2005
Tav. 7.16	Opere di urbanizzazione secondaria Planimetria Parcheggio P5 – P6 – P7	1:200	agg. Ottobre 2005
Tav. 7.17	Opere di urbanizzazione secondaria Planimetria Parcheggio P8	1:200	agg. Ottobre 2005
Tav. 7.18	Opere di urbanizzazione secondaria Planimetria Parcheggio P9	1:200	agg. Ottobre 2005
Tav. 7.19	Opere di urbanizzazione secondaria Dettagli – Parco / Parcheggi / Piazze	VARIE	agg. Ottobre 2005
Tav. 7.20	Opere di urbanizzazione secondaria Parco – Fascia attrezzata – Proposta esemplificativa Planimetria – Chioma degli alberi	1:200	agg. Ottobre 2005
Tav. 7.21	Opere di urbanizzazione secondaria Parco – Fascia attrezzata – Proposta esemplificativa Planimetria a livello del suolo	1:200	agg. Ottobre 2005
Tav. 7.22	Opere di urbanizzazione secondaria Piazza – Proposta esemplificativa Planimetria	1:200	agg. Ottobre 2005
Doc. 7.23	Opere di urbanizzazione secondaria Relazione tecnica – Parco / Parcheggi / Piazze	–	agg. Ottobre 2005
Doc. 7.24	Opere di urbanizzazione secondaria Analisi dei prezzi – Parco / Parcheggi / Piazze	–	agg. Ottobre 2005
Doc. 7.25	Opere di urbanizzazione secondaria Parco: computo metrico estimativo	–	
Doc. 7.26	Opere di urbanizzazione secondaria Parcheggi: computo metrico estimativo	–	
Doc. 7.27	Opere di urbanizzazione secondaria Piazza pubblica: computo metrico estimativo	–	
Doc. 7.28	Opere di urbanizzazione secondaria Piazze ad uso pubblico: computo metrico estimativo	–	
Doc. 7.29	Opere di urbanizzazione secondaria Quadro riassuntivo computo metrico estimativo – Parco / Parcheggi / Piazze	–	
Doc. 8	Cronoprogramma – Ambito A		agg. Ottobre 2005
Doc. 9	Analisi geologica – Ambito A		agg. Ottobre 2005
Doc. 10	Studio preliminare di impatto viabilistico		agg. Ottobre 2005
Doc. 11	Relazione economica – Ambito A		agg. Ottobre 2005
Doc. 12	Progetto preliminare Asilo Nido e Scuola Materna		agg. Ottobre 2005
Doc. 13 a	Progetto preliminare Impianto Sportivo Integrato Relazione Tecnico Descrittiva		agg. Ottobre 2005
Doc. 13 b	Progetto Preliminare Impianto Sportivo Integrato Tavole A1 – A2 – A3 – A4	1:200	agg. Ottobre 2005

Tav. n.	Titolo	scala	data
Doc. 13 c	Progetto Preliminare Impianto Sportivo Integrato Capitolato Prestazionale		agg. Ottobre 2005
Doc. 13 d	Progetto Preliminare Impianto Sportivo Integrato Computo Metrico Estimativo		agg. Ottobre 2005
Doc. 14	Progetto Preliminare Parcheggi Pubblici Interrati Computo Metrico Estimativo		agg. Ottobre 2005
AMBITO B – ADRIANO C.NA SAN GIUSEPPE			
Progetto			
Tav. 15.a.1	Progetto Calcolo analitico delle superfici	1:1000	agg. Ottobre 2005
Tav. 15.a.2	Progetto Individuazione delle aree di cessione e asservimento in superficie Verde / parcheggi pubblici di superficie Aree per servizi di uso pubblico	1:1000	agg. Ottobre 2005
Tav. 15.a.3	Progetto Sezioni	1:1000	agg. Ottobre 2005
Opere di urbanizzazione primaria			
Tav. 16.a.1	Progetto – Opere di urbanizzazione primaria. Viabilità interna all'area di intervento	1:1000	agg. Ottobre 2005
Tav. 16.a.2	Progetto – Opere di urbanizzazione primaria. Fognatura pubblica interna all'area di intervento	1:1000	agg. Ottobre 2005
Tav. 16.a.2.1	Progetto – Opere di urbanizzazione primaria. Profili longitudinali ramo-est	1:1000	agg. Ottobre 2005
Tav. 16.a.2.2	Progetto – Opere di urbanizzazione primaria. Profili longitudinali ramo-ovest	1:1000	agg. Ottobre 2005
Tav. 16.a.3	Progetto – Opere di urbanizzazione primaria. Acquedotto comunale interno all'area di intervento	1:1000	agg. Ottobre 2005
Tav. 16.a.4	Progetto – Opere di urbanizzazione primaria. Rete elettriche e di telecomunicazioni interne all'area di intervento	1:1000	agg. Ottobre 2005
Tav. 16.a.5	Progetto – Opere di urbanizzazione primaria. Rete gas Aem interna all'area di intervento	1:1000	agg. Ottobre 2005
Tav. 16.a.6	Progetto – Opere di urbanizzazione primaria. Rete illuminazione pubblica interna all'area di intervento	1:1000	agg. Ottobre 2005
Tav. 16.a.7	Progetto – Opere di urbanizzazione primaria. Interramento elettrodotti Aem 220 KV interno all'area di intervento	1:1000	agg. Ottobre 2005
Tav. 16.a.8	Progetto – Opere di urbanizzazione primaria. Sezioni stradali	1:50	agg. Ottobre 2005
Doc. 16.b	Progetto – Computo metrico estimativo parametrico opere di urbanizzazione primaria		agg. Ottobre 2005
Doc. 16.c	Progetto – Relazione tecnica opere urbanizzazione primaria		agg. Ottobre 2005
Opere di urbanizzazione secondaria			
Tav. 17.a.1	Opere di urbanizzazione secondaria. Progetto del verde – Planimetria generale funzionale	1:1000	agg. Ottobre 2005
Tav. 17.a.2	Opere di urbanizzazione secondaria. Progetto del verde – Planimetria generale Unità d'intervento	1:1000	agg. Ottobre 2005
Tav. 17.a.3	Opere di urbanizzazione secondaria. Progetto del verde – Planimetria generale Opere di florovivaismo	1:1000	agg. Ottobre 2005
Tav. 17.a.4	Opere di urbanizzazione secondaria. Progetto del verde – Planimetria generale Schema impianto di illuminazione	1:1000	agg. Ottobre 2005
Tav. 17.a.5	Opere di urbanizzazione secondaria. Progetto del verde – Planimetria generale Schema impianto di irrigazione	1:1000	agg. Ottobre 2005
Tav. 17.a.6	Opere di urbanizzazione secondaria. Progetto del verde – Planimetria generale Percorsi, attrezzature e materiali	1:1000	agg. Ottobre 2005
Tav. 17.a.7	Opere di urbanizzazione secondaria. Progetto del verde – Planimetria generale Elementi di completamento	1:1000	agg. Ottobre 2005
Doc. 17.a.8	Opere di urbanizzazione secondaria. Progetto del verde – Abaco botanico		agg. Ottobre 2005
Tav. 17.a.9	Progetto – Opere di urbanizzazione secondaria. Particolare parcheggi	1:100	agg. Ottobre 2005

Tav. n.	Titolo	scala	data
Tav. 17.a.10	Progetto – Opere di urbanizzazione secondaria. Particolare piazze pubbliche		agg. Ottobre 2005
Doc. 17.b.1	Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione secondaria – Verde		agg. Ottobre 2005
Doc. 17.b.2	Progetto – Computo metrico estimativo parametrico opere di urbanizzazione secondaria		agg. Ottobre 2005
Doc. 17.c.1	Relazione tecnica opere di urbanizzazione secondaria – Verde		agg. Ottobre 2005
Doc. 17.c.2	Progetto – Relazione tecnica opere di urbanizzazione secondaria		agg. Ottobre 2005
Doc. 18	Progetto – Cronoprogramma – Ambito B		agg. Ottobre 2005
Doc. 19	Studio idrogeologico dell'area – Ambito B		agg. Ottobre 2005
Doc. 20	Progetto – Studio preliminare di impatto viabilistico		agg. Ottobre 2005
Doc. 21	Relazione economica – Ambito B		agg. Ottobre 2005
Tav. 22.a.1	Progetto preliminare per la realizzazione di una Residenza Sanitaria assistenziale e servizi annessi Planimetria generale	1:500	agg. Ottobre 2005
Tav. 22.a.2	Progetto preliminare per la realizzazione di una Residenza Sanitaria assistenziale e servizi annessi Funzioni insediate	1:500	agg. Ottobre 2005
Tav. 22.a.3	Progetto preliminare per la realizzazione di una Residenza Sanitaria assistenziale e servizi annessi Pianta piano interrato – quota – 3,52	1:200	agg. Ottobre 2005
Tav. 22.a.4	Progetto preliminare per la realizzazione di una Residenza Sanitaria assistenziale e servizi annessi Pianta piano terra – quota + 0,00	1:200	agg. Ottobre 2005
Tav. 22.a.5	Progetto preliminare per la realizzazione di una Residenza Sanitaria assistenziale e servizi annessi Pianta piano primo – quota + 5,12	1:200	agg. Ottobre 2005
Tav. 22.a.6	Progetto preliminare per la realizzazione di una Residenza Sanitaria assistenziale e servizi annessi Pianta piano secondo – quota + 8,64	1:200	agg. Ottobre 2005
Tav. 22.a.7	Progetto preliminare per la realizzazione di una Residenza Sanitaria assistenziale e servizi annessi Pianta piano terzo – quota + 12,16	1:200	agg. Ottobre 2005
Tav. 22.a.8	Progetto preliminare per la realizzazione di una Residenza Sanitaria assistenziale e servizi annessi Pianta piano copertura – quota + 15,68	1:200	agg. Ottobre 2005
Tav. 22.a.9	Progetto preliminare per la realizzazione di una Residenza Sanitaria assistenziale e servizi annessi Prospetti e sezioni	1:200	agg. Ottobre 2005
Tav. 22.a.10	Progetto preliminare per la realizzazione di una Residenza Sanitaria assistenziale e servizi annessi Prospetti e sezioni	1:200	agg. Ottobre 2005
Tav. 22.a.11	Progetto preliminare per la realizzazione di una Residenza Sanitaria assistenziale e servizi annessi Prospetti e sezioni	1:200	agg. Ottobre 2005
Tav. 22.a.12	Progetto preliminare per la ristrutturazione della Cascina San Giuseppe – via Adriano – Milano Pianta piano terra, sezioni e profili – Progetto	1:200	agg. Ottobre 2005
Tav. 22.a.13	Progetto preliminare per la ristrutturazione della Cascina San Giuseppe – via Adriano – Milano Edificio A – Stato di fatto – Progetto	1:200	agg. Ottobre 2005
Tav. 22.a.14	Progetto preliminare per la ristrutturazione della Cascina San Giuseppe – via Adriano – Milano Edifici B, C, D – Stato di fatto – Progetto	1:200	agg. Ottobre 2005
Doc. 22.b.1	Computo metrico estimativo – Residenza Sanitaria Assistita		agg. Ottobre 2005
Doc. 22.b.2	Computo metrico estimativo – Ristrutturazione Cascina San Giuseppe		agg. Ottobre 2005
Doc. 22.c	Relazione tecnico-illustrativa		agg. Ottobre 2005
Tav. 23.a	Progetto preliminare per la realizzazione di una Residenza Convenzionata per Studenti	1:200	Gennaio 2006

Tav. n.	Titolo	scala	data
Doc 23.b	Computo metrico estimativo– Residenza Convenzionata per Studenti		Gennaio 2006
Doc 23.c	Relazione tecnico-illustrativa – Residenza Convenzionata per Studenti		Gennaio 2006

Articolo 6 – Attività commerciali e funzioni compatibili

6.1 L'insediamento delle attività commerciali previste dal P.I.I. è disciplinato dalle disposizioni della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 e del Regolamento Regionale 21 luglio 2000 n. 3 e successive modificazioni e integrazioni, attuativo della predetta l.r. Si dà fin d'ora atto che l'approvazione del P.I.I. costituisce, per le aree in esso comprese, ed a tutti gli effetti di legge, atto di adeguamento ai criteri della programmazione urbanistica e commerciale in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 14/1999. In vigore della disciplina urbanistica-commerciale oggi applicabile non sarà consentito procedere all'accorpamento della prevista grande struttura di vendita con una o più medie strutture, né all'accorpamento tra loro di queste ultime, ove ciò determinasse la creazione di un'unica struttura avente superficie di vendita superiore a mq. 2.500.

6.2 Il P.I.I. articola l'insediamento delle attività commerciali di cui al precedente articolo 3 – per complessivi mq. 19.000 di s.l.p. massimi – secondo le seguenti quantità e qualificazioni ai sensi della predetta normativa regionale di settore:

- min. mq. 2.000/max. mq. 3.000 all'interno dell'Unità di Coordinamento Progettuale (UDC) n. III;
 - min. mq. 2.285/max. mq. 3.285 all'interno della UDC n. V;
 - max. mq. 13.715 all'interno della UDC n. VI.
- ripartiti come segue:
- max. 1 grande struttura di vendita da collocarsi all'interno dell'Unità Minima di Intervento (UMI) n. VI.1;
 - max. 5 medie strutture di vendita da collocarsi all'interno dell'UMI n. VI.2;
 - max. 3 medie strutture di vendita da collocarsi all'interno dell'UDC n. V;
 - max. 3 medie strutture di vendita da collocarsi all'interno dell'UDC n. III.

È riconosciuta facoltà ai soggetti attuatori di suddividere le predette medie strutture di vendita in più numerose unità di vendita di minori dimensioni fino a un massimo di tre volte il numero delle unità di vendita sopra individuate, nell'ambito delle rispettive unità di intervento.

6.3 L'insediamento di funzioni compatibili con la residenza di cui al precedente articolo 3 è disciplinato dall'art. 5, comma 3, delle NTA del P.I.I., in conformità a quanto previsto dall'art. 27, punto b), delle NTA del PRG vigente del comune di Milano.

Articolo 7 – Dotazioni urbanizzative e per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale

7.1 Al fine di ottemperare agli obblighi inerenti alle opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente articolo 4, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 5 n. 1, della legge 17 agosto 1942 n. 1150, il P.I.I. prevede la destinazione all'urbanizzazione primaria di aree della superficie indicativa di mq. 71.985 circa.

7.2 Si dà atto che, per il soddisfacimento del quantitativo di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale richiesto dal Documento di Inquadramento per l'attuazione del Programma Integrato di Intervento, si rende necessario il reperimento di aree per una superficie complessiva di mq. 386.587, di cui per l'Ambito A mq. 195.537 e per l'Ambito B mq. 191.050.

7.3 Viene dato atto che con le cessioni per urbanizzazione secondaria previste dall'articolo 7 dello schema di convenzione allegato, per un totale di mq. 208.160, e con gli assoggettamenti all'uso pubblico, per un totale di mq. 13.828, previsti dal medesimo articolo, si raggiunge una superficie complessiva di mq. 221.988.

7.4 Ai fini del raggiungimento della dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale richiesta ed in linea con quanto previsto dal Documento di Inquadramento che richiede, per l'area oggetto del programma, la definizione di un articolato sistema di spazi pubblici e servizi funzionali agli abitanti previsti nonché l'insediamento di funzioni sovralocali legate soprattutto al tempo libero e all'intrattenimento collettivo, i Soggetti Attuatori realizzeranno, a propria cura e spese e ciascuno per quanto di propria competenza le seguenti infrastrutture di interesse generale:

Ambito A, a cura della società Adriano 81 s.r.l.:

- impianto sportivo polivalente per un importo preventivato di spesa pari a € 9.553.236,00;
- struttura destinata ad ospitare un asilo-nido - scuola materna per un importo preventivato di spesa pari a € 1.849.344,00.

Ambito B, a cura delle società Centro Edilmarelli s.r.l. e Città Verde s.r.l.:

- struttura destinata a Residenza Sanitaria Assistenziale per un importo preventivato di spesa pari a € 11.362.484,00;
- recupero edilizio della Cascina S. Giuseppe per funzioni di ristoro al previsto Parco per un importo preventivato di spesa pari a € 826.511,00;
- struttura destinata a Residenza Convenzionata per Studenti per un importo preventivato di spesa pari a € 6.825.000,00.

Il valore delle realizzande opere, pari complessivamente a € 30.416.575,00 corrisponde al valore delle aree della superficie di mq. 237.443, come risulta da apposito calcolo effettuato, secondo quanto stabilito dal Documento di inquadramento comunale, in base al valore di monetizzazione di € 128,10/mq., stabilito per la zona n. 20 (Padova-Palmanova) dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 febbraio 1997 n. 9 e successivi aggiornamenti apportati dalla Giunta comunale e con determinazioni dirigenziali.

Complessivamente, pertanto, sommando le aree cedute, quelle asservite e la superficie di quelle monetizzate si raggiunge un ammontare complessivo pari a mq. 459.431, superiore di mq. 72.844 alla dotazione di aree di *standard* di cui al secondo comma del presente articolo. Risulta pertanto completamente soddisfatta la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale richiesta dalle vigenti disposizioni di settore.

7.5 La convenzione attuativa del P.I.I., che regola le obbligazioni tra il Comune di Milano e i soggetti privati attuatori del programma, disciplina altresì le modalità e i tempi di cessione - o di assoggettamento all'uso pubblico - delle aree destinate alle urbanizzazioni, nonché le modalità di realizzazione delle urbanizzazioni stesse, delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale e le garanzie da prestare al riguardo.

In particolare, la convenzione attuativa del P.I.I. stabilisce le modalità di realizzazione e cessione gratuita al comune di Milano delle strutture di cui al precedente articolo 3 ovvero del loro assoggettamento all'uso pubblico e prefigura i contenuti della disciplina relativa alla realizzazione e alla gestione delle strutture stesse, da regolare con separate ed apposite convenzioni fra il soggetto attuatore ed i competenti Settori Comunali prima delle rispettive abilitazioni edilizie.

7.6 Le predette strutture di «*standard qualitativo*» a gestione privata convenzionata si intendono assoggettate a tempo indeterminato alla specifica destinazione d'uso prevista dal P.I.I. e dal presente Accordo di Programma. Qualora, a fronte di mutate esigenze di interesse generale, venisse prospettata la modifica della specifica destinazione delle strutture di «*standard qualitativo*» a gestione privata convenzionata, la stessa dovrà essere concordata con il Comune di Milano mediante la sottoscrizione di una nuova convenzione che garantisca la destinazione all'uso pubblico del nuovo servizio individuato. Lo schema di detta convenzione dovrà essere previamente approvato dall'amministrazione comunale, salvo che il relativo contenuto risulti coerente con il Piano dei Servizi di cui all'art. 9 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12.

Articolo 8 - Compatibilità ambientale

8.1 Si intendono richiamate come parte integrante del presente Accordo di Programma le prescrizioni/raccomandazioni contenute nei decreti regionali in data 8 agosto 2003 n. 13417 e in data 11 agosto 2003 n. 13420, richiamati nelle premesse, con cui sono stati espressi pareri positivi circa la compatibilità ambientale dei progetti relativi ai P.I.I., dandosi atto che parte delle prescrizioni/raccomandazioni riguardano la fase esecutiva del Programma.

8.2 La convenzione attuativa del P.I.I., che regola le obbligazioni tra il Comune di Milano e i soggetti privati attuatori del programma, disciplina altresì le modalità di esecuzione degli interventi di bonifica.

Articolo 9 - Effetti di dichiarazione di pubblica utilità

9.1 L'approvazione del presente Accordo di Programma determina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 6, del d.lgs. 18

agosto 2000, n. 267, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste dal Programma.

Articolo 10 - Impegni dei soggetti sottoscrittori

10.1 I soggetti sottoscrittori si impegnano a rispettare integralmente i contenuti del presente Accordo di Programma e della documentazione allo stesso allegata.

10.2 Il Comune di Milano si impegna:

- a) a ratificare, tramite il Consiglio Comunale, l'adesione del Sindaco al presente Accordo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso, a pena di decadenza ai sensi dell'art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000;
- b) a realizzare il tratto della Strada Interquartiere Nord relativo al lotto «*Cascina Gobba - via Adriano*», quale intervento inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2006/2008 all'annualità 2007, a fronte di una previsione di spesa di € 28.000.000,00 (ventottomilioni/00). Sulla base del relativo progetto preliminare verrà predisposta ed approvata apposita Variante urbanistica a procedura semplificata;
- c) a stipulare con i soggetti privati attuatori del P.I.I., entro i termini di cui all'art. 93 della l.r. n. 12/2005, la convenzione attuativa del programma, sulla base dello schema allegato;
- d) a rilasciare i permessi di costruire ed ogni altro eventuale atto autorizzativo necessario all'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal P.I.I. entro i termini indicati nel cronoprogramma;
- e) a verificare la puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente Accordo;
- f) a garantire il coordinamento della realizzazione dell'insieme delle opere accessorie ai nuovi insediamenti.

10.3 La Regione Lombardia si impegna:

- a) ad emettere il decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione del presente Accordo entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di Milano concernente la ratifica dell'adesione del Sindaco all'Accordo stesso;
- b) a provvedere alla tempestiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del predetto decreto.

Articolo 11 - Collegio di vigilanza ed attività di controllo

11.1 Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma saranno esercitati da un Collegio costituito dal Presidente della Giunta Regionale della Lombardia o dall'Assessore al Territorio e Urbanistica - se delegato - e dal Sindaco del Comune di Milano o dall'Assessore allo Sviluppo del Territorio - se delegato.

11.2 Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

- a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma, anche nei confronti dei soggetti privati sottoscrittori della convenzione relativa al Programma Integrato di Intervento;
- b) individuare gli eventuali elementi ostativi all'attuazione del programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- c) provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo, o di altri soggetti pubblici a qualsiasi titolo interessati dall'attuazione degli interventi previsti dal P.I.I., o degli operatori privati attuatori del programma, per l'acquisizione di pareri e/o informazioni in merito all'attuazione del programma stesso;
- d) disporre eventuali interventi sostitutivi per l'attuazione dell'Accordo di Programma;
- e) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed attuazione del presente Accordo;
- f) prendere atto delle varianti rientranti nei disposti dell'art. 14, comma 12, della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12;
- g) assumere le iniziative di competenza per esperire le medesime procedure seguite per la conclusione dell'Accordo di Programma, nel caso in cui venissero proposte o emergesse la necessità di apportare modificazioni all'impianto tipologico ed al dimensionamento complessivo, alla localizzazio-

ne delle funzioni, delle opere pubbliche ed urbanizzative, nonché agli aspetti urbanistici primari del Programma Integrato di Intervento, come definiti al successivo articolo 13;

- h) accertare e dichiarare la sussistenza delle cause di decadenza del programma previste dal presente Accordo;
- i) concedere, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico ovvero a fronte di motivate esigenze rappresentate dai Soggetti Attuatori e non riconducibili alla sfera decisionale degli stessi, eventuali proroghe rispetto ai termini fissati dal cronoprogramma.

Per lo svolgimento di dette competenze il Collegio di Vigilanza potrà avvalersi della Segreteria Tecnica nominata ai fini della definizione del presente Accordo di Programma.

11.3 L'attività ordinaria di vigilanza e controllo sull'esecuzione degli interventi previsti dal P.I.I., con riferimento sia alle opere di urbanizzazione come alle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, sia alle opere private, verrà svolta dai competenti Settori del Comune di Milano, i quali provvederanno a relazionare in merito il Collegio di Vigilanza.

11.4 Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo di Programma per il finanziamento del Collegio; l'eventuale compenso e gli eventuali rimborsi spese per i componenti saranno a carico esclusivo degli Enti rappresentati.

Articolo 12 – Verifiche periodiche

12.1 Il presente Accordo di Programma potrà essere periodicamente verificato dai soggetti sottoscrittori, secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso dell'attuazione e che saranno evidenziate dal Collegio di Vigilanza ogniqualvolta lo riterrà necessario.

Articolo 13 – Varianti al Programma Integrato di Intervento

13.1 Ai sensi dell'art. 93, comma 5, della l.r. n. 12/2005, le varianti al Programma Integrato di Intervento, conformi ai disposti dell'art. 14, comma 12, della l.r. n. 12/2005, ivi comprese le modifiche consentite all'interno delle singole unità di coordinamento e fra una unità e l'altra, ai sensi dell'articolo 6 delle NTA del P.I.I., nonché le modifiche all'interno delle unità di coordinamento riguardanti l'individuazione delle aree di cessione per le opere di urbanizzazione, ferme restando le quantità complessivamente previste al precedente articolo 7, possono essere determinate ed assunte dal Comune di Milano in sede di rilascio dei relativi permessi di costruire.

In tali casi il Comune di Milano comunicherà l'avvenuta approvazione di dette varianti al Collegio di Vigilanza nella prima seduta utile.

13.2 Il Collegio di Vigilanza dispone, ai fini della relativa approvazione, l'esperimento delle medesime procedure seguite per la conclusione dell'Accordo di Programma, qualora la modifica proposta riguardi l'impianto tipologico complessivo, la localizzazione delle funzioni e delle opere pubbliche ed urbanizzative ed incida sui sottoindicati aspetti urbanistici primari del Programma Integrato di Intervento:

- individuazione dell'ambito di intervento;
- determinazione della capacità edificatoria massima ammissibile;
- definizione delle funzioni ammissibili e della ripartizione tra di esse della predetta capacità edificatoria;
- dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale;
- limite delle altezze degli edifici, limite da intendersi riferito alla soglia generalizzata di m. 60 e comunque ad incrementi superiori al 10% delle altezze previste dal Programma per ogni singolo edificio.

Articolo 14 – Decadenza del Programma Integrato di Intervento

14.1 Costituiscono motivo di decadenza del P.I.I., compresi gli effetti di variazione urbanistica determinati dal presente Accordo di Programma, il verificarsi delle condizioni precisate dall'art. 93, comma 4, della l.r. n. 12/2005, nonché il mancato inizio dei lavori di edificazione entro tre anni dalla stipula della convenzione attuativa del Programma, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 11.2, lett. i).

Articolo 15 – Controversie

15.1 Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo è competente l'Autorità Giudiziaria prevista dalla vigente legislazione.

Articolo 16 – Sottoscrizione, effetti e durata

16.1 Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti della Regione Lombardia e del Comune di Milano, sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa ratifica da parte del Consiglio Comunale di Milano dell'adesione del Sindaco all'Accordo stesso, con gli effetti previsti dal medesimo art. 34 del d.lgs. n. 267/2000, dall'art. 6 della l.r. 2/03 e dall'art. 92 della l.r. n. 12/2005.

È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del suddetto decreto di approvazione dell'Accordo di Programma, con gli estremi dell'avvenuta ratifica, da parte del Consiglio Comunale, dell'adesione del Sindaco di Milano.

16.2 Il presente Accordo di Programma determina ai sensi di legge, per le aree comprese nel perimetro del Programma Integrato di Intervento «*Adriano Marelli e Cascina San Giuseppe*», variazione del Piano Regolatore del Comune di Milano, come precisato nella relazione e negli elaborati di variante allegati al presente Accordo.

16.3 Le attività programmate dal P.I.I. e dal presente Accordo di Programma e i relativi tempi di esecuzione sono vincolanti per i Soggetti attuatori.

16.4 La durata del Programma Integrato di Intervento «*Adriano Marelli e Cascina San Giuseppe*» e del presente Accordo di Programma, che lo approva, è stabilita in anni dieci dalla data di stipulazione della convenzione attuativa del programma, secondo i contenuti di cui all'art. 93, comma 1, della l.r. n. 12/2005.

Milano,

Regione Lombardia
L'Assessore al Territorio
e Urbanistica
Davide Boni

Comune di Milano
L'Assessore allo Sviluppo
del Territorio
Giovanni Verga

D) ATTI DIRIGENZIALI
GIUNTA REGIONALE
Presidenza

(BUR20060110) (2.1.0)
D.d.u.o. 23 maggio 2006 - n. 5667
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Prelevamento dal Fondo di riserva del bilancio di cassa ai sensi dell’art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
RAGIONERIA ED ENTRATE

Vista la legge regionale 2 gennaio 2006, n. 1 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 8/1638 del 29 dicembre 2005 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico»;

Visto l'art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni con il quale il Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria, con proprio decreto, può provvedere al prelevamento di somme dal Fondo di riserva del bilancio di cassa ed alla loro iscrizione quale stanziamento o in aumento, degli stanziamenti di cassa dei capitoli a fronte dei quali, in sede di chiusura dell'esercizio precedente, siano risultati residui passivi non previsti o previsti in misura inferiore, ovvero per l'integrazione dei capitoli riferiti al pagamento dei residui perenti;

Visto l'art. 7 del Regolamento di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

Accertato che è necessario procedere alla liquidazione di spese i cui stanziamenti di cassa non sono stati previsti o previsti in misura inferiore in sede di bilancio di previsione;

Dato atto che la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 7.4.0.1.301 cap. 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», alla data del 18 maggio 2006 è di € 2.985.024.850,65;

Rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere all'adeguamento degli stanziamenti di cassa dei capitoli di cui all'allegato «A», che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per gli importi indicati;

Vista la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» e successive modifiche ed i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

Decreta

1. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la somma di € 10.000.000,00 dall'UPB 7.4.0.1.301 cap. 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» del bilancio per l'esercizio finanziario 2006, ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;

2. di apportare la conseguente variazione alla dotazione di cassa del capitolo, specificato nell'allegato «A», del bilancio di previsione 2006 ed al documento tecnico di accompagnamento per un importo complessivo di € 10.000.000,00;

3. di trasmettere copia del presente atto, entro dieci giorni, al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78, e pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il dirigente: Aurelio Bertozzi

ALLEGATO A

U.P.B. 7.4.0.3.348 Fondi immobiliari

		Euro
Capitolo 006569 AUTONOME CAPITALE		
Sottoscrizione di fondi immobiliari per ampliare l'offerta di alloggi promossi da altri soggetti	Assestato	0,00
	Cassa attuale	0,00
	Residui all'1/1/06	10.000.000,00
	Fabbisogno di cassa	10.000.000,00
TOTALE ALLEGATO		
Autonome	Correnti Capitale	10.000.000,00
Vincolate	Correnti Capitale	
TOTALE GENERALE		10.000.000,00

(BUR20060111) (2.3.2)
D.d.s. 31 maggio 2006 - n. 6046
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, delle imprese individuali di cui all'allegato elenco «A/10»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ENTRATE E TRIBUTI

Visti gli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, che agevola le imprese di nuova costituzione, a partire dall'anno solare 2004, nonché le imprese esercenti attività commerciali di vicinato nei comuni, in situazioni di svantaggio economico-sociale, con popolazione residente non superiore a 2000 abitanti, individuati nell'allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004;

Vista la circolare regionale 13 dicembre 2004 n. 43 avente per oggetto «Prime indicazioni applicative delle agevolazioni in favore delle imprese di nuova costituzione a partire dall'anno solare 2004, nonché delle attività commerciali di vicinato esercitate nei comuni, in situazioni di svantaggio economico-sociale, con popolazione residente non superiore a 2000 abitanti, individuati nell'allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004»;

Viste le domande di ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP delle imprese individuali elencate nell'allegato «A10»;

Verificato che le documentazioni presentate dalle imprese individuali elencate nell'allegato «A10» comprovano il possesso dei seguenti requisiti:

a) le sedi legali, amministrative e operative sono ubicate in uno dei comuni individuati nell'allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004;

b) si sono costituite successivamente all'8 maggio 2004 data di entrata in vigore della l.r. 11/2004 e si trovano attualmente nello stato di vigenza;

c) alla data odierna, secondo le risultanze relative ad analoghe iniziative in possesso dell'amministrazione regionale, l'agevolazione richiesta è compatibile con l'importo complessivo degli aiuti pubblici ricevuti a titolo di «de minimis»;

d) sono iscritte alla competente Camera di Commercio;

e) la non titolarità di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie della medesima agevolazione oggetto della presente richiesta;

f) sono composte da soggetti con un'età anagrafica compresa fra 18 e 35 anni posseduta alla data di costituzione dell'impresa per la quale si richiede il beneficio;

Tenuto conto dell'obbligo di procedere alla verifica sostanziale del possesso dei requisiti precedentemente elencati, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di ammettere, fermo restando i requisiti richiesti, le imprese individuali elencate nell'allegato «A10» che è parte integrante del presente atto all'agevolazione che prevede la riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP, di cui al d.lgs. n. 446/97 per gli anni dal 2006 al 2012;

2. di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3. di trasmettere il presente decreto ai beneficiari e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della Struttura
Entrate e Tributi: Viviana Rava

ALLEGATO A/10

N.	Impresa individuale	Indirizzo	CAP Comune (Prov.)	Codice fiscale
1	3 S COLOR DI PERINI SIMONE	VIA STELVIO N. 73/A	23020 POGGIRIDENTI (SO)	PRNSMN77R081829I
2	PLANET COLOR DI IOLI MATTEO	VIA DELLA POSTA N. 7	23020 TORRE DI SANTA MARIA (SO)	LIOMTT81E221829Y
3	CEDERNA GIORGIO	VIA SOTTOMONTE N. 14	23020 POGGIRIDENTI (SO)	CDRGRG78R101829R

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

(BUR20060112)

(3.3.0)

D.d.g. 26 maggio 2006 - n. 5890**Revoca dell'accreditamento per l'erogazione dei servizi di formazione e di orientamento, in attuazione della d.g.r. n. 19867 del 16 dicembre 2004**

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO

Visto l'art. 4, comma 114, lettera e), della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112», il quale dispone che la Regione esercita le funzioni amministrative relative alla definizione degli standard per l'accreditamento delle strutture formative e di orientamento e delle modalità per l'accreditamento in sede regionale, nonché alla gestione dell'elenco regionale delle strutture accreditate;

Vista la d.g.r. n. 19867 del 16 dicembre 2004 recante: «Criteri per l'Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento – III Fase» e relativi d.d.g. attuativi;

Accertato che la Struttura regionale competente provvede a verificare il mantenimento del possesso dei requisiti prescritti per la permanenza nell'elenco delle sedi operative accreditate, secondo quanto stabilito dall'art. 13 della d.g.r. n. 19867/04;

Considerato che occorre procedere alla revoca dell'accreditamento, in conformità a quanto previsto all'art. 18 della citata d.g.r. n. 19867/04, qualora:

- non si sia potuto effettuare la verifica in loco in quanto la sede operativa, negli orari di apertura al pubblico, risultava non presidiata dal personale incaricato;
- i soggetti titolari abbiano rinunciato all'accreditamento;
- sia accertato il mancato possesso di uno o più requisiti A.1, B.1, B.2, e B.3;

Dato atto di quanto indicato nei precedenti provvedimenti per la sede operativa (Id Sede 9064) ubicata in via Spalenza, 27 Rovato (BS) ed ai colloqui intercorsi tra la Direzione IFL e i responsabili dell'ente A.F.G.P. (Id Operatore 1100613) al fine di individuare una soluzione finalizzata alla salvaguardia dell'utenza, ai sensi dell'art. 18 della d.g.r. n. 19867/04;

Constatato che la soluzione prospettata per il trasferimento degli utenti in una nuova sede non ha avuto esito positivo per le motivazioni esposte nella comunicazione pervenuta alla Direzione Generale, con nota del 15 maggio 2006;

Verificato che la sede operativa (Id Sede 9064) ubicata in via Spalenza, 27 Rovato (BS) non è in possesso dei requisiti previsti dalla d.g.r. n. 19867/04 in quanto non è assicurata l'accessibilità alle persone diversamente abili (requisito B.1.1.6) e non è in possesso dell'idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'ASL competente (requisito B1.3.6);

Considerato che il Comitato di Accreditamento, nominato con d.d.g. n. 11203 del 15 luglio 2005, nella seduta del 4 aprile 2006, come da verbale n. 2/2006, ha controllato e validato gli esiti dell'attività di sorveglianza, proponendo l'adozione dei conseguenti provvedimenti;

Ritenuto, per le motivazioni sopra richiamate, di procedere alla revoca della sede operativa (Id Sede 9064) ubicata in via Spalenza, 27 Rovato (BS) per la formazione, tipologia SF3, e per l'Orientamento tipologie SO1, SO2 e SO3, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 20, comma 1, lett. e), della d.g.r. 19867/04;

Viste la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e la legge regionale del 30 dicembre 1999 n. 30 recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

Per le motivazioni esposte in premessa:

- 1) di revocare l'accreditamento per la formazione, tipologia SF3, e per l'Orientamento tipologie SO1, SO2 e SO3, della sede operativa (Id Sede 9064) ubicata in via Spalenza, 27 Rovato (BS);
- 2) di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento.

Il direttore generale:
Roberto Albonetti

(BUR20060113)

(3.3.0)

D.d.g. 26 maggio 2006 - n. 5892**Revoca dell'accreditamento per l'erogazione dei servizi di formazione e di orientamento, in attuazione della d.g.r. n. 19867 del 16 dicembre 2004**

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO

Visto l'art. 4, comma 114, lettera e), della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112», il quale dispone che la Regione esercita le funzioni amministrative relative alla definizione degli standard per l'accreditamento delle strutture formative e di orientamento e delle modalità per l'accreditamento in sede regionale, nonché alla gestione dell'elenco regionale delle strutture accreditate;

Vista la d.g.r. n. 19867 del 16 dicembre 2004 recante: «Criteri per l'Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento – III Fase» e relativi d.d.g. attuativi;

Accertato che la Struttura regionale competente provvede a verificare il mantenimento del possesso dei requisiti prescritti per la permanenza nell'elenco delle sedi operative accreditate, secondo quanto stabilito dall'art. 13 della d.g.r. n. 19867/04;

Considerato che occorre procedere alla revoca dell'accreditamento, in conformità a quanto previsto all'art. 18 della citata d.g.r. n. 19867/04, qualora:

- non si sia potuto effettuare la verifica in loco in quanto la sede operativa, negli orari di apertura al pubblico, risultava non presidiata dal personale incaricato;
- i soggetti titolari abbiano rinunciato all'accreditamento;
- sia accertato il mancato possesso di uno o più requisiti A.1, B.1, B.2, e B.3;

Dato atto che a seguito della verifica in loco, effettuata in data 24 marzo 2006 ed in data 7 aprile 2006, come riportato nei rispettivi verbali, risulta che non si è potuto effettuare la verifica in loco della sede (Id Sede 66472) dell'Operatore Amici della Terra Lombardia (Id Operatore 1010567), ubicata in via Mondovì, 7 Milano, in quanto la sede operativa, negli orari di apertura al pubblico, risultava non presidiata dal personale incaricato;

Considerato che il Comitato di Accreditamento, nominato con d.d.g. n. 11203 del 15 luglio 2005, nella seduta del 4 aprile 2006, come da verbale n. 2/2006, ha controllato e validato gli esiti dell'attività di sorveglianza, proponendo l'adozione dei conseguenti provvedimenti;

Ritenuto, per le motivazioni sopra richiamate, di procedere alla revoca della sede operativa (Id Sede 66472) ubicata in via Mondovì, 7 Milano dell'Operatore Amici della Terra Lombardia (Id Operatore 1010567) in ottemperanza a quanto previsto all'art. 20, comma 1, lett. e), della d.g.r. 19867/04;

Viste la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e la legge regionale del 30 dicembre 1999 n. 30 recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

Per le motivazioni esposte in premessa:

- 1) di revocare l'accreditamento per la formazione, tipologia

SF2, della sede operativa (Id Sede 66472) ubicata in via Mondovì, 7 Milano;

2) di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento.

Il direttore generale:
Roberto Albonetti

(BUR20060114)

D.d.u.o. 26 maggio 2006 - n. 5887

Adempimenti conseguenti alla realizzazione dei percorsi in DDIF di competenza regionale e provinciale e per le attività di rilevanza regionale

(3.3.0)

LA DIRIGENTE DELLA U.O. ATTUAZIONE DELLE POLITICHE

Visti i seguenti provvedimenti:

– Linee d'indirizzo e direttive per l'offerta formativa per gli anni formativi 2002/2003 e 2003/2004 per l'attuazione delle azioni previste dal programma triennale della formazione 2002/2005 – dd.g.r. nn. 9359 del 14 giugno 2003, 12008 del 7 febbraio 2003 e succ. integrazioni;

– Approvazione dispositivi per la presentazione dei progetti FSE – ob. 3 obbligo formativo «Percorsi triennali Sperimentali» – dd.g.r. nn. 11244 del 14 giugno 2002, 8657 del 28 maggio 2003 e succ. integr. e modificazioni;

– Approvazione dispositivo per la presentazione dei progetti FSE – ob. 3 obbligo formativo «Percorsi triennali Sperimentali» – d.d.g. n. 8657 del 28 maggio 2003 e e succ. integr. e modificazioni;

– Approvazione graduatorie FSE D.M. Obbligo formativo Percorsi Triennali Sperimentali ob. 3 anno 2003/2004 – d.d.g. n. 10253 del 23 giugno 2003 e succ. integr. e modificazioni;

– D.d.g. n. 17879 del 19 ottobre 2004 Approvazione del dispositivo di attività di rilevanza regionale per la presentazione di progetti quadro di ente;

– D.g.r. n. 7/20746 del 16 febbraio 2005 «Definizione area 2 del piano triennale dell'offerta formativa – Diritto e dovere di istruzione e formazione per 12 anni – anno formativo 2005/06» e il documento «Area 2 – diritto dovere di istruzione e formazione per 12 anni»;

– D.d.g. n. 13691 del 20 settembre 2005 con il quale si approva il «dispositivo per la presentazione di percorsi di quarta annualità per il diritto dovere di Istruzione e Formazione per 12 anni a.f. 2005/06»;

– D.d.g. n. 19293 del 16 dicembre 2005 «Approvazione del dispositivo regionale per la presentazione di progetti formativi e azioni di sistema di rilevanza regionale e a carattere innovativo e sperimentale»;

Preso atto che i percorsi in DDIF sono strutturati all'avvio per area professionale entro cui progressivamente delineare i percorsi di indirizzo; ciò comporta l'adozione iniziale di denominazioni a banda larga mentre l'indirizzo viene specificato nel corso dell'attività formativa e, comunque, prima della prova di accertamento finale;

Considerato che i suddetti percorsi possono essere strutturati in modo tale da diversificare, nel proseguo delle attività e prima delle prove di accertamento finale, l'indirizzo scelto dall'allievo per conseguire una specifica qualifica professionale;

Ritenuto necessario, prima di procedere alle prove di accertamento finale, conformare il sistema MW a tali modalità di articolazione delle attività formative previste dai dispositivi citati, individuando nell'edizione lo strumento per identificare all'interno dell'azione ogni indirizzo specifico, fermo restando che il valore atteso allievi individuato dagli specifici dispositivi dei percorsi triennali sperimentali venga calcolato sui valori a consuntivo di ogni singola azione;

Considerato pertanto che, al fine del rilascio dell'attestato finale, ciascun allievo su MW verrà associato a una singola edizione in relazione al percorso formativo specifico;

Dato atto che i medesimi criteri trovano applicazione anche per i percorsi in DDIF di competenza provinciale e per le attività di rilevanza regionale;

Visti:

– la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare le seguenti modalità operative per la gestione su MW dei percorsi in DDIF di competenza regionale, provinciale e per le attività di rilevanza regionale:

– di individuare nell'edizione lo strumento per identificare all'interno dell'azione l'indirizzo specifico scelto dall'allievo per conseguire la prevista qualifica professionale;

– al fine del rilascio dell'attestato finale, ciascun allievo su MW verrà associato a una singola edizione in relazione al percorso formativo specifico;

2. di stabilire, conseguentemente, che il valore atteso allievi, individuato dai singoli dispositivi dei percorsi triennali sperimentali, venga calcolato sui valori a consuntivo di ogni singola azione;

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché sul sito regionale <http://formalavoro.regione.lombardia.it>.

Olivia Postorino

(BUR20060115)

D.d.s. 16 maggio 2006 - n. 5329

FSE Ob. 3 anno 2004-2005 – «Azioni di sistema per l'adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione» – Proroga termini per la conclusione dei progetti

(3.3.0)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AZIONI E PROGETTI

Visti:

• il decreto direttoriale n. 19393 del 9 novembre 2004 concernente: «Approvazione del dispositivo per la presentazione dei progetti di cui alla deliberazione n. 7/17608 del 21 maggio 2004 e della relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, anno 2004, Azioni di sistema per l'adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione»;

• il decreto dirigenziale n. 15841 del 31 ottobre 2005: «Approvazione delle graduatorie relative ai progetti di cui al dispositivo FSE Ob. 3 anno 2004-2005 – Azioni di sistema per l'adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione»;

Considerato che il dispositivo per la presentazione dei progetti stabilisce come termine ultimo delle attività la data del 31 dicembre 2005;

Considerato altresì che in dipendenza del lasso di tempo trascorso tra la pubblicazione del dispositivo (9 novembre 2004) e la pubblicazione della graduatoria (31 ottobre 2005) l'avvio delle attività progettuali si è concretizzato nel mese di dicembre 2005;

Ritenuto pertanto necessario stabilire un nuovo termine per la conclusione dei progetti e precisamente al 31 dicembre 2006;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della VII Legislatura;

Decreta

• di prorogare al 31 dicembre 2006 la data di conclusione dei progetti relativi al dispositivo di cui al decreto n. 19393 del 9 novembre 2004 concernente: «Approvazione del dispositivo per la presentazione dei progetti di cui alla deliberazione n. 7/17608 del 21 maggio 2004 e della relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, anno 2004, Azioni di sistema per l'adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione»;

• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su Monitorweb.

La dirigente:

Maria Giuseppina Merler

(BUR20060116)

D.d.s. 16 maggio 2006 - n. 5331

FSE Ob. 3 anno 2004 «Multimisure Azione di Sistema» – Proroga termini per la conclusione dei progetti

(3.3.0)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AZIONI E PROGETTI

Visti:

• il decreto direttoriale n. 1283 del 2 febbraio 2005: «Approvazione del dispositivo per la presentazione dei progetti di cui alla deliberazione n. 7/17608 del 21 maggio 2004 e della relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, anno 2004-2005 – Dispositivo Multimisure Azioni di Sistema»;

• il decreto dirigenziale n. 12410 del 5 agosto 2005: «Approva-

zione delle graduatorie relative ai progetti di cui al dispositivo per la presentazione dei progetti cofinanziabili con il FSE Ob. 3 anno 2004-2005 "Multimisura Azioni di Sistema";

Considerato che il dispositivo per la presentazione dei progetti stabilisce come termine ultimo delle attività la data del 31 luglio 2006;

Considerato altresì che in dipendenza del lasso di tempo trascorso tra la pubblicazione del dispositivo (20 febbraio 2005) e la pubblicazione della graduatoria (5 agosto 2005) l'avvio delle attività progettuali si è concretizzato nel mese di novembre 2005;

Ritenuto pertanto necessario stabilire un nuovo termine per la conclusione dei progetti e precisamente al 31 dicembre 2006;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della VII Legislatura;

Decreta

- di prorogare al 31 dicembre 2006 la data di conclusione dei progetti di cui al decreto n. 1283 del 2 febbraio 2005: «Approvazione del dispositivo per la presentazione dei progetti di cui alla deliberazione n. 7/17608 del 21 maggio 2004 e della relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, anno 2004-2005 – Dispositivo Multimisura Azioni di Sistema»;

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su Monitorweb.

La dirigente:
Maria Giuseppina Merler

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

(BUR20060117)

D.d.g. 23 maggio 2006 - n. 5632

(3.1.0)

Modalità di attuazione per l'erogazione dei contributi alle famiglie di persone con disabilità e al singolo soggetto disabile per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati – D.g.r. n. 1642 del 29 dicembre 2005. Modifica del d.d.g. n. 3923 del 15 marzo 2005

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 4, commi 4 e 5 della l.r. n. 23 del 6 dicembre 1999, per l'erogazione dei contributi alle famiglie di persone con disabilità o al singolo soggetto disabile per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati;

Vista la d.g.r. n. 1642 del 29 dicembre 2005, avente per oggetto: «Ripartizione delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali in applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell'art. 4, commi 4 e 5, della l.r. del 6 dicembre 1999 n. 23 – anno 2005»;

Preso atto che con il provvedimento sopra citato sono state ripartite alle ASL e al Comune di Milano le risorse regionali – anno 2005 –, pari ad € 2.142.283,00 previste dall'art. 4, commi 4 e 5, della l.r. 23/99, destinate all'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per soggetti disabili, assegnandole interamente all'attuazione degli interventi;

Visto il d.d.g. 15 marzo 2005, n. 3923 con il quale sono state definite le modalità di attuazione per l'erogazione dei contributi alle famiglie di persone con disabilità e al singolo soggetto disabile per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati secondo quanto disposto con d.g.r. n. 19977/2004;

Verificata l'attuazione dei piani di assegnazione delle risorse relativi agli anni precedenti da cui, tra l'altro, si evince che le domande ammesse a finanziamento hanno, in taluni casi, superato le disponibilità di budget producendo un pregresso non liquidato che le ASL sono tenute a sanare apportando i necessari correttivi;

Ritenuto di dover apportare al d.d.g. 15 marzo 2005, n. 3923 le necessarie modifiche ed integrazioni;

Dato atto che la citata d.g.r. n. 1642/05 stabilisce che l'assegnazione delle risorse regionali destinate all'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per soggetti disabili, a partire dal 2006, sarà effettuata con decreto del Direttore generale della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, utilizzando il criterio dell'incidenza della popolazione nella fascia di età 0-64 anni;

Stabilito che le risorse regionali – anno 2006 – pari a € 2.145.000,00 saranno assegnate ed erogate alle ASL ed al co-

mune di Milano con successivo provvedimento e che le stesse potranno essere eventualmente utilizzate anche ad integrazione del budget già erogato;

Ritenuto quindi:

- di determinare i criteri e le modalità di erogazione dei contributi così come riportati nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che sostituisce il medesimo allegato del d.d.g. n. 3923/05;

- di stabilire che le ASL e il comune di Milano procederanno all'utilizzo delle risorse assegnate secondo le modalità previste dallo stesso allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

- di destinare, in via sperimentale per quest'anno, almeno il 20% delle risorse complessivamente disponibili anno 2005, esclusivamente a finanziare le richieste di strumenti rientranti tra i dispositivi/sistemi «domotici» di cui è riportata specifica nota informativa nell'allegato B, parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che le ASL e il Comune di Milano sono tenuti ad assolvere al debito informativo compilando i modelli trasmessi dalla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale;

Visto l'art. 17 della l.r. 16/96 che individua le competenze e i poteri dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. 18 maggio 2005, n. 2 «Costituzione delle direzioni generali, incarichi e altre disposizioni organizzative – I provvedimento organizzativo – VIII legislatura», con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore Generale della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale al dr. Umberto Fazzone;

Richiamate le deliberazioni della VIII Legislatura riguardanti l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Decreta

1. di approvare gli Allegati A «Indicazioni per l'erogazione di contributi alle famiglie di persone con disabilità o al singolo soggetto disabile per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati» e B «Nota informativa relativamente agli ausili rientranti nella domotica» parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di rinviare a successivo provvedimento della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale l'assegnazione ed erogazione alle ASL ed al comune di Milano delle risorse regionali – anno 2006 – pari a € 2.145.000,00 che potranno essere utilizzate anche ad integrazione del budget già erogato;

3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il direttore generale:
Umberto Fazzone

ALLEGATO A

L.r. 23/99 – art. 4, commi 4 e 5

INDICAZIONI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITÀ O AL SINGOLO SOGGETTO DISABILE PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI

A distanza di qualche anno dall'attuazione della l.r. 23/99 – art. 4, commi 4 e 5, si intende, in via sperimentale, promuovere l'acquisto di tecnologie finalizzate ad estendere le abilità della persona migliorando l'accessibilità dell'ambiente domestico.

In particolare, le tecnologie comunemente definite col termine di «domotica» possono essere una risorsa aggiuntiva ed un supporto anche per la persona disabile (disabilità fisico-motorie, sensoriali).

A tal fine, per quest'anno, almeno il 20% delle risorse erogate dalla Regione dovrà essere destinato esclusivamente a finanziare le richieste di strumenti rientranti tra i dispositivi/sistemi «domotici» come più sopra specificato. A tal riguardo l'allegato B riporta ulteriori specificazioni in merito.

1. Obiettivi

La finalità che si persegue è di migliorare la qualità della vita delle persone disabili e delle loro famiglie attraverso l'utilizzo di uno strumento tecnologicamente avanzato che deve essere conseguente alla predisposizione di progetti individualizzati di integrazione sociale, lavorativa, scolastica o di sviluppo dell'autonomia.

L'ausilio/strumento, individuato come necessario all'interno del progetto sociale e/o educativo, deve prioritariamente:

- contribuire all'autonomia della persona disabile con particolare riferimento al miglioramento dell'ambiente domestico;
- sviluppare le potenzialità della persona disabile;
- compensare le diverse limitazioni funzionali, siano esse motorie, visive, uditive, intellettive e del linguaggio.

La coerenza dell'acquisto dello strumento con gli obiettivi sopra esposti diventa criterio fondamentale per la verifica della concessione del contributo.

2. Beneficiari

Sono beneficiari tutte le persone disabili che vivono da sole o in famiglia con priorità per la fascia d'età compresa tra 0 e 64 anni.

Coloro che hanno già usufruito precedentemente dei benefici della l.r. 23/99 art. 4, commi 4 e 5, possono presentare una nuova richiesta solo dopo 3 anni.

Viene fatta eccezione per le richieste:

- di adeguamento/potenziamento dell'ausilio determinate da variazioni delle abilità della persona disabile;
- di dispositivi/sistemi domotici che quest'anno vengono sperimentati per la prima volta.

3. Strumenti ammessi al finanziamento

Sono ammissibili a finanziamento:

- strumenti acquistati o acquisiti temporaneamente in regime di noleggio, affitto, leasing, o abbonamento;
- strumenti già in dotazione alla famiglia che devono essere adattati/trasformati;
- qualsiasi servizio necessario a rendere lo strumento effettivamente utilizzabile (installazione/personalizzazione, formazione all'utilizzo, manutenzione e costi tecnici di funzionamento, etc.).

Alla luce degli obiettivi di cui al punto 1 sono finanziabili le richieste di contributo che:

- prevedano l'acquisizione di strumenti che rientrino nella definizione di ausilio dello standard internazionale EN ISO 9999: «qualsiasi prodotto, strumento, attrezzatura o sistema tecnologico, di produzione specializzata o di comune commercio, destinato a prevenire, compensare, alleviare una menomazione o una disabilità» ivi compresi ausili/dispositivi domotici, applicativi informatici, software e adattamenti del computer sviluppati per compensare le diverse disabilità (esempio: software per compensare deficit uditivi o visivi, adattamento tastiere, sistemi di puntamento, emulatori di mouse, dispositivi domotici, etc.);

- prevedano l'adattamento dell'autoveicolo (di proprietà o in comodato d'uso sia del familiare che del disabile) al fine di garantire il trasporto alla persona disabile migliorandone la vita di relazione;

- prevedano l'acquisto del computer solo se collegato ad applicativi necessari a compensare le diverse disabilità. In questo caso è ovviamente ammissibile, fermi restando i massimali fissati al successivo punto 9, sia il costo del computer che quello degli applicativi.

Per quest'anno, le richieste finalizzate all'acquisto di hardware e software di base (cioè privi di applicativi destinati alla specifica compensazione di disabilità), saranno valutate solo a fine anno qualora la disponibilità del budget lo consenta (fermi restando i massimali fissati al successivo punto 9).

3.1 Ulteriori specificazioni sulle ammissibilità

Per quanto riguarda la richiesta di ausili previsti/riconducibili al Nomenclatore Tariffario si precisa quanto segue:

- per gli ausili che non rientrano nelle categorie previste dal Nomenclatore Tariffario sono ammissibili le domande presentate da disabili in età compresa tra i 19 e i 64 anni – con priorità per le persone tra i 19 e 49 anni;

- per gli ausili ad alto contenuto tecnologico con forte connotazione sanitaria, per i quali il comparto sanitario prevede un contributo per l'acquisto, la richiesta è ammissibile previa documentazione che attesti la necessità dell'ausilio da parte della persona disabile. Il contributo viene calcolato sulla differenza tra il costo dell'ausilio e il contributo sanitario tenendo presente che comunque la somma dei due contributi non deve superare il 70% del costo dell'ausilio.

Sono inoltre ammissibili in quanto riconducibili:

- gli ausili per non udenti non ricompresi nel nomenclatore, quali vibratori, sistemi FM o IR limitatamente ai minori in età prescolare nonché il secondo processore, non a scatola, prioritariamente per minori;
- le protesi acustiche, limitatamente agli adulti affetti da sordità pari o superiore a 65 decibel medi (500-1000-2000 Hz) nell'orecchio migliore e ai minori con sordità pari a 50 decibel medi (500-1000-2000 Hz) nell'orecchio migliore.

4. Strumenti non ammessi a finanziamento

Sono escluse le richieste di servizi, strumenti, ausili e protesi che hanno le seguenti proprietà:

- sussidi didattici che possono essere ottenuti grazie alle vigenti disposizioni concernenti il diritto allo studio;
- modifiche degli strumenti di guida dell'autoveicolo a favore di persone disabili titolari di patente speciale per le quali sono erogati i contributi ai sensi dell'art. 27 della legge 104/92;
- provvidenze di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 «Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati»;
- benefici ottenibili dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali in quanto la persona richiedente è beneficiaria delle provvidenze di tale ente;

- benefici ottenibili attraverso altre forme di contribuzione, in quanto la persona disabile e/o la sua famiglia, possono usufruirne in ragione della loro situazione (quali ad esempio: studente universitario, beneficiario di polizze assicurative specifiche);

- ausili che rientrano nelle categorie previste dal Nomenclatore Tariffario delle protesi (d.m. 332/99 – Ministero della Sanità ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni).

Sono da ritenersi non ammissibili se non in casi eccezionali:

- apparecchi o impianti di climatizzazione/condizionamento;
- fotocamere, videocamere analogiche e digitali;
- telefoni mobili, palmari, impianti di navigazione satellitare;
- HI-FI, lettori DVD, televisori, ecc.

Per queste tipologie di strumenti si raccomanda un'attenta valutazione del progetto, tenendo conto che comunque lo strumento/ausilio deve essere finalizzato alla compensazione di una disabilità.

5. Modalità di presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate alla ASL territorialmente competente presso il Dipartimento ASSI – Servizio Disabili – o al Comune di Milano, secondo le indicazioni degli stessi.

Per il corrente anno, le domande **devono essere presentate entro il 30 settembre**.

Possono essere presentate richieste per un solo strumento correlate dalla seguente documentazione:

- prescrizione del medico specialista (pubblico o privato) che motivi la necessità e la conformità dello strumento/ausilio richiesto con il progetto sociale ed educativo individualizzato;
- copia della certificazione di invalidità o della certificazione di alunno disabile;

- certificazione dello specialista per patologie che causano disabilità e non necessariamente da accertare attraverso le forme di cui sopra (ad esempio la dislessia);

- dichiarazione di eventuale presenza di ausili nonché relativo supporto assistenziale già in dotazione alla persona disabile e/o alla sua famiglia;

- autocertificazione del cittadino che attesti di non aver fatto richiesta di altro finanziamento pubblico o di non disporre in forma gratuita dell'ausilio oggetto della domanda e/o di non aver ricevuto altri finanziamenti ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, della l.r. 6 dicembre 1999 n. 23 nel precedente triennio;

- dichiarazione di accettazione della quota di compartecipazione al costo;

- copia di preventivo o di fattura/ricevuta fiscale indicante l'elenco degli strumenti con il dettaglio tecnico ed il relativo costo. La fattura/ricevuta fiscale non dovrà essere datata antecedentemente 12 mesi la data di presentazione della domanda;

- eventuale dichiarazione dell'Azienda fornitrice, responsabile dell'installazione di avvenuta personalizzazione, di addestramento o collaudo.

La domanda deve essere accompagnata dal progetto individualizzato, per la stesura del quale ci si può avvalere dell'equipe pluridisciplinare della ASL territorialmente competente/tecnici specialisti della ASL o del Comune, o del medico specialista (pubblico o privato) in raccordo con i tecnici della ASL/Comune.

5.1 Progetto individualizzato

Il progetto individualizzato, che deve obbligatoriamente accompagnare la domanda, deve contenere:

- i dati clinico anamnestici della persona disabile;
- gli obiettivi che si vogliono raggiungere con la dotazione dell'ausilio in termini di integrazione sociale, lavorativa, scolastica o di sviluppo dell'autonomia;
- la durata del progetto (periodo entro il quale si pensa di realizzare gli obiettivi);
- la modalità di verifica dei risultati attesi sia nei confronti della persona disabile, sia della famiglia.

6. Valutazione delle richieste presentate per il 2006 e formulazione delle graduatorie

Per la valutazione delle domande, le ASL ed il Comune di Milano sono tenute:

- ad individuare precisi criteri per la valutazione delle domande e la conseguente formulazione delle graduatorie in relazione alla coerenza dello strumento con quanto definito nel progetto individualizzato, agli obiettivi che si vogliono raggiungere con l'acquisto di uno specifico strumento (acquisizione autonomia, qualità della vita, riabilitazione ecc.), al più alto contenuto tecnologico degli ausili, al grado di disabilità, ecc.;
- ad istituire apposito nucleo di valutazione per l'istruttoria delle domande e la definizione delle graduatorie.

I contributi sono assegnati nella misura del 70% procedendo dall'inizio della graduatoria fino all'esaurimento del budget.

Le ASL e il Comune di Milano, nel definire le graduatorie devono ovviamente tener conto anche delle priorità individuate nel presente provvedimento. Conseguentemente le richieste:

- finalizzate all'acquisto di hardware e software di base (cioè privi di applicativi destinati alla specifica compensazione di disabilità);
- presentate per cittadini disabili > di 64 anni;
- riferite ad ausili che non rientrano nelle categorie previste dal Nomenclatore Tariffario per cittadini di età > di 49 anni;
- riferite agli ausili per non udenti, non ricompresi nel nomenclatore qualora il secondo processore, non a scatola, sia richiesto per > di 18 anni;
- riferite agli strumenti finanziabili solo in casi eccezionali, saranno eventualmente valutate, solo dopo l'esaurimento delle graduatorie di priorità e solo qualora la disponibilità del budget assegnato ai sensi della d.g.r. n. 1642/05 lo consenta.

Le richieste escluse dal finanziamento per esaurimento del budget non costituiranno priorità per l'anno successivo, fermo restando che ovviamente potranno essere ripresentate.

Si precisa inoltre, che **le graduatorie dovranno comunque essere definite per il territorio di tutta l'ASL e non per distretto** al fine di non creare disomogeneità né relativamente ai criteri, né relativamente alle disponibilità.

Il Piano dei finanziamenti, comprensivo delle graduatorie e dei criteri di valutazione individuati dovrà essere approvato con deliberazione del Direttore Generale.

Le ASL ed il Comune di Milano, completato il piano delle assegnazioni, ne daranno comunicazione ai beneficiari ed erogheranno il contributo entro 60 giorni dal ricevimento di idonea documentazione contabile fiscale attestante l'acquisizione dello strumento.

7. Valutazione delle richieste presentate negli scorsi anni e non ancora finanziate per mancanza di fondi

In alcune ASL si è prodotto in questi ultimi anni un pregresso di richieste, rientranti o meno nelle priorità (a volte anche molto consistente) non finanziate per esaurimento del budget annuale. Tali richieste hanno incrementato quelle dell'anno successivo producendo quindi continui arretrati. Tale situazione limita pesantemente la possibilità che le nuove richieste possano trovare riscontro ottenendo il finanziamento dovuto nell'anno di riferimento.

È indispensabile quindi sanare tutto il pregresso, pertanto:

- la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale provve-

derà in tempi brevi ad erogare, con provvedimento del Direttore generale, anche le assegnazioni anno 2006;

- le ASL che presentano situazioni pregresse non ancora sanate, dovranno individuare ulteriori correttivi che consentano di esaurire l'arretrato prima di procedere alla valutazione delle domande 2006, evitando però di penalizzare le nuove richieste per l'anno in corso. A tale scopo si ritiene necessario comunque:

- finanziare le richieste ammesse ancora giacenti con un contributo almeno pari al 30% della spesa sostenuta (fermi restando i massimali di cui al punto 9);
- dare l'opportunità a chi ha presentato domanda negli anni precedenti e rientra comunque nelle priorità fissate dal presente provvedimento, di scegliere se ripresentare la richiesta quest'anno (indipendentemente dalla data della fattura) accettando i criteri di valutazione adottati dall'ASL per il 2006 o accettare la quota di contributo stabilita dalla stessa ASL per le domande ancora giacenti.

Pertanto, le ASL devono informare con sollecitudine i cittadini, che sono in attesa del contributo loro spettante, delle nuove disposizioni nonché della quota di contributo che l'ASL intende erogare in modo che gli interessati possano essere in possesso di tutti gli elementi indispensabili per valutare l'opportunità di ripresentare domanda per il 2006 o meno.

8. Modalità operative

A seguito di una valutazione generale sulle modalità di gestione delle domande a sportello dello scorso anno, all'introduzione degli elementi di innovazione per il 2006, che necessitano della suddivisione del budget in due quote distinte, nonché alla necessità di sanare le domande arretrate, si ritiene di non procedere per quest'anno, ad una gestione del budget a sportello ma di ricevere le domande fino al 30 settembre e formulare, a seguito dell'istruttoria delle stesse, due specifiche graduatorie relativamente ai dispositivi/sistemi domotici e agli altri strumenti. È necessario che le ASL e il Comune di Milano diano la massima diffusione al presente provvedimento nonché delle modalità di presentazione delle domande da parte dei cittadini così come definito dalle stesse ASL e Comune di Milano.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata ad accompagnare i cittadini e le loro famiglie nel processo di presentazione della richiesta, con particolare riferimento alla divulgazione delle opportunità che i dispositivi/sistemi domotici possono riservare alle persone con disabilità.

Un'efficace azione di promozione locale dell'informazione – anche con gli specialisti prescrittori e gli estensori del progetto – può avere un primo risultato in termini di riduzione delle domande non prioritarie.

Si richiamano di seguito gli adempimenti delle ASL e del Comune di Milano per la predisposizione dei piani di assegnazione nonché per sanare le situazioni arretrate.

Le ASL ed il Comune di Milano provvedono a:

- stabilire i criteri e le modalità utili a sanare il pregresso definendo la percentuale di contributo da assegnare ai beneficiari;
- informare i beneficiari di contributi arretrati, delle nuove disposizioni nonché della possibilità di scegliere se ripresentare la richiesta quest'anno (indipendentemente dalla data della fattura) o accettare la quota di contributo stabilita dalla stessa ASL e successivamente liquidare i contributi arretrati;
- definire l'ammontare del budget da destinare al finanziamento delle richieste di strumenti rientranti tra i dispositivi/sistemi «domotici»; qualora si intendesse superare la quota del 20%, potrebbe essere utile, al fine di stabilire l'ammontare della quota di budget, effettuare una valutazione delle risorse impegnate negli anni scorsi relativamente a tali tipologie;
- individuare i criteri per la formulazione delle graduatorie anno 2006;
- istituire il nucleo di valutazione, valutare le domande pervenute e formulare le graduatorie di priorità;
- valutare, conseguentemente ad eventuali residui del budget ai sensi della d.g.r. n. 1642/05, le domande non prioritarie formulando l'ulteriore graduatoria.

9. Limiti di spesa ammissibile

Le domande vengono accolte e successivamente valutate solo se prevedono una spesa pari o superiore a € 260 e sono corredate dalla documentazione sopra elencata.

Il tetto massimo di spesa ammissibile è di € 15.500.

I contributi sono concessi nella misura del 70% della spesa ammissibile con le seguenti precisazioni:

- personal computer da tavolo: contributo massimo erogabile comprensivo di software di base e di tutte le periferiche: € 721;
- personal computer portatile: contributo massimo erogabile comprensivo di software di base e di tutte le periferiche: € 1.224.

In caso di richieste di personal computer che comprendono, oltre all'hardware, anche software specifici previsti dal progetto (es. software per compensare deficit uditivi o visivi, adattamento tastiere, sistemi di puntamento, emulatori di mouse, ecc.), nel preventivo e nella documentazione d'acquisto, i costi dovranno essere indicati separatamente, al fine di poter rispettare per l'hardware i massimi consentiti di cui sopra e utilizzare il criterio del 70% per l'acquisto del/dei software;

- protesi acustiche riconducibili: contributo massimo erogabile: € 2.000.

10. Scadenze e debito informativo

Le ASL e il Comune di Milano devono presentare alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, **entro il 31 luglio**, la situazione aggiornata e la liquidazione delle domande relative agli anni precedenti nonché lo stato di avanzamento delle domande pervenute entro il 30 giugno.

Dovranno essere trasmesse alla D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale **entro il 31 gennaio 2007**:

- deliberazione di approvazione del piano delle assegnazioni comprensiva dei criteri adottati nonché dei modelli di rendicontazione (che saranno a breve trasmessi) debitamente compilati che costituiscono debito informativo nei confronti della Regione;
- breve relazione di sintesi che evidenzia punti di forza ed eventuali criticità in relazione alle innovazioni introdotte col presente provvedimento.

ALLEGATO B

INFORMATIVA SUGLI AUSILI RIENTRANTI NELLA «DOMOTICA»

Tra le tecnologie che concorrono all'autonomia, nel senso di migliorare l'accessibilità dell'ambiente o di estendere le abilità della persona, rientra la «domotica».

Tale tecnologia è nata per rispondere, in maniera generalizzata, ad esigenze di sicurezza, comfort, risparmio energetico ecc. ma può rappresentare un'utile opportunità per rendere maggiormente fruibile l'ambiente di vita di persone con specifiche tipologie di disabilità, contribuendo così ad una migliore qualità di vita del disabile e riducendo il carico assistenziale di chi se ne prende cura.

Occorre distinguere però tra dispositivi domotici singoli e sistemi domotici.

I dispositivi domotici singoli (o «stand alone»), sono piccole apparecchiature isolate in grado di effettuare semplici funzioni.

Questi dispositivi non rappresentano un impianto domotico ma sono relativamente economici e potrebbero costituire una buona soluzione per alcune esigenze.

In un sistema domotico, invece, i vari dispositivi sono in grado di dialogare tra di loro costituendo un vero e proprio sistema di automazione.

I dispositivi che rientrano nella domotica e che rappresentano tecnologie utili per la disabilità e l'acquisizione di maggiore autonomia sono vari e si possono classificare, grosso modo, nelle seguenti categorie:

- dispositivi per il controllo ambientale (schede e strumenti per l'automazione domestica, gestione dell'ambiente via computer, ordini vocali, etc.);
- dispositivi per la regolazione dei mobili (dispositivi per specchio reclinabile, mensole con barra di controllo per regolare ad es. l'inclinazione del lavabo, mobili regolabili elettricamente in altezza, etc.);
- supporti per alzarsi;
- dispositivi elettronici per l'orientamento (sistema di navigazione guidato).

Va in ogni caso sottolineato che la tecnologia utilizzata deve essere:

- affidabile e sicura, l'utente si affida infatti ad essa per svolgere funzioni di importanza rilevante;

- di utilizzo semplice ed intuitivo («user friendly»);
- il sistema deve essere flessibile cioè deve permettere di configurare facilmente la casa in base alle esigenze dell'utente.

Per ulteriori approfondimenti sugli ausili, ivi compresi i dispositivi domotici, si segnala a puro titolo esemplificativo, l'indirizzo del portale del Servizio Informazione e valutazione ausili (SIVA): <http://www.siva.it>. Tale portale nasce dalla collaborazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la Fondazione Don C. Gnocchi ONLUS e può rappresentare un utile punto di riferimento per la ricerca e la descrizione delle caratteristiche nonché delle funzioni dei diversi ausili.

Si ribadisce che è di fondamentale importanza, nella predisposizione del progetto individualizzato, valutare caso per caso le problematiche e le reali esigenze della persona aiutando la famiglia/la persona disabile nella ricerca delle soluzioni più opportune e più rispondenti all'obiettivo del miglioramento dell'autonomia/riduzione del carico assistenziale.

D.G. Sanità

(BUR20060118)

(3.2.0)

D.d.g. 25 maggio 2006 - n. 5837

Autorizzazione dell'IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano a includere sanitari nell'equipe chirurgica autorizzata ad espletare le attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la d.g.r. n. 7/20112 del 23 dicembre 2004, recante le determinazioni in ordine alle autorizzazioni ad espletare i trapianti di organi da cadavere in Lombardia, in cui, tra l'altro:

- al Punto 1, vengono approvati in via definitiva i criteri e le modalità per l'individuazione delle strutture accreditate idonee ad espletare i trapianti di organi da cadavere, di cui agli Allegati 1 e 2 della d.g.r. n. 7/5355 del 2 luglio 2001,
- al Punto 4, vengono confermate fino al 31 dicembre 2006 le autorizzazioni ai trapianti di organi in essere, rilasciate dal Ministero della salute in base alla normativa previgente,
- al Punto 7, viene stabilito che «l'eventuale integrazione di sanitari nell'equipe di un centro già autorizzato all'espletamento di trapianti di organo viene autorizzata fino al 31 dicembre 2006 da apposito provvedimento della Direzione Generale Sanità»: gli Enti interessati devono inoltrare istanza formale al Direttore Generale della Direzione Generale Sanità con il nominativo del Responsabile dell'esecuzione del trapianto da autorizzare e, in relazione agli specifici compiti, il *curriculum vitae* e ogni documentazione pertinente;

Preso atto del d.m. 9 dicembre 1996 (G.U. 24 dicembre 1996 - n. 301), con il quale il Ministero della sanità aveva rilasciato all'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano l'autorizzazione ad espletare le attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico ed erano stati individuati i sanitari responsabili delle operazioni di trapianto;

Vista l'istanza presentata dal Direttore Generale dell'IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano in data 26 aprile 2006, intesa ad ottenere, per il corretto svolgimento dell'attività operatoria, l'autorizzazione a includere sanitari nell'equipe chirurgica autorizzata all'espletamento delle predette attività, con la quale inoltre si chiede di cancellare dall'elenco dei professionisti autorizzati i seguenti nominativi:

- DOGLIA prof. Maurizio,
- FASSATI prof. Luigi Rainero,
- GALMARINI prof. Dinangelo,
- PERACCHIA prof. Alberto,
- GRIDELLI dott. Bruno,
- COLLEDAN dott. Michele,
- LUCIANETTI dott. Alessandro,
- LANGER dott. Martin,
- RADRIZZANI dott. Danilo,
- BECK dott. Piero,
- DI MAURO dott. Piero,
- PROIETTI dott.ssa Daniela,
- BRAZZI dott. Luca,

- DE SIMONE dott.ssa Alessia,
- FRANCESCONI dott.ssa Silvia,
- GUATTERI dott. Luca,
- OLMETTI dott. Simone,
- VANNUCCI dott. Andrea;

Valutato il *curriculum vitae* dei professionisti da includere nell'equipe chirurgica autorizzata ad espletare le attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;

Considerata la necessità di evitare disfunzioni e soluzioni di continuità nelle attività di trapianto di fegato svolte dall'IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano, nell'interesse preminente dei malati in lista di attesa;

Rilevato che il trapianto di organi e di tessuti da cadavere costituisce una pratica terapeutica ampiamente consolidata ed altamente efficace e che nella realtà sanitaria regionale la medicina dei trapianti ha assunto dimensioni rilevanti sia per il numero di interventi, sia per l'eccellenza dei risultati;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano a includere il dott. Filadelfio NICOLOSI, la dott.ssa Barbara ANTONELLI, la dott.ssa Patrizia ANDREONI nell'equipe chirurgica responsabile delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico, che risulta così composta:

- ROSSI prof. Giorgio, Direttore U.O. Centro trapianti fegato e polmone - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano,
- REGGIANI dott. Paolo, Dirigente Medico U.O. Centro trapianti fegato e polmone - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano,
- MAGGI dott. Umberto, Dirigente Medico U.O. Centro trapianti fegato e polmone - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano,
- GATTI dott. Stefano, Dirigente Medico U.O. Centro trapianti fegato e polmone - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano,
- CACCAMO dott. Lucio, Dirigente Medico U.O. Centro trapianti fegato e polmone - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano,
- PAONE dott. Giovanni, Dirigente Medico U.O. Centro trapianti fegato e polmone - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano,
- MELADA dott. Ernesto, Dirigente Medico U.O. Centro trapianti fegato e polmone - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano,
- NICOLOSI dott. Filadelfio, Scuola di Specializzazione Centro trapianti fegato e polmone - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano,
- ANTONELLI dott.ssa Barbara, Scuola di Specializzazione Centro trapianti fegato e polmone - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano,
- GATTINONI prof. Luciano, Direttore Istituto di Anestesiologia e Rianimazione dell'Università degli Studi di Milano,
- PRATO dott. Paolo, Dirigente Medico Servizio di Anestesia e Rianimazione - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano,
- QUARENGHI dott. Edoardo, Dirigente Medico Servizio di Anestesia e Rianimazione - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano,
- LUBATTI dott. Lorenzo, Dirigente Medico Servizio di Anestesia e Rianimazione - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano,
- TIBI dott. Alberto, Dirigente Medico Servizio di Anestesia e Rianimazione - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano,
- MASCHERONI dott. Daniele, Dirigente Medico Servizio di Anestesia e Rianimazione - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano,
- GREGNANIN dott.ssa Manuela, Dirigente Medico Servizio di Anestesia e Rianimazione - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano,
- ROVAGNATI dott.ssa Paola, Dirigente Medico Servizio di Anestesia e Rianimazione - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano,

- GIANMARINARO dott. Gaspare, Dirigente Medico Servizio di Anestesia e Rianimazione - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano,

- VALENZA dott. Franco, Dirigente Medico Servizio di Anestesia e Rianimazione - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano,

- VICARDI dott. Pierluigi, Dirigente Medico Servizio di Anestesia e Rianimazione - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano,

- ANDREONI dott.ssa Patrizia, Dirigente Medico Servizio di Anestesia e Rianimazione - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano;

Ritenuto di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la Regione Lombardia assumerà al termine del periodo di proroga del 31 dicembre 2006, ai sensi del Punto 4 della d.g.r. 20112/2004;

Vista la legge 1 aprile 1999 - n. 91, recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, con particolare riguardo all'art. 16, comma 1, laddove si attribuisce alle Regioni il compito di individuare tra le strutture accreditate quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti e comma 2, laddove si stabilisce che le Regioni provvedono ogni due anni alla verifica della qualità e dei risultati delle attività di trapianto svolte dalle strutture autorizzate;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 - n. 16 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. Di autorizzare l'IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano a includere il dott. Filadelfio NICOLOSI, la dott.ssa Barbara ANTONELLI, la dott.ssa Patrizia ANDREONI nell'equipe chirurgica responsabile delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico, che risulta così composta:

- ROSSI prof. Giorgio, Direttore U.O. Centro trapianti fegato e polmone - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano,
- REGGIANI dott. Paolo, Dirigente Medico U.O. Centro trapianti fegato e polmone - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano,
- MAGGI dott. Umberto, Dirigente Medico U.O. Centro trapianti fegato e polmone - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano,
- GATTI dott. Stefano, Dirigente Medico U.O. Centro trapianti fegato e polmone - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano,
- CACCAMO dott. Lucio, Dirigente Medico U.O. Centro trapianti fegato e polmone - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano,
- PAONE dott. Giovanni, Dirigente Medico U.O. Centro trapianti fegato e polmone - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano,
- MELADA dott. Ernesto, Dirigente Medico U.O. Centro trapianti fegato e polmone - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano,
- NICOLOSI dott. Filadelfio, Scuola di Specializzazione Centro trapianti fegato e polmone - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano,
- ANTONELLI dott.ssa Barbara, Scuola di Specializzazione Centro trapianti fegato e polmone - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano,
- GATTINONI prof. Luciano, Direttore Istituto di Anestesiologia e Rianimazione dell'Università degli Studi di Milano,
- PRATO dott. Paolo, Dirigente Medico Servizio di Anestesia e Rianimazione - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano,

- QUARENGHI dott. Edoardo, Dirigente Medico Servizio di Anestesia e Rianimazione - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano,
- LUBATTI dott. Lorenzo, Dirigente Medico Servizio di Anestesia e Rianimazione - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano,
- TIBI dott. Alberto, Dirigente Medico Servizio di Anestesia e Rianimazione - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano,
- MASCHERONI dott. Daniele, Dirigente Medico Servizio di Anestesia e Rianimazione - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano,
- GREGNANIN dott.ssa Manuela, Dirigente Medico Servizio di Anestesia e Rianimazione - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano,
- ROVAGNATI dott.ssa Paola, Dirigente Medico Servizio di Anestesia e Rianimazione - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano,
- GIANMARINARO dott. Gaspare, Dirigente Medico Servizio di Anestesia e Rianimazione - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano,
- VALENZA dott. Franco, Dirigente Medico Servizio di Anestesia e Rianimazione - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano,
- VICARDI dott. Pierluigi, Dirigente Medico Servizio di Anestesia e Rianimazione - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano,
- ANDREONI dott.ssa Patrizia, Dirigente Medico Servizio di Anestesia e Rianimazione - IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano.

2. Di autorizzare l'IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano a cancellare dall'equipe chirurgica responsabile delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico i seguenti nominativi:

- DOGLIA prof. Maurizio,
- FASSATI prof. Luigi Rainero,
- GALMARINI prof. Dinangelo,
- PERACCHIA prof. Alberto,
- GRIDELLI dott. Bruno,
- COLLEDAN dott. Michele,
- LUCIANETTI dott. Alessandro,
- LANGER dott. Martin,
- RADRIZZANI dott. Danilo,
- BECK dott. Piero,
- DI MAURO dott. Piero,
- PROIETTI dott.ssa Daniela,
- BRAZZI dott. Luca,
- DE SIMONE dott.ssa Alessia,
- FRANCESCONI dott.ssa Silvia,
- GUATTERI dott. Luca,
- OLMETTI dott. Simone,
- VANNUCCI dott. Andrea.

3. Di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la Regione Lombardia assumerà al termine del periodo di proroga del 31 dicembre 2006, ai sensi del Punto 4 della d.g.r. 20112/2004.

4. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale
della Direzione Generale Sanità:
Carlo Lucchina

Indicazioni per l'applicazione degli articoli 17, 18 e 20 del Regolamento 178/2002/CE»

IL DIRETTORE GENERALE DELLA SANITÀ

Premesso che il Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 stabilisce i principi e i requisiti della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e al capo IV «Sistema di allarme rapido, la gestione delle crisi e delle situazioni di emergenza» istituisce, sotto forme di rete, un sistema di allarme rapido per la notifica di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti e mangimi e che ad esso partecipano gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare;

Preso atto che presso ciascuna delle Autorità indicate nel punto precedente viene individuato un «Punto di contatto» che è il referente della rete comunitaria e che per il nostro Paese è stato individuato il Ministero della Salute - Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti - Ufficio VI;

Considerato che un sistema di scambio rapido delle informazioni si rende necessario anche per le notifiche aventi efficacia sul solo territorio regionale o nazionale;

Considerato altresì che l'articolo 19 del Regolamento (CE) 178/2002 dispone che se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivi di ritenere che un alimento (da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito) non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti deve disporre il ritiro del prodotto e informare l'Autorità sanitaria e che in tal caso compito dell'Autorità sanitaria è quello di controllare che l'operatore adempia ai propri obblighi;

Valutato che, nelle fattispecie sopra indicate, si rende indispensabile la trasmissione rapida delle informazioni tra le diverse autorità competenti: Dipartimenti di Prevenzione della Lombardia, Regioni e Province Autonome, Ministero della Salute;

Richiamati: il decreto D.G. Sanità del 23 dicembre 1999 n. 52259 «Circolare attuativa per la gestione del sistema di allerta regionale in campo alimentare ai sensi del d.lgs. 3 marzo 1993, n. 123», il decreto D.G. Sanità del 5 ottobre 2001 n. 23646 «Istituzione del sistema di allerta regionale per la gestione delle emergenze in materia di alimenti per animali», il decreto D.G. Sanità n. 5851 del 20 aprile 2005 «Approvazione del documento - Indicazioni per l'applicazione degli articoli 17, 18, 19 e 20 del Regolamento 178/2002/CE»;

Verificato che più amministrazioni regionali stanno istituendo il proprio «punto di contatto» per la gestione dei sistemi di allerta;

Considerato che attualmente la gestione del sistema di allerta per la parte relativa agli alimenti di origine animale è di competenza della Struttura «Controllo sugli alimenti di origine animale», per la parte relativa ai mangimi è di competenza della struttura programmazione veterinaria e rapporti internazionali e che per la parte relativa gli alimenti non di origine animale è di competenza della Struttura «Profilassi malattie infettive e igiene degli alimenti e della nutrizione» della U.O. Prevenzione, tutela sanitari e veterinaria;

Valutato che criteri di efficacia e di efficienza suggeriscono di ricondurre ad un'unica struttura le attività svolte dalle tre diverse strutture della U.O. Prevenzione, tutela sanitaria e veterinaria;

Considerato che l'entità di lavoro richiesto per la gestione dei casi di allerta è progressivamente aumentata negli ultimi anni e che nel 2005 la U.O. Prevenzione, tutela sanitaria e veterinaria ha gestito complessivamente 473 casi, si rende necessario armonizzare, semplificare e accelerare le procedure di gestione;

Ritenuto, pertanto, di individuare nella U.O. Prevenzione, tutela sanitaria e veterinaria il punto di contatto regionale per il sistema di allerta per alimenti e mangimi;

Ritenuto di pubblicare il decreto in oggetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché sul sito web della Direzione Generale Sanità;

Vista la l.r. n. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

Decreta

1. di indicare la U.O. Prevenzione, tutela sanitaria e veterinaria quale Punto di Contatto regionale per il sistema di allerta per alimenti e mangimi.

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità.

Il direttore generale Sanità:
Carlo Lucchina

(BUR20060120)

(3.2.0)

D.d.s. 23 maggio 2006 - n. 5646

Misure straordinarie di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria da adottare in Regione Lombardia e contestuale revoca del d.d.s. 2492/06 «Urgenti misure di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria da adottare in Regione Lombardia»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROGRAMMAZIONE VETERINARIA E RAPPORTI INTERNAZIONALI

Richiamati:

• il d.d.s. n. 2492 dell'8 marzo 2006 «Urgenti misure di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria da adottare in Regione Lombardia»;

• il d.d.s. n. 2565 del 10 marzo 2006 «Linee guida per la prevenzione e il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia»;

Vista l'o.m. 19 aprile 2006 «Misure ulteriori di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria»;

Considerato che a seguito della temporanea cessazione dei flussi migratori è diminuito il rischio di introduzione e diffusione del virus dell'influenza aviaria e che pertanto è necessario emanare per tale periodo specifiche norme di biosicurezza;

Considerato comunque opportuno continuare a contenere i possibili fattori di rischio di introduzione e diffusione del virus dell'influenza aviaria dall'avifauna selvatica a quella domestica;

Considerata altresì l'opportunità, in relazione all'attuale situazione epidemiologica, di prevedere misure sanitarie specifiche per lo svolgimento di mostre/fiere/mercati avicoli e per l'immissione sul territorio regionale di selvaggina cacciabile da penna a scopo venatorio e/o di ripopolamento;

Ritenuto pertanto di adottare in tutto il territorio regionale, in relazione all'attuale situazione epidemiologica, misure straordinarie di Polizia Veterinaria contro l'influenza aviaria;

Ritenuto altresì di revocare il d.d.s. n. 2492/06 «Urgenti misure di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria da adottare in Regione Lombardia» in quanto le disposizioni sanitarie in esso contenute sono riferite ad una situazione epidemiologica diversa da quella attuale;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura:

Decreta

1. di adottare, ai fini della prevenzione dell'influenza aviaria, le disposizioni sanitarie contenute nell'Allegato 1 al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso e di renderle obbligatorie in tutta la Regione Lombardia;

2. di revocare il d.d.s. n. 2492 dell'8 marzo 2006 «Urgenti misure di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria da adottare in Regione Lombardia»;

3. di pubblicare questo decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della D.G. Sanità.

Il dirigente della struttura programmazione veterinaria e rapporti internazionali:
Mario Astuti

ALLEGATO 1

MISURE STRAORDINARIE DI POLIZIA VETERINARIA CONTRO L'INFLUENZA AVIARIA DA ADOTTARE IN REGIONE LOMBARDIA

Norme di biosicurezza negli allevamenti avicoli all'aperto

In tutti gli allevamenti avicoli all'aperto sia di tipo industriale che familiare (rurale) devono essere evitati, per quanto possibile, i contatti tra volatili domestici e avifauna selvatica.

A tal fine devono essere messe in atto idonee misure, in particolare:

- il pollame deve essere allevato in luoghi delimitati da un'adeguata recinzione;
- le aree di alimentazione e abbeverata, se ubicate all'aperto, devono essere comunque protette da un'idonea copertura;
- il pollame non deve essere abbeverato con acqua proveniente da serbatoi di superficie.

Controlli negli allevamenti avicoli industriali all'aperto a maggior rischio sanitario

Rientrano in tale categoria:

• all'interno della ZVE → tutti gli allevamenti avicoli industriali all'aperto;

• fuori dalla ZVE → solo gli allevamenti avicoli industriali all'aperto che allevano anche anatidi o che comunque si trovano nelle vicinanze (1km) di aree umide caratterizzate dalla presenza, non occasionale, di uccelli migratori, in particolare uccelli acquatici.

In tali allevamenti i Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle AA.SS.LL.:

• effettuano periodici sopralluoghi finalizzati a verificare la presenza di forme cliniche riferibili all'influenza aviaria e la corretta applicazione delle norme di biosicurezza;

• effettuano un prelievo sierologico e tampone tracheale (pool di feci negli anatidi) con cadenza mensile, in almeno 10 animali/allevamento per l'effettuazione degli accertamenti diagnostici nei confronti dell'influenza aviaria.

Fiere, mostre e mercati

Nel territorio della Regione Lombardia le fiere, mostre e mercati di volatili devono sottostare alle seguenti disposizioni:

• requisiti di biosicurezza:

- le aree/locali devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;
- sotto le gabbie per evitare comunque il contatto diretto con il terreno deve essere applicato un foglio di nylon. Tale foglio deve essere rimosso e smaltito a cura dell'operatore;
- per le operazioni di pulizia e disinfezione delle aree/locali e delle attrezzature deve essere garantita la presenza di mezzi idonei;
- l'area occupata deve essere pulita e disinfettata al termine del suo utilizzo. Nel caso di zone di mercato dove non è previsto un servizio di pulizia e disinfezione, sarà cura dell'operatore provvedere a tali operazioni con mezzi propri;

• operatori economici:

- devono garantire la rintracciabilità degli animali commercializzati così come previsto dalle oo.mm. 10 ottobre e 19 ottobre 2005;
- devono introdurre nella fiera/mostra/mercato solo animali scortati dal Mod. 4 integrato riportante, laddove previsto, l'esito dei controlli sanitari effettuati;
- devono vendere gli animali con Mod. 4 integrato, senza la firma del Veterinario Ufficiale ma riportante, nel caso di volatili sottoposti ad accertamenti sanitari, il n. di serie del Mod. 4 di ingresso (quello a firma del Veterinario Ufficiale);

• volatili:

- devono essere trasportati direttamente alla fiera/mostra/mercato;
- nei 30 giorni precedenti la movimentazione almeno 10 animali, per ciascuna partita, ad eccezione di quelli appartenenti a specie ornamentali, devono essere sottoposti con esito negativo a controllo sierologico nei confronti dell'influenza aviaria; negli anatidi deve essere effettuato anche una raccolta di pool di feci per l'esame virologico. L'esito di tali accertamenti sanitari deve essere riportato dal Veterinario Ufficiale sul Mod. 4 integrato che accompagna gli animali al mercato/fiera;

• servizi veterinari:

- devono autorizzare lo svolgimento della fiera/mostra/mercato dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti strutturali sopra richiamati;
- devono garantire il rispetto delle norme sanitarie previste dalla presente nota e dalle vigenti normative;
- possono negare o revocare l'autorizzazione allo svolgimento della fiera/mostra/mercato qualora non siano rispettate le disposizioni previste dalla presente punto 1.

Selvaggina

1. In tutto il territorio regionale, fino al 31 maggio 2006, è vietata l'immissione ai fini di ripopolamento e/o a scopo venatorio di anatidi.

2. L'immissione sul territorio regionale di selvaggina cacciabile da penna ai fini di ripopolamento e/o a scopo venatorio è subordinata ad un controllo sierologico nei confronti dell'influenza aviaria, con esito negativo, di almeno 10/20 animali per allevamento/partita effettuato nei 15 gg. precedenti.

3. L'esito favorevole di tali controlli deve essere garantito anche sulle partite provenienti da fuori Regione.

D.G. Agricoltura

(BUR20060121)

D.d.g. 1 giugno 2006 - n. 6213

(4.3.0)

Proroga dei termini di presentazione delle domande di adesione alla azione 1 «Controllo del vettore» della misura u (3.21) del P.S.R. 2000-2006 approvato con d.g.r. n. 7/20874 del 16 febbraio 2005

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Vista la d.g.r. n. 7/20874 del 16 febbraio 2005 «P.S.R. 2000-2006. Ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse cofinanziate derivanti dal FEOGA e approvazione delle disposizioni attuative delle misure a, b, e, f, p ed u del piano di sviluppo rurale»;

Visto il decreto n. 16170 del 7 novembre 2005 «Integrazione delle disposizioni attuative e proroga dei termini di presentazione delle domande di adesione alla misura u (3.21) del P.S.R. 2000-2006 approvato con d.g.r. n. 7/20874 del 16 febbraio 2005» ed in particolare il disposto del punto 8.1 che fissa il termine di presentazione delle domande di contributo dell'azione 1 al 31 maggio;

Visto il Regolamento (CE) 1257/99 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG), così come modificato dal Regolamento (CE) 1783/03;

Visto il Regolamento (CE) 817/2004 della Commissione Europea del 29 aprile 2004 recante disposizioni di applicazione del suddetto Regolamento 1257/1999 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG), così come modificato dal Regolamento (CE) 963/03;

Vista la d.g.r. n. 7/16772 del 19 marzo 2004 «Piano di sviluppo rurale 2000-2006 - Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 7/9634 del 28 giugno 2002»;

Visto il disposto del punto 6) della sopracitata d.g.r. n. 7/20874/2005 che incarica il Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura ad apportare con proprio provvedimento modifiche, a valenza esclusivamente tecnica e con l'esclusione delle condizioni di ammissibilità, all'allegato al provvedimento, che dovessero rendersi necessarie per il puntuale rispetto delle disposizioni del Piano di Sviluppo Rurale;

Ritenuto dal Dirigente della Unità Organizzativa competente di prorogare i termini di presentazione informatizzata delle domande previsto al punto 8.1 delle disposizioni attuative della misura u (3.21) «Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione», allegato n. 2 alla d.g.r. n. 7/20874/2005, relativamente alla azione 1 «controllo del vettore» al 30 giugno 2006;

Ritenuto altresì dal Dirigente della Unità Organizzativa competente che la domanda di aiuto deve in ogni caso essere presentata prima della data di effettuazione del trattamento obbligatorio, pena la decadenza della stessa;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

Recepisce le Premesse:

1. Di prorogare i termini di presentazione informatizzata delle domande previsto al punto 8.1 delle disposizioni attuative della misura u (3.21) «Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione», allegato n. 2 alla d.g.r. n. 7/20874/2005, relativamente alla azione 1, al 30 giugno 2006;

2. di disporre che la domanda di aiuto di cui al punto 1) deve comunque essere presentata entro il giorno precedente della data di effettuazione del trattamento obbligatorio, pena la decadenza della stessa;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Direttore Generale
Direzione Generale Agricoltura:
Sandro Diego Cioccarelli

(BUR20060122)

D.d.u.o. 24 maggio 2006 - n. 5749

(4.3.0)

Approvazione riparto finanziario provinciale delle risorse e degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione vigneti per la campagna 2005/06 (d.m. del 27 aprile 2006)

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE, INTERVENTI E RICERCA PER LE FILIERE AGROINDUSTRIALI

Visto il regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'art. 14 che stabilisce l'assegnazione annuale da parte della commissione UE a ciascuno stato membro di una dotazione finanziaria;

Visto il regolamento CE n. 1227/00 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1493/99;

Vista la decisione CE C(2005) 3738def. del 10 ottobre 2005 che fissa una ripartizione finanziaria indicativa tra gli stati membri, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento CE 1493/99 del Consiglio per la campagna 2005/06;

Visto il decreto del 27 luglio 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, recante le norme di attuazione dei suddetti regolamenti;

Visto il decreto del 27 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali relativo alla ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome delle risorse finanziarie e degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti per la campagna 2005/06;

Considerato che lo stesso decreto:

- all'art. 1 assegna alla Regione Lombardia un totale complessivo pari a 4.677.651 euro di cui:
 - 3.193.551 euro in qualità di ripartizione per la campagna 2005/06 pari a 444 ettari ristrutturati,
 - 1.484.100 euro in qualità di pagamenti per la campagna 2004/05 a valere sulla campagna 2005/06;
- all'art. 2 prevede la possibilità di una compensazione tra le risorse assegnate alle diverse Regioni e Province Autonome in caso in cui i fabbisogni si discostassero dalle cifre assegnate;
- all'art. 3 punto 1 autorizza la Regione Lombardia a trasmettere elenchi aggiuntivi a titolo di overbooking per l'importo di 638.710 euro pari al 20% della quota rispettivamente assegnata;
- all'art. 3 punto 2 prevede il superamento del limite del 20% per la quota di overbooking qualora se ne ravvisi la necessità;

Visto il decreto del Direttore Generale della D.G. Agricoltura n. 4870 dell'1 aprile 2005 modificato dal d.d.g. n. 14.212 del 29 settembre 2005 «Reg. CE n. 1493/99 Piano regionale di Ristrutturazione e di riconversione vigneti - Criteri applicativi per la campagna 2005/06»;

Tenuto conto delle richieste di finanziamento pervenute agli Enti e ai Consorzi di tutela proposti alla raccolta delle domande per la campagna 2005/06;

Considerato l'esito dell'incontro con gli Enti, i Consorzi di tutela e le Organizzazioni professionali del 23 marzo 2006 nel corso del quale è stato approvato il riparto provinciale provvisorio dei fondi stanziati effettuato sulla base di una bozza del d.m. di riparto presentato dal MIPAF alla conferenza Stato-Regioni in data 9 febbraio 2006;

Ritenuto di ripartire la cifra relativa alla campagna 2005/06 di 3.193.551 euro pari a 444 ettari ristrutturati proporzionalmente alle richieste di finanziamento pervenute come riportato nella seguente tabella:

CONSORZIO	Sup. minima ha	Contributo Euro
Tutela Vini Valtellina	15	198.196
Tutela Valcalepio	15	108.134
Provinciale Tutela Vini Mantovani	33	227.228

Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia	145	980.009
Tutela Oltrepo Pavese	236	1.679.984
TOTALE	441	3.193.551

Ritenuto di ripartire con gli stessi criteri la cifra relativa all'overbooking di 638.710 euro pari al 20% della quota assegnata alla Regione Lombardia come riportato nella seguente tabella:

CONSORZIO	<i>Sup. minima ha</i>	<i>Contributo Euro</i>
Tutela Vini Valtellina	3	39.639
Tutela Valcalepio	3	21.627
Provinciale Tutela Vini Mantovani	7	45.446
Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia	29	196.002
Tutela Oltrepo Pavese	47	335.997
TOTALE	89	638.710

Ritenuto procedere al riparto di eventuali ulteriori assegnazioni previste dal d.m. del 27 aprile 2006 artt. 2 e 3 come previsto dal d.d.g. n. 14212 del 29 settembre 2005;

Vista la l.r. 16/96 e successive modificazioni e integrazioni nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

Recepisce le premesse che formano parte integrante del presente atto:

1) Di ripartire la cifra relativa alla campagna 2005/06 di 3.193.551 euro pari a 444 ettari ristrutturati proporzionalmente alle richieste di finanziamento pervenute come riportato nella seguente tabella:

CONSORZIO	<i>Sup. minima ha</i>	<i>Contributo Euro</i>
Tutela Vini Valtellina	15	198.196
Tutela Valcalepio	15	108.134
Provinciale Tutela Vini Mantovani	33	227.228
Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia	145	980.009
Tutela Oltrepo Pavese	236	1.679.984
TOTALE	444	3.193.551

2) di ripartire con gli stessi criteri la cifra relativa all'overbooking di 638.710 euro pari al 20% della quota assegnata alla regione Lombardia come riportato nella seguente tabella:

CONSORZIO	<i>Sup. minima ha</i>	<i>Contributo Euro</i>
Tutela Vini Valtellina	3	39.639
Tutela Valcalepio	3	21.627
Provinciale Tutela Vini Mantovani	7	45.445
Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia	29	196.002
Tutela Oltrepo Pavese	47	335.997
TOTALE	89	638.710

3) di procedere al riparto di eventuali ulteriori assegnazioni previste dal d.m. del 27 aprile 2006 artt. 2 e 3 come previsto dal d.d.g. n. 14212 del 29 settembre 2005

4) di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della U.O.Programmazione,
interventi e ricerca
per le filiere agroindustriali:
Giorgio Bonalume

(BUR20060123)

Com.r. 6 giugno 2006 - n. 76

(4.3.0)

Comunicato del Servizio Fitosanitario Regionale 1 giugno 2006 - Trattamenti obbligatori contro Scaphoideus titanus vettore della Flavescenza dorata della vite

In attuazione della deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2000 n. 7/904, di recepimento da parte della Regione Lombardia del decreto ministeriale 31 maggio 2000 inerente «Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite», su tutto il territorio vitato regionale è obbligatorio effettuare trattamenti insetticidi contro Scaphoideus titanus, vettore della Flavescenza dorata della vite utilizzando esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati per la lotta alle cicaline della vite.

I trattamenti dovranno riguardare tutte le piante di vite (Vitis L.), situate in vigneti o presenti in vivai o coltivazioni familiari, ivi comprese le piante collocate all'interno di collezioni e orti botanici.

Il numero dei trattamenti varia in funzione della popolazione dell'insetto e precisamente come segue:

Obbligo di 2 trattamenti

Nell'intero territorio delle Province di Bergamo, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Varese e dei seguenti comuni della Provincia di Sondrio: Albosaggia, Andalo Valtellino, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Buglio in Monte, Caiolo, Castione Andevenno, Cercino, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Mantello, Mello, Morbegno, Piantedo, Postalesio, Rogolo, Sondrio, Talamona, Traona.

ATTENZIONE: l'obbligo di due trattamenti è esteso anche a tutte le aziende a conduzione biologica indipendentemente dalla località d'appartenenza.

Obbligo di 1 trattamento

Nell'intero territorio delle Province di Pavia e di Brescia e dei restanti comuni della Provincia di Sondrio.

Quando effettuare i trattamenti

Nel caso si debbano effettuare due interventi si consiglia di procedere con il primo verso la metà di giugno facendo seguire il secondo a distanza di 20-25 giorni.

Nel caso si intervenga una volta sola il periodo consigliato è fine giugno-inizio luglio.

Si consiglia di adottare adeguati volumi d'acqua per consentire la completa bagnatura di tutte le piante, polloni compresi.

Per salvaguardare i pronubi si raccomanda di rispettare il divieto di applicazione degli insetticidi nel periodo della fioritura. È inoltre vietato trattare anche qualora sia in fioritura la vegetazione sottostante, salvo che quest'ultima venga preventivamente sfalcata.

Per informazioni rivolgersi alle sedi territoriali oppure telefonare ai numeri: 02-67658006/07.

Il direttore generale:
Sandro Diego Cioccarelli

D.G. Giovani, sport e promozione attività turistica

(BUR20060124)

(4.6.4)

D.d.u.o. 23 maggio 2006 - n. 5665

Iscrizione al registro regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo, abilitati all'esercizio della professione - L.r. 16 settembre 1996 n. 27 - 80° elenco - Contestuale cancellazione del sig. Sanghez Pasqualino dal 37° elenco

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
SISTEMI TURISTICI E PROGETTI

Vista la l.r. del 16 settembre 1996 n. 27 concernente «Disciplina dell'attività dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province»;

Vista la d.g.r. del 20 dicembre 1996 n. 22713: «Modalità di iscrizione e di cancellazione al registro dei direttori tecnici della Regione Lombardia»;

Viste le deliberazioni n. 8/2 del 18 maggio 2005 e 8/207 del 27 maggio 2005, aventi rispettivamente ad oggetto: «Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi ed altre disposizioni organizzative - I Provvedimento Organizzativo - VIII Legislatura» e «II Provvedimento Organizzativo - VIII Legislatura» e la d.g.r. 714 del 30 settembre 2005 con oggetto: «III Provvedimento Organizzativo - VIII Legislatura»;

Visto, altresì il decreto del Segretario Generale n. 10317 del 30 giugno 2005, avente ad oggetto: «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle Direzioni della Giunta regionale VIII Legislatura, con decorrenza 1° luglio 2005 - I provvedimento»;

Viste le richieste di iscrizione al registro dei Direttori Tecnici della Regione Lombardia pervenute;

Ritenuto, pertanto, a seguito di regolare istruttoria e previo accertamento del possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, di iscrivere nel registro regionale dei direttori tecnici, le persone di cui all'allegato «A», parte integrante del

presente provvedimento, di cancellare il sig. Sanghez Pasqualino dal 37° elenco.

Decreta

1. di iscrivere nel registro regionale, previsto dalla l.r. del 16 settembre 1996 n. 27, ed a seguito di preventiva istruttoria, le persone di cui all'allegato ottantesimo elenco dei direttori tecnici di Agenzia di Viaggio e Turismo, allegato «A», parte integrante del presente provvedimento;

- 2. di cancellare, dietro sua richiesta, il sig. Sanghez Pasqualino nato a Trepuzzi il 5 dicembre 1953, iscritto nel 37° elenco;
- 3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- 4. di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all'aggiornamento del registro regionale di cui trattasi.

Il dirigente dell'u.o. sistemi turistici e progetti: Gianpiero Viotti

ALLEGATO «A»

80° ELENCO DIRETTORI TECNICI

	Cognome	Nome	Luogo nascita	II	Indirizzo, CAP e città	Pr.
1	BRAMBILLA	MAURO	BELLANO	27/03/1962	VIA VALLE D'AOSTA, 8 – 20089 ROZZANO	MI
2	BARATTÈ	FEDERICO				
3	BARONCELLI	NADIA	MILANO	10/02/1966	VIA DOTTI, 1 – 25030 ERBUSCO	BS
4	BEGNI	ROBERTO	BERGAMO	28/04/1963	VIA SAN MARTINO VECCHIO, 23 – 24020 TORRE BOLDONE	BG
5	BENATTI	MILENA	VOLTA MANTOVANA	21/01/1970	VIA SCARNADORE, 32 – 46040 CAVRIANA	MN
6	CAMPAGNA	GIANLUCA	CATANZARO	05/11/1975	VIA SCALISE, 2 – 88100 CATANZARO	CZ
7	CAPELLETTI	ROBERTA	MELZO	23/07/1974	VIA BOLOGNA, 17 – 20066 MELZO	MI
8	CARAPACCHI	CARLA				
9	CASATI	MANUELA	MILANO	07/11/1969	VIA ROMA, 72 – 20037 PADERNO DUGNAGNO	MI
10	CAVA	DANIELA	VARESE	20/05/1956	VIA DEL MOT, 21 – 21100 VARESE	VA
11	CAZZOLI	NADIA	S.TE CROIX-SVIZZERA	28/08/1966	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 45 – 24011 ALMÈ	BG
12	CECCHET	CRISTINA	COMO	31/07/1964	VIA MENTANA, 6 – 22100 COMO	CO
13	CIAMPALINI	DANIELA	PIETRASANTA	13/05/1954	VIA DELLA CHIESA, 523 – 50030 VAGLIA	FI
14	COFFANI	MORENA	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	19/05/1971	VIA FIRENZE, 8 – 46042 CASTEL GOFFREDO	MN
15	CURTI	MASSIMILIANO	MILANO	29/05/1970	VIA M. BUONARROTI, 20 – 27010 GERENZAGO	PV
16	DI MARIO	FABIO	ROMA	16/07/1971	VIA APPIA VECCHIA, 37 – 00045 GENZANO DI ROMA	RM
17	DORIA	PIERA	CLUSONE	06/08/1950	VIA S. ALESSANDRO, 1 – 24123 CLUSONE	BG
18	ELMO	VINCENZO	MESAGNE	12/12/1975	VIA C. MACIACHINI, 12 – 27100 PAVIA	PV
19	FOSSATI	CARLO	MILANO	22/06/1948	VIA SAN FELICE 1ª STRADA, 29 – 20090 SEGRATE	MI
20	GUIDALI	FABRIZIO				
21	MANGO	RUGGERO	RHO	01/05/1965	VIA CIRO MENOTTI, 200 – 20025 LEGNANO	MI
22	MATTIOTTI	PAMELA				
23	MICUCCI	MARIO	TRIPOLI	28/10/1938	VIA KENNEDY, 3 – 20093 COLOGNO MONZESE	MI
24	MIGLIORINI	ARIANNA	ISOLA DELLA SCALA	21/04/1972	VIA VILLA, 7 – 46033 CASTEL D'ARIO	MN
25	PERINI	GIORGIO	MILANO	13/02/1939	VIA ARDARO, 32A – 38066 RIVA DEL GARDA	TN
26	PETRINI	MASSIMO	TORINO	02/08/1962	VIA XXV APRILE, 4/M – 20030 SENAGO	MI
27	PICCINELLI	PAOLO	BERGAMO	04/03/1965	VIA FERMI, 31 – 24052 AZZANO SAN PAOLO	BG
28	PIRAS	MARIA ALESSANDRA	MILANO	27/11/1973	VIA MOLINO DELLE ARMI, 15 – 20123 MILANO	MI
29	RATTI	AMALIA LUISA	MARUDO	15/11/1960	VIA VIGNAZZE, 35 – 26866 MARUDO	LO
30	RIGO	MARCO	MILANO	27/04/1973	VIA G. LEOPARDI, 7 – 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI
31	RIUNNO	SILVIA	MILANO	30/12/1975	VIA SAN GIACOMO, 7 – 20091 BRESCO	MI
32	ROSSI	LAURA MARIA				
33	SAUVÈ	SERGE LOUIS	LE GRANDE CELLAND	23/01/1950	VIALE CATERINA DA FORLÌ, 50/3 – 20146 MILANO	MI
34	TIZIANI	ELENA	GALLARATE	27/06/1971	VIA GALILEO GALILEI, 1B – 21010 CASTELVECCANA	VA
35	TURCATO	LARA	VARESE	05/04/1972	VIA CASALE PARADISO, 9 – 22070 SOLBIATE	CO

(BUR20060125)

(4.6.4)

D.d.s. 29 maggio 2006 - n. 5956
Assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione dei progetti rientranti in area a sostegno transitorio elencati nell'allegato B1 del decreto 13889 del 23 dicembre 2005 – Revoca del finanziamento assegnato al comune di Gargnano e riassegnazione allo stesso di risorse derivanti dai ribassi d'asta – DocUP Obiettivo 2 – Misura 2.2

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO INFRASTRUTTURE E IMPIANTI

Richiamati:

- il Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 della

Regione Lombardia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2001) 2878 del 10 dicembre 2001;

- la Decisione C (2004) n. 4592 del 19 novembre 2004 con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione e riprogrammazione di medio periodo del medesimo;
- Il Complemento di Programmazione, come revisionato coerentemente con la riprogrammazione del DocUP ob. 2, approvato dal Comitato di Sorveglianza e successivamente adottato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 21193 del 24 marzo 2005;
- il piano finanziario contenuto nel predetto CdP, coerentemente riprogrammato sulla base della revisione del DocUP ob. 2;

– il Regolamento UE 1260/99 del Consiglio del 21 luglio 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

– il Regolamento UE 1685/2000 della Commissione del 28 giugno 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento UE 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, come modificato dal Regolamento (CE) n. 448 del 10 marzo 2004;

– il bando per la presentazione delle domande di finanziamento dei progetti d'intervento presentati in attuazione della Misura 2.2 «Potenziamento e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per lo sviluppo del turismo» approvato con il decreto del Direttore Generale della D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo n. 13291 del 28 luglio 2004 e pubblicato sul 1° Supplemento Straordinario (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – 4° Suppl. Straordinario al n. 33 del 10 agosto 2004);

– il decreto n. 13889 del 23 settembre 2005 con il quale il Dirigente della U.O. Sistemi Turistici e Progetti ha, come stabilito al punto 11 del predetto bando, approvato rispettivamente:

- la graduatoria dei progetti d'intervento ammissibili e finanziati rientranti in Area Obiettivo 2, allegato A;
- la graduatoria dei progetti d'intervento ammissibili e finanziati rientranti in Area a Sostegno Transitorio, allegato A1;
- la graduatoria dei progetti d'intervento ammissibili e non finanziati per mancanza di risorse rientranti in Area Obiettivo 2, allegato B;
- la graduatoria dei progetti d'intervento ammissibili e non finanziati per mancanza di risorse rientranti in Area a Sostegno Transitorio, allegato B1;

Visti:

– la d.g.r. n. 1261 del 30 novembre 2005 «Contributi per la realizzazione dei progetti cofinanziabili nell'ambito del documento unico di programmazione obiettivo 2 della Regione Lombardia, inoltrati ai sensi del secondo bando della misura 2.2 – potenziamento e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per lo sviluppo del turismo – e risultati non finanziati per esaurimento di risorse» con la quale è stata disposta, tra l'altro, l'attribuzione alla misura 2.2 di parte delle risorse regionali aggiuntive individuate con l.r. 16/2005;

– il decreto n. 19232 del 15 dicembre 2005 con il quale la Dirigente *pro-tempore* della Struttura Azioni di Politica Comunitaria, Autorità di Gestione del DocUP Ob. 2 2000-2006, ha ripartito le risorse finanziarie aggiuntive al momento disponibili ed ha autorizzato i dirigenti *pro-tempore* Responsabili di Misura ad impegnare, nel rispetto della predetta ripartizione, le risorse finanziarie aggiuntive loro attribuite;

– il decreto n. 19543 del 21 dicembre 2005 con il quale la Responsabile della Misura 2.2 ha disposto, nel rispetto della metodologia individuata con la su richiamata deliberazione 1261 ed in base alle risorse finanziarie al momento disponibili, l'assegnazione delle risorse aggiuntive pari a € 6.695.355,38 in favore di parte dei beneficiari rientranti in area obiettivo 2 ed ha disposto l'impegno della medesima somma in favore di Finlombarda Spa, ente gestore del «Fondo per le infrastrutture» previsto dal DocUP ob. 2;

Accertato che le risorse finanziarie derivanti da economie da ribassi d'asta, revoche o rinunce, come disposto dal punto 2 del bando su richiamato, possono essere destinate per il finanziamento dei progetti ammessi ma non finanziati per mancanza di risorse, rientranti in area ob. 2 o in area a sostegno transitorio come rispettivamente accertate e determinate;

Preso atto che le risorse finanziarie necessarie per il finanziamento dei progetti d'intervento rientranti in Area a Sostegno Transitorio ammontano a € 1.851.947,92 e che quelle attualmente disponibili sono pari a € 247.947,92, di cui: € 62.935,10 derivanti da economie accertate sulla misura 2.2 e relative a progetti rientranti in area a sostegno transitorio ed € 185.012,82 derivanti dalle economie accertate a seguito dei ribassi d'asta sugli interventi finanziati con le predette risorse aggiuntive;

Considerato che gli interventi in area a sostegno transitorio devono essere conclusi e pagati entro il 31 dicembre 2007;

Valutato che le risorse disponibili, come sopra individuate, non sono sufficienti per finanziare tutti gli interventi rientranti in area a sostegno transitorio;

Valutato altresì, che le economie accertate in area Obiettivo 2 possono essere riutilizzate per il finanziamento di progetti della

stessa area già assegnatari di risorse regionali aggiuntive, al fine di recuperare risorse regionali da destinare al finanziamento dei progetti dell'area a sostegno transitorio;

Accertato che l'importo necessario e sufficiente alla copertura della spesa in area a sostegno transitorio risulta essere quello assegnato, con risorse regionali aggiuntive, al comune di Gargnano;

Ritenuto pertanto di procedere:

a) alla revoca del finanziamento di 1.604.000,00 euro assegnato con il decreto 19543 al comune di Gargnano per la realizzazione del progetto finalizzato alla sistemazione dell'arredo urbano ed alla riqualificazione di insediamenti storici urbani;

b) alla riassegnazione, mediante l'utilizzo di quota parte delle economie accertate sugli interventi rientranti in area Ob. 2, della somma di € 1.453.583,94 in favore del comune di Gargnano poiché il costo ammasso per la realizzazione del medesimo progetto viene così rideterminato per effetto del ribasso d'asta;

c) all'assegnazione, in favore dei beneficiari indicati nell'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, delle risorse finanziarie pari a 1.851.947,92 euro derivanti, rispettivamente:

– quanto a € 1.604.000,00 dalla revoca prima detta;

– quanto ad € 185.012,82 dalle economie accertate sugli interventi finanziati con risorse regionali aggiuntive;

– quanto a € 62.935,10 dalle economie accertate sugli interventi in area a sostegno transitorio;

Ritenuto inoltre di stabilire che l'inizio dei lavori dei progetti finanziati con il presente provvedimento dovrà avvenire entro 150 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dello stesso ed ultimati entro il 30 novembre 2007;

Visto infine la convenzione stipulata tra la Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. dove è previsto che l'erogazione dei finanziamenti sarà disposta da quest'ultima, previa autorizzazione del Responsabile della Misura alla stipula di idonei e relativi contratti di aiuto finanziario con i soggetti beneficiari e previo trasferimento sull'apposito «Fondo per le infrastrutture» delle necessarie risorse finanziarie;

– la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno in corso;

– la l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

Per le motivazioni esposte nelle premesse e qui integralmente riportate:

1) di revocare il finanziamento di € 1.604.000,00 assegnato con risorse aggiuntive regionali al comune di Gargnano con il decreto 19543 del 21 dicembre 2005;

2) di riassegnare la somma di € 1.453.583,94, quale quota parte delle economie accertate sugli interventi rientranti in area Ob. 2, in favore del comune di Gargnano in quanto il costo ammasso per la realizzazione progetto finalizzato alla sistemazione dell'arredo urbano ed alla riqualificazione di insediamenti storici urbani viene, per effetto del ribasso d'asta, così rideterminato;

3) di assegnare in favore dei beneficiari indicati nell'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le risorse finanziarie pari a € 1.851.947,92 derivanti, rispettivamente:

– quanto a € 1.604.000,00 dalla revoca di cui al punto 1);

– quanto ad € 185.012,82 dalle economie accertate sugli interventi finanziati con risorse regionali aggiuntive;

– quanto a € 62.935,10 dalle economie accertate sugli interventi in area a sostegno transitorio;

4) di stabilire che l'inizio dei lavori dei progetti finanziati con il presente provvedimento dovrà avvenire entro 150 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dello stesso ed ultimati entro il 30 novembre 2007;

5) di trasmettere il presente provvedimento, per le rispettive competenze, a Finlombarda s.p.a., all'Autorità di Gestione ed all'Autorità di Pagamento del DocUP ob. 2;

6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente della struttura
sviluppo infrastrutture ed impianti:
Luciana Colicchio

MISURA 2.2
POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DELLE DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO

Progetti d'intervento localizzati in area a Sostegno Transitorio

N. Prog.	ID Monitor	IDS	Ente richiedente	Pr.	Titolo intervento	Costo previsto del progetto	Importo costo ammissibile	Contributo a fondo perduto	Contributo a tasso zero in 20 anni	Tipologia intervento	Punteggio di selezione	Punteggio ambientale	Totale punteggio
1	5890	322	Comune di Gerosa	BG	Recupero edificio ex Chiesa S. Maria, IV intervento di completamento, per utilizzo a Centro Civico Culturale – Polifunzionale	255.000,00	236.906,40	94.762,56	142.143,84	3a	47	18	65
2	5918	87	Comune di Pezzaze	BS	Progetto di riqualificazione dell'arredo urbano e del Centro Storico della fraz. di Pezzazole.	158.000,00	150.003,68	60.001,47	90.002,21	3b	45	20	65
3	5113	102	Comune di Cervenno	BS	Riqualificazione del Centro Storico di Cervenno: collegamento tra il Santuario della Via Crucis, piazza Prudenzi ed il Nuovo Museo Etnografico	299.372,00	294.598,40	117.839,36	176.759,04	3b	42	22	64
4	5649	253	Comune di Pian Camuno	BS	Riqualificazione delle vie e degli spazi pubblici di via Don S. Gemi, piazza Verdi e via Risorgimento – 1° stralcio	309.874,00	302.198,67	120.879,47	181.319,20	2d 3b	42	22	64
5	5865	296	Comune di Almenno San Bartolomeo	BG	Riqualificazione p.za Pezzoli – Area verde a gioco e teatro	149.145,00	137.564,06	55.025,62	82.538,44	1c 3b	42	22	62
6	5828	197	Comunità Montana Valle Imagna	BG	Sistemazione ex canale ENEL – Percorso ciclo pedonale – 2° lotto	275.000,00	275.000,00	110.000,00	165.000,00	2b 3e	42	20	62
7	5904	27	Comune di Berzo Inferiore	BS	Realizzazione di interventi di arredo urbano in p.za Umberto I	400.000,00	380.444,00	152.177,60	228.266,40	2e 2d 3b	34	28	62
8	5906	28	Comune di Angolo Terme	BS	Realizzazione arredo urbano	77.468,53	75.232,71	30.093,08	45.139,63	3b	50	10	60
TOTALE						1.923.859,53	1.851.947,92	740.779,17	1.111.168,75				

(BUR20060126)

(4.6.4)

D.d.s. 1 giugno 2006 - n. 6156
Bando per il cofinanziamento di interventi per lo sviluppo dei sistemi turistici a favore delle province lombarde

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA

Vista la l.r. 8/2004 «Norme per il turismo in Lombardia»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 24 maggio 2006 n. 8/2595 avente ad oggetto «Modalità per il cofinanziamento di interventi per lo sviluppo dei sistemi turistici a favore delle province lombarde»;

Considerato che il citato provvedimento prevede la predisposizione di specifico bando per il cofinanziamento di progetti relativi all'organizzazione di *educational tour*;

Vista la disponibilità finanziaria complessiva pari a € 260.000,00 per l'attuazione degli interventi di cui al bando in questione sul capitolo UPB 3.4.1.3.361 bilancio 2006 cap. 5940 «Finanziamenti finalizzati allo sviluppo dell'attività turistica di cui all'art. 6, co. 2 e 3 della l. 135/2001»;

Dato atto che il presente bando specifica ed integra le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale del 24 maggio 2006 n. 8/2595 avente ad oggetto «Modalità per il cofinanziamento di interventi per lo sviluppo dei sistemi turistici a favore delle province lombarde»;

Vista la l.r. 16/96 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale» e i successivi e conseguenti provvedimenti amministrativi;

Decreta

1. di approvare il bando per il cofinanziamento di progetti relativi all'organizzazione di *educational tour*, Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire per il presente bando una disponibilità finanziaria pari a € 260.000,00;

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto, incluso l'allegato bando, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente della struttura interventi
per la promozione turistica:
Isabella Molina

_____ • _____

ALLEGATO A

INDICE

1. Finalità
2. Fonti di riferimento
3. Dotazione finanziaria e intensità d'aiuto
4. Responsabile del procedimento
5. Soggetti beneficiari
6. Tipologie di progetti ammissibili
7. Termini e modalità di presentazione della domanda
8. Valutazione delle domande e assegnazione delle risorse
9. Modalità di erogazione e rendicontazione delle spese sostenute
10. Controlli
11. Rinuncia
12. Revoca
13. Pubblicazione e informazione
14. Privacy
15. Disposizioni finali

BANDO PER IL COFINANZIAMENTO DI INTERVENTI
PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI TURISTICI
A FAVORE DELLE PROVINCE LOMBARDE

1. Finalità

La Direzione Generale Giovani, Sport, Promozione attività turistica, per diffondere la conoscenza, la valorizzazione delle risorse del territorio e per favorire l'incoming in Lombardia, so-

stiene le Province nell'attività di promozione del prodotto turistico lombardo finalizzata anche allo sviluppo dei sistemi turistici.

2. Fonti di finanziamento

– L.r. 14 aprile 2004 n. 8 «Norme per il turismo in Lombardia»;

– d.g.r. del 24 maggio 2006 n. 8/2595 «Modalità per il cofinanziamento di interventi per lo sviluppo dei sistemi turistici a favore delle province lombarde».

3. Dotazione finanziaria e intensità d'aiuto

Per l'anno 2006 è prevista una disponibilità finanziaria di € 260.000,00 a carico della UPB 3.4.1.3.361 bilancio 2006 cap. 5940 «Finanziamenti finalizzati allo sviluppo dell'attività turistica di cui all'art. 6, co. 2 e 3 della l. 135/2001».

Il cofinanziamento regionale avverrà nella misura massima del 70% del costo complessivo del progetto e per un importo massimo di € 20.000,00 per Provincia.

Per le Province sede delle porte internazionali d'accesso, tale importo potrà essere incrementato fino al 50% per la realizzazione di progetti trasversali di promozione turistica.

4. Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Dirigente della Struttura Interventi per la promozione turistica della D.G. Giovani, Sport, Promozione Attività Turistica.

5. Soggetti richiedenti

Tutte le Province della Lombardia in forma singola o congiunta.

6. Tipologie di progetti ammissibili

Saranno ammessi a cofinanziamento progetti la cui realizzazione sia compresa dall'1 giugno 2006 fino al 31 dicembre 2006.

I progetti dovranno riguardare interventi relativi alla realizzazione di *educational tour* nel territorio lombardo in relazione alle particolarità offerte dai singoli territori in ordine ai beni culturali, ambientali, alle attrazioni turistiche, dei prodotti tipici della produzione e della enogastronomia locale e del sistema congressuale, rivolti alla stampa e media di settore, ai tour operators, alle agenzie di viaggio e destination manager.

I progetti dovranno prevedere necessariamente interventi in sinergia con i soggetti privati operanti sul territorio quale presupposto per lo sviluppo dei sistemi turistici.

I progetti devono indicare i tempi, le modalità di svolgimento ed i risultati attesi, soggetti attuatori e relativa quota di cofinanziamento.

Le azioni promozionali di supporto e connesse alla realizzazione di *educational tour* saranno ammesse nella misura massima del 30% del costo complessivo dell'intervento.

7. Termini e modalità di presentazione della domanda

Le Province raccolgono le istanze e coordinano l'attività dei soggetti pubblici e privati operanti sul territorio e presentano richiesta di cofinanziamento per progetti integrati coerenti con la programmazione regionale e per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla singola Provincia.

Presentazione dei progetti: dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del provvedimento fino al 30 settembre 2006.

Le domande devono essere indirizzate a:

Regione Lombardia

D.G. Giovani, Sport, Promozione Attività Turistica

Struttura Interventi per la promozione turistica

via Rosellini, 17 – 20124 Milano

e consegnate presso il Protocollo Generale o presso le sedi territoriali della Regione Lombardia, nei seguenti orari:

– lunedì-giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30; venerdì dalle 9 alle 12.

Le domande presentate oltre il termine indicato saranno considerate irricevibili.

8. Valutazione e assegnazione delle risorse

La Direzione Generale Giovani, Sport, Promozione Attività Turistica verificherà l'ammissibilità delle richieste pervenute e procederà alla valutazione dei progetti.

Verranno escluse per mancanza di requisiti di ammissibilità le domande:

– non complete di tutti gli elementi previsti dal presente provvedimento;

– presentate, da soggetti, in modi e tempi diversi da quelli previsti dal presente provvedimento.

Nel corso dell'istruttoria, la Direzione Generale Giovani, Sport e Promozione Attività Turistica si riserva la facoltà di chiedere ulteriori dichiarazioni/chiarimenti ritenuti utili ai fini dell'esame delle domande presentate.

I progetti valutati ammissibili saranno ammessi al cofinanziamento mediante l'assegnazione delle risorse con decreto dirigenziale.

9. Modalità di erogazione e rendicontazione delle spese sostenute

L'erogazione della quota di cofinanziamento verrà corrisposta in due soluzioni:

– liquidazione del 60% della quota assegnata al momento dell'assegnazione delle risorse;

– la liquidazione del restante 40% ad avvenuta effettuazione dell'intervento, previa presentazione della seguente documentazione:

1. dichiarazione sottoscritta, ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dal legale rappresentante del soggetto richiedente e beneficiario, comprovante l'avvenuta realizzazione del progetto e le spese sostenute dall'1 giugno 2006 fino al 31 dicembre 2006;

2. relazione illustrativa di ogni singolo intervento con l'indicazione dei risultati raggiunti;

3. elenco dei soggetti partecipanti;

4. articoli realizzati relativi al territorio oggetto dell'intervento.

Tale documentazione dovrà essere inviata dalle Province alla Direzione Generale Giovani, Sport, Promozione Attività Turistica – Struttura Interventi per la Promozione Turistica – via Rosellini, 17 – 20124 Milano.

10. Controlli

I funzionari regionali preposti possono effettuare controlli finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione del progetto.

11. Rinuncia

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al finanziamento ovvero alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione al Responsabile del procedimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

12. Revoca

Il finanziamento concesso può essere revocato in caso di realizzazione del progetto non conforme alle indicazioni contenute nel presente bando e nel decreto di assegnazione del cofinanziamento e/o evidenza di non autenticità di fatti o informazioni a seguito dei controlli di cui al punto 10.

13. Pubblicazione e informazione

Copia integrale del bando è disponibile sul sito <http://www.regione.lombardia.it>.

Qualsiasi informazione sul bando potrà essere richiesta alla Direzione Generale Giovani, Sport, Promozione Attività Turistica – via Rosellini, 17 – 20124 Milano – referenti per il procedimento:

Alfredino Cattaneo – 0267656241

e-mail: alfredino_cattaneo@regione.lombardia.it

Giuse Valeriano – 0267656274

e-mail: giusy_valeriano@regione.lombardia.it

14. Privacy

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati acquisiti in esecuzione del presente invito verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Titolare del trattamento è il Responsabile del procedimento.

15. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

L'amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

D.G. Artigianato e servizi

(BUR20060127)

(4.5.0)

D.d.s. 29 maggio 2006 - n. 5936**DocUP Ob. 2 (2000-2006) d.d.r. n. 7512 del 16 maggio 2005 – Mis. 1.1C «Sostegno agli investimenti alle imprese artigiane» – Impegno e contestuale liquidazione di € 31.175,46 favore di beneficiari diversi e scorrimento della graduatoria a seguito di rinunce, revoche e minori spese****LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO ARTIGIANATO**

Visti:

– la Decisione CE(2004) 4592 del 19 novembre 2004 con cui la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione del DocUP Obiettivo 2 2000-2006 della Regione Lombardia;

– la d.g.r. n. 7/535 del 4 agosto 2005 recante «DocUP Obiettivo 2 2000-2006: Presa d'atto dell'approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza nella seduta del 17 giugno 2005, del Complemento di Programmazione e aggiornamento del Piano Finanziario di cui alla d.g.r. 7/21193 del 24 marzo 2005»;

– il Regolamento (CE) 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) 1260/99 del consiglio, per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;

– la d.g.r. n. 8602 del 27 marzo 2002 integrata e modificata dalla d.g.r. n. 12242 del 28 febbraio 2003 di approvazione del Complemento di Programmazione DocUP Ob. 2 2000-2006;

– il d.d.g. n. 11439 del 6 luglio 2004 «Approvazione del bando per la presentazione di progetti a valere sulla Misura 1.1 Sottomisura C «Sostegno agli investimenti nelle imprese artigiane» con il quale sono state approvate anche le «Linee Guida» per la rendicontazione;

– il d.d.u.o. n. 7512 del 16 maggio 2005 «Approvazione delle graduatorie dei progetti a valere sulla Misura 1.1 Sottomisura C «Sostegno agli investimenti alle imprese artigiane» e d.d.u.o. n. 8234 del 30 maggio 2005 «Rettifica di errori materiali» e n. 11422 del 21 luglio 2005 che:

- approva le graduatorie dei progetti a valere sulla sottomisura 1.1.C in attuazione del bando già citato;
- assegna alle imprese beneficiarie il contributo sulla base delle spese ammissibili;
- rinvia a successivi atti di impegno e pagamento l'erogazione dei contributi assegnati;
- consente lo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

Considerato:

– che le imprese beneficiarie, di cui alla Tabella n. 1 allegata al presente decreto hanno presentato la richiesta di erogazione di saldo del contributo rispettando le indicazioni contenute nelle Linee Guida;

– che la spesa accertata per la realizzazione dei progetti (vedi Tab. 1 allegata) è pari a € 31.175,46;

– che nei decreti di impegno e liquidazione n. 1278 del 7 febbraio 2006 e n. 4196 del 12 aprile 2006 (vedi Tab. 2 allegata) si sono riscontrate minori spese pari ad un importo di € 75.911,41;

– che un'impresa ha comunicato la rinuncia al contributo assegnatole (vedi Tab. 3 allegata) per un importo totale di € 19.224,00;

– che a n. 3 imprese è stato revocato il contributo loro assegnato (vedi Tab. 4 allegata) per un importo totale di € 75.791,27;

– che pertanto il totale delle minori spese, pari a € 170.926,68, consente di concedere un contributo del 30% fino alla posizione n. 436, e del 3,05% alla posizione n. 437 della graduatoria (vedi Tab. 5 allegata). In caso di incremento della dotazione finanziaria, proveniente da economie, rinunce o revoche, si procederà all'integrazione del contributo fino al raggiungimento del 30% dell'investimento ammesso;

– che alle imprese finanziate, come sopra individuate, è stato attribuito in graduatoria un punteggio maggiore o uguale a 3,00;

– che per tutte le imprese, a parità di punteggio, sono stati applicati i criteri di priorità previsti dal bando;

Ritenuto di procedere all'impegno e contestuale liquidazione dei contributi per un importo complessivo di € 31.175,46;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Visto il d.d.g. n. 14878 del 2 agosto 2002 con il quale è assegnato il capitolo 2.3.10.5.3.20.5892 al dirigente della struttura «Sviluppo produttivo e incentivi – Autorità responsabile della misura 1.1 del DocUP 2000-2006»;

Visto il decr. n. 18432 dell'8 ottobre 2002, con il quale il dirigente pro tempore della struttura «Piccola e media impresa e cooperazione» autorizza il dirigente pro tempore della struttura «Sviluppo artigianato» della D.G. Artigianato e Servizi ad assumere atti d'impegno di spesa e liquidazione a valere sul capitolo 2.3.10.5.3.20.5892, per l'attuazione della Sottomisura 1.1C;

Vista la d.g.r. n. 207 del 27 giugno 2005 «II Provvedimento organizzativo – VIII legislatura» con la quale si è proceduto alla nomina della dr.ssa Gabriella Faliva quale dirigente responsabile della Struttura Sviluppo Artigianato della Direzione Generale Artigianato e Servizi;

Decreta

1. Di impegnare:

Beneficiario	Codice	Capitolo	Importo Anno 1 €	Importo Anno 2 €	Importo Anno 3 €
Officina meccanica G.B.Z. di Gelmi G.L. e C. s.n.c.	431982	3.3.1.3.379.5892	27.333,02	0,00	0,00
Fratelli Pozzobon s.r.l.	447916	3.3.1.3.379.5892	3.842,44	0,00	0,00

2. Di liquidare:

Cod. Benef.	Anno/Capitolo	Anno/Imp. /sub	Anno/Imp. sub-perente	Importo da liquidare
431982	2006 005892	2006/0	/	27.333,02
447916	2006 005892	2006/0	/	3.842,44

Cod. Benef.	Denominazione	Cod. Fiscale Part. IVA	Indirizzo
431982	Officina Meccanica G.B.Z. di Gelmi G.L. e C. s.n.c.	03043400179 00722780988	via Mù – 25050 Sonico
447916	Fratelli Pozzobon s.r.l.	03908140159 03908140159	via Asti 46 – 20025 Legnano

di cui alla «Tabella 1 Elenco dei beneficiari liquidati a saldo» parte integrante del presente provvedimento.

3. Di approvare la «Tabella 2 – Minori Spese su progetti liquidati» parte integrante del presente provvedimento, dove si accertano minori spese pari a € 75.911,41.

4. Di approvare la «Tabella 3 – Progetti Rinunciati» parte integrante del presente provvedimento, dove si accertano minori spese pari a € 19.224,00.

5. Di approvare la «Tabella 4 – Progetti Revocati» parte integrante del presente provvedimento, dove si accertano minori spese pari a € 75.791,27.

6. Di approvare la «Tabella 5 – Scorrimento della Graduatoria» di cui al d.d.r. 7512 del 16 maggio 2005, parte integrante del presente provvedimento.

7. Di notificare la concessione del contributo a tutte le imprese subentranti in graduatoria.

8. Di stabilire che le risorse finanziarie che si rendessero eventualmente disponibili a seguito di ulteriori rinunce, riduzioni di spesa o mancato avvio dei progetti approvati, verranno impegnate con propri successivi atti e saranno utilizzate fino ad esaurimento dei progetti in graduatoria, come indicato in premessa.

9. Di provvedere alla pubblicazione della tabella dei progetti approvati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e alla informazione ai destinatari.

10. Di trasmettere il presente decreto per il seguito di competenza:

- al Dirigente *pro tempore* responsabile della Misura 1.1 Sottomisura C
- all'Autorità di Gestione
- all'Autorità di Pagamento
- alla Struttura Audit Fondi strutturali.

La dirigente della Struttura:
Gabriella Faliva

Tabella 1 – ELENCO PROGETTI LIQUIDATI A SALDO

Cod. Int.	ID Prog.	Ragione sociale	P. IVA	Indirizzo	CAP	Comune	Prov.	Comune intervento	Prov. interv.	Contributo concedibile	De minimis ricevuto	Contributo concesso	Contributo accertato	Minori spese
564	5670	OFFICINA MECCANICA G.B.Z. DI GELMI G.L. E C. S.N.C.	00722780988	VIA MÙ	25050	SONICO	BS	SONICO	BS	27.333,02	0,00	27.333,02	27.333,02	0,00
338	5054	FRATELLI POZZOBON S.R.L.	03908140159	VIA ASTI 46	20025	LEGNANO	MI	LEGNANO	MI	3.842,44	0,00	3.842,44	3.842,44	0,00
TOTALE													31.175,46	0,00

Tabella 2 – MIS. 1.1.C 2004 – MINORI SPESE SU PROGETTI LIQUIDATI

Estremi Decreti di liquidazione	Minori spese
Decreto n. 1278 del 7 febbraio 2006	20.291,52
Decreto n. 4196 del 12 aprile 2006	55.619,89
TOTALE	75.911,41

Tabella 3 – MIS. 1.1.C 2004 – PROGETTI RINUNCIATARI

ID Progetto	RAGIONE SOCIALE	Comune e Provincia	Contributo previsto
5647	OTTO SERVICE DI MENICI OTTORINO	TEMÙ (BS)	19.224,00
TOTALE			19.224,00

Tabella 4 – MIS. 1.1.C 2004 – PROGETTI REVOCATI

ID Progetto	RAGIONE SOCIALE	Comune e Provincia	Contributo previsto
4914	ASTORIA DI PESSINA IVANO & C. S.N.C.	DAIRAGO (MI)	37.931,70
5616	SPF DI BRANCA FRANCO	OLGIATE OLONA (VA)	3.444,27
4873	PIGRETTI MICHELE	PIANELLO DEL LARIO (CO)	34.415,30
TOTALE			75.791,27
TOTALE			170.926,68

Tabella 5 – MIS. 1.1.C 2004 – SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

Posiz. graduatoria	Codice interno	ID Progetto	Ragione Sociale	Comune di intervento	Prov. interv.	Punteggio	Totale investimento proposto	Importo riconosciuto	Totale investimento ammesso	Contributo concedibile	%	Contributo erogabile	Cumulato
429	507	5593	SALFER di Adamini Domenico e C. s.n.c.	Sonico	BS	3,00	121.819,00	121.819,00	111.019,00	33.305,70	30%	33.305,70	170.926,68
430	69	4711	Nuovo Garage di Parotti Giovanni Pietro	Busto Garolfo	MI	3,00	45.735,29	45.735,29	45.735,29	13.720,59	30%	13.720,59	137.620,98
431	372	5118	Milesi Pellegrino	San Pellegrino Terme	BG	3,00	30.640,18	30.640,18	30.640,18	9.192,05	30%	9.192,05	123.900,39
432	70	4710	Nuova SAFOR s.a.s. di Gorla Luciano e Carla	Casorezzo	MI	3,00	106.756,38	106.756,38	106.756,38	32.026,91	30%	32.026,91	114.708,34
433	351	5072	Galvanotecnica di Vignati Ferdinando e C. s.a.s.	Canegrate	MI	3,00	142.692,18	140.848,42	137.097,03	41.129,11	30%	41.129,11	82.681,43
434	352	5073	Off. Politecniche MM di Tesa Giancarlo e C. s.n.c.	Inveruno	MI	3,00	98.085,74	98.085,74	96.865,61	29.059,68	30%	29.059,68	41.552,32
435	201	5812	Montagna Luigi	Santa Giulietta	PV	3,00	11.684,07	11.684,07	8.344,74	2.503,42	30%	2.503,42	12.492,64
436	199	5809	Meriggi Gianluigi	Arena Po	PV	3,00	15.337,62	15.208,62	9.477,72	2.843,32	30%	2.843,32	9.989,22
437	106	4851	D.G.M. di Di Gennaro Angelo e Donato e C. s.n.c.	Castano Primo	MI	3,00	234.289,76	234.289,76	234.289,76	70.286,93	3,05%	7.145,90	7.145,90
													- 0,00

D.G. Reti e servizi di pubblica utilità

(BUR20060128)

(5.3.5)

D.d.g. 11 gennaio 2006 - n. 106

Ditta Pantaeco s.r.l. con sede legale in Bergamo, via Ghislanzoni, 41 – Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all’impianto sito in Casalpusterlengo (LO), loc. Coste Fornaci, già autorizzato con d.g.r. 13708 del 18 luglio 2003 e s.m.i., e all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R3, R4, R5, R13) e smaltimento (D1, D14 e D15) di rifiuti speciali non pericolosi con riprofilatura della discarica ai fini della corretta chiusura, ricircolo del percolato e contestuale presa d’atto della varia-

zione della sede legale – Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 10 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

1. di prendere atto della variazione della sede legale della ditta Pantaeco s.r.l. da Trezzo sull’Adda (MI), via Alessandrini 16, a Bergamo, via Ghislanzoni 41;

2. di approvare il progetto e di autorizzare la ditta Pantaeco s.r.l., con sede legale in Bergamo, via Ghislanzoni 41, alla realizzazione di varianti sostanziali all’impianto in Casalpusterlengo (LO), loc. Coste Fornaci, ed all’esercizio delle inerenti operazioni

di recupero (R3, R4, R5, R13) e di smaltimento (D1, D14 e D15) e di rifiuti speciali non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli allegati A e B ed alla planimetria di inquadramento dell'impianto, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento precisando che per la discarica i conferimenti, la chiusura definitiva e le opere di recupero ambientale dovranno avere una durata complessiva non superiore ai 12 mesi, ad eccezione dell'ultimo lotto, il cui recupero ambientale avverrà nei tempi immediatamente successivi;

3. di autorizzare la ditta Pantaeco s.r.l., con sede legale in Bergamo, via Ghislanzoni 41, all'esercizio, a livello sperimentale, del ricircolo del percolato da effettuarsi all'interno del corpo della discarica in Casalpusterlengo (LO), loc. Coste Fornaci, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A al presente provvedimento;

4. di far salve tutte le condizioni e le prescrizioni di cui alla d.g.r. 13708/03 e successive modifiche ed integrazioni che non siano in contrasto con quelle di cui al presente provvedimento;

5. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, ed in particolare sostituisce sotto ogni profilo la Concessione Edilizia Comunale ex legge 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione, così come definito dalla Circolare esplicativa n. 3773 del 14 luglio 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - III Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998;

6. di stabilire che il presente provvedimento di autorizzazione decade automaticamente qualora il soggetto autorizzato:

- non inizi i lavori entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione;

- non completi la realizzazione dell'impianto o sue parti funzionali (linee) entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione;

7. di disporre che l'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero può essere avviato da trentesimo giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla Provincia, al Comune ed all'ARPA territorialmente competente. Tale termine può essere anticipato qualora la Provincia rilasci specifico nulla-osta all'esercizio previo accertamento degli interventi realizzati;

8. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Lodi, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso;

10. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Lodi, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione, l'ARPA ed il Comune dove ha sede l'impianto;

11. di rideterminare, a fronte dell'avvenuta certificazione ambientale dell'azienda (ISO 14001), l'ammontare totale della fidejussione che la ditta Pantaeco s.r.l. deve prestare a favore della Regione Lombardia per le operazioni di:

a) smaltimento (D1) di rifiuti speciali non pericolosi, in € 3.956.850,00 relativa a:

- gestione operativa dei lotti già autorizzati con d.g.r. 37686/98 come modificata con d.g.r. 13708/03 e calcolato sulla base di una volumetria totale di 153.000 m³, pari a € 1.721.250,00;

- gestione post-operativa dei lotti autorizzati con d.g.r. 37686/98 come modificata con d.g.r. 13708/03 e calcolato sulla base di una superficie di 13.260 mq, pari a € 795.600,00;

- gestione operativa della riprofilatura autorizzata con il presente atto e calcolata sulla base di una volumetria di 48.000 m³, pari a € 540.000,00;

- per la gestione post-operativa della riprofilatura autorizzata con il presente atto calcolata sulla base di una superficie di 15.000 mq, pari a € 900.000,00.

Le relative fidejussioni accettate a fronte della d.g.r. 37686/98

come modificata con d.g.r. 13708/03 con note n. 25325, 25328, 25330, 25331 e 25334 del 28 luglio 2003 e note n. 3830, 3836 e 3843 del 3 febbraio 2004, si ritengono congrue come importo totale, fatta salva la necessità di estendere la validità temporale delle stesse di un ulteriore anno. Lo svincolo delle stesse potrà avvenire solo dopo la presentazione della nuova garanzia finanziaria relativa alla gestione post-operativa avente durata fino a trenta anni dopo la avvenuta chiusura di cui all'art. 12 del d.lgs. 36/2003, così come previsto dal punto 6 della circolare approvata con d.g.r. n. 3588/05;

b) smaltimento (D14, D15) e recupero (R13, R3, R4, R5) di rifiuti speciali non pericolosi in € 375.142,98 relativamente a:

- deposito preliminare di 1.900 mc di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 251.683,50;

- messa in riserva di 5.920 mc di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 78.419,28;

- recupero di 60.000 tonnellate anno di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 42.390,78;

- deposito temporaneo di 4 mc di rifiuti speciali pericolosi pari a € 2.649,42.

La relativa fideiussione accettata a fronte della d.g.r. 13708/03 è ritenuta congrua come importo totale.

Le garanzie finanziarie sia relative all'estensione della validità temporale di un ulteriore anno delle esistenti che relative alla gestione operativa e post-operativa della riprofilatura, devono essere prestate ed accettate in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04;

12. di stabilire che, in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ambientale, la ditta dovrà provvedere entro 30 giorni ad integrare l'ammontare della polizza fidejussoria;

13. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 11, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Lodi, al Comune di Casalpusterlengo ed al Dipartimento dell'ARPA di Lodi;

14. di dare atto che la mancata presentazione delle garanzie finanziarie, di cui al punto 11, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità delle stesse dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopracitata;

15. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non stabilito dal presente atto;

16. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 11.

Il direttore generale:

Raffaele Tiscar

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

— • —

ALLEGATO A

Ditta: Pantaeco s.r.l.

Sede legale: Bergamo, via Ghislanzoni, 41

Ubicazione impianto: Casalpusterlengo (LO), località Coste Fornaci

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 Rispetto a quanto autorizzato con d.g.r. 13708/03 e d.g.r. 16913/04, il progetto presentato prevede la realizzazione delle seguenti varianti all'impianto:

- ampliamento della superficie del piazzale, riguardante i mappali 94 (parte) e 110 (parte) del foglio 29 del Comune di Casalpusterlengo che, per il vigente strumento urbanistico, risultano essere rispettivamente «Zona E1 - Agricola di sviluppo» e «Zona E2 - Agricola di tutela ambientale e paesistica»;

- modifica delle superfici e dell'ubicazione delle aree di stoccaggio;

- realizzazione di una nuova palazzina uffici;
- adeguamento della rete fognaria e allacciamento alla pubblica fognatura;
- potenziamento della cabina di trasformazione;
- realizzazione di una linea di raffinazione meccanica dei rifiuti per la produzione di CDR;

1.2 le operazioni effettuate, con riferimento agli allegati B e C del d.lgs. 22/97, sono identificate quali: deposito preliminare (D15) di 1.900 mc di rifiuti speciali non pericolosi e 4 mc di rifiuti speciali pericolosi, messa in riserva (R13) di 5.920 mc di rifiuti non pericolosi, ricondizionamento (D14) e recupero (R3, R4 e R5) di 60.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi;

1.3 i tipi di rifiuti non pericolosi conferibili nell'impianto (come individuati e classificati dal CER ai sensi della decisione 2000/532/CE, come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE) sono individuati dai CER: 030101, 030105, 030301, 030307, 030308, 040109, 040221, 040222, 090108, 101103, 120105, 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150203, 170201, 170203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 191002, 191201, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 191208, 191212, 200101, 200102, 200110, 200111, 200138, 200139, 200140, 200301 (limitatamente a rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata multimateriale e conferiti in uno stesso contenitore), 200307;

1.4 i tipi di rifiuti non pericolosi conferibili nell'impianto di raffinazione meccanica per la produzione di CDR (come individuati e classificati dal CER ai sensi della decisione 2000/532/CE, come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE) sono individuati dai CER: 150101, 150102 (con esclusione delle plastiche clorurate), 150103, 150105, 150106, 170201, 170203 (con esclusione delle plastiche clorurate), 200301 (limitatamente alla frazione secca dei rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata multimateriale e conferiti in uno stesso contenitore).

2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti in ingresso e gli stoccaggi dei rifiuti speciali pericolosi eventualmente separati durante la cernita devono essere effettuati in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.2 non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;

2.3 le fasi di ricevimento, stoccaggio, selezione dei rifiuti e produzione di CDR devono avvenire in ambiente chiuso; i punti di emissione in atmosfera devono essere dotati di sistemi per minimizzare gli odori che utilizzino le migliori tecnologie disponibili e di idonei impianti per l'abbattimento degli altri inquinanti;

2.4 le aree di ricevimento, stoccaggio, selezione e produzione di CDR devono disporre di pavimentazione impermeabilizzata e di sistemi di raccolta di eventuali percolati; l'impianto deve disporre di aree separate per lo stoccaggio delle frazioni di rifiuti risultanti dalle operazioni di selezione;

2.5 la cernita dei rifiuti ingombranti di cui al codice CER 200307 può essere effettuata manualmente e con l'ausilio di mezzi meccanici in area appositamente destinata, distinta dalle linee di cernita automatizzata, su superficie impermeabilizzata e coperta;

2.6 nel caso in cui tra i rifiuti ingombranti di cui al suddetto codice 200307 si trovino rifiuti speciali pericolosi o rifiuti speciali non pericolosi per i quali la ditta non è autorizzata al ritiro, questi andranno stoccati per tipologie omogenee e in condizioni di sicurezza, secondo quanto previsto dall'art. 6, commi 2 e 3 del d.lgs. 22/97;

2.7 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti in oggetto (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche). Tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito; in tale caso la verifica dovrà essere almeno semestrale; analogamente si deve procedere per l'analisi merceologica prevista sui rifiuti in ingresso dalle *Procedure di gestione e controllo della linea di raffinazione* allegate al progetto;

2.8 il CDR prodotto deve avere le caratteristiche di cui al pun-

to 14 dell'allegato 1 al d.m. 5 febbraio 1998: le verifiche sulla qualità del CDR prodotto devono essere effettuate secondo apposito Protocollo di campionamento e analisi da definire in accordo con gli Enti di controllo (Provincia e ARPA);

2.9 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo agli Enti di controllo entro e non oltre 24 ore trasmettendo copia del formulario di identificazione;

2.10 i rifiuti derivanti dal processo di cernita devono essere smaltiti nell'impianto adiacente che effettua l'operazione di smaltimento (D1), nei limiti ed alle condizioni indicate al successivo Allegato B, ad esclusione degli eventuali rifiuti speciali pericolosi che devono essere affidati a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale o comunque a centri di stoccaggio provvisorio collegati agli impianti di smaltimento finali, il passaggio nei quali è imposto dagli stessi impianti di smaltimento per le relative procedure di accettazione. I materiali selezionati devono essere avviati ad impianti che ne effettuano il recupero in sostituzione di altre materie prime;

2.11 le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti;

2.12 nelle aree di stoccaggio devono essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento per il personale addetto;

2.13 il personale addetto alle operazioni di caricamento, di trasporto, di accesso al deposito, di ispezione e di asporto deve essere edotto dei specifici in funzione dei rifiuti trattati e, comunque, informato della loro pericolosità nonché essere dotato di idonei dispositivi di protezione individuale in base al rischio valutato;

2.14 i mezzi impiegati per la movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la loro dispersione;

2.15 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature, e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da convogliare le acque meteoriche e/o i percolati nelle rispettive reti di raccolta; tali reti dovranno essere dotate di idonei pozzetti a tenuta e di valvole di intercettazione;

2.16 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata, realizzata conformemente al progetto approvato;

2.17 le emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti di processo sono soggette alle disposizioni di cui al d.P.R. 203/88 e successive modifiche ed integrazioni ed alle relative disposizioni applicative;

2.18 deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall'art. 12 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;

2.19 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate agli Enti di controllo ed al Comune territorialmente competente. I requisiti per l'espletamento della carica devono essere conformi a quanto disposto dal d.m. 21 giugno 1991 n. 324, e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle relative norme attuative;

2.20 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, per i quali è previsto l'allacciamento alla rete fognaria del Comune di Soma-glia, devono rispettare il relativo Regolamento; in ogni caso va assicurato il rispetto delle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;

2.21 prima dell'uscita dall'insediamento, la rete fognaria deve essere dotata di pozzetto ispezionabile e campionabile, del tipo a caduta;

2.22 le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dal d.p.c.m. 14 novembre 1997; la ditta è tenuta inoltre a rispettare quanto previsto dalla l.r. 10 agosto 2001 n. 13 e relative norme attuative;

2.23 la movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio.

3. Piani

3.1 Piano di bonifica e di ripristino ambientale

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

ALLEGATO B

Ditta: Pantaeco s.r.l.

Sede legale: Bergamo, via Ghislanzoni, 412

Ubicazione impianto: Casalpusterlengo (LO), località Coste Fornaci

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'area della discarica oggetto della variante è identificata ai mappali n. 30, 106, 107, 108, 109, 110 parte, 92, 94, 95, 102, 80, 99, 104, 96, 105, 101, 111, 53, 100, 98 e 34 del foglio 29 del Comune di Casalpusterlengo, inseriti in zone che, per il vigente strumento urbanistico, risultano essere «Aree per servizi e impianti tecnologici», «Zona E1 - Agricola di sviluppo» e «Zona E2 - Agricola di tutela ambientale e paesistica»; i mappali 30, 106 parte e 108 parte sono inseriti nel perimetro della «Zona di rispetto cimiteriale»; non risulta l'esistenza di punti di captazione delle acque destinate al consumo umano, mediante infrastruttura di pubblico interesse, nel raggio di 200 m dall'impianto;

1.2 le varianti sostanziali consistono in:

- aumento volumetrico, ottenuto per modifica morfologica complessiva della calotta delle due vasche esistenti mediante collegamento delle stesse e sopraelevazione delle quote massime previste dai progetti autorizzati, con incremento della volumetria finale complessiva da 405.500 mc a 453.500 mc (+ 48.000 mc);
- adeguamento del sistema di capping al d.lgs. 36/03 per entrambe le discariche;
- integrazione del CER dei rifiuti conferibili all'impianto;
- realizzazione di un nuovo parco serbatoi e dismissione del bacino di stoccaggio e dell'impianto di trattamento del percolato a servizio della vecchia discarica;
- nuova configurazione dell'impianto di captazione e combustione dei biogas;

1.3 considerato lo stato di fatto dell'impianto come emerge dagli atti istruttori, il piano di gestione operativa comporta la risomatura delle discariche esistenti secondo i profili di progetto ed il completamento della zona di collegamento tra le vasche mediante conferimenti, limitatamente ai volumi eventualmente resi disponibili, sino al raggiungimento delle quote finali (82,00 m s.l.m. riferita al colmo centrale);

1.4 la sopraelevazione, in osservanza al d.lgs. 36/03, comporta le seguenti modifiche nella sequenza stratigrafica espressa in m s.l.m.:

- strato di rifiuti sino alla quota massima di 82,00 m s.l.m. (a fine conferimento) riferita al colmo centrale onde garantire idonee pendenze per il deflusso delle acque meteoriche influenti sul corpo discarica;
- strato di regolarizzazione di 0,20 m di materiale inerte sino alla quota di 82,20 m s.l.m.; tale materiale deve essere conforme ai disposti di legge ed è fatto divieto di utilizzare rifiuti in sostituzione di detto materiale;
- strato di drenaggio dei biogas di 0,50 m di materiale inerte sino alla quota di 82,70 m s.l.m.; tale materiale deve essere con-

forme ai disposti di legge ed è fatto divieto di utilizzare rifiuti in sostituzione di detto materiale;

- strato di 0,50 m di argilla con coefficiente di permeabilità $K < 1 \times 10^{-6}$ m/s sino a quota 83,20 m s.l.m. al colmo;

- strato di drenaggio acque meteoriche di 0,50 m di materiale inerte sino alla quota di 83,70 m s.l.m.; tale materiale deve essere conforme ai disposti di legge ed è fatto divieto di utilizzare rifiuti in sostituzione di detto materiale;

- strato finale di terreno vegetale di spessore minimo 1,00 m sino a quota 84,70 m s.l.m. prima del cedimento al colmo;

1.5 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi che a seguito dell'istanza di variante sono conferibili nell'impianto (come individuati e classificati dal CER ai sensi della decisione 2000/532/CE, modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE) sono individuati dai CER: 191212 (rifiuti derivanti esclusivamente dalla sezione di impianto di cui all'allegato A) e 200306 (limitatamente alla produzione derivante dalla gestione dell'impianto);

1.6 il deposito temporaneo del percolato viene effettuato in 5 serbatoi (2 da 100 mc l'uno, 3 da 60 mc ciascuno), per un quantitativo complessivo pari a 360 mc, posti in bacino di contenimento, per il successivo avvio a centri di depurazione autorizzati;

1.7 il profilo finale della discarica deve essere quello indicato dalla «Tav. Unica - Planimetria di progetto - Sezione A - Rev. 0 - 06/2005» e dalla «Tavola 7 - Planimetria di progetto - Morfologia finale con rete acque meteoriche - Rev. 0 - 08/2004»;

1.8 viene effettuata la sperimentazione del ricircolo del percolato, finalizzata a verificare la stabilizzazione dei processi di degradazione del rifiuto e all'ottenimento di un biogas di migliore qualità, con miglior funzionamento degli impianti di estrazione e combustione, abbreviazione dei tempi di produzione e, conseguentemente, della post-gestione. Il ricircolo avviene mediante rilancio alla rete di distribuzione con pompa, posta nelle vicinanze del serbatoio di accumulo del percolato, per un quantitativo pari a circa 50 mc/die.

2. Prescrizioni

2.1 La discarica deve essere realizzata e gestita in conformità a quanto previsto dall'allegato 1 al d.lgs. 36/03;

2.2 l'impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi durante le ore di disattivazione dell'impianto ed in assenza del personale addetto;

2.3 nella discarica possono essere messi a dimora esclusivamente i rifiuti speciali non pericolosi, di cui al punto 1.5:

- che rispondano a quanto previsto al punto 4.2.3.2 della deliberazione C.I. 27 luglio 1984, secondo quanto disposto dalla d.g.r. n. 47636/94 come modificata ed integrata dalle d.g.r. n. 36489/98 e n. 40992/99, sino al termine previsto dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/03 e s.m.i.;

- successivamente, le cui caratteristiche rispondono a quanto previsto dall'art. 6 del d.m. 3 agosto 2005;

2.4 le verifiche di conformità sui rifiuti conferiti in discarica devono avvenire secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. 47636/94 come modificata ed integrata dalle d.g.r. n. 36489/98 e n. 40992/99, sino al termine previsto dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/03 e s.m.i. e, successivamente, dall'art. 3 del d.m. 3 agosto 2005;

2.5 i rifiuti conferiti sono assoggettati alla normativa sul catasto dei rifiuti di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/97; il carico e lo scarico dei rifiuti deve essere annotato sull'apposito registro, di cui all'art. 12 dello stesso d.lgs. 22/97;

2.6 il percolato deve essere estratto in continuo onde garantire la condizione di battente zero sul fondo di scarica;

2.7 i serbatoi di accumulo del percolato devono mantenere un volume di riserva pari al 10% della capacità totale e la capacità del bacino di contenimento degli stessi deve essere pari alla terza parte di quella effettiva dei serbatoi e, in ogni caso, deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi;

2.8 in via sperimentale potrà essere effettuato nella nuova vasca il ricircolo del percolato, con verifica dell'efficacia a cadenza semestrale con modalità da concordarsi con l'ARPA territorialmente competente;

2.9 i controlli periodici, effettuati dalla Provincia territorialmente competente, dovranno avere scadenza semestrale prevedendo in particolare:

– 4 campionamenti casuali dei rifiuti conferiti in discarica indicando su mappa, allegata al verbale di controllo, i punti di prelievo;

– analisi di ciascun campione secondo le modalità previste dalla citata d.g.r. n. 47636/94 ed al punto 4.2.3.2. della deliberazione C.I. 27 luglio 1984, sino al termine previsto dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/03 e s.m.i. e, successivamente, dall'art. 3 del d.m. 3 agosto 2005, finalizzata a valutazione statistica come da circolare in atti regionali n. 61818 del 27 dicembre 1993;

– stima della volumetria della discarica occupata dai rifiuti speciali e raffronto con i dati ricavati dai registri di carico e scarico;

– analisi delle acque di falda a monte e a valle della discarica;

– il primo controllo deve essere effettuato entro tre mesi dalla prima data di collaudo dell'impianto;

2.10 deve essere presentata alla Regione ed agli Enti di controllo una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi alla fase operativa, con cadenza trimestrale, e alla fase post-operativa, con cadenza annuale;

2.11 è vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi sostanza o rifiuto;

2.12 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni; immediatamente a monte dei punti terminali di scarico dovranno essere realizzati idonei pozzetti di ispezione e prelievo, del tipo a caduta;

2.13 le aree di transito e di accesso ai serbatoi di stoccaggio del percolato devono essere pavimentate, con raccolta e collettamento delle acque meteoriche;

2.14 entro 6 mesi dalla saturazione di ogni settore deve essere attivata l'aspirazione dell'impianto di captazione dei biogas, anche con torcia provvisoria, fermi restando gli adempimenti previsti dal d.P.R. 203/88;

2.15 le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dal d.p.c.m. 14 novembre 1997; la ditta è tenuta inoltre a rispettare quanto previsto dalla l.r. 10 agosto 2001 n. 13 e relative norme attuative;

2.16 per la verifica delle stime prodotte nello «Studio di impatto acustico» dovranno essere svolte, nella fase di esercizio dell'impianto misure di verifica nei punti già indagati, con particolare riguardo al rispetto del differenziale nel periodo notturno. A tal fine, si ritiene opportuno che per il recettore R41 le misure vengano effettuate al piano primo, verificando anche le componenti impulsive tonali;

2.17 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate agli Enti di controllo ed al Comune territorialmente competente.

3. Piani

3.1 Piano di gestione operativa

Il piano approvato è integrato con le seguenti prescrizioni:

– prima dell'avvio dei conferimenti, i contenuti del Piano di gestione operativa e la relativa tavola 18 – Rev 0 – agosto 2004 e la Tabella 1 della Relazione di integrazione – Rev. 0 – maggio 2005 vengono aggiornati, coerentemente con quanto stabilito nelle conclusioni della Conferenza di Servizi del 27 ottobre 2005, ovvero:

- completamento delle opere di approntamento della zona di collegamento tra le vasche esistenti entro 3 mesi dalla data di efficacia del presente provvedimento;
- le opere di approntamento di cui al punto precedente, i conferimenti, la chiusura definitiva e le opere di recupero ambientale, che avverranno per lotti funzionali, dovranno avere durata complessiva non superiore a 12 mesi dalla data di efficacia del presente provvedimento;
- avvio immediato del recupero ambientale dell'ultimo lotto di collegamento al completamento delle opere di cui al punto precedente;
- la sequenza operativa di approntamento e gestione dell'impianto dovranno avvenire secondo la seguente sequenza:
 - fase 1: realizzazione opere preliminari di approntamento generale e di inserimento ambientale e contestuale ap-

prontamento opere di impermeabilizzazione zona di collegamento vasche;

- fase 2A: gestione operativa vasca vecchia: risagomatura, previo controllo degli assestamenti, secondo profili di progetto e conferimento dei rifiuti in eccesso nella zona di collegamento; realizzazione sistemi di impermeabilizzazione e drenaggio finali (per lotti funzionali); realizzazione opere di captazione biogas, impianto irriguo e opere a verde; gestione operativa zona di collegamento;

- fase 2B: gestione operativa vasca nuova: risagomatura, previo controllo degli assestamenti, secondo profili di progetto e conferimento dei rifiuti in eccesso nella zona di collegamento; realizzazione sistemi di impermeabilizzazione e drenaggio finali (per lotti funzionali); realizzazione opere di captazione biogas, impianto irriguo e opere a verde; gestione operativa zona di collegamento;

- fase 2C: gestione operativa zona di collegamento: completamento e raccordo vasche secondo profili di progetto, realizzazione sistemi di impermeabilizzazione e drenaggio finali; realizzazione opere di captazione biogas, impianto irriguo e opere a verde;

– fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 del d.lgs. 36/03 e dal d.m. 3 agosto 2005, le procedure di ammissione dei rifiuti devono prevedere che i controcampioni dei rifiuti sottoposti a verifica analitica di accettabilità siano tenuti a disposizione degli enti di controllo per un periodo di almeno 6 mesi, garantendo idonee modalità di conservazione al fine di salvaguardarne la rappresentatività;

– i controlli relativi alla verifica dell'assestamento del corpo della discarica devono essere effettuati con la cadenza prevista dal nulla-osta all'attuazione del piano di ripristino delle quote, rilasciato dalla Provincia di Lodi con determina n. RGTA/660/2005.

3.2 Piano di gestione post-operativa

Il piano approvato è integrato con le seguenti prescrizioni:

– nel primo anno i controlli relativi alla verifica dell'assestamento del corpo della discarica devono essere effettuati a cadenza trimestrale;

– la gestione post-operativa deve essere garantita per un periodo di almeno trenta anni dalla chiusura della discarica, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, commi 1 e 2, e dal punto 4 dell'Allegato 2 al d.lgs. 36/03.

3.3 Piano di sorveglianza e controllo

Il piano approvato è integrato con le seguenti prescrizioni:

– deve essere attivato un registro relativo alle operazioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria, effettuate sulle strutture dell'impianto;

– entro 30 gg. dalla notifica del presente provvedimento, e comunque prima dell'avvio dei conferimenti, deve essere presentata agli Enti di controllo una specifica procedura sulle modalità di verifica di eventuali anomalie e di intervento in caso si verifichino le seguenti condizioni straordinarie:

- raggiungimento di livelli di guardia degli indicatori di contaminazione (da identificarsi puntualmente) e conseguenti modalità di allertamento degli Enti di controllo;
- superamento dei limiti esistenti per le diverse matrici ambientali (aria, acqua, suolo);
- presenza di liquidi nel sistema di controllo infratelo;
- condizioni meteorologiche severe o estreme;
- malfunzionamenti all'impianto ed alle sue infrastrutture;
- danni al sistema di impermeabilizzazione della discarica;
- malfunzionamenti gestionali e incendi;

– i controlli devono comunque rispettare le frequenze minime fissate dalla tab. 2 dell'allegato 2 al d.lgs. 36/03.

(BUR20060129)

D.d.g. 16 febbraio 2006 - n. 1711

Comune di Montichiari con sede legale in Montichiari (BS), piazza Municipio 1 e ditta ASM Brescia s.p.a. con sede legale in Brescia (BS), via Lamarmora, 230 – Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti non pericolosi presso l'impianto in Montichiari (BS), loc. Rò, Cava Verde, già autorizzato con d.d. Provincia di

(5.3.5)

Brescia n. 127 del 21 febbraio 2001, modificata ed integrata con d.d.g. n. 1889/05 – Art. 28 del d.lgs. n. 22/97 e s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

1. di rinnovare l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, al Comune di Montichiari con sede legale in Montichiari (BS), piazza Municipio 1 ed alla ditta ASM Brescia s.p.a., con sede legale in Brescia (BS), via Lamormora, 230, all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti non pericolosi presso l'impianto in Montichiari (BS), località Rò, Cava Verde, già autorizzato con determinazione dirigenziale della Provincia di Brescia n. 127/01, modificata ed integrata con d.d.g. n. 1889/05, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e, comunque, non oltre la data di approvazione dell'AIA rilasciata ai sensi del d.lgs. 59/05, e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa;

3. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Brescia, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni dello stesso provvedimento, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione, l'ARPA ed il Comune dove ha sede l'impianto;

6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non stabilito dal presente atto;

7. di ritenere congrue come importo totale le garanzie finanziarie prestate a fronte del d.d.g. n. 1889/05, ed accettate con note n. 14815, 14816 e 14817 del 26 maggio 2005, fatta salva la necessità di estendere la validità temporale delle stesse;

8. di stabilire che, in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ambientale, la ditta dovrà provvedere entro 30 giorni ad integrare l'ammontare della polizza fidejussoria;

9. di dare atto che la mancata presentazione dell'appendice per l'estensione della validità temporale delle garanzie finanziarie di cui al punto 7, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopracitata;

10. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 7, il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Brescia, al Comune di Montichiari ed al dipartimento dell'ARPA di Brescia;

11. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data della sua approvazione;

12. di disporre che il presente atto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale:
Raffaele Tiscar

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Titolare della discarica: Comune di Montichiari

Sede legale: Montichiari (BS), p.zza Municipio 1

Realizzatore e gestore della discarica: ASM Brescia s.p.a.

Sede legale: Brescia (BS), via Lamormora, 230

Ubicazione impianto: Montichiari (BS), loc. Rò, Cava Verde

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 Le caratteristiche dell'impianto e delle operazioni ivi svolte, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento sono quelle di cui alla d.g.p. della Provincia di Brescia n. 31-1990 R.V. del 27 agosto 1996, integrata e modificata con dd.g.p. n. 27-724 R.V. dell'8 luglio 1997, n. 1016 R.V. del 23 settembre 1997, e prorogata con determinazione dirigenziale della Provincia di Brescia n. 127 del 21 febbraio 2001, integrata e modificata con d.d.g. n. 1889/05;

1.2 vengono effettuate operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti non pericolosi;

1.3 la volumetria complessiva della discarica è pari a 3.530.000 mc su una superficie di 118.737 mq a piano campagna;

1.4 il piano di gestione della discarica prevede la saturazione della volumetria totale entro il termine dell'anno 2009;

1.5 la sequenza stratigrafica della discarica, espressa in m s.l.m., è quella di seguito riportata:

- strato di rifiuti sino alla quota massima di 136,35 m s.l.m. riferita al colmo centrale onde garantire idonee pendenze per il deflusso delle acque meteoriche influenti sul corpo di scarica;
- per le zone di minima pendenza:
 - strato di regolarizzazione della massa rifiuti per la corretta messa in opera degli strati sovrastanti;
 - strato di drenaggio dei gas e di rottura capillare in tout-venant, protetto da eventuali intasamenti, con spessore di almeno 0,50 m sino a quota 136,85 m s.l.m.;
 - strato d'impermeabilizzazione composto da materiale minerale compattato con spessore $\geq$ a 0,5 m con coefficiente di permeabilità complessivo $K \leq 10^{-8}$ m/s e da geomembrana in PEAD ad aderenza migliorata da 1,5 mm sino a quota 137,35 m s.l.m.;
 - geotessile non tessuto da 350 g/m²;
 - strato di materiale drenante in tout-venant protetto da eventuali intasamenti con spessore superiore a 0,50 m sino a quota 137,85 m s.l.m.;
 - terreno vegetale con uno spessore minimo di 1,00 m sino a quota 138,85 m s.l.m.;
- per le zone di massima pendenza:
 - strato di regolarizzazione della massa rifiuti per la corretta messa in opera degli strati sovrastanti;
 - strato di drenaggio del gas e di rottura capillare in tout-venant, protetto da eventuali intasamenti, con spessore di almeno 0,30 m e geocomposito drenante per biogas;
 - strato d'impermeabilizzazione composto da geomembrana bentonitica (avente una permeabilità equivalente a quella dello strato minerale compattato previsto per la zona di minima pendenza) e da geomembrana in PEAD ad aderenza migliorata da 1,5 mm;
 - strato costituito da geocomposito drenante per acqua;
 - geostuoia tridimensionale di supporto;
 - terreno vegetale con una spessore minimo di 1,00 m da porre in opera anche in più fasi successive;

1.6 lo stoccaggio del percolato viene effettuato in 10 serbatoi fuori terra per una capacità geometrica complessiva di 800 mc, posti in bacino di contenimento;

1.7 i tipi di rifiuti non pericolosi conferibili nell'impianto sono individuati dai seguenti CER: 010409 – 020102 – 020103 – 020104 – 020202 – 020203 – 020304 – 020305 – 020501 – 020701 – 030101 – 030105 – 030307 – 030309 – 030310 – 030311 – 040108 – 040109 – 040209 – 040221 – 040222 – 090108 – 100101 – 100102 – 100103 – 100115 – 100117 – 101103 – 101112 – 120105 – 150203 – 160103 (limitatamente ai pneumatici usati come materiale di ingegneria) – 170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170201 – 170203 – 170411 – 170504 – 170508 – 170604 – 170904 – 190112 – 190119 – 190501 – 190503 – 190801 – 190805 – 191002 – 191203 – 191204 – 191209 – 191212 – 200139 – 200202 – 200203 – 200301 – 200302 – 200303 – 200306 – 200307.

2. Prescrizioni

2.1 La discarica deve essere realizzata e gestita in conformità a quanto previsto dall'allegato I del d.lgs. 36/03 nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto del Direttore Generale Territorio e Urbanistica n. 11448 del 6 luglio 2004;

2.2 le quote massime a fine conferimento rifiuti riportate nella planimetria allegata al d.d.g. n. 1889/05 devono essere intese come limite massimo da rispettare;

2.3 nella discarica possono essere messi a dimora esclusivamente i rifiuti non pericolosi di cui al sopra indicato punto 1.8 che rispondano a quanto previsto dal punto 4.2.2. della deliberazione C.I. 27 luglio 1984, sino al termine previsto dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/03. Successivamente le caratteristiche dei rifiuti messi a dimora dovranno rispondere a quanto previsto dall'art. 6 del d.m. 3 agosto 2005;

2.4 non sono ammessi rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dall'1 gennaio 2007;

2.5 i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento, come previsto dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 36/03;

2.6 sia garantita la conferibilità all'impianto dei soli rifiuti urbani provenienti dalla Provincia di Brescia (assimilati compresi), a valle della raccolta differenziata con recupero di materia (da ricercarsi in via prioritaria) e della termodistruzione con recupero energetico (in via residuale);

2.7 sia progressivamente ridotta la quantità di scorie provenienti dal termoutilizzatore da conferire in discarica, onde conseguire gli obiettivi specifici della l.r. 26/03;

2.8 l'impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi durante le ore di disattivazione dell'impianto ed in assenza del personale addetto;

2.9 prima della ricezione dei rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto, il gestore deve verificarne l'accettabilità mediante acquisizione di idonee risultanze analitiche; qualora il rifiuto derivi da un ciclo produttivo costante o da impianti di deposito preliminare che non effettuino miscelazione sui rifiuti (attestato da apposita dichiarazione), può essere conferito in discarica per rifiuti non pericolosi, con analisi di verifica di accettabilità effettuata con cadenza semestrale;

2.10 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.11 i rifiuti conferiti sono assoggettati alla normativa sul casto dei rifiuti di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/97; il carico e lo scarico dei rifiuti deve essere annotato sull'apposito registro, di cui all'art. 12 dello stesso d.lgs. 22/97;

2.12 con periodicità almeno annuale e durante le fasi di gestione operativa e post-operativa, il gestore deve provvedere ad inviare all'autorità di controllo una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l'attività della discarica, tra i quali tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti, risultati del programma di sorveglianza, controlli effettuati, come indicato nell'art. 13, comma 5, del d.lgs. 36/03;

2.13 la messa a dimora dei rifiuti deve avvenire secondo criteri di elevata stabilità, come previsto dal punto 2.10 dell'Allegato 2 del d.lgs. 36/03;

2.14 il percolato deve essere estratto in continuo onde garantire la condizione di battente zero sul fondo discarica;

2.15 i serbatoi di accumulo del percolato devono mantenere un volume di riserva pari al 10% della capacità totale e la capacità del bacino di contenimento degli stessi deve essere pari alla terza parte di quella effettiva dei serbatoi e, in ogni caso, deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi;

2.16 il percolato e le acque di discarica devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell'impianto;

2.17 i controlli periodici, effettuati dalla Provincia territoriale competente, dovranno avere cadenza semestrale prevedendo in particolare:

- 4 campionamenti casuali dei rifiuti conferiti in discarica indicando su mappa, allegata al verbale di controllo, i punti di prelievo;

- analisi di ciascun campione secondo le modalità previste dalla citata d.g.r. n. 47636/94 ed al punto 4.2.2. della deliberazio-

ne C.I. 27 luglio 1984 finalizzata a valutazione statistica, come da circolare in atti regionali n. 61818 del 27 dicembre 1993, sino al termine previsto dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/03. Successivamente tali analisi dovranno essere espletate con le modalità previste all'allegato 3, punto 2 del d.m. 3 agosto 2005;

- stima della volumetria della discarica occupata dai rifiuti e raffronto con i dati ricavati dai registri di carico e scarico;

- analisi delle acque di falda a monte e a valle della discarica;

2.18 è vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi sostanza o rifiuto;

2.19 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;

2.20 deve essere assicurata la formazione tecnica del personale addetto all'impianto, anche in relazione ai rischi specifici in funzione dei rifiuti trattati;

2.21 il personale dovrà comunque utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato;

2.22 deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto.

3. Piani

3.1 Piano di gestione operativa

È approvata la versione del piano, trasmessa con nota in atti regionali n. 20665 del 27 luglio 2005, che recepisce le prescrizioni formulate con d.d.g. n. 1889/05, con la seguente prescrizione: nella discarica possono essere messi a dimora esclusivamente i rifiuti speciali di cui al sopra indicato punto 1.8 che rispondano a quanto previsto dal punto 4.2.2. della deliberazione C.I. 27 luglio 1984, sino al termine previsto dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/03. Successivamente tali analisi dovranno essere espletate con le modalità previste all'allegato 3, punto 2, del d.m. 3 agosto 2005.

3.2 Piano di gestione post-operativa

È approvata la versione del piano, trasmessa con nota in atti regionali n. 20665 del 27 luglio 2005, che recepisce le prescrizioni formulate con d.d.g. n. 1889/05.

3.3 Piano di sorveglianza e controllo

È approvata la versione del piano, trasmessa con nota in atti regionali n. 20665 del 27 luglio 2005, che recepisce le prescrizioni formulate con d.d.g. n. 1889/05.

3.4 Piano di ripristino ambientale

È riconfermato il piano approvato con d.d.g. n. 1889/05.

(BUR20060130)

(5.3.5)

D.d.g. 16 febbraio 2006 - n. 1721

Ditta Cellografica Cerosa s.p.a., con sede legale in Inverigo (CO), via Al Gigante, 23 - Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D10) di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal proprio ciclo produttivo effettuate presso l'impianto sito in Inverigo (CO) via Al Gigante n. 23, già autorizzato con d.g.r. n. 3570 del 26 febbraio 2001 - Art. 28 del d.lgs. 22 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

1. di rinnovare l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, alla ditta Cellografica Gerosa s.p.a., con sede legale in Inverigo (CO), via Al Gigante n. 23, per l'esercizio delle operazioni di smaltimento (D10) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dal proprio ciclo produttivo presso l'impianto sito in Inverigo (CO), via Al Gigante n. 23 alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di fare presente che l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e la domanda di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

3. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Como e dell'ARPA competente per territorio, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. di disporre che l'ARPA competente per territorio deve verificare che i valori limite alle emissioni, le metodiche di campionamento e di analisi e le modalità di messa in funzione dell'impianto siano conformi ai disposti del d.lgs. 133/05;

6. di disporre che in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Como che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nullaosta alla loro realizzazione, informandone la Regione Lombardia, il Dipartimento dell'ARPA competente per territorio ed il comune dove ha sede l'impianto;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre Unità Organizzative della Giunta regionale, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

8. di determinare in € 70.651,29 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia ed è relativo a operazioni di recupero (D10) per una potenzialità sino a 200 kg/h di rifiuti non pericolosi, la fidejussione, dovrà essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04;

9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione, di cui al punto 8, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla stessa d.g.r.;

10. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 8, il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R alla ditta Cellografica Gerosa s.p.a., trasmettendone copia alla Provincia di Como, al comune di Inverigo (CO) e al Dipartimento dell'ARPA competente per territorio;

11. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 8.

Il direttore generale:
Raffaele Tiscar

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Cellografica Gerosa s.p.a.

Sede legale: Inverigo (CO), via Al Gigante, n. 23

Ubicazione impianto: Inverigo (CO), via Al Gigante, n. 23

1. Descrizione dell'impianto

1.1 Le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate sono quelle di cui alla d.g.r. 3570/01;

1.2 nell'impianto vengono effettuate le operazioni di smaltimento (D10) di rifiuti speciali non pericolosi, derivanti esclusivamente dal proprio ciclo produttivo;

1.3 i rifiuti destinati alla termodistruzione vengono preventivamente triturati e stoccati in un silo avente una capacità pari a 20 mc;

1.4 il quantitativo massimo di rifiuti trattati presso l'impianto è pari a 200 kg/h corrispondenti ad una potenzialità massima pari a 1.400 t/anno;

1.5 i rifiuti trattati sono individuati dal CER 150106.

2. Prescrizioni

2.1 La movimentazione dei rifiuti deve avvenire in modo da evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli addetti: inoltre, deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua,

del suolo e del sottosuolo, nonché, ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

2.2 le scorie decadenti dalla camera di combustione devono essere tenute separate dai residui decadenti dall'impianto di depurazione fumi;

2.3 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale o il recupero, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B al d.lgs. 22/97;

2.4 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;

2.5 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;

2.6 le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare i limiti e le modalità operative previste dal d.lgs. 133/05;

2.7 le fermate dell'impianto, a seguito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o causate da emergenze, guasti o malfunzionamenti, devono essere immediatamente comunicate agli enti territorialmente competenti al controllo, così come deve essere comunicata la notizia del riavvio dell'impianto stesso;

2.8 le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili specificati dalla l. 447/95 e successive modifiche ed integrazioni;

2.9 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA territorialmente competenti.

3. Piani

3.2 Piano di ripristino e recupero ambientale

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

(BUR20060131)

D.d.g. 22 febbraio 2006 - n. 1949

Ditta Systema Ambiente s.r.l. con sede legale in Montichiari (BS), via L. Pirandello, 35. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali pericolosi, non pericolosi e tossico e nocivi presso l'impianto in Montichiari (BS), loc. Casalunga, già autorizzato con d.g.r. n. 3564/01 e s.m.i., e contestuale presa d'atto della modifica della denominazione sociale. Art. 28 del d.lgs. 22/97 e s.m.i.

(5.3.5)

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

– la deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

– il d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;

– il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;

– il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- il d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
- il d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59;
- il d.m. Ambiente e Tutela del Territorio 3 agosto 2005;

Preso atto che il dirigente dell'U.O. Reti e Infrastrutture riferisce che la ditta Systema Ambiente s.r.l., con sede legale in Montichiari (BS), via Pirandello 35, ha presentato:

- istanza in atti regionali n. 3860 del 9 febbraio 2005, tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 6 del d.m. 13 marzo 2003, deroga ai limiti di concentrazione dell'eluato di cui alla tabella 6 art. 4 del decreto stesso per i parametri Molibdeno e TDS, nonché tendente ad ottenere che il valore limite di concentrazione sul parametro DOC stabilito dalla tabella 6 art. 4 del d.m. 13 marzo 2003 sia riferibile alla sommatoria delle sole sostanze pericolose per l'ambiente quali oli minerali, IPA, fenoli, determinabili con metodi analitici standard (speciazione del parametro DOC);

- istanza in atti regionali n. 21736 del 5 agosto 2005, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali pericolosi, non pericolosi e tossici e nocivi presso l'impianto in Montichiari (BS), loc. Casalunga, già autorizzato con d.g.r. n. 3564/01, modificata ed integrata con d.g.r. n. 14084/03;

- comunicazione in atti regionali n. 1935 del 24 gennaio 2006, di modifica della denominazione sociale da Systema s.r.l. a Systema Ambiente s.r.l.;

Richiamate:

- la d.g.r. 26 febbraio 2001, n. 7/3564, avente per oggetto: «Ditta Systema s.r.l., con sede legale in Montichiari (BS), loc. Fascia d'Oro, via L. Pirandello n. 35. Rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione, di cui alla d.g.r. n. 17756 del 30 agosto 1996, all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali tossico-nocivi, nell'impianto sito in Montichiari (BS), loc. Casalunga-Vighizzolo. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

- il d.d.g. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità, n. 22359 del 20 novembre 2002, avente per oggetto: «Ditta Systema s.r.l. con sede legale in Montichiari (BS) - via Pirandello 35. Presa d'atto dell'avvenuta certificazione ambientale e conseguente rideterminazione dell'importo della garanzia fidejussoria prestata alla Regione Lombardia a fronte dell'autorizzazione allo smaltimento e/o recupero di rifiuti rilasciata con d.g.r. n. 3564 del 26 febbraio 2001»;

- la d.g.r. 8 agosto 2003, n. 14084, avente per oggetto: «Ditta Systema s.r.l. con sede legale in Montichiari (BS), via Luigi Pirandello 35. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in Montichiari (BS), loc. Casalunga, già autorizzato con d.g.r. 3564/01, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali pericolosi, non pericolosi e tossici e nocivi e contestuale aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 15, della l. 21 dicembre 2001, n. 443. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 10 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36»;

- la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14393, avente per oggetto: «Determinazioni in merito alla prima applicazione del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e del d.m. 13 marzo 2003 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica»;

- la d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01»;

- il d.d.g. 9 marzo 2005, n. 3588, avente per oggetto: «Approvazione della circolare di «Precisazioni in merito all'applicazione della d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461», avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01»;

- il d.d.g. 27 dicembre 2005, n. 19687, avente per oggetto: «Determinazioni in merito al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni

di smaltimento in discarica in deroga ai limiti di ammissibilità dei rifiuti da adottarsi a seguito dell'emanazione del d.m. Ambiente 3 agosto 2005»;

Preso atto dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dalla Struttura e vagliata dal dirigente dell'U.O. Reti e Infrastrutture che, in proposito, precisa che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- la ditta ha effettuato una valutazione del rischio, in atti regionali n. 3860 del 9 febbraio 2005, ai sensi dell'art. 6 del d.m. 13 marzo 2003, ora abrogato e sostituito dall'art. 10 del d.m. 3 agosto 2005, con la quale è stata dimostrata la non sussistenza di rischi per l'ambiente in caso di deroga ai limiti di concentrazione dell'eluato di cui alla tabella 6 art. 4 del d.m. 13 marzo 2003, ora abrogata e sostituita dalla tabella 6 art. 8 del d.m. 3 agosto 2005, per i parametri Molibdeno e TDS;

- la conferenza, tenutasi in data 21 giugno 2005, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, si è conclusa dando mandato alla struttura regionale di emanare il provvedimento di deroga ai sensi dell'art. 6 del d.m. 13 marzo 2003 una volta acquisito il parere dell'ARPA;

- sulla base di specifica proposta dell'ARPA con d.d.g. n. 19687/05 è stato approvato quale metodo di determinazione speditivi del Carbonio Organico Disciolto (DOC) il metodo di prova MT.MI.110 (PO10) «Determinazione dell'ossidabilità nelle acque ad uso umano» definito anche quale «ossidabilità KUBEC», è stato stabilito un periodo massimo di 6 mesi di sperimentazione del metodo presso tutte le discariche che attualmente smaltiscono rifiuti anche con matrice organica ed è stato demandato, successivamente all'esito di tale sperimentazione, l'emanazione di un provvedimento recante linee guida per il rilascio delle autorizzazioni al conferimento di rifiuti con deroga del valore del parametro DOC;

- la ditta è iscritta alla CCIAA di Brescia con n. 00701150393 avente per oggetto: «... tutte le attività - in materia di rifiuti - contemplate dal d.lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 ...»;

- con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in atti regionali n. 1935 del 24 gennaio 2006, il Legale Rappresentante della ditta Systema Ambiente s.r.l. ha dichiarato di non essere sottoposto a procedure di cui al d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;

- a fronte dell'avvenuta certificazione ambientale (EMAS) dell'azienda, l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia per le operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti pericolosi, non pericolosi e tossico e nocivi è rideterminato in € 41.389.563,50 ed è relativo a:

- gestione operativa del lotto I calcolata sulla base di una volumetria totale di 400.713 mc, pari a € 8.014.260,00;

- gestione post-operativa del lotto I calcolata sulla base di una superficie di 12.595 mq, pari a € 1.007.600,00;

- gestione operativa del lotto II calcolata sulla base di una volumetria totale di 381.317 mc, pari a € 7.626.340,00;

- gestione post-operativa del lotto II calcolata sulla base di una superficie di 11.864 mq, pari a € 949.120,00;

- gestione operativa del lotto III calcolata sulla base di una volumetria totale di 381.317 mc, pari a € 7.626.340,00;

- gestione post-operativa del lotto III calcolata sulla base di una superficie di 11.864 mq, pari a € 949.120,00;

- gestione operativa del lotto IV calcolata sulla base di una volumetria totale di 381.317 mc, pari a € 7.626.340,00;

- gestione post-operativa del lotto IV calcolata sulla base di una superficie di 11.864 mq, pari a € 949.120,00;

- gestione operativa del lotto V calcolata sulla base di una volumetria totale di 261.246 mc, pari a € 5.224.920,00;

- gestione post-operativa del lotto V calcolata sulla base di una superficie di 7.549 mq, pari a € 603.920,00;

- deposito preliminare di 1.350 mc di rifiuti speciali tossici e nocivi, pari a € 755.082,00;

- deposito temporaneo di percolato, pari a € 57.401,50;

le fidejussioni relative ai lotti I, II, III e IV accettate con note n. 25450 del 6 settembre 2001, n. 15018 e 15037 del 29 aprile 2003, n. 30528 e 30531 del 22 settembre 2003, e n. 30533 del 22 settembre 2003 e nota n. 14138 del 19 maggio 2005, si ritengono

congrue come importo totale, fatta salva la necessità di estendere la validità temporale delle stesse. Lo svincolo delle stesse potrà avvenire solo dopo la presentazione della nuova garanzia finanziaria relativa alla gestione post-operativa trentennale di cui all'art. 12 del d.lgs. 36/2003, così come previsto dal punto 6 della circolare approvata con d.g.r. n. 3588/05; contestualmente all'accettazione della fidejussione relativa al deposito preliminare di rifiuti speciali tossici e nocivi, verrà svincolata quella accettata con nota n. 14999 del 29 aprile 2003;

– la Provincia di Brescia con d.g.p. n. 622 del 22 novembre 2005 ha preso atto della conclusa istruttoria con esito favorevole dei competenti uffici provinciali;

– l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato A soprarichiamato;

Precisato che, essendo l'impianto in esame soggetto alla procedura IPPC, il presente atto ha validità sino al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del d.lgs. 59/05;

Preso atto della valutazione del dirigente dell'U.O. Reti e Infrastrutture che, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali pericolosi, non pericolosi e tossici e nocivi presso l'impianto in Montichiari (BS), loc. Casalunga, già autorizzato con d.g.r. n. 3564/01, modificata ed integrata con d.g.r. n. 14084/03, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto l'art. 17 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» che individua le competenze dei Direttori Generali;

Richiamata la d.g.r. 18 maggio 2005, n. 2, recante il I provvedimento organizzativo dell'VIII legislatura, con la quale tra l'altro è stata disposta la costituzione delle Direzioni Generali nonché la nomina dei Direttori Generali, conferendo, tra l'altro, il ruolo di Direttore della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità al dott. Raffaele Tiscar;

Decreta

1. di prendere atto della modifica della denominazione sociale da Systema s.r.l. a Systema Ambiente s.r.l.;

2. di rinnovare l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, alla ditta Systema Ambiente s.r.l. all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali pericolosi, non pericolosi e tossici e nocivi presso l'impianto in Montichiari (BS), loc. Casalunga, già autorizzato con d.g.r. n. 3564/01, modificata ed integrata con d.g.r. n. 14084/03, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. di autorizzare, ai sensi dell'art. 10 del d.m. 3 agosto 2005, il conferimento di rifiuti in deroga ai limiti di concentrazione dell'eluato di cui alla tabella 6 art. 8 del d.m. 3 agosto 2005, per i parametri Molibdeno e TDS;

4. di demandare, successivamente all'esito della sperimentazione prevista dal d.d.g. n. 19687/05 ed all'emanazione di un provvedimento recante linee guida per il rilascio delle autorizzazioni al conferimento di rifiuti con deroga del valore del parametro DOC, le determinazioni relative alla speciazione del parametro DOC;

5. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e, comunque, non oltre la data di approvazione dell'AIA rilasciata ai sensi del d.lgs. 59/05, e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa;

6. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Brescia, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni dello stesso provvedimento, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

8. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione, l'ARPA ed il comune dove ha sede l'impianto;

9. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non stabilito dal presente atto;

10. di determinare in € 41.389.563,50 a fronte dell'avvenuta certificazione ambientale dell'azienda (EMAS), l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia per le operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti pericolosi, non pericolosi e tossico e nocivi relativo a:

– gestione operativa del lotto I calcolata sulla base di una volumetria totale di 400.713 mc, pari a € 8.014.260,00;

– gestione post-operativa del lotto I calcolata sulla base di una superficie di 12.595 mq, pari a € 1.007.600,00;

– gestione operativa del lotto II calcolata sulla base di una volumetria totale di 381.317 mc, pari a € 7.626.340,00;

– gestione post-operativa del lotto II calcolata sulla base di una superficie di 11.864 mq, pari a € 949.120,00;

– gestione operativa del lotto III calcolata sulla base di una volumetria totale di 381.317 mc, pari a € 7.626.340,00;

– gestione post-operativa del lotto III calcolata sulla base di una superficie di 11.864 mq, pari a € 949.120,00;

– gestione operativa del lotto IV calcolata sulla base di una volumetria totale di 381.317 mc, pari a € 7.626.340,00;

– gestione post-operativa del lotto IV calcolata sulla base di una superficie di 11.864 mq, pari a € 949.120,00;

– gestione operativa del lotto V calcolata sulla base di una volumetria totale di 261.246 mc, pari a € 5.224.920,00;

– gestione post-operativa del lotto V calcolata sulla base di una superficie di 7.549 mq, pari a € 603.920,00;

– deposito preliminare di 1.350 mc di rifiuti speciali tossici e nocivi, pari a € 755.082,00;

– deposito temporaneo di percolato, pari a € 57.401,50;

le fidejussioni relative ai lotti I, II, III e IV accettate con note n. 25450 del 6 settembre 2001, n. 15018 e 15037 del 29 aprile 2003, n. 30528 e 30531 del 22 settembre 2003, e n. 30533 del 22 settembre 2003 e nota n. 14138 del 19 maggio 2005, si ritengono congrue come importo totale, fatta salva la necessità di estendere la validità temporale delle stesse. Lo svincolo delle stesse potrà avvenire solo dopo la presentazione della nuova garanzia finanziaria relativa alla gestione post-operativa trentennale di cui all'art. 12 del d.lgs. 36/2003, così come previsto dal punto 6 della circolare approvata con d.g.r. n. 3588/05; contestualmente all'accettazione della fidejussione relativa al deposito preliminare di rifiuti speciali tossici e nocivi, verrà svincolata quella accettata con nota n. 14999 del 29 aprile 2003;

11. di stabilire che, in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ambientale, la ditta dovrà provvedere entro 30 giorni ad integrare l'ammontare della polizza fidejussoria;

12. di disporre che ai fini degli adempimenti di cui al punto 10., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Brescia, al comune di Montichiari ed al dipartimento dell'ARPA di Brescia;

13. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 10. entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopracitata;

14. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 10.

Il direttore generale:
Raffaele Tiscar

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Systema s.r.l.;

Sede legale: Montichiari (BS), via Pirandello 35;

Ubicazione impianto: Montichiari (BS), loc. Casalunga-Vighiz-zolo.

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto occupa un'area censita al NCTR del comune di Montichiari (BS) al foglio 11 mappali n. 29 (discarica) e n. 10 (area servizi);

1.2 la suddetta area ricade in zona D6 «Produttiva speciale (cave)» e D7 «Produttiva speciale (impianti per lo smaltimento di rifiuti)»;

1.3 vengono effettuate operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali pericolosi, non pericolosi e tossici e nocivi;

1.4 la volumetria complessiva della discarica è pari a 1.805.910 mc su una superficie di 55.736 mq a piano campagna di cui:

Settore	Superficie (mq)	Volume (mc)
I	12.595	400.713
II	11.864	381.317
III	11.864	381.317
IV	11.864	381.317
V	7.549	261.246

Il piano di gestione della discarica prevede la saturazione della volumetria totale entro dicembre 2011;

1.5 la sequenza stratigrafica della discarica, espressa in m s.l.m., è quella di seguito riportata:

– strato di rifiuti sino alla quota massima di 133,00 m s.l.m. riferita al colmo centrale (quota al bordo vasca pari a 119,82 m s.l.m.) onde garantire idonee pendenze per il deflusso delle acque meteoriche influenti sul corpo discarica;

– regolarizzazione della massa rifiuti per la corretta messa in opera degli strati sovrastanti;

– strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti, con spessore di almeno 0,50 m sino a quota 133,50 m s.l.m.,

– strato d'impermeabilizzazione composto da geomembrana in PEAD da 2,5 mm con superficie superiore ruvida e da materiale minerale con spessore $\geq$ a 0,5 m e con coefficiente di permeabilità complessivo $K \leq 10^{-8}$ m/s e sino a quota 134,00 m s.l.m.;

– strato di materiale drenante protetto da eventuali intasamenti con spessore superiore a 0,50 m sino a quota 134,50 m s.l.m.;

– strato di copertura di almeno 1,00 m di spessore sino a quota 135,50 m s.l.m.;

1.6 lo stoccaggio del percolato viene effettuato utilizzando 10 serbatoi, aventi ognuno capacità geometrica complessiva di 65 mc; con una capacità totale di stoccaggio pari a 650 mc;

1.7 all'interno dell'area servizi sono presenti 30 box di stoccaggio di volume pari a 45 mc ciascuno, con una capacità di stoccaggio complessiva di 1350 mc; ciascun box è dotato di serrande scorrevoli automatizzate e di una propria unità di aspirazione degli aeriformi;

1.8 i tipi di rifiuti speciali pericolosi, non pericolosi e tossici e nocivi conferibili nell'impianto sono individuati dai seguenti C.E.R.:

010101 – 010102 – 010304 – 010305 – 010306 – 010307 – 010308 – 010309 – 010407 – 010408 – 010409 – 010410 – 010412 – 010413 – 010504 – 010505 – 010506 – 010507 – 020101 – 020401 – 030311 – 040209 – 040215 – 040219 – 040220 – 040221 – 040222 – 050106 – 050108 – 050109 – 050110 – 050111 – 050113 – 050114 – 050115 – 050116 – 050117 – 050603 – 050604 – 050701 – 060201 – 060313 – 060314 – 060315 – 060316 – 060405 – 060502 – 060503 – 060602 – 060603 – 060701 – 060802 – 060903 – 060904 – 061101 – 061302 – 061305 – 070108 – 070109 – 070110 – 070111 – 070112 – 070208 – 070209 – 070210 – 070211 – 070212 – 070213 – 070214 – 070215 – 070216 – 070217 – 070308 – 070309 – 070310 – 070311 – 070312 – 070608 – 070609 – 070610 – 070611 – 070612 – 070708 – 070709 – 070710 – 070711 – 070712 – 080112 – 080118 – 080121 – 080201 – 080312 – 080313 – 080314 – 080315 – 080317 – 080318 – 080410 – 080412 – 090106 – 090110 – 100101 – 100102 – 100103 – 100104 – 100105 – 100107 – 100113 – 100114 – 100115 – 100116 – 100117 – 100118 – 100119 – 100120 – 100121 – 100124 – 100125 – 100126 – 100201 – 100202 – 100207 – 100208 – 100210 – 100211

– 100212 – 100213 – 100214 – 100215 – 100302 – 100305 – 100317 – 100318 – 100319 – 100320 – 100321 – 100322 – 100323 – 100324 – 100325 – 100326 – 100327 – 100328 – 100329 – 100330 – 100401 – 100402 – 100404 – 100405 – 100406 – 100407 – 100409 – 100410 – 100501 – 100503 – 100504 – 100505 – 100506 – 100508 – 100509 – 100511 – 100601 – 100602 – 100603 – 100604 – 100606 – 100607 – 100609 – 100610 – 100701 – 100702 – 100703 – 100704 – 100705 – 100707 – 100708 – 100804 – 100808 – 100809 – 100812 – 100813 – 100815 – 100816 – 100817 – 100818 – 100819 – 100820 – 100903 – 100905 – 100906 – 100907 – 100908 – 100909 – 100910 – 100911 – 100912 – 100913 – 100914 – 101003 – 101005 – 101006 – 101007 – 101008 – 101009 – 101010 – 101011 – 101012 – 101013 – 101014 – 101103 – 101105 – 101109 – 101110 – 101111 – 101112 – 101113 – 101114 – 101115 – 101116 – 101117 – 101118 – 101119 – 101120 – 101201 – 101203 – 101205 – 101206 – 101208 – 101209 – 101210 – 101211 – 101212 – 101213 – 101301 – 101304 – 101306 – 101307 – 101309 – 101310 – 101311 – 101312 – 101313 – 101314 – 101401 – 110108 – 110113 – 110115 – 110116 – 110202 – 110203 – 110205 – 110206 – 110207 – 110302 – 110501 – 110502 – 110503 – 110504 – 120101 – 120102 – 120103 – 120104 – 120105 – 120113 – 120114 – 120115 – 120116 – 120117 – 120118 – 120120 – 120121 – 130501 – 130502 – 130503 – 130508 – 130801 – 150202 – 160108 – 160111 – 160112 – 160119 – 160120 – 160121 – 160122 – 160125 – 160216 – 160303 – 160304 – 160602 – 160604 – 160605 – 160709 – 160801 – 160802 – 160803 – 160804 – 160807 – 161101 – 161102 – 161103 – 161104 – 161105 – 161106 – 170101 – 170102 – 170103 – 170106 – 170107 – 170201 – 170202 – 170203 – 170204 – 170301 – 170302 – 170303 – 170503 – 170504 – 170505 – 170506 – 170507 – 170508 – 170601 – 170603 – 170604 – 170605 – 170801 – 170802 – 170901 – 170903 – 170904 – 180106 – 180107 – 190102 – 190105 – 190107 – 190110 – 190111 – 190112 – 190113 – 190114 – 190115 – 190116 – 190117 – 190118 – 190119 – 190203 – 190204 – 190205 – 190206 – 190211 – 190304 – 190305 – 190306 – 190307 – 190401 – 190402 – 190403 – 190802 – 190806 – 190808 – 190813 – 190814 – 190903 – 190904 – 190905 – 190906 – 191003 – 191004 – 191005 – 191006 – 191101 – 191102 – 191105 – 191106 – 191209 – 191301 – 191302 – 191303 – 191304 – 191305 – 191306 – 200303.

I rifiuti identificati dai CER 16.02.10, 16.02.12, 16.02.13 e 16.02.14, in precedenza autorizzati, non possono più essere conferiti in quanto ad essi devono applicarsi le procedure definite dal d.lgs. 25 luglio 2005, n. 151.

2. Prescrizioni

2.1 La discarica deve essere realizzata e gestita in conformità a quanto previsto dall'allegato I del d.lgs. 36/03 nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui al DEC/VIA/7177 del 24 maggio 2002;

2.2 l'impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi durante le ore di disattivazione dell'impianto ed in assenza del personale addetto;

2.3 i rifiuti di cui ai CER 010505, 050106, 100211, 100327, 100409, 100508, 100609, 100707, 100819, 110113, 130501, 130502, 130503, 130508, 130801, 150202, 160107 e 20.03.03 possono essere smaltiti solo se hanno una concentrazione di oli < 5% in peso;

2.4 i rifiuti di cui ai CER 06.07.01, 10.13.09, 16.01.11, 16.02.12, 17.06.01 e 17.06.05 possono essere smaltiti sino al termine previsto dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/03. Successivamente, secondo quanto previsto dal d.m. 3 agosto 2005, tali rifiuti dovranno essere conferiti in discariche dedicate o dotate di celle dedicate;

2.5 nella discarica possono essere messi a dimora esclusivamente i rifiuti speciali di cui al sopra indicato punto 1.8 le cui caratteristiche rispondano a quanto previsto dal punto 4.2.3.2. della deliberazione C.I. 27 luglio 1984, come disposto dalla d.g.r. n. 47636/94 come modificata ed integrata dalle d.g.r. n. 36489/98 e n. 40992/99, sino al termine previsto dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/03. Successivamente, nonché con quanto previsto dalla d.g.r. n. 14393/03, le caratteristiche dei rifiuti messi a dimora dovranno rispondere a quanto previsto dall'art. 8 del d.m. 3 agosto 2005, fatte salve le deroghe concesse ai sensi dell'art. 10 del decreto stesso per i parametri Molibdeno e TDS determinando:

– un valore limite di concentrazione dell'eluato per il parametro Molibdeno pari a 9 mg/l;

– un valore limite di concentrazione dell'eluato per il parametro TDS pari a 30.000 mg/l, con la possibilità di servirsi del valore di accettabilità per il TDS in alternativa ai valori di accettabilità per i solfati ed i cloruri;

2.6 prima della ricezione dei rifiuti presso l'impianto, il gestore deve verificarne l'accettabilità mediante acquisizione di idonee risultanze analitiche; qualora il rifiuto derivi da un ciclo produttivo costante o da impianti di deposito preliminare che non effettuino miscelazione sui rifiuti (attestato da apposita dichiarazione), può essere conferito in discarica con analisi di verifica di accettabilità effettuata con cadenza semestrale sino al termine previsto dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/03. Successivamente, nonché con quanto previsto dalla d.g.r. n. 14393/03, le caratteristiche dei rifiuti messi a dimora dovranno rispondere a quanto previsto dall'art. 8 del d.m. 3 agosto 2005, fatte salve le deroghe concesse ai sensi dell'art. 10 del decreto stesso per i parametri Molibdeno e TDS di cui al precedente punto 2.5;

2.7 la verifica di accettabilità dei rifiuti per quanto attiene al parametro DOC dovrà essere effettuata, a livello sperimentale, con le modalità previste dalla d.g.r. 19687/05 sino a non oltre il 15 luglio 2006 con restituzione dei dati della sperimentazione alla D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità nonché all'ARPA Lombardia;

2.8 i rifiuti conferiti sono assoggettati alla normativa sul catasto dei rifiuti di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/97; il carico e lo scarico dei rifiuti deve essere annotato sull'apposito registro, di cui all'art. 12 dello stesso d.lgs. 22/97;

2.9 durante le fasi di gestione operativa e post-operativa, con periodicità almeno annuale, il gestore deve provvedere ad inviare all'autorità di controllo una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l'attività della discarica, tra i quali tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti, risultati del programma di sorveglianza, controlli effettuati, come indicato nell'art. 13, comma 5, del d.lgs. 36/03;

2.10 la messa a dimora dei rifiuti deve avvenire secondo criteri di elevata stabilità, come previsto dal punto 2.10 dell'Allegato 2 del d.lgs. 36/03;

2.11 il percolato deve essere estratto in continuo onde garantire la condizione di battente zero sul fondo discarica;

2.12 i serbatoi di accumulo del percolato devono mantenere un volume di riserva pari al 10% della capacità totale e la capacità del bacino di contenimento degli stessi deve essere pari alla terza parte di quella effettiva dei serbatoi e, in ogni caso, deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi;

2.13 il percolato e le acque di discarica devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell'impianto;

2.14 i controlli periodici, effettuati dalla Provincia territorialmente competente, dovranno avere scadenza semestrale prevedendo in particolare:

- 4 campionamenti casuali dei rifiuti conferiti in discarica indicando su mappa, allegata al verbale di controllo, i punti di prelievo;

- analisi di ciascun campione secondo le modalità previste dalla citata d.g.r. n. 47636/94 ed al punto 4.2.3.2. della deliberazione C.I. 27 luglio 1984 finalizzata a valutazione statistica, come da circolare in atti regionali n. 61818 del 27 dicembre 1993, sino al termine previsto dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/03. Successivamente, nonché con quanto previsto dalla d.g.r. n. 14393/03, le caratteristiche dei rifiuti messi a dimora dovranno rispondere a quanto previsto dall'art. 8 del d.m. 3 agosto 2005, fatte salve le deroghe concesse ai sensi dell'art. 10 del decreto stesso per i parametri Molibdeno e TDS di cui al precedente punto 2.7.;

- stima della volumetria della discarica occupata dai rifiuti speciali e raffronto con i dati ricavati dai registri di carico e scarico;

- analisi delle acque di falda a monte e a valle della discarica;

2.15 è vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi sostanza o rifiuto;

2.16 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;

2.17 entro 6 mesi dalla saturazione di ogni settore deve essere verificata l'eventuale produzione di biogas e, in caso positivo, deve essere predisposto ed attivato l'impianto di captazione del biogas, anche con torcia provvisoria, fermi restando gli adempimenti previsti dal D.P.R. 203/88;

2.18 deve essere assicurata la formazione tecnica del personale

addetto all'impianto, anche in relazione ai rischi specifici in funzione dei rifiuti trattati;

2.19 il personale dovrà comunque utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato;

2.20 deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto.

3. Piani

3.1 Piano di gestione operativa. È riconfermato il piano approvato con d.d.g. n. 14084/03.

3.2 Piano di gestione post-operativa. È riconfermato il piano approvato con d.d.g. n. 14084/03.

3.3 Piano di sorveglianza e controllo. È riconfermato il piano approvato con d.d.g. n. 14084/03.

3.4 Piano di ripristino ambientale. È riconfermato il piano approvato con d.d.g. n. 14084/03.

(BUR20060132)

D.d.g. 23 febbraio 2006 - n. 1997

Provincia di Varese, con sede legale in piazza Libertà, 1 Varese. Proroga dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D9) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in Lonate Pozzolo (VA), via Montello fraz. S. Antonio, già autorizzato con d.g.r. 26 febbraio 2001 n. 3565. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni

(5.3.5)

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

1. di prorogare l'autorizzazione alla Provincia di Varese, con sede legale in piazza Libertà n. 1 a Varese, all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D9) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto in Comune di Lonate Pozzolo (VA), via Montello fraz. S. Antonino Ticino sino alla data di approvazione dell'AIA rilasciata ai sensi del d.lgs. 59/05, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, la proroga dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti ha la durata massima di cinque anni e, comunque, non oltre la data di approvazione dell'AIA rilasciata ai sensi del d.lgs. 59/05;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Varese e dall'ARPA di Varese cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il comune dove ha sede l'impianto e il Dipartimento ARPA territorialmente competente;

6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

7. di determinare in 105.976,95 euro l'ammontare totale della fidejussione che la Provincia di Varese deve prestare a favore della Regione Lombardia, relativamente ad operazione di smaltimento presso impianti di depurazione di rifiuti speciali liquidi non pericolosi. La fidejussione, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04;

8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 7, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia al comune di Lonate Pozzolo (VA) ed al Dipartimento ARPA territorialmente competente;

9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata;

10. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 7;

11. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di approvazione dello stesso al fine di garantire la continuità di svolgimento del servizio di pubblica utilità.

Il direttore generale:
Raffaele Tiscar

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Provincia di Varese.

Sede legale: Varese (VA), piazza Libertà, 1.

Ubicazione impianto: Lonate Pozzolo (VA), via Montello fraz. S. Antonino Ticino.

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto occupa una superficie di 1.820 mq, censita al NCTR del comune di Lonate Pozzolo fraz. S. Antonino Ticino al foglio 4 mappale n. 342, in concessione;

1.2 la suddetta area ricade in zona «S3», così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del PRG vigente nel comune di Lonate Pozzolo (VA);

1.3 vengono effettuate operazioni di smaltimento (D9) di rifiuti speciali non pericolosi;

1.4 i rifiuti sono conferiti direttamente in fase di grigliatura per un quantitativo massimo pari a 60 m³/die di reflui derivanti da caditoie stradali e a 150 (m³/die) di reflui derivanti da fosse biologiche, per una volumetria utile totale pari a 210 (m³/die) corrispondente a un flusso di 54.000 t/a;

1.5 l'impianto è così strutturato:

☐ **2 linea pre-trattamento rifiuti speciali (liquidi);**

- pre-trattamento fisico:
 - grigliatura;
 - dissabbiatura;
- omogeneizzazione-equalizzazione (vasca);
- trattamento chimico-fisico:
 - flocculazione/stabilizzazione con latte di calce;
 - chiarificazione;
 - estrazione (fanghi di supero);
 - fase liquida (chiarificato) al depuratore consortile;

☐ **1 linea di trattamento fanghi (relativi ai CER 200304 – 200306);**

- pre-ispessimento (fanghi di supero):
 - ispessimento congiunto;
 - condizionamento con polielettrolita;
 - disidratazione meccanica con filtro pressa a nastro;
 - smaltimento/recupero (fango di risulta presso centri autorizzati);

1.6 Dati relativi all'impianto:

Dati di progetto

- Portata media in ingresso (m³/die) 134.438 ovvero a 1.556 (m³/s)
- a.e. (n.) 385.000
- portata di pioggia (m³/die) 596.160
- BOD₅ (kg/die) 23.100
- COD (kg/die) 67.219
- TKN (kg/die) 4.620
- P totale (Kg/d) 1.344

Dati di esercizio (depuratore)

- Portata media di punta (m³/die) 95.000
- a.e. (n.) 231.167

- portata di pioggia (m³/die) 380.000
- BOD₅ (kg/die) 13.870
- COD (kg/die) 33.630
- TKN (kg/die) 2.565
- P totale (kg/die) 371

Dati di esercizio (trattamento rifiuti)

- Portata media di punta (m³/die) 210
- a.e. (n.) 10.500
- BOD₅ (kg/die) 630
- COD (kg/die) 1.314
- TKN (kg/die) 58
- P totale (kg/die) 0.6

Potenzialità residua (impianto consortile)

- Portata media in ingresso (m³/die) 39.228
- a.e. (n.) 143.333
- portata di pioggia (m³/die) 215.950
- BOD₅ (kg/die) 8.600
- COD (kg/die) 32.275
- TKN (kg/die) 1.998
- P totale (kg/die) 972

Dati relativi allo smaltimento dei rifiuti:

– Carico inquinante in ingresso BOD₅ 2.100, COD 4.380 e TKN 82 (kg/die) e P totale 0.8 (kg/die);

– Carico inquinante in uscita espresso in BOD₅ 630, COD 1.314 e TKN 57 (kg/die) e P totale 0.6 (kg/die);

– Tempo di permanenza complessivo del rifiuto liquido nelle varie fasi di trattamento è di 12 h nella linea dei rifiuti speciali insieme alla linea fanghi di supero;

1.7 nell'impianto sono smaltiti rifiuti speciali non pericolosi, allo stato liquido, provenienti da terzi individuati dai C.E.R. come di seguito indicati: 200304 – 200306;

1.8 il recapito finale dell'impianto di trattamento rifiuti speciali liquidi è convogliato in testa all'impianto di depurazione consortile e successivamente lo scarico avviene in acque superficiali ovvero sia nel torrente Arno.

2. Prescrizioni

2.1 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e risultanze analitiche). Tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. Le analisi devono accertare almeno i seguenti parametri:

- pH;
- conducibilità;
- materiali sedimentabili;
- materiali in sospensione totali;
- COD;
- BOD₅;
- TKN;
- P totale;
- Sostanze ex tab. 5 dell'all. 5 del d.lgs. 152/99;

2.2 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.3 i rifiuti in uscita dal trattamento chimico-fisico e quelli alimentati direttamente al trattamento biologico devono essere biodegradabili e compatibili con il processo a fanghi attivi; le concentrazioni delle sostanze indicate nella tab. 5 dell'all. 5 del d.lgs. 152/99, devono rispettare i valori-limite della tab. 3 dell'all. 5 per lo scarico in pubblica fognatura o valori diversi eventualmente stabiliti dall'ente gestore, per le sostanze consentite di cui alla nota 2 della tab. 5. Al fine di verificare le condizioni di cui sopra, deve essere predisposto idoneo pozzetto per il campionamento;

2.4 le concentrazioni di cloruri e di solfati nel refluo complessivo, in alimentazione al trattamento biologico, devono rispettare i valori-limite della tab. 3 dell'all. 5 del d.lgs. 152/99 per lo scarico in pubblica fognatura;

2.5 deve essere assicurata regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall'art. 12 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, sul quale dovrà essere riportato anche il dato della quantità di COD relativa al carico di rifiuti accettato;

2.6 su ciascuna linea di alimentazione dei reflui all'impianto, devono essere installati idonei misuratori di portata e/o contatori volumetrici;

2.7 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. n. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

2.8 i fanghi prodotti dall'impianto di trattamento rifiuti devono:

- essere ammassati in bacini aventi sistemi di contenimento e opere di protezione contro il dilavamento meteorico tali da garantire la salvaguardia delle acque di falda;

- essere smaltiti in conformità alle disposizioni della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;

2.9 il percolato deve essere convogliato in idoneo pozzetto di raccolta e poi inviato a trattamento;

2.10 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al comune territorialmente competenti per territorio;

2.11 possono essere operate fasi di miscelazione esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini dello smaltimento definitivo e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 22/97;

2.12 le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.P.R. 203/88 e successive modifiche ed integrazioni;

2.13 le acque depurate derivanti dalla fase di depurazione biologica non possono essere utilizzate per diluire i rifiuti;

2.14 settimanalmente dai contatori volumetrici e/o misuratori di portata deve essere rilevato e riportato, in allegato al registro di carico e scarico ex d.lgs. 22/97, il dato progressivo del volume dei rifiuti avviati al trattamento;

2.15 i controlli periodici sullo scarico finale, dovranno essere effettuati secondo quanto disposto dal d.lgs. 152/99. I risultati delle analisi devono essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo e allegati al registro di carico e scarico ex d.lgs. 22/97;

2.16 devono essere comunicate eventuali variazioni della capacità residua della sezione dell'impianto di trattamento biologico;

2.17 è vietata la miscelazione dei fanghi provenienti dal pre-trattamento chimico-fisico con quelli provenienti dal trattamento biologico;

2.18 i rifiuti ritirabili e trattabili nell'impianto non devono avere concentrazioni di solventi clorurati superiori a 20 mg/l;

2.19 i rifiuti speciali ritirabili e trattabili devono avere concentrazioni limite inferiori a quelle previste dal paragrafo 1.2 della deliberazione C.I. 27 luglio 1984 per i rifiuti tossici e nocivi;

2.20 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la loro dispersione;

2.21 la movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'inquinamento, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;

- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area

ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

(BUR20060133)

D.d.g. 24 febbraio 2006 - n. 2030

Ditta TEA s.p.a. con sede legale in Mantova (MN), Vicolo Stretto n. 12 - Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, presso l'impianto in Mariana Mantovana (MN), loc. Cascina Olla, di cui alla d.g.r. n. 3629 del 26 febbraio 2001. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni

(5.3.5)

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

1. Di rinnovare l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, alla Società TEA s.p.a. con sede legale in Mantova (MN), Vicolo Stretto n. 12, all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, presso l'impianto sito in Mariana Mantovana (MN), località Cascina Olla, di cui alla d.g.r. n. 3629/01 e s.m.i., alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato A;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e, comunque, non oltre la data di approvazione dell'AIA rilasciata ai sensi del d.lgs. 59/05, e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa;

3. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Mantova, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente decreto, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. di disporre che l'ARPA competente per territorio deve verificare che i valori limite alle emissioni, le metodiche di campionamento e di analisi e le modalità di messa in funzione dell'impianto siano conformi a quanto previsto nel d.P.R. 203/88 e nei suoi decreti attuativi;

6. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, e che siano esaminate dalla Provincia di Mantova, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla osta alla loro realizzazione, informandone la Regione Lombardia, il Dipartimento dell'ARPA competente per territorio ed il comune dove ha sede l'impianto;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non stabilito dal presente atto;

8. di determinare in € 23.476.706,00 l'ammontare totale della fidejussione che la società TEA s.p.a. deve prestare a favore della Regione Lombardia ed è relativo a:

- € 1.013.565,00 per la gestione operativa della I vasca della discarica;

- € 759.360,00 per la post-gestione della I vasca della discarica;

ALLEGATO A

- € 1.358.535,00 per la gestione operativa della II vasca della discarica;
- € 759.360,00 per la post-gestione della II vasca della discarica;
- € 993.735,00 per la gestione operativa della III vasca della discarica;
- € 759.360,00 per la post-gestione della II vasca della discarica;
- € 1.361.460,00 per la gestione operativa della IV vasca discarica;
- € 759.360,00 per la post-gestione della IV vasca della discarica;
- € 1.377.750,00 per la gestione operativa della V vasca della discarica;
- € 759.360,00 per la post-gestione della V vasca della discarica;
- € 1.376.835,00 per la gestione operativa della VI vasca della discarica;
- € 759.360,00 per la post-gestione della VI vasca della discarica;
- € 1.415.295,00 per la gestione operativa della VII vasca della discarica;
- € 759.360,00 per la post-gestione della VII vasca della discarica;
- € 1.440.825,00 per la gestione operativa dell'VIII vasca della discarica;
- € 759.360,00 per la post-gestione dell'VIII vasca della discarica;
- € 1.242.630,00 per la gestione operativa della IX vasca della discarica;
- € 759.360,00 per la post-gestione della IX vasca della discarica;
- € 918.120,00 per la gestione operativa della X vasca delle discarica;
- € 759.360,00 per la post-gestione della X vasca della discarica;
- € 1.098.465,00 per la gestione operativa dell'XI vasca della discarica;
- € 759.360,00 per la post-gestione dell'XI vasca della discarica;
- € 625.875,00 per la gestione operativa della XII vasca della discarica;
- € 759.360,00 per la post-gestione della XII vasca della discarica;
- € 141.296,00 per il deposito temporaneo di percolato;

le fidejussioni devono essere prestate ed accettate in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04; le garanzie finanziarie prestate a fronte del d.d.g. n. 11709/05, relative alle vasche I, II e VII sono ritenute congrue fatta salva la necessità di estendere la validità temporale delle stesse. Lo svincolo delle stesse potrà avvenire solo dopo la presentazione della nuova garanzia finanziaria relativa alla post-gestione avente durata fino a trenta anni dopo l'avvenuta chiusura di cui all'art. 12 del d.lgs. 36/03, così come previsto dal punto 6 della circolare approvata con d.g.r. n. 3588/05;

9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione, di cui al punto 8., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopracitata;

10. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 8, il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R alla Società TEA s.p.a., trasmettendone copia alla Provincia di Mantova, al comune di Mariana Mantovana ed al Dipartimento dell'ARPA di Mantova;

11. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di approvazione dello stesso al fine di garantire la continuità di svolgimento del servizio di pubblica utilità.

Il direttore generale: Raffaele Tiscar

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Ditta: TEA s.p.a.

Sede legale: Mantova, Vicolo Stretto, 12.

Ubicazione impianto: Mariana Mantovana (MN), loc. Cascina Olla.

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 Le caratteristiche dell'impianto e delle operazioni ivi svolte, di cui alla d.g.r. 3629/01, come modificata ed integrata con d.d.g. 11709/05;

1.2 vengono effettuate operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti non pericolosi;

1.3 la volumetria complessiva della discarica è pari a 950.000 mc, suddivisa in 12 vasche, di superficie media pari a 9.492 mq, di cui

Vasca	Volume (mc)
I	67.571
II	90.569
III	66.249
IV	90.764
V	91.850
VI	91.789
VII	94.353
VIII	96.055
IX	82.842
X	61.208
XI	73.231
XII	41.725

1.4 la sequenza stratigrafica della discarica, espressa in m s.l.m., è quella di seguito riportata:

- strato di rifiuti sino alla quota massima di 49.67 m s.l.m. riferita al colmo centrale tale da garantire con la quota al bordo vasca, una pendenza minima del 10% fino ad una massima del 30%. Tali pendenze garantiscono il deflusso delle acque meteoriche influenti sul corpo discarica;

- strato di regolarizzazione della massa rifiuti per la corretta messa in opera degli strati sovrastanti;

- strato di drenaggio dei gas e di rottura capillare in tout-venant, protetto da eventuali intasamenti, con spessore di almeno 0,50 m;

- strato d'impermeabilizzazione composto da materiale minerale compattato con spessore $\geq 0,5$ m e con coefficiente di permeabilità complessivo $K \leq 10^{-8}$ m/s;

- strato di materiale drenante in tout-venant protetto da eventuali intasamenti con spessore superiore a 0,50 m;

- terreno vegetale con uno spessore minimo di 1,00 m;

1.5 il deposito temporaneo del percolato viene effettuato in 10 serbatoi fuori terra per una capacità geometrica complessiva di 800 mc, posti in bacino di contenimento;

1.6 i tipi di rifiuti non pericolosi conferibili all'impianto sono individuati, sulla base della direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, dai seguenti C.E.R.:

020110 - 020104 - 020203 - 020304 - 020501 - 020601 - 030311 - 040220 - 040222 - 090107 - 090108 - 100121 - 101120 - 101213 - 150101 - 150102 - 150103 - 150104 - 150105 - 150106 - 150107 - 150109 - 160103 - 170201 - 170203 - 170405 - 170411 - 170802 - 180104 - 190501 - 190503 - 190801 - 190802 - 190805 - 190901 - 190902 - 190812 - 190814 - 191001 - 191106 - 191204 - 191208 - 191210 - 191212 - 200110 - 200111 - 200201 - 200202 - 200301 - 200302 - 200303 - 200306 - 200307 - 200319.

2. Prescrizioni

2.1 La discarica deve essere realizzata e gestita in conformità a quanto previsto dall'allegato I del d.lgs. 36/03;

2.2 l'impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi durante le ore di disattivazione dell'impianto ed in assenza del personale addetto;

2.3 nella discarica possono essere messi a dimora esclusivamente i rifiuti di cui al sopra indicato punto 1.6 le cui caratteristiche rispondano a quanto previsto dal punto 4.2.3.2. della deli-

berazione C.I. 27 luglio 1984, come disposto dalla d.g.r. n. 47636/94 come modificata ed integrata dalle d.g.r. n. 36489/98 e n. 40992/99, sino al termine previsto dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/03. Successivamente le caratteristiche dei rifiuti messi a dimora dovranno rispondere a quanto previsto dall'art. 6 del d.m. 3 agosto 2005;

2.4 prima della ricezione dei rifiuti presso l'impianto, il gestore deve verificarne l'accettabilità mediante acquisizione di idonee risultanze analitiche; qualora il rifiuto derivi da un ciclo produttivo costante o da impianti di deposito preliminare che non effettuino miscelazione qui rifiuti (attestato da apposita dichiarazione), può essere conferito in discarica con analisi di verifica di accettabilità effettuata con cadenza semestrale sino al termine previsto dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/03. Successivamente le caratteristiche dei rifiuti messi a dimora dovranno rispondere a quanto previsto dall'art. 6 del d.m. 3 agosto 2005;

2.5 i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento, come previsto dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 36/03;

2.6 i rifiuti conferiti sono assoggettati alla normativa sul catasto dei rifiuti di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/97; il carico e lo scarico dei rifiuti dove essere annotato sull'apposito registro, di cui all'art. 12 dello stesso d.lgs. 22/97;

2.7 con periodicità almeno annuale e durante le fasi di gestione operativa e post-operativa, il gestore deve provvedere ad inviare all'autorità di controllo una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l'attività della discarica, tra i quali tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti, risultati del programma di sorveglianza, controlli effettuati, come indicato nell'art. 13, comma 5, del d.lgs. 36/03;

2.8 la messa a dimora dei rifiuti deve avvenire secondo criteri di elevata stabilità, come previsto dal punto 2.10 dell'allegato 2 del d.lgs. 36/03;

2.9 il percolato deve essere estratto in continuo onde garantire la condizione di battente zero sul fondo discarica;

2.10 i serbatoi di accumulo del percolato devono mantenere un volume di riserva pari al 10% della capacità totale e la capacità del bacino di contenimento degli stessi deve essere pari alla terza parte di quella effettiva dei serbatoi e, in ogni caso, deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi;

2.11 il percolato e le acque di discarica devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell'impianto;

2.12 l'impianto di combustione del biogas deve rispettare le condizioni prescrittive del d.P.R. 203/88 e s.m.i.;

2.13 i controlli periodici, effettuati dalla Provincia territorialmente competente, dovranno avere scadenza semestrale prevedendo in particolare:

– 4 campionamenti casuali dei rifiuti conferiti in discarica indicando su mappa, allegata al verbale di controllo, i punti di prelievo;

– analisi di ciascun campione secondo le modalità previste dalla citata d.g.r. n. 47636/94 ed al punto 4.2.3.2. della deliberazione C.I. 27 luglio 1984 finalizzata a valutazione statistica, come da circolare in atti regionali n. 61818 del 27 dicembre 1993, sino al termine previsto dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/03. Successivamente le caratteristiche dei rifiuti messi a dimora dovranno rispondere a quanto previsto dall'art. 6 del d.m. 3 agosto 2005;

– stima della volumetria della discarica occupata dai rifiuti e raffronto con i dati ricavati dai registri di carico e scarico;

– analisi delle acque di falda a monte e a valle della discarica;

2.14 è vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi sostanza o rifiuto;

2.15 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;

2.16 deve essere assicurata la formazione tecnica di personale addetto all'impianto, anche in relazione ai rischi specifici in funzione dei rifiuti trattati;

2.17 il personale dovrà comunque utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato;

2.18 deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto.

3. Piani

3.1 Piano di gestione operativa. È riconfermato il piano approvato con d.d.g. 11709/05;

3.2 Piano di gestione post-operativa. È riconfermato il piano approvato con d.d.g. 11709/05;

3.3 Piano di sorveglianza e controllo. È riconfermato il piano approvato con d.d.g. 11709/05;

3.4 Piano di ripristino ambientale. È riconfermato il piano approvato con d.d.g. 11709/05.

(BUR20060134)

(5.3.5)

D.d.g. 27 febbraio 2006 - n. 2083

Ditta ACCAM s.p.a., con sede legale in Busto Arsizio (VA), strada comunale di Arconate, 121. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D10, D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, effettuate presso l'impianto sito in Busto Arsizio (VA), strada comunale di Arconate, 121, già autorizzato con provvedimento dirigenziale della Provincia di Varese n. 511/01 e d.g.r. n. 5360/01 e s.m.i. e contestuale aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 15, della l. 443/01. Art. 28 del d.lgs. 22/97 e s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

– la deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

– il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;

– il d.p.c.m. 21 luglio 1989;

– il d.m. 12 luglio 1990;

– la l. 7 agosto 1990, n. 241;

– il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i.;

– il d.m. 19 novembre 1997, n. 503;

– la l. 21 dicembre 2001, n. 443;

– la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio;

– la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

– il d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59;

– il d.lgs. 11 maggio 2005 n. 133;

– il d.l. 30 dicembre 2005, n. 273;

Preso atto che il Dirigente dell'U.O. Reti ed Infrastrutture riferisce che la ditta ACCAM s.p.a., con sede legale in Busto Arsizio (VA), Strada Comunale di Arconate, 121, ha presentato:

– istanza, in atti regionali n. 5830 del 13 febbraio 2002, inoltrata ai sensi dell'art. 1, comma 15 della l. 443/01, tendente ad ottenere l'aggiornamento dei codici di rifiuti trattati;

– istanza, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, in atti regionali n. 24439 del 25 agosto 2005, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D10, D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi effettuate presso l'impianto sito in Busto Arsizio (VA), Strada Comunale di Arconate, 121, già autorizzato con provvedimento dirigenziale della provincia di Varese n. 511/01 e d.g.r. n. 5360/01 e s.m.i.;

Richiamati:

– il provvedimento dirigenziale della Provincia di Varese del 28 febbraio 2001, n. 511, avente per oggetto: «Consorzio ACCAM – Consorzio Intercomunale di Servizi Ambientali. Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di termodistruzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati sito in Busto Arsizio – Strada Comunale di Arconate»;

– la d.g.r. 2 luglio 2001, n. 5360, avente per oggetto: «Consorzio ACCAM – Consorzio Intercomunale di Servizi Ambientale. Autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di termodistruzione (D10) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi effettuate presso l'impianto sito in Busto Arsizio (VA), Strada Comunale di Arconate. Impianto già autorizzato con d.g.r. n. 5/24946 del 30 giugno 1992 e n. 6/18874 del 4 ottobre 1996. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

– il provvedimento dirigenziale della Provincia di Varese del 25 marzo 2002, n. 1211, avente per oggetto: «Consorzio ACCAM – Consorzio Intercomunale di Servizi Ambientali. Impianto sito in Busto Arsizio (VA) – Strada Comunale di Arconate, autorizzato con atto dirigenziale della Provincia di Varese n. 511 del 28 febbraio 2001. Autorizzazione, ex art. 27 della l.r. n. 21/93 ed ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e s.m.i., alla realizzazione di varianti

non sostanziali concernenti l'impianto di termodistruzione e determinazioni in ordine alla proroga dei termini campagna monitoraggio ambientale, alle prescrizioni sulla gestione dell'impianto di termodistruzione ed all'attività esercitata»;

– il d.d.g. Servizi di Pubblica Utilità n. 18477 del 26 ottobre 2004, avente per oggetto: «Volturazione dell'autorizzazione rilasciata al Consorzio ACCAM – Consorzio Intercomunale di Servizi Ambientali per l'esercizio delle operazioni di termodistruzione (D10) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, effettuate presso l'impianto sito in Busto Arsizio (VA), Strada Comunale di Arconate, a favore della ditta ACCAM s.p.a. con sede legale in Busto Arsizio (VA), Strada Comunale di Arconate»;

– il d.d.g. Servizi di Pubblica Utilità n. 19470 del 10 novembre 2004, avente per oggetto: «Volturazione dell'autorizzazione, rilasciata al Consorzio ACCAM – Consorzio Intercomunale di Servizi Ambientali per l'esercizio delle operazioni di termodistruzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati, effettuate presso l'impianto sito in Busto Arsizio (VA), Strada Comunale di Arconate, a favore della ditta ACCAM s.p.a. con sede legale in Busto Arsizio (VA), Strada Comunale di Arconate con contestuale modifica del decreto della Direzione Generale Servizi di Pubblica Utilità n. 18477 del 26 ottobre 2004»;

– la d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni – Revoca parziale delle dd.g.r. 45274/99, 48055/00 e 5964/01;

Preso atto dell'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dalla Struttura Autorizzazioni e Certificazioni e vagliata dal Dirigente dell'U.O. Reti ed Infrastrutture che, al riguardo, precisa che:

– le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

– la ditta è iscritta alla CCIAA di Varese con n. 00234060127 del 19 febbraio 1996, avente per oggetto: «... Raccolta, preferibilmente differenziata, trasporto e gestione dei rifiuti solidi urbani (RSU), dei rifiuti assimilati agli urbani (RSA), dei rifiuti urbani pericolosi e di tutti i rifiuti in genere; trattamento, trasformazione, recupero e riciclaggio dei rifiuti ...»;

– con dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 445/00, pervenuta con nota, in atti regionali n. 3220 del 29 dicembre 2005, il legale rappresentante della ditta ACCAM s.p.a. ha dichiarato di non essere sottoposta a procedure di cui al d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;

– l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia è rideterminato in 847.795,81 euro ed è relativo a:

• deposito preliminare (D15) di 2400 mc di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, pari a 423.888,00 euro;

• operazioni di smaltimento (D10), mediante incenerimento, di un quantitativo pari a 16.700 kg/h di rifiuti, pari a 423.907,81 euro;

– il d.l. 273/05, art. 22, ha prorogato al 28 febbraio 2006 il termine entro il quale gli impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti devono adeguarsi alle disposizioni del d.lgs. 133/05;

– come previsto dall'art. 21, comma 2 del d.lgs. 133/05, l'aggiornamento dell'autorizzazione secondo le norme regolamentari e tecniche dello stesso decreto, sarà effettuato in occasione del rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata (AIA) di cui al d.lgs. 59/05;

– entro il 28 febbraio 2006, l'impianto deve, comunque, essere adeguato alle disposizioni del d.lgs. 133/05;

– l'istruttoria tecnica amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, proponendo le prescrizioni riportate nell'allegato A soprarchiamato;

Preso che, essendo l'impianto in esame soggetto alla procedura IPPC, il presente atto ha validità sino al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del d.lgs. 59/05;

Considerato che le varianti sostanziali all'impianto richieste con istanze in atti regionali n. 29598 dell'11 settembre 2003 e n. 30853 del 24 settembre 2003, già oggetto della conferenza dei

servizi dell'1 aprile 2004, potranno essere valutate solo nell'ambito della procedura IPPC ai sensi del d.lgs. 59/05;

Visto che il dirigente dell'U.O. Reti ed Infrastrutture, in relazione agli esiti sopra esposti, propone l'assunzione di un provvedimento, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, di:

– aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 15, della l. 21 dicembre 2001, n. 443;

– rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D10, D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi effettuate presso l'impianto sito in Busto Arsizio (VA), Strada Comunale di Arconate, 121, già autorizzato con provvedimento dirigenziale della provincia di Varese n. 511/01 e d.g.r. n. 5360/01 e s.m.i., alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A al presente provvedimento;

Visto l'art. 17 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale» che individua le competenze dei Direttori Generali;

Richiamata la d.g.r. 18 maggio 2005, n. 2, recante il I provvedimento organizzativo dell'VIII legislatura, con la quale tra l'altro è stata disposta la costituzione delle Direzioni Generali nonché la nomina dei Direttori Generali, conferendo, tra l'altro, il ruolo di Direttore della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità al dott. Raffaele Tiscar;

Decreta

1. di rinnovare l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, alla ditta ACCAM s.p.a., con sede legale in Busto Arsizio (VA), Strada Comunale di Arconate, 121, per l'esercizio delle operazioni di smaltimento (D10, D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi effettuate presso l'impianto sito in Busto Arsizio (VA), Strada Comunale di Arconate, 121, già autorizzato con provvedimento dirigenziale della provincia di Varese n. 511/01 e d.g.r. n. 5360/01 e s.m.i., ed aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 15, della l. 21 dicembre 2001, n. 443, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di determinare che, come previsto dall'art. 21, comma 2 del d.lgs. 22/97, l'aggiornamento dell'autorizzazione secondo le norme regolamentari e tecniche dello stesso decreto, sarà effettuato in occasione del rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata (AIA) di cui al d.lgs. 59/05, stabilendo, in ogni caso, che l'impianto deve essere adeguato alle disposizioni del d.lgs. 133/05 entro il 28 febbraio 2006;

3. di fare presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e, comunque, non oltre la data di approvazione dell'AIA rilasciata ai sensi del d.lgs. 59/05, e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza stessa;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Varese e dell'ARPA competente per territorio, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

6. di disporre che l'ARPA competente per territorio deve verificare che, a partire dal 28 febbraio 2006, i valori limite alle emissioni, le metodiche di campionamento e di analisi e le modalità di messa in funzione dell'impianto siano conformi ai disposti del d.lgs. 133/05;

7. di disporre che in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Varese che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nullaosta alla loro realizzazione, informandone la Regione Lombardia, il Dipartimento dell'ARPA competente per territorio ed il comune dove ha sede l'impianto;

8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le pre-

scrizioni stabilite da altre Unità Organizzative della Giunta Regionale, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

9. di rideterminare in 847.795,81 euro l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia per le operazioni di smaltimento (D10, D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, relativo a:

- deposito preliminare (D15) di 2400 mc di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, pari a 423.888,00 euro;

- operazioni di smaltimento (D10), mediante incenerimento, di un quantitativo pari a 16.700 kg/h di rifiuti, pari a 423.907,81 euro;

la fideiussione, dovrà essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04; contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota n. 37793 del 13 dicembre 2004;

10. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione, di cui al punto 9, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla stessa d.g.r.;

11. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 9., il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R alla ditta ACCAM s.p.a., trasmettendone copia alla Provincia di Varese, al comune di Busto Arsizio (VA) e al Dipartimento dell'ARPA competente per territorio;

12. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di approvazione dello stesso al fine di garantire la continuità di svolgimento del servizio.

Il direttore generale:
Raffaele Tiscar

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: ACCAM s.p.a.

Sede legale: Busto Arsizio (VA), Strada Comunale di Arconate, 121.

Ubicazione impianto: Busto Arsizio (VA), Strada Comunale di Arconate, 121.

1. Descrizione dell'impianto

1.1 Le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate sono quelle di cui ai provvedimenti dirigenziali della provincia di Varese n. 511/01 e n. 1211/02, ed alla d.g.r. n. 5360/01;

1.2 nell'impianto vengono effettuate le operazioni di smaltimento (D10, D15) dei rifiuti individuati, sulla base della direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, dai seguenti C.E.R.:

a) rifiuti solidi urbani e rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani per quantità e qualità, sulla base di quanto stabilito dagli appositi regolamenti comunali che disciplinano la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 21, comma 2 del d.lgs. 22/97 limitatamente a quelli provenienti esclusivamente dai Comuni facenti parte del bacino B1 definito dal Piano provinciale dei Rifiuti della Provincia di Varese; sono inoltre fatte salve le disposizioni di cui al Titolo II del d.lgs. 22/97 e s.m.i.;

b) rifiuti da esumazione ed estumulazione nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 12 del d.P.R. 254/03;

c) rifiuti sanitari non pericolosi e pericolosi a rischio infettivo provenienti da terzi così come definiti dall'art. 2 comma 1, lett. a) del d.P.R. 254/03 e di seguito indicati:

- rifiuti a rischio infettivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del d.P.R. 254/03: 18.01.03 e 18.02.02;

- rifiuti provenienti dallo svolgimento di attività di ricerca e diagnosi batteriologica: 18.01.03 e 18.02.02;

- rifiuti taglienti: 18.01.03 e 18.02.02;

- rifiuti taglienti inutilizzati: 18.01.01 e 18.02.01;

- organi e parti anatomiche non riconoscibili – piccoli animali da esperimento: 18.01.03 e 18.02.02;

- contenitori vuoti: 15.01.01, 15.01.02, 15.01.03, 15.01.04, 15.01.05, 15.01.06 e 15.01.09;

- farmaci scaduti o inutilizzabili: 18.01.09;

- rifiuti farmaceutici da servizio veterinario (limitatamente ai rifiuti solidi e non costituiti da sostanze chimiche di scarto): 18.02.08;

d) rifiuti costituiti da:

- farmaci scaduti provenienti esclusivamente dal servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani: 20.01.32;

- sostanze stupefacenti e psicotrope (d.P.R. 254/03, art. 14, comma 3), ivi comprese quelle provenienti da sequestri da parte dell'Autorità Giudiziaria;

e) rifiuti speciali non pericolosi (ex assimilabili agli urbani) provenienti da terzi (insediamenti produttivi, attività artigianali, commerciali, di servizio, ecc.), definiti, con le eventuali limitazioni, con i sotto elencati CER:

02.01.04 – 02.01.99 – 02.02.03 – 02.02.99 – 02.03.04 – 02.03.99 – 02.04.99 – 02.05.01 – 02.05.99 – 02.06.01 – 02.06.99 – 02.07.99 – 03.01.01 – 03.01.05 – 03.01.99 – 03.03.01 – 03.03.07 (esclusi fanghi) – 03.03.99 – 04.01.09 – 04.01.99 – 04.02.21 – 04.02.22 – 04.02.09 – 04.02.99 – 07.02.99 – 09.01.08 – 12.01.05 – 15.01.01 – 15.01.02 – 15.01.03 – 15.01.05 – 15.01.06 – 15.01.09 – 17.02.01 – 17.02.03 – 17.06.04 – 19.12.12 – 20.01.01 (limitatamente a rifiuti cartacei documentali) – 20.02.03 (limitatamente a derrate alimentari scadute o avariate per le quali è prescritto l'obbligo di termodistruzione per motivi igienico-sanitari);

i rifiuti di cui sopra, codificati con i codici generici ... 99, possono essere ritirati se sono riconducibili a quelli individuati dal punto 1.1.1 della Delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984;

1.3 l'impianto è costituito da due linee identiche di termodistruzione di rifiuti solidi, con recupero energetico per la produzione di energia elettrica; l'impianto può termodistruggere un quantitativo massimo per linea di 200 t/giorno (pari a 8,35 t/h) riferita a rifiuti con P.C.I. pari a 3.300 Kcal/Kg; al variare del potere calorifico dei rifiuti corrisponde il conseguente adeguamento del quantitativo smaltibile sino ad ottenimento della potenzialità termica nominale;

1.4 il quantitativo massimo di rifiuti di cui al precedente punto 1.2, lettere c) e d), trattati presso l'impianto di termodistruzione è pari al 20% in peso della potenzialità di ogni singola linea, come definita al precedente punto 1.3;

1.5 i rifiuti di cui al precedente punto 1.2, lettere a), b) ed e), sono scaricati nella fossa di ricevimento avente capacità pari a 3.500 mc; i rifiuti a esumazione ed estumulazione sono conferiti ed immessi in fossa di ricevimento, separatamente dai rifiuti urbani ed assimilati o, nel caso di conferimento in contenitori a perdere (scatole), alla sezione di caricamento dei rifiuti sanitari pericolosi;

1.6 lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dal trattamento, depositati presso l'impianto in attesa del loro successivo avvio ad impianti di smaltimento e/o recupero, è così organizzato:

- le ceneri leggere, derivanti dagli impianti di depurazione fumi, vengono raccolte in cassoni scarrabili chiusi, a tenuta, sostituibili durante il normale funzionamento dell'impianto;

- le ceneri estratte dalla caldaia vengono raccolte in cassone scarrabile chiuso, a tenuta, sostituibile durante il normale funzionamento dell'impianto;

- le scorie decadenti dalla camera di combustione vengono inviate all'impianto di estrazione del ferro, a funzionamento discontinuo: il ferro raccolto dalla calamita viene depositato in un cassone scarrabile, mentre le scorie possono essere scaricate sia in cassone scarrabile, sia direttamente su autocarro;

lo stoccaggio delle suddette tipologie di rifiuti viene effettuato in conformità a quanto disposto dall'art. 6, punto 1, lettera m), del d.lgs. 22/97.

2. Prescrizioni

2.1 Entro il 28 febbraio 2006 l'impianto dovrà essere adeguato e gestito conformemente alle disposizioni del d.lgs. 133/05;

2.2 qualora, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in ambito provinciale, dovesse rendersi necessario l'utilizzo della potenzialità complessiva dell'impianto, la priorità deve essere data alla termodistruzione di rifiuti solidi urbani sulla base delle disposizioni della Provincia di Varese;

2.3 per i codici specchio 03.01.05, 17.06.04 e 19.12.12 dovrà essere dimostrata la non pericolosità mediante analisi per ogni partita di rifiuto accettata presso l'impianto;

2.4 le operazioni di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.5 la fossa di accumulo deve contenere un quantitativo massimo di 2400 mc di rifiuti pari a quello smaltibile dall'impianto in tre giorni, con entrambe le linee a regime; con il funzionamento di una sola linea, il suddetto quantitativo massimo di rifiuti deve essere ridotto del 50%; l'altezza dei rifiuti accumulati nella fossa deve comunque essere tale da non creare problemi tecnici alla struttura della stessa e dell'impianto in generale;

2.6 in caso di interventi di manutenzione programmata, che prevedono la completa fermata dell'impianto, deve essere preventivamente sospesa l'immissione di rifiuti in fossa, così da ridurre al minimo il quantitativo degli stessi in deposito;

2.7 per le fermate di emergenza, che comportano la sospensione del funzionamento di una o entrambe le linee per più giorni, l'immissione dei rifiuti deve essere immediatamente ridotta o sospesa e riprendere tre giorni prima del riavvio, nel rispetto comunque di quanto indicato al punto 2.4;

2.8 i rifiuti di cui al precedente punto 1.2, lett. c) e d), devono essere alimentati alle tramogge di carico delle due linee di termodistruzione esclusivamente tramite l'esistente linea separata di carico e trasporto, fatta eccezione per le sostanze stupefacenti e psicotrope provenienti da sequestri da parte dell'Autorità Giudiziaria che potranno essere immesse direttamente nelle tramogge di carico delle due linee di combustione;

2.9 in caso di fermata improvvisa delle linee di incenerimento, i rifiuti sanitari non pericolosi e pericolosi a rischio infettivo, alimentati all'impianto con linea di caricamento separata, potranno essere tenuti presso lo stesso per un periodo non superiore alle 24 ore;

2.10 relativamente ai rifiuti sanitari, la zona di movimentazione e di alimentazione alle linee di incenerimento dovranno essere periodicamente disinfettate, secondo tempistiche, modalità e procedure le quali dovranno essere comunicate, per l'eventuale presa d'atto, alla competente Autorità Sanitaria;

2.11 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature, compresi i macchinari per l'adeguamento volumetrico, triturazione e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta. La stazione di ricevimento dovrà essere attrezzata per la prevenzione ed il contenimento di fenomeni di esalazioni maleodoranti;

2.12 la pavimentazione dell'area di manovra e scarico rifiuti, ubicata nell'avanfossa, deve essere pulita e lavata più volte al giorno;

2.13 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione degli stessi, informato circa la loro pericolosità e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.14 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la dispersione;

2.15 il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dal trattamento dovrà essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee; le scorie decadenti dalla camera di combustione devono essere tenute separate dai residui decadenti dall'impianto di depurazione fumi;

2.16 i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;

2.17 i registri di carico e scarico devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 22/97, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente Gestore del Catasto. La registrazione deve comunque essere effettuata entro le 24 ore successive allo smaltimento, e sul registro di carico e scarico devono essere riportati i quantitativi di rifiuti termodistrutti;

2.18 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale o il recupero, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B al d.lgs. 22/97;

2.19 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia di Varese, al comune di Busto Arsizio ed all'ARPA territorialmente competente;

2.20 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni e devono essere autorizzati dalle autorità competenti;

2.21 le operazioni di movimentazione e di smaltimento dei rifiuti devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché, ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

devono essere salvaguardate la fauna e la flora, evitando altresì ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.22 l'alimentazione dei rifiuti al forno durante gli avviamenti e/o i transitori deve essere effettuata solo dopo che la temperatura in camera di post-combustione sia stata portata a 850 °C mediante l'utilizzo di combustibile ausiliario, fatto salvo, a partire dalla data del 28 febbraio 2006, quanto previsto dall'art. 8 del d.lgs. 133/05;

2.23 la sezione di separazione tra la camera di combustione e quella di post-combustione deve garantire una velocità di ingresso dei fumi di almeno 10 m/s ed un'ottima miscelazione; deve essere evitato, a tal fine, l'instaurarsi delle condizioni che possano favorire percorsi preferenziali, in particolare lungo le pareti e gli spigoli. Nel caso in cui il forno dovesse lavorare a carico ridotto, per cui non fosse possibile garantire la velocità di 10 m/s, la temperatura in camera di post-combustione deve essere portata ad almeno 1.100 °C. Nella camera di post-combustione devono essere realizzate condizioni di ossidazione in fase omogenea, l'ossigeno libero deve essere pari al 6% in volume. Il bruciatore ausiliario deve essere posto nella parte iniziale della camera. La camera di post-combustione deve garantire un tempo di permanenza dei fumi > 2 s;

2.24 nella camera di post-combustione deve essere controllata in continuo la temperatura in una posizione schermata rispetto alla zona radiante della fiamma posta nell'ultimo quarto della camera; la temperatura di esercizio nell'ultimo quarto deve essere > 850 °C, fatto salvo, a partire dalla data del 28 febbraio 2006, quanto previsto dall'art. 8 del d.lgs. 133/05;

2.25 la struttura refrattaria della camera di post-combustione deve essere dimensionata in modo da resistere ad una temperatura continua di 1.350 °C in ambiente ossidante per la presenza del 6% di ossigeno libero;

2.26 tutti i parametri operativi e chimico-fisici sopra imposti devono essere regolati in continuo, memorizzati e collegati ad un sistema di allarme;

2.27 le emissioni in atmosfera, nonché le condizioni di gestione e di combustione dell'impianto di termodistruzione, devono ottemperare quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 17/99 del 18 febbraio 1999 e, qualora non in contrasto con quanto imposto nello stesso, alle prescrizioni più restrittive o integrative contenute nel Decreto della Giunta Regionale della Lombardia n. 3226 del 13 febbraio 2001 rilasciato ai sensi del d.m. 503/97, fatto salvo, a partire dalla data del 28 febbraio 2006, quanto previsto dal d.lgs. 133/05;

2.28 fatto salvo, a partire dalla data del 28 febbraio 2006, quanto previsto dall'art. 11 del d.lgs. 133/05, devono essere misurate e registrate in continuo nell'effluente gassoso le concentrazioni delle seguenti sostanze inquinanti:

- polveri totali;
- monossido di carbonio (CO);
- sostanze organiche volatili (SOV);
- ossidi di azoto (NOx);
- acido cloridrico (HCl);
- acido fluoridrico (HF);
- ossidi di zolfo (SO₂);

nonché il tenore volumetrico di ossigeno, della temperatura, della pressione, dell'umidità e la portata volumetrica dell'effluente gassoso;

2.29 la frequenza delle misurazioni periodiche delle concentrazioni delle sostanze inquinanti di cui al punto 2) del decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 17/99 del 18 febbraio 1999, tenuto conto di quanto prescritto nell'Allegato Tecnico al decreto della Giunta Regionale della Lombardia n. 3226 del 13 febbraio 2001, deve essere quadrimestrale, ivi compresa quella relativa ai microinquinanti (diossine), fatto salvo, a partire dalla data del 28 febbraio 2006, quanto previsto dall'art. 11 del d.lgs. 133/05. I risultati delle analisi dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo ed inviati annualmente alla Regione Lombardia, alla Provincia di Varese, all'ARPA dipartimento della Provincia di Varese, all'ARPA dipartimento di Milano Città ed al comune di Busto Arsizio;

2.30 qualora dalle misurazioni eseguite, risulti che, a causa di malfunzionamenti o avarie, un valore limite di emissione è superato, deve cessare immediatamente l'alimentazione dei rifiuti al forno. Entro 24 ore dal verificarsi di tale condizione, deve essere data informazione, mediante formale comunicazione scritta, alla Regione Lombardia, alla Provincia di Varese ed all'ARPA della Provincia di Varese, fatto salvo, a partire dalla data del 28 febbraio 2006, quanto previsto dall'art. 16 del d.lgs. 133/05;

2.31 le fermate dell'impianto, a seguito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o causate da emergenze, guasti o malfunzionamenti, devono essere immediatamente comunicate agli enti territorialmente competenti al controllo, così come deve essere comunicata la notizia del riavvio dell'impianto stesso;

2.32 la frequenza delle operazioni di manutenzione parziale deve essere almeno settimanale. La frequenza delle operazioni di manutenzione totale deve essere almeno semestrale. L'impianto deve essere dotato di un registro di manutenzione sul quale annotare le date e gli interventi di manutenzione effettuati; tale registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi preposti al controllo;

2.33 le operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata, al fine di evitare che il percolato contenuto nei cassoni e quello che si deposita sulle ruote degli stessi durante le operazioni di scarico dei rifiuti venga sversato o trasportato in zone interne o esterne al centro, dando origine a esalazioni moleste e maleodoranti diffuse. I reflui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

2.34 le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili specificati dalla l. 447/95 e s.m.i.;

2.35 le prescrizioni e le disposizioni riportate nel decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 17/99 del 18 febbraio 1999 e nel decreto della Giunta Regionale della Lombardia n. 3226 del 13 febbraio 2001, nonché nei provvedimenti dirigenziali della provincia di Varese n. 511/01 e n. 1211/02, non espressamente contemplate ai precedenti punti, si intendono integralmente richiamate nel presente atto, fatto salvo, a partire dalla data del 28 febbraio 2006, quanto previsto dal d.lgs. 133/05.

3. Piani

3.2 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti con-

nessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

(BUR20060135)

D.d.g. 20 marzo 2006 - n. 3049

(5.3.5)

Ditta A.C.S.M. s.p.a. con sede legale in Como, via P. Stazzi n. 2. Proroga dei termini di adeguamento ai disposti di cui al d.lgs. 11 maggio 2005 n. 133, limitatamente ai sistemi di distribuzione e trattamento delle acque, per l'impianto di smaltimento (D15, D10) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto ubicato in comune di Como, località La Guzza, già autorizzato con d.g.r. 16025 del 16 gennaio 2004

IL DIRETTORE GENERALE

Visto:

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
- il d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133;
- la l. 23 febbraio 2006, n. 51;

Richiamata la d.g.r. 16 gennaio 2004, n. 16025, avente per oggetto: «Ditta A.C.S.M. s.p.a. con sede legale in Como, via P. Stazzi n. 2. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento mediante termodistruzione (D15, D10) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto ubicato in Comune di Como – Località La Guzza, già autorizzato con d.g.r. n. 36801/98 e s.m.i. e contestuale aggiornamento dei codici C.E.R. a seguito della Direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 9 aprile 2002. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

Vista la nota, in atti regionali n. 5304 del 22 febbraio 2006, con la quale la ditta A.C.S.M. s.p.a. dichiara che l'adeguamento dei sistemi di distribuzione e trattamento delle acque, così come previsto dal d.lgs. 133/05, è in fase di predisposizione e che tale adeguamento sarà completato entro fine ottobre 2006 e, pertanto, chiede di poter proseguire le operazioni di smaltimento di rifiuti per le quali è autorizzata, nelle more dell'adeguamento dell'impianto, anche in considerazione della funzione di pubblica utilità esercitata dall'impianto;

Preso atto che il punto 1 dell'art. 21 del d.lgs. 133/05 prevede che gli impianti esistenti si adeguino alle disposizioni del decreto stesso entro il 28 febbraio 2006;

Considerato il carattere di pubblica utilità che riveste l'impianto della ditta A.C.S.M. s.p.a. e l'impossibilità di ricollocare in altri impianti ed in tempi brevi i rifiuti che vengono conferiti allo stesso, con il conseguente instaurarsi di una situazione di emergenza nello smaltimento dei rifiuti della Provincia di Como se venisse sospesa l'attività dell'impianto;

Ritenuto per quanto sopra esposto, di concedere un proroga, al 31 ottobre 2006, dei termini di adeguamento ai disposti del d.lgs. 133/05, limitatamente ai sistemi di distribuzione e trattamento delle acque;

Visto l'art. 17 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» che individua le competenze dei Direttori Generali;

Richiamata la d.g.r. 18 maggio 2005, n. 2, recante il provvedimento organizzativo dell'VIII legislatura, con la quale tra l'altro è stata disposta la costituzione delle Direzioni Generali nonché la nomina dei Direttori Generali, conferendo, tra l'altro, il ruolo di Direttore della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità al dott. Raffaele Tiscar;

Decreta

1. di prorogare al 31 ottobre 2006 il termine di adeguamento ai disposti del d.lgs. 133/05, relativamente ai sistemi di distribuzione e trattamento delle acque, nell'esercizio delle operazioni di smaltimento (D15, D10) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nell'impianto in Como, località La Guzza, titolare la Ditta A.C.S.M. s.p.a., con sede legale in Como, via P. Stazzi n. 2, già autorizzato con d.g.r. 16025/04 per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;

2. di far salve tutte le condizioni e prescrizioni di cui alla d.g.r. 16025/04 che non siano in contrasto con quelle di cui al presente provvedimento;

3. di disporre che il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R alla ditta A.C.S.M. s.p.a., trasmettendone copia alla Provincia di Como, al comune di Como e al Dipartimento dell'ARPA competente per territorio;

4. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R.

Il direttore generale
Reti e Servizi di Pubblica Utilità:
Raffaele Tiscar

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20060136)

(5.3.5)

D.d.g. 22 marzo 2006 - n. 3230

Ditta R.O.B.I. s.r.l. con sede legale in Treviolo (BG) via Michelangelo da Caravaggio 7 – Proroga dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13 e R3) di rifiuti speciali pericolosi nell'impianto sperimentale in comune di Treviolo (BG), via degli Assini 44, già autorizzato con d.d.g. n. 3027 dell'1 marzo 2005 – Artt. 28 e 29 del d.lgs. 22/97

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
- il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392;
- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
- la d.g.r. 16 febbraio 2005 n. 20956;

Considerato che l'art. 29, comma 2, del d.lgs. 22/97, prevede la possibilità di prorogare la durata della sperimentazione agli impianti autorizzati allo scopo, nei termini del suddetto articolo e ai sensi dell'art. 28, previa verifica dei risultati forniti dal gestore dell'impianto sperimentale autorizzato;

Preso atto che il dirigente dell'U.O. Reti e Infrastrutture riferisce che la ditta R.O.B.I. s.r.l. con sede legale in Treviolo (BG) via Michelangelo da Caravaggio 7, ha presentato istanza, ai sensi degli artt. 28 e 29 del d.lgs. 22/97, in atti regionali n. 2790 del 31 gennaio 2006, tendente ad ottenere la proroga dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13 e R3) di rifiuti speciali pericolosi nell'impianto sperimentale sito nel comune di Treviolo (BG) – via degli Assini, 44 già autorizzato con d.d.g. 3027/05;

Richiamati:

- Il d.d. Provincia di Bergamo 27 febbraio 2004, n. 709, avente per oggetto: «Approvazione del progetto ed autorizzazione ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 nonché ex art. 5 del d.lgs. 95/92, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di smaltimento e di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi attraverso le seguenti operazioni di smaltimento: D15 – D14; e di recupero: R13 – R3. Titolare la ditta R.O.B.I. s.r.l. con sede legale in Treviolo (BG) via Michelangelo da Caravaggio, 7 ed insediamento in comune di Treviolo (BG) – via degli Assini, 44»;
- la d.g.p. della Provincia di Bergamo n. 469 del 2 settembre 2004, avente per oggetto: «Approvazione protocollo di intesa tra soggetti diversi per la sperimentazione dell'utilizzo di oli usati per la produzione di additiva chimici per bitumi»;
- la d.g.r. 16 febbraio 2005 n. 20956, avente per oggetto: «Schema di accordo di programma tra Regione Lombardia, consorzio obbligatorio oli usati, Provincia di Bergamo, R.O.B.I. s.r.l., Iterchimica s.r.l., Suisio (BG). Cramer s.r.l., Unione Industriali della Provincia di Bergamo, per promuovere lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e impiego alternativi degli oli stessi»;
- il d.d.g. 1 marzo 2005, n. 3027, avente per oggetto: «Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto sperimentale sito nel comune di Treviolo (BG) – via degli Assini, 44 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13 e R3) di rifiuti speciali pericolosi. Impianto già autorizzato con d.d. della Provincia di Bergamo n. 709 del 27 febbraio 2004 e artt. 27 e 28 e 29 del d.lgs. 22/97»;
- la d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico

dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni – Revoca parziale delle dd.g.r. 45274/99, 48055/00 e 5964/01;

Preso atto degli accertamenti e verifiche compiuti dalla Struttura Autorizzazioni e Certificazioni, vagliati dal Dirigente dell'U.O. Reti e Infrastrutture che, in proposito, precisa che:

- a) le caratteristiche dell'impianto, le operazioni ivi effettuate, nonché la tipologia ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nell'allegato A al d.d.g. n. 3027/05;
- b) la ditta, in allegato all'istanza di proroga dell'autorizzazione, ha trasmesso la relazione tecnica sugli esiti della sperimentazione, in conformità del comma 2 dell'art. 29 del d.lgs. 22/97;
- b) la fidejussione prestata a favore della Regione Lombardia ed accettata con nota n. 13452 del 16 maggio 2005 deve essere prorogata sino all'1 marzo 2008;

c) l'istruttoria tecnica amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, riproponendo le prescrizioni riportate nell'allegato A del soprarichiamato decreto autorizzatorio;

Visto che il dirigente dell'U.O. Reti e Infrastrutture, in relazione agli esiti sopra esposti, propone l'assunzione di un provvedimento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del d.lgs. 22/97, di proroga dell'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13 e R3) di rifiuti speciali pericolosi nell'impianto sperimentale in Comune di Treviolo (BG) – via degli Assini, 44 già autorizzato con d.d.g. n. 3027/05, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A del medesimo d.d.g. sopra riportato;

Visto l'art. 17 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» che individua le competenze dei Direttori Generali;

Richiamata la d.g.r. 18 maggio 2005, n. 2, recante il I Provvedimento organizzativo VIII Legislatura, con la quale tra l'altro è stata disposta la nuova articolazione organizzativa delle Direzioni Generali in Unità Organizzative e Strutture, confermando, tra l'altro, al ruolo di Direttore della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità il dott. Raffaele Tiscar;

Decreta

1. di prorogare l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 28 e 29 del d.lgs. 22/97, alla ditta R.O.B.I. s.r.l. con sede legale in Treviolo (BG), via Michelangelo da Caravaggio 7, per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13 e R3) di rifiuti speciali pericolosi nell'impianto sperimentale in Comune di Treviolo (BG) – via degli Assini 44, già autorizzato con d.d.g. n. 3027/05, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A al d.d.g. n. 3027 dell'1 marzo 2005;
2. di fare salve, per quanto non modificato dal presente provvedimento, tutte le condizioni e le prescrizioni di cui al d.d. della Provincia di Bergamo n. 709/04;
3. di dare atto che, ai sensi del comma 2° dell'art. 29 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di un anno prorogabile di un altro anno dalla data di approvazione del presente provvedimento;
4. la ditta deve proseguire le attività mantenendo in essere la specifica convenzione stipulata con l'ARPA di Bergamo per la validazione del prodotto ottenuto;
5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Bergamo e dell'ARPA competente per territorio, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
7. di disporre che in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Bergamo che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-

sta alla loro realizzazione, informandone la Regione Lombardia, il Dipartimento dell'ARPA competente per territorio ed il comune dove ha sede l'impianto;

8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre Unità Organizzative della Giunta Regionale, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

9. la fidejussione prestata a favore della Regione Lombardia ed accettata con nota n. 13452 del 16 maggio 2005 deve essere prorogata sino all'1 marzo 2008; la fidejussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 19461/04;

10. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione, di cui al punto 9, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopracitata;

11. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 9, il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R alla ditta R.O.B.I. s.r.l. trasmettendone copia alla Provincia di Bergamo, al comune di Treviolo (BG) ed al Dipartimento dell'ARPA competente per territorio;

12. di disporre che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 9;

13. di disporre che il presente decreto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale
reti e servizi di pubblica utilità:
Raffaele Tiscar

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20060137)

(5.3.5)

D.d.g. 29 marzo 2006 - n. 3587

Ditta R.O.B.I. s.r.l. – Presa d'atto della variazione della sede legale e conseguente adeguamento del d.d.g. 22 marzo 2006, n. 3230 di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto sperimentale sito in comune di Treviolo (BG), via degli Assini, n. 44, per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali pericolosi

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
- la l. 7 agosto 1990, n. 241;
- il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392;
- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Richiamato il d.d.g. 3230 del 22 marzo 2006, avente per oggetto: «Ditta R.O.B.I. s.r.l. con sede legale in Treviolo (BG) via Michelangelo da Caravaggio, 7. Proroga dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13 e R3) di rifiuti speciali pericolosi nell'impianto sperimentale in comune di Treviolo (BG), via degli Assini, 44, già autorizzato con d.d.g. n. 3027 dell'1 marzo 2005. Artt. 28 e 29 del d.lgs. 22/97;

Vista l'istanza, in atti regionali n. 11761 del 22 aprile 2005, tendente ad ottenere la variazione della sede legale da via Michelangelo da Caravaggio, 7 – Treviolo (BG) a via degli Assini, 44 – Treviolo (BG);

Vista la «Dichiarazione sostitutiva di certificazioni» (art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000), che attesta la variazione della sede legale;

Ritenuto di prendere atto della variazione di cui sopra;

Visto l'art. 17 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» che individua le competenze dei Direttori Generali;

Visto l'art. 19 comma 1 lett. a) della l.r. 26/2003;

Richiamata la d.g.r. 18 maggio 2005, n. 2, recante il I Provvedimento organizzativo VIII Legislatura, con la quale tra l'altro è stata disposta la nuova articolazione organizzativa delle Direzioni Generali in Unità Organizzative e Strutture, confermando, tra l'altro, al ruolo di Direttore della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità il dott. Raffaele Tiscar;

Decreta

1) di prendere atto della variazione della sede legale della ditta R.O.B.I. s.r.l. da via Michelangelo da Caravaggio, 7 – Treviolo (BG) a via degli Assini, 44 – Treviolo (BG);

2) di disporre che la garanzia finanziaria confermata con il d.d.g. 22 marzo 2006, n. 3230, riporti la nuova sede legale di Treviolo (BG), via degli Assini, 44;

3) di mantenere i termini di validità ed efficacia, nonché le prescrizioni e le condizioni dell'autorizzazione di cui al d.d.g. 22 marzo 2006, n. 3230;

4) di disporre la comunicazione del presente atto alla ditta R.O.B.I. s.r.l., contestualmente all'accettazione della garanzia finanziaria, trasmettendone copia alla Provincia di Bergamo, al comune di Treviolo ed al Dipartimento ARPA competente per territorio.

Il direttore generale:
Raffaele Tiscar

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20060138)

(5.3.5)

D.d.g. 24 marzo 2006 - n. 3320

Ditta Pantaeco s.r.l., con sede legale in Bergamo, via Ghislanzoni, 41 e impianto in Casalpusterlengo (LO), loc. Coste Fornaci – Modifica dei termini di cui al punto 14. del d.d.g. 11 gennaio 2006, n. 106

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

1. di modificare il termine previsto al punto 14. del d.d.g. 106/06, posticipando il termine temporale entro cui la ditta Pantaeco s.r.l., con sede legale in Bergamo, via Ghislanzoni 41, deve presentare la garanzia finanziaria relativa alla post-gestione della riprofilatura, a 180 giorni dalla data di comunicazione del d.d.g. 106/06;

2. di dare atto che il suddetto termine di 90 giorni è confermato per:

- l'estensione di un ulteriore un anno della validità temporale delle fidejussioni accettate con note n. 25325, 25328, 25330, 25331 e 25334 del 28 luglio 2003 e note n. 3830, 3836 e 3843 del 3 febbraio 2004, devono essere prorogate di un anno entro il 4 aprile 2006;

- la presentazione delle garanzie finanziarie relative per le operazioni di smaltimento (D14, D15) e recupero (R13, R3, R4, R5) di rifiuti speciali non pericolosi;

- la presentazione delle garanzie finanziarie relative alla gestione operativa della riprofilatura;

3. di dare atto che l'autorizzazione dell'impianto di stoccaggio e cernita avrà validità all'atto dell'accettazione della garanzia finanziaria relativa alle operazioni di smaltimento (D14, D15) e recupero (R13, R3, R4, R5) di rifiuti speciali non pericolosi;

4. di ribadire che la mancata accettazione delle garanzie finanziarie di cui al punto 2. nei termini sopra fissati, comporta l'immediata revoca del presente provvedimento;

5. di dare atto che il soggetto autorizzato non può conferire ulteriori rifiuti rispetto a quelli già presenti sul corpo discarica fino all'accettazione della fideiussione sulla post-gestione;

6. di disporre che il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R alla ditta Pantaeco trasmettendone copia alla Provincia di Lodi, ai Comuni di Casalpusterlengo (LO) e Somaglia (LO) ed al Dipartimento dell'ARPA competente per territorio;

7. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di approvazione dello stesso;

8. di disporre che il presente atto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale
reti e servizi di pubblica utilità:
Raffaele Tiscar

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20060139)

(5.3.5)

D.d.g. 24 marzo 2006 - n. 3325

Ditta Riso Ticino s.c.r.l. con sede legale e impianto in Lomello (PV) via Grua, 19 - Rettifica del d.d.g. n. 1092 del 3 febbraio 2006

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i.;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
- il d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133;
- la l. 23 febbraio 2006, n. 51;

Richiamato il d.d.g. 2 maggio 2005, n. 6368, avente per oggetto: «Ditta Riso Ticino s.c.a.r.l., con sede legale in Lomello (PV) via Grua, 19. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto in Lomello (PV), via Grua, 19, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R1) di rifiuti speciali non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e art. 7 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203», come rettificato dal d.d.g. 3 febbraio 2006, n. 1092;

Evidenziato che il suddetto decreto di rettifica precisa al punto 2. che «il syngas prodotto dal gassificatore è un rifiuto da individuarsi al C.E.R. 190199...»;

Preso atto che il Dirigente dell'Unità Organizzativa Reti e Infrastrutture riferisce che la Provincia di Pavia ha presentato richiesta di rettifica del d.d.g. 1092/06, in atti regionali n. 6228 del 2 marzo 2006, ritenendo che il syngas prodotto dall'impianto di gassificazione della Ditta in oggetto non rientri nella fattispecie di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del d.lgs. 22/97 (definizione di rifiuto) in quanto l'impianto autorizzato con d.d.g. 6368/05 è finalizzato proprio alla produzione di syngas;

Dato atto che il Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Certificazioni, con nota n. 5698 del 24 febbraio 2006, fa sapere di condividere la posizione tenuta dalla Provincia di Pavia in quanto il syngas viene utilizzato totalmente per produrre energia nello stesso insediamento, nello stesso ciclo produttivo e dal medesimo gestore, quindi non può essere considerato come un rifiuto prodotto, preannunciando la modifica dell'atto in riferimento al punto 2. del d.d.g. 1098/06;

Richiamati:

- l'art. 14, comma 2 della legge 8 agosto 2002, n. 178 di conversione del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, recante l'interpretazione autentica della definizione di rifiuto, che sottolinea come non rientrino nella fattispecie di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del d.lgs. 22/97 le sostanze di produzione o di consumo che possono essere e sono riutilizzate nel medesimo ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;
- la l. 51/06 che ha prorogato al 28 febbraio 2005 l'adeguamento degli impianti soggetti al d.lgs. 133/05;

Visto l'art. 17 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» che individua le competenze dei Direttori Generali;

Richiamata la d.g.r. 18 maggio 2005, n. 2, recante il I provvedimento organizzativo dell'VIII legislatura, con la quale tra l'altro è stata disposta la costituzione delle Direzioni Generali nonché la nomina dei Direttori Generali, conferendo tra l'altro, il ruolo di Direttore della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità al dott. Raffaele Tiscar;

Decreta

1. di rettificare, per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente ri-

portate, il d.d.g. 1092/06 eliminando la precisazione di cui al punto 2.;

2. di far salve, per quanto non modificato dal presente provvedimento, tutte le altre condizioni e prescrizioni di cui al d.d.g. n. 6368/05 come rettificato dal d.d.g. 1092/06;

3. di dare atto che l'impianto in oggetto deve essere gestito in conformità con quanto disposto dal d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 e s.m.i.;

4. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Pavia, al comune di Lomello ed al Dipartimento dell'ARPA di Pavia;

5. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di approvazione dello stesso;

6. di disporre che il presente decreto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale
reti e servizi di pubblica utilità:
Raffaele Tiscar

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20060140)

(5.3.5)

D.d.u.o. 2 marzo 2006 - n. 2290

Ditta Systema Ambiente s.r.l., con sede legale in Montichiari (BS), via Pirandello, 35 - Volturazione dell'autorizzazione già rilasciata con d.d.g. 20 aprile 2005, n. 5883, avente per oggetto: «Ditta Transeco s.r.l., con sede legale in Inzago (MI), via Secco d'Aragona, n. 28 - Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Inzago (MI), loc. Cascina Redenta, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali non pericolosi - Artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e s.m.i., art. 10 del d.lgs. 36/03 e art. 17 della l.r. 26/03»

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1. di volturare in capo alla ditta Systema Ambiente s.r.l., con sede legale in Montichiari (BS), via Pirandello 35, l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto in Inzago (MI), loc. Cascina Redenta, e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali non pericolosi, già rilasciata con d.d.g. 20 aprile 2005, n. 5883 alla ditta Transeco s.r.l.;

2. di fare salve tutte le condizioni e le prescrizioni di cui all'autorizzazione rilasciata con d.d.g. n. 5883/05 che non siano in contrasto con quelle di cui al presente provvedimento;

3. di richiedere la volturazione della fideiussione a suo tempo prestata dalla ditta Transeco s.r.l. ed accettata con note n. 22906 del 25 agosto 2005, n. 22921 del 26 agosto 2005 e n. 22922 del 26 agosto 2005, in capo alla ditta Systema Ambiente s.r.l.; la fideiussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 19461/04;

4. di disporre che ai fini degli adempimenti di cui al punto 3, il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R alla ditta Systema Ambiente s.r.l., trasmettendone copia alla Provincia di Milano, al Comune di Inzago ed al Dipartimento ARPA competente per territorio;

5. di dare atto che la mancata presentazione della voltura di cui al punto 3., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. 19461/04;

6. di disporre che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, subordinatamente all'accettazione dell'appendice di voltura di cui al punto 3.

Il dirigente dell'U.O. Reti e Infrastrutture:
Carmelo Di Mauro

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20060141)

D.d.u.o. 2 marzo 2006 - n. 2301

(5.3.5)

Ditta Systema Ambiente s.r.l., con sede legale in Montichiari (BS), via Pirandello, 35 – Volturazione delle autorizzazioni già rilasciate con dd.g.r. n. 17261 del 23 aprile 2004, n. 18433 del 30 luglio 2004 e n. 20118 del 23 dicembre 2004 di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D8, D9, D13, D14, D15) di rifiuti non pericolosi e pericolosi, anche tossici, nonché alla realizzazione degli interventi di adeguamento alle prescrizioni del DEC/VIA/2004/0364 presso l'impianto sito in Brescia, via Dei Santi, 58

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Visti:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241;
- il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamati:

– la d.g.r. 23 aprile 2004, n. 17261, avente per oggetto: «Ditta Ecoservizi s.p.a., con sede legale in Brescia, via Dei Santi, n. 58. Rinnovo dell'autorizzazione, all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D8, D9, D13, D14, D15) di rifiuti speciali, non pericolosi e pericolosi da effettuarsi presso l'impianto sito in Brescia, via Dei Santi, n. 58, già autorizzato con d.g.r. n. 42740 del 29 aprile 1999 e contestuale aggiornamento dei codici C.E.R. art. 28 del d.lgs. 22/97 e s.m.i. e successive modifiche e integrazioni»;

– la d.g.r. 30 luglio 2004, n. 18433, avente per oggetto: «Ditta Ecoservizi s.p.a. con sede legale in Brescia, via Dei Santi, 58. Integrazione e modifica dell'autorizzazione d.g.r. n. 7/17360 del 30 aprile 2004, avente per oggetto: ditta Ecoservizi s.p.a. con sede legale in Brescia, via Dei Santi 58. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D8, D9, D13, D14, D15) di rifiuti speciali, non pericolosi e pericolosi da effettuarsi presso l'impianto sito in Brescia, via Dei Santi, 58, già autorizzato con d.g.r. n. 42740, del 29 aprile 1999 e s.m.i. e contestuale aggiornamento dei codici C.E.R. a seguito della direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni»;

– la d.g.r. 23 dicembre 2004, n. 20118, avente per oggetto: «Ditta Ecoservizi s.p.a. con sede legale in Brescia, via Dei Santi 58. Autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento (D8, D9, D13, D14, D15) conto terzi di rifiuti non pericolosi e pericolosi, anche tossici, nell'impianto sito in Brescia, via Dei Santi 58, già autorizzato con d.g.r. 23 aprile 2004, n. 17261, nonché alla realizzazione degli interventi di adeguamento alle prescrizioni del DEC/VIA/2004/0364. Art. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e art. 15/A del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e successive modifiche ed integrazioni»;

– Il decreto VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 28 aprile 2004, n. DEC/DSA/2004/0364 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha espresso parere favorevole alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale dell'impianto della ditta Ecoservizi s.p.a., ubicato in Brescia, via Dei Santi 58;

Vista l'istanza, in atti regionali n. 2137 del 25 gennaio 2006, tendente ad ottenere la trasformazione societaria delle autorizzazioni come indicate nelle dd.g.r. 23 aprile 2004, n. 17261, 30 luglio 2004, n. 18433, 23 dicembre 2004, n. 20118;

Visto la «Dichiarazione sostitutiva di certificazioni» (art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445);

Preso atto:

– con atto n. 98145 di repertorio e n. 18862 di raccolta, del 20 dicembre 2005, del dott. Grasso Biondi, notaio in Brescia, vi è stato atto di fusione fra le società Systema s.r.l., quale società incorporante, e la società Ecoservizi s.p.a. quale società incorporata, nonché variazione della denominazione sociale in Systema Ambiente s.r.l. tale per cui titolare dell'autorizzazione di cui alle dd.g.r. 23 aprile 2004, n. 17261, 30 luglio 2004, n. 18433 e 23 dicembre 2004, n. 20118 deve intendersi la ditta Systema Ambiente s.r.l., con sede legale in Montichiari (BS), via Pirandello, 35;

– che la ditta è iscritta presso la CCIAA di Brescia n. 00701150393;

– che è stata acquisita la certificazione ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;

Ritenuto:

– di prendere atto dell'avvenuta incorporazione per fusione della ditta Ecoservizi s.p.a. nella ditta Systema Ambiente s.r.l.;

– di richiedere la volturazione della fideiussione a suo tempo prestata dalla ditta Ecoservizi s.p.a. ed accettata con note n. 3242 del 2 febbraio 2005, n. 27499 del 12 agosto 2004 e n. 16058 del 28 aprile 2004, in capo alla ditta Systema Ambiente s.r.l., la fideiussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 19461/04;

Vista la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale»;

Visti in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, che individua le competenze e i poteri dei direttori generali, e il combinato degli artt. 3 e 18 della stessa legge, che individua le competenze e i poteri della dirigenza;

Vista la d.g.r. 8/2 del 18 maggio 2005 recante «I Provvedimento organizzativo – VIII Legislatura» con la quale: è stato affidato al dott. Raffaele Tiscar l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità;

Vista la d.g.r. n. 8/207 del 27 giugno 2005 recante «II Provvedimento organizzativo – VIII Legislatura» con la quale, tra l'altro, è stato affidato all'ing. Carmelo Di Mauro l'incarico di Dirigente dell'Unità Organizzativa Reti e Infrastrutture della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità;

Decreta

1. di volturare in capo alla ditta Systema Ambiente s.r.l., con sede legale in Montichiari (BS), via Pirandello 35, le autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D8, D9, D13, D14, D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, anche tossici, nonché alla realizzazione degli interventi di adeguamento alle prescrizioni del DEC/VIA/2004/0364, nell'impianto sito in Brescia, via Dei Santi, 58 già rilasciate con dd.g.r. 23 aprile 2004, n. 17261, 30 luglio 2004, n. 18433 e 23 dicembre 2004, n. 20118 alla ditta Ecoservizi s.p.a.;

2. di fare salve tutte le condizioni e le prescrizioni di cui alle autorizzazioni rilasciate con dd.g.r. 23 aprile 2004, n. 17261, 30 luglio 2004, n. 18433 e 23 dicembre 2004, n. 20118 che non siano in contrasto con quelle di cui al presente provvedimento;

3. di richiedere la volturazione della fideiussione a suo tempo prestata dalla ditta Ecoservizi s.p.a. ed accettata con note n. 3242 del 2 febbraio 2005, n. 27499 del 12 agosto 2004 e n. 16058 del 28 aprile 2004, in capo alla ditta Systema Ambiente s.r.l.; la fideiussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 19461/04;

4. di disporre che ai fini degli adempimenti di cui al punto 3., il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R alla ditta Systema Ambiente s.r.l., trasmettendone copia alla Provincia di Brescia, al comune di Brescia ed al Dipartimento ARPA competente per territorio;

5. di dare atto che la mancata presentazione della voltura di cui al punto 3., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. 19461/04;

6. di disporre che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, subordinatamente all'accettazione dell'appendice di voltura di cui al punto 3.

Il dirigente dell'U.O. Reti e Infrastrutture:
Carmelo Di Mauro

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20060142)

D.d.u.o. 8 marzo 2006 - n. 2480

(5.3.5)

Ditta REA Dalmine s.p.a., con sede legale in Dalmine (BG), via Dossi – Presa d'atto della trasformazione societaria e conseguente adeguamento delle dd.g.r. n. 34242 del 21 gennaio 1998, n. 7347 dell'11 dicembre 2001 e d.d.u.o. n. 2932 del 28 febbraio 2003 di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti urbani e assimilabili agli ur-

bani e rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto sito in Dalmine

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1) di prendere atto della trasformazione societaria, tale per cui titolare delle autorizzazioni, di cui alle dd.g.r. 21 gennaio 1998, n. 34242, 11 dicembre 2001, n. 7347 e d.d.u.o. 28 febbraio 2003, n. 2932, deve intendersi la ditta REA Dalmine s.p.a., con sede legale in Dalmine (BG), via Dossi, per l'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti urbani e assimilabili agli urbani e rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto sito in Dalmine (BG);

2) di disporre che:

– venga presentata agli uffici regionali appendice di variazione alla polizza fidejussoria già agli atti regionali, che indichi la variazione di cui sopra, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;

– gli effetti del presente atto decorrono dalla data della contestuale comunicazione del provvedimento e dell'accettazione dell'appendice fidejussoria;

3) di mantenere i termini di validità ed efficacia, nonché le prescrizioni e le condizioni delle autorizzazioni di cui alle dd.g.r. 21 gennaio 1998, n. 34242, 11 dicembre 2001, n. 7347 e d.d.u.o. 28 febbraio 2003, n. 2932;

4) di disporre la comunicazione del presente atto alla ditta REA Dalmine s.p.a., contestualmente all'accettazione dell'appendice fidejussoria di cui al punto 2), trasmettendone copia alla Provincia di Bergamo, al Comune di Dalmine ed al Dipartimento ARPA competente per territorio.

Il dirigente dell'U.O. Reti e Infrastrutture:
Carmelo Di Mauro

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20060143)

(5.3.5)

D.d.u.o. 30 maggio 2006 - n. 5984

Riconoscimento di impianto a tecnologia complessa, ai fini della riduzione del tributo per il conferimento in discarica dei rifiuti, in relazione all'impianto della ditta RRS, situato a Buccinasco, in via dei Lavoratori 3/M

IL DIRIGENTE DELL'U.O.

REGOLAZIONE DEL MERCATO E PROGRAMMAZIONE

Richiamato l'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 549 del 28 dicembre 1995, con cui è stato istituito il tributo speciale per i rifiuti da conferire in discarica, prevedendo la possibilità di un pagamento in misura ridotta per i rifiuti costituiti dai residui degli impianti di trattamento a tecnologia complessa;

Visti gli artt. 50-58 della l.r. 10/2003, che disciplinano (in sostituzione della precedente l.r. 13/1997) le modalità per l'applicazione del tributo di cui alla legge 549/95;

Visto, in particolare, l'art. 53, comma 6, secondo cui gli scarti e i sovralli dei rifiuti speciali, derivanti da operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa, conferiti ai fini dello smaltimento in discarica di seconda categoria di tipo B e C e di terza categoria, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella prevista per i rifiuti speciali in generale;

Vista la nota dell'11 aprile 2006, con cui la ditta RRS s.r.l., con sede a Buccinasco, in via dei Lavoratori 3/M, ha chiesto di poter usufruire della riduzione di cui sopra;

Dato atto che con disposizione dirigenziale n. 28 del 17 gennaio 2006 la Provincia di Milano ha rinnovato alla RRS l'autorizzazione all'esercizio di operazioni di smaltimento e di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi presso l'impianto di Buccinasco, in via dei Lavoratori 3/M;

Rilevato che l'impianto in questione effettua la selezione meccanica dei rifiuti, il loro adeguamento volumetrico mediante pressa e tritatore, la bonifica dei tubi catodici e il trattamento chimico-fisico dei fanghi;

Rilevato altresì che dagli ultimi dati MUD disponibili (relativi al 2004) risulta che gli scarti e i sovralli in uscita dall'impianto,

destinati allo smaltimento in discarica, sono stati pari a circa il 10% di quelli in ingresso;

Ritenuto pertanto che esistano le condizioni per riconoscere l'impianto in questione come a tecnologia complessa, con la conseguente possibilità di assoggettare gli scarti ed i sovralli destinati allo smaltimento in discarica al pagamento del tributo di cui all'art. 53 della l.r. 10/2003 nella misura del 20% di quella determinata con lo stesso articolo;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la d.g.r. n. 207 del 27 giugno 2005, con la quale sono stati conferiti gli incarichi ai dirigenti delle Direzioni Generali della Regione Lombardia;

Decreta

1. di riconoscere l'impianto della ditta RRS s.r.l., cod. fiscale 01411800061, situato a Buccinasco, in via dei Lavoratori 3/M, autorizzato con disposizione provinciale n. 28 del 17 gennaio 2006 all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D9, D13, D14 e D15) e recupero (R13, R3, R4, R5) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, come impianto a tecnologia complessa, con la conseguente possibilità di beneficiare della riduzione al 20% del tributo indicato all'art. 53 della l.r. 10/2003;

2. di comunicare il presente atto ai soggetti interessati e alla Struttura centrale Entrate e Tributi della Direzione Centrale Programmazione Integrata;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'U.O.:
Angelo Elefanti

D.G. Industria, PMI e cooperazione

(BUR20060144)

(4.0.0)

D.d.u.o. 30 maggio 2006 - n. 5982

Bando DocUP Ob. 2 (2000-2006) sottomisura 1.5.B «Sostegno alla creazione di nuove imprese» (d.d.s. 17 gennaio 2006 n. 338) – Esiti della valutazione

LA DIRIGENTE DELLA U.O.

AZIONI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE E PMI

Visti:

• il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

• il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

• il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione, del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

• il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

• il Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli artt. 87/88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore delle PMI;

• il Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli artt. 87/88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore delle PMI;

• la Decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001 con cui la Commissione Europea ha approvato il DocUP Obiettivo 2 (2000-2006) della Regione Lombardia;

• la Decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004 con cui la Commissione Europea ha approvato le modifiche al DocUP Obiettivo 2 (2000-2006) della Regione Lombardia a seguito della revisione di medio periodo;

• il C.d.P. vigente del DocUp approvato dal Comitato di Sorveglianza del 18 novembre 2004 a seguito della revisione di metà periodo;

Visto il d.d.s. del 17 gennaio 2006 n. 338 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 27 gennaio 2006 che

approva il 2° bando per la presentazione delle domande di aiuto finanziario cofinanziabili con il FESR a valere sull'asse 1 «sviluppo della competitività del sistema economico lombardo» misura 1.5 «sostegno alla creazione di nuove imprese», sottomisura 1.5.B «creazione di impresa»;

Vista la graduatoria dei beneficiari elencati nell'allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente atto, relativa ai progetti ammessi al contributo;

Dato atto che le risorse finanziarie necessarie alla erogazione degli incentivi sopra citati ammontanti a € 3.921.712,09 trovano necessaria disponibilità finanziaria sui capitoli:

- 6786 per € 1.733.092,04;
- 5896 per € 2.188.620,05;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la l.r. del 2 gennaio 2006 n. 1 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006/2008»;

Vista la d.g.r 8/207 del 27 giugno 2005 avente per oggetto «II provvedimento organizzativo – VIII legislatura»;

Decreta

I. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente, con imputazione ai capitoli ivi indicati del bilancio per l'esercizio in corso:

Ruolo	Codice	Capitolo	Importo €
Il bando DocUP Ob. 2 – Sottomisura 1.5.B – Creazione di impresa	26602	3.3.1.3.379.6786	1.733.092,04
Il bando DocUP Ob. 2 – Sottomisura 1.5.B – Creazione di impresa	26604	3.6.2.3.404.5896	2.188.620,05

II. di provvedere con successivi atti alla liquidazione dei contributi a seguito della presentazione della rendicontazione attestante l'effettivo sostenimento delle spese così come richiesto dal bando;

III. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade entro il termine dell'esercizio finanziario in corso;

IV. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web www.regione.lombardia.it.

Il dirigente: Massimo Ornaghi

_____ • _____

ALLEGATO «A»

PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO

N.	RAGIONE SOCIALE	SEDE OPERATIVA	PRIORITÀ	MAX CONTRIBUTO RICONOSCIBILE
1	MT MACCHINE UTENSILI DI VERDERAME MARIA ELISABETTA	Canegrate – MI	Rilevanza Ambientale	14.959,10
2	SEMPERBONI BERNARDINA	Valbondione – BG	Rilevanza Ambientale	100.000,00
3	CONTI MICHELA	Valbondione – BG	Rilevanza Ambientale	100.000,00
4	CONTI DARIO	Valbondione – BG	Rilevanza Ambientale	98.100,00
5	G. & G. S.N.C. DI ANGRISANI MICHELA E GRIFA ALDO VINCENZO	Luino – VA	Rilevanza Ambientale	16.118,43
6	GMB S.R.L.	Cedegolo – BS	Rilevanza Ambientale	100.000,00
7	TERK S.R.L.	Magnago – MI	Rilevanza Ambientale	23.331,00
8	PROFESSIONE IMPRESA S.R.L.	San Giorgio su Legnano – MI	Rilevanza Ambientale	19.800,00
9	STEELNOVA	Motteggiana – MN	Rilevanza Ambientale	14.880,00
10	EDILSCAVI BONOMELLI S.R.L.	Savio dell'Adamello – BS	Rilevanza Ambientale	48.750,00
11	G.G. MOVIMENTI TERRA S.R.L.	Lirio – PV	Rilevanza Ambientale	90.150,00
12	EASY ROAD	Moglia – MN	Rilevanza Ambientale	72.000,00
13	SER.TEC.	Cerro Maggiore – MI	Rilevanza Ambientale	84.750,05
14	TOMAIFICIO DONI DI VITALE VINCENZA	Busto Garolfo – MI	Rilevanza Ambientale	14.637,00
15	PROFILMI	Fagnano Olona – VA	Impatto Occupazionale	33.116,46
16	PROMOZIONE VACANZE S.R.L.	Menaggio – CO	Impatto Occupazionale	95.750,00
17	ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TURISTICO LAGO DI COMO	Menaggio – LC	Impatto Occupazionale	1.005.500,00
18	OLIVARI MATTEO	Gromo – BG	Impatto Occupazionale	100.000,00
19	EDIVAL COSTRUZIONI	Valbondione – BG	Impatto Occupazionale	100.000,00
20	GF PISCINE di Festa Dario	Toscolano-Maderno – BS	Impatto Occupazionale	85.500,00
21	CIAO S.R.L.	Aprica – SO	Impatto Occupazionale	100.000,00
22	ERRECIERRE VACANZE S.A.S. di Cassera Vilma	Vercana – CO	Impatto Occupazionale	100.000,00
23	CASTELLANZA ENGINEERING	Legnano – MI	Impatto Occupazionale	100.000,00
24	MEDITALIA S.R.L.	Lovero – SO	Impatto Occupazionale	221.250,00
25	DREAMREC S.R.L.	Cerro Maggiore – MI	Impatto Occupazionale	99.900,00
26	LINEA SAVOIA S.R.L.	Poggio Rusco – MN	Impatto Occupazionale	100.000,00
27	VISUALPRINT ARTIGIANATO TECNOLOGICO DI ZANETTI LORENA	Toscolano-Maderno – BS	Impatto Occupazionale	16.469,01
28	SERBA	Serina – BG	Impatto Occupazionale	121.500,00
29	GURINI GABRIELE	Sondalo – SO	Impatto Occupazionale	100.000,00
30	ABLA CONSULTING di Albonico Davide	Gravedona – CO	Impatto Occupazionale	48.327,00
31	CONSORZIO STABILE OROBICO S.R.L.	Schilpario – BG	Impatto Occupazionale	73.719,00
32	L'OSTERIA DI CIOCCARELLI GISELLA	Aprica – SO	Impatto Occupazionale	45.000,00
33	SPIDER GRAPH S.R.L.	Legnano – MI	Impatto Occupazionale	33.885,00
34	DOMASO MARINE S.R.L.	Colorina – SO	Impatto Occupazionale	100.000,00
35	LA BOUTIQUE DEL LEGNO S.R.L.	Aprica – SO	Impatto Occupazionale	10.351,80
36	SOCIETÀ COOPERATIVA DI SERVIZI TURISTICI FRUITCAKE HOLIDAY SERVICE	Aprica – SO	Impatto Occupazionale	20.526,00
37	NOROBRILL SERVICE	Rescaldina – MI	Partecipazione Femminile	17.700,00
38	PUBLIDECOR DI MORESCHI ELEONORA	Cedegolo – BS	Partecipazione Femminile	12.526,80

N.	RAGIONE SOCIALE	SEDE OPERATIVA	PRIORITÀ	MAX CONTRIBUTO RICONOSCIBILE
39	PIFFARI LAURA	Valbondione – BG	Partecipazione Femminile	98.520,00
40	BOSSIO STEFANO	Garzeno – CO	Partecipazione Giovanile	10.059,59
41	PAXXION S.R.L.	Suzzara – MN	Partecipazione Giovanile	22.442,65
42	IMPRESA DAPIAGGI STEFANO	Cigognola – PV	Partecipazione Giovanile	50.653,44
43	FALEGNAMERIA AD di Acerbi Damiano	Bagnolo San Vito – MN	Partecipazione Giovanile	15.000,00
44	RIFUGIO MENAGGIO S.N.C. di Caglioni Paola e Windham Addis Daniel	Plesio – CO	Partecipazione Giovanile	2.623,37
45	IMPRESA ROSSI GEOM. PAOLO	Cigognola – PV	Nessuna Priorità	39.380,36
46	AUTEMA S.R.L.	Stradella – PV	Nessuna Priorità	13.579,01
47	O.M.G. di Rinaldi Gerardo	Sermide – MN	Nessuna Priorità	12.895,99
48	CONSORZIO SANTA BARBARA	Branzi – BG	Nessuna Priorità	51.958,20
49	MAGYC STUDIO TECNICO S.N.C. di Marco Tatti e Gilberto Campos	Luino – VA	Nessuna Priorità	63.155,55
50	MASCHERONI GIORGIO	Fagnano Olona – VA	Nessuna Priorità	2.947,28
TOTALE				3.921.712,09

(BUR20060145) (4.0.0)
D.d.s. 7 giugno 2006 - n. 6377
Modifica per errore materiale del decreto n. 5982 del 30 maggio 2006

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI**

Omissis
Decreta

Di modificare per errore materiale il dispositivo del decreto n. 5982 del 30 maggio 2006 nel seguente modo:
– da «LA DIRIGENTE DELLA U.O. AZIONI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE E PMI»;
– in «IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI».

Il dirigente: Massimo Ornaghi

(BUR20060146) (4.0.0)
D.d.u.o. 5 giugno 2006 - n. 6240
L.r. 35/96, art. lett. b – Misura B2.2. Approvazione del bando per la presentazione di progetti di promozione delle PMI lombarde verso i mercati esteri

**IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO**

Vista la legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 «Interventi regionali per le imprese minori» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 2 febbraio 2001 n. 3, con la quale è stato disposto il trasferimento della competenza ai fini della predisposizione degli indirizzi programmatici alla Giunta Regionale;
Vista la d.g.r. 7/15267 del 28 novembre 2003 avente per oggetto: Approvazione delle linee di coordinamento dell'azione regionale a supporto dell'internazionalizzazione del sistema economico lombardo;
Vista la d.g.r. n. 2636 del 31 maggio 2006 avente per oggetto: «Aggiornamento dei criteri di attuazione relativamente alle misure di cui alla d.g.r. 18519 del 5 agosto 2004 misura B2.3, e alla d.g.r. 19951 del 23 dicembre 2004 misura B2.2»;

Dato atto che la suddetta deliberazione demanda a successivi provvedimenti del competente Dirigente della Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione l'emanazione del bando per accedere ai contributi di cui al sopracitato provvedimento;
Visti i seguenti allegati, costituenti bando per la presentazione dei progetti di promozione delle PMI lombarde verso i mercati esteri per l'anno 2006 (l.r. 35/96 – art. 2, lett. b – Misura B2.2):
– A «Bando per l'accesso ai contributi anno 2006»
– 1 «Modulo di Adesione»
– 2 «Scheda sintetica dell'iniziativa promozionale»;
– 3 «Dichiarazione relativa alla rendicontazione» resa dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
– 4 «Dichiarazione relativa alla rendicontazione» resa dal Presidente del Collegio Sindacale;
– 5 «Dichiarazione di partecipazione all'iniziativa oggetto del

contributo» resa dal legale rappresentante delle imprese che hanno partecipato all'iniziativa oggetto del contributo;
Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità regionale e la l.r. di approvazione del Bilancio di Previsione;
Visto l'art. 17 della l.r. 23 luglio 1996 n. 16;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 8/2 del 18 maggio 2005, avente ad oggetto «Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative – I provvedimento organizzativo della VIII legislatura» con la quale il dr. Paolo Baccolo è stato nominato Direttore Generale;
Vista la d.g.r. n. 8/207 del 27 giugno 2005, avente ad oggetto «Il provvedimento organizzativo VIII legislatura» con la quale il dr. Umberto Regalia, Direttore Vicario, viene nominato dirigente dell'U.O. competitività delle Imprese e del Territorio;

Decreta

Per i motivi esposti in narrativa:
1. di approvare, in esecuzione alla d.g.r. n. 2636 del 31 maggio 2006, gli allegati:
– A «Bando per l'accesso ai contributi anno 2006» (l.r. 35/96 – art. 2, lett. b – Misura B2.2)
– 1 «Modulo di Adesione»
– 2 «Scheda sintetica dell'iniziativa promozionale»;
– 3 «Dichiarazione relativa alla rendicontazione» resa dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
– 4 «Dichiarazione relativa alla rendicontazione» resa dal Presidente del Collegio Sindacale;
– 5 «Dichiarazione di partecipazione all'iniziativa oggetto del contributo» resa dal legale rappresentante delle imprese che hanno partecipato all'iniziativa oggetto del contributo;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia.

Il Dirigente dell'Unità Organizzativa
Competitività delle Imprese e del Territorio:
Umberto Regalia

ALLEGATO A

**PROGETTI DI PROMOZIONE DELLE PMI LOMBARDE
VERSO I MERCATI ESTERI
L.r. 35/96 art. 2 lett. b – Misura B2.2**

BANDO PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI ANNO 2006

1. Obiettivi della misura ed azioni ammesse
La presente misura è finalizzata ad incentivare le attività promozionali a valenza internazionale delle PMI lombarde attraverso la realizzazione di missioni commerciali all'estero.
2. Soggetti beneficiari
Possono accedere ai contributi del presente provvedimento:
a) Associazioni di imprese in possesso dei seguenti requisiti:
• essere costituite ed in attività;

- avere sede legale ed operativa in Lombardia;
- non avere scopo di lucro;
- avere imprese associate, in attività ed iscritte alla CCIAA e con natura di PMI (secondo i parametri di cui all'Allegato 1 del Regolamento n. 364/2004 della Commissione Europea del 25 febbraio 2004 pubblicato sul sito www.regione.lombardia.it).

b) Consorzi e società consortili di imprese in possesso dei seguenti requisiti:

- essere costituite ed in attività;
- avere sede legale ed operativa in Lombardia;
- non avere scopo di lucro;
- essere costituiti da almeno 10 PMI delle quali almeno l'80% aventi sede legale ed operativa in Lombardia;
- avere come previsione statutaria il divieto di distribuzione degli utili anche in caso di scioglimento;
- avere il fondo consortile interamente sottoscritto e formato da singole quote di partecipazione non superiori al 20% del fondo stesso;
- avere imprese associate in attività ed iscritte alla CCIAA con natura di PMI (secondo i parametri di cui all'Allegato 1 del Regolamento n. 364/2004 della Commissione Europea del 25 febbraio 2004 pubblicato sul sito www.regione.lombardia.it).

c) Camere di Commercio Lombarde in forma singola o associata anche attraverso le loro aziende speciali;

d) Enti ed Aziende partecipate da Regione Lombardia;

e) Agenzie di Sviluppo Territoriale a prevalente partecipazione pubblica con sede legale ed operativa in Lombardia.

Sono in ogni caso esclusi dalla presente misura di contributo:

- i beneficiari, per l'anno 2006, di contributi di cui alla misura B2.3 - l.r. 35/96;
- i soggetti che operano, in modo esclusivo, in favore dei settori: della produzione, della trasformazione, della commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca di cui all'allegato I del Trattato UE e della formazione;

Tutti i requisiti di cui al presente punto 2 dovranno essere soddisfatti dalla data di pubblicazione del bando e ininterrottamente fino alla rendicontazione finale del progetto.

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER TIPOLOGIA DI SPESA E PER NUMERO DI IMPRESE PARTECIPANTI ALL'INIZIATIVA

N. IMPRESE	A) SPESE ORGANIZZATIVE	B) AFFITTO SALE	C) SERVIZIO INTERPRETI	D) VIAGGI ED ALLOGGIO
da 5 a 7	fisso forfait € 1.250,00 / IMPRESA	50% spese contr. max € 250,00 / IMPRESA	50% spese contr. max € 500,00 / IMPRESA	max 50% spese max 2 persone (personale dipendente del soggetto richiedente)
da 8 a 10	fisso forfait € 1.500,00 / IMPRESA			
oltre 10	fisso forfait € 1.750,00 / IMPRESA			

Per la voce A) «Spese organizzative» verrà riconosciuto un importo fisso forfait in base al numero di aziende che partecipano fattivamente alla missione commerciale.

Per la voce B) «Affitto sale» la tipologia e la quantità dei servizi connessi all'affitto delle sale devono essere obbligatoriamente specificate alla presentazione della domanda di contributo e chiaramente indicate nella rendicontazione delle spese e nelle relative fatture.

Qualora la missione commerciale preveda incontri in diverse città del medesimo Stato tale voce di spesa sarà riconosciuta per singola città.

Per la voce C) «Servizio interpreti» il numero degli interpreti e dei giorni in cui è stato reso il servizio nonché il tipo di traduzione - simultanea o consecutiva - devono essere obbligatoriamente specificati alla presentazione della domanda di contributo e chiaramente indicati nella rendicontazione delle spese e nelle relative fatture.

Per la voce D) «Viaggio e alloggio del personale dipendente» sostenute dal soggetto beneficiario per il personale dipendente devono essere obbligatoriamente prodotte copie leggibili dei documenti di viaggio originali, delle carte d'imbarco e delle fatture/ricevute emesse dalle strutture alberghiere.

Le imprese consorziate devono partecipare direttamente alla missione commerciale oggetto della domanda di contributo, non

3. Periodo di riferimento delle azioni svolte

Sono ammissibili a finanziamento le missioni commerciali all'estero realizzate tra l'1 ottobre 2005 (comprese quelle in corso a tale data) ed il 31 dicembre 2006 (data ultima di pagamento delle fatture presentate).

4. Entità e caratteristiche del contributo

Per ogni progetto potrà essere concesso un contributo nel limite massimo del 50% delle spese ammissibili e comunque non superiore a € 50.000,00.

Sono ammesse a finanziamento missioni commerciali a cui abbiano partecipato direttamente almeno 5 imprese con sede legale ed operativa in Lombardia. In ogni caso saranno ammesse a contributo le sole spese riferibili alle imprese lombarde partecipanti.

Nel caso in cui i soggetti richiedenti il contributo regionale presentino più progetti sono tenuti ad esprimere l'ordine di priorità (interesse del soggetto richiedente) di ogni singolo progetto rispetto alla totalità dei progetti presentati.

Il contributo non costituisce aiuto ai sensi dell'art. 87 del trattato CE.

In ossequio alla disciplina comunitaria, che vieta aiuti diretti alle singole imprese che possano distorcere i meccanismi di libera concorrenza, le attività ammissibili non possono prevedere azioni dirette a sostenere le vendite o la rete di distribuzione e non possono avere in nessun caso natura commerciale.

Per le missioni commerciali all'estero non ancora realizzate alla data di presentazione della domanda di contributo è facoltà della competente struttura regionale, in presenza di più progetti analoghi per destinazione e modalità di attuazione ugualmente validi e complementari, proporre ai candidati di unificarli in un'unica proposta ovvero di ridurre il finanziamento attribuibile.

5. Spese ammesse

Per la realizzazione di missioni commerciali all'estero sono ammesse a finanziamento le seguenti categorie di spese entro i limiti indicati, pagate nel periodo 1 aprile 2005-31 dicembre 2006 (data ultima di pagamento delle fatture presentate).

è ammessa la partecipazione rappresentata attraverso i soggetti beneficiari del contributo stesso.

In ogni caso:

- il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ed a progetto (ai sensi di quanto previsto dalla legge 30/03) è da considerarsi come personale dipendente;
- la partecipazione delle imprese alle missioni commerciali deve essere documentata da specifica autocertificazione dell'impresa (redatta secondo il modello di cui al successivo decreto dirigenziale).

Non sono riconosciute ai fini contributivi:

- le prestazioni di servizi rilasciate da presidenti, direttori, amministratori e/o consiglieri, professionisti soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo ovvero da società facenti capo a questi;
- i costi interni del personale dipendente o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ed a progetto.

I servizi necessari alla realizzazione delle missioni commerciali devono essere acquistati direttamente dal soggetto beneficiario del contributo.

Tutte le spese devono essere oggetto di specifiche fatture e/o ricevute fiscali intestate al soggetto beneficiario debitamente quietanziate e conformi alla normativa fiscale vigente, in caso contrario non sarà possibile riconoscere la spesa.

La quietanza di cui ogni titolo di spesa deve essere munito può consistere in una ricevuta bancaria, in una contabile di addebito bancaria, in un estratto conto bancario o di carta di credito. In caso di contabili di addebito riferite a più pagamenti è necessario l'ordine di pagamento presentato alla banca.

Per le fatture redatte in lingua estera potrà essere richiesta traduzione.

Non sono ammissibili i costi di uso e funzionamento della sede consortile/associativa/camerale, i costi di personale dipendente, di magazzino, scorte, campionatura e prototipi.

6. Termini e modalità di presentazione delle domande

Modalità di presentazione:

I soggetti interessati ai contributi, per missioni commerciali delle PMI Lombarde sui mercati esteri realizzate o da realizzare nel periodo **1 ottobre 2005-31 dicembre 2006**, devono presentare domanda alla Regione Lombardia a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed entro il 14 luglio 2006.

La domanda di contributo deve essere compilata e trasmessa on-line utilizzando la procedura che sarà disponibile all'indirizzo www.regione.lombardia.it

La domanda di contributo è così composta:

- domanda on-line;
- modulo di adesione cartaceo (completo degli allegati cartacei richiesti).

Affinché la richiesta trasmessa on-line sia valida entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'invio on-line della domanda di contributo è necessario presentare a:

Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione

Unità Organizzativa Competitività delle Imprese e del Territorio

via Taramelli n. 20 – 20124 MILANO

la seguente documentazione:

1. Modulo di Adesione sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa e recante marca da bollo da € 14,61;
2. per le missioni commerciali ancora da realizzare alla data di presentazione della domanda di contributo, i soggetti richiedenti sono tenuti a compilare la «Scheda sintetica dell'iniziativa promozionale» che la Regione Lombardia, a progetto approvato, pubblicherà sul sito www.regione.lombardia.it al fine di promuovere presso il maggior numero di imprese l'iniziativa oggetto del contributo;
3. fotocopia della carta d'identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa;
4. fotocopia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente limitatamente ai soggetti che:
 - non hanno beneficiato dei contributi a valere sulla Misura B2.2 della l.r. 35/96 nell'anno 2005;
 - hanno beneficiato di contributi a valere sulla Misura B2.2 della l.r. 35/96 nell'anno 2005 ed hanno apportato modifiche allo Statuto presentato agli uffici regionali all'atto della relativa istanza (in questo caso è obbligatorio allegare anche i verbali dell'Assemblea che hanno determinato le modifiche).

Tale documentazione deve essere presentata direttamente al Protocollo Generale della Regione Lombardia – via Taramelli 20 – Milano o presso gli Sportelli di Protocollo delle Sedi Territoriali in ciascuna Provincia.

Saranno considerate **irricevibili** le domande inviate on-line non seguite dalla trasmissione del Modulo di Adesione e degli eventuali allegati secondo le modalità ed entro il termine previsto.

Solo dopo il ricevimento del Modulo di Adesione e dei suoi allegati entro il termine previsto, la richiesta presentata on-line potrà essere valutata.

7. Istruttoria e concessione del contributo

Modalità di verifica della sussistenza dei requisiti del richiedente: istruttoria da parte dell'ufficio competente. Se necessario gli uffici possono richiedere, una sola volta, per il completamento della verifica dei requisiti soggettivi ulteriore documentazione ad integrazione di quanto presentato dal soggetto richiedente. Il mancato riscontro entro il termine del settimo giorno comporterà il rigetto dell'istanza.

Modalità per la concessione del contributo: i contributi vengono concessi con decreto del Dirigente competente della Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione, previa istruttoria della documentazione presentata, nessuna integrazione sarà richiesta.

Per la selezione dei progetti ammissibili al contributo regionale, si definiscono le seguenti priorità e punteggi:

Incidenza del cofinanziamento del soggetto beneficiario	Per ogni 5% in meno rispetto al 50% di contributo	1
Numero imprese partecipanti:	- da 05 a 07	2
	- da 08 a 10	4
	- oltre 10	6
Priorità espressa dai soggetti beneficiari nel caso di presentazione di più progetti	- 1	6
	- 2	4
	- 3	3
	- 4	2
	- oltre 5	1

Modalità e termini per la comunicazione dell'esito: entro trenta giorni dal perfezionamento dell'istruttoria, ogni singolo soggetto riceverà comunicazione scritta inerente gli esiti della domanda di contributo.

8. Modalità e termini per l'avvio, realizzazione e completamento del progetto

Il progetto prende avvio, viene realizzato e si conclude secondo le modalità dichiarate nella domanda di contributo. Verranno considerati vincolanti – anche per gli effetti dei successivi punti 11) e 12) – i contenuti del progetto approvato, il luogo di realizzazione dell'evento, il numero delle azioni da intraprendere e le date di inizio e fine dell'attività così come approvati con l'ammissione a contributo.

Nel caso in cui comprovate motivazioni esterne alla volontà/capacità del beneficiario, impediscano la realizzazione del progetto, questi potrà chiedere di apportare le eventuali modifiche tramite istanza scritta (che descriva in modo dettagliato le ragioni) alla competente struttura regionale.

*Le richieste di modifica o di proroga dei progetti approvati dovranno pervenire alla competente struttura regionale almeno **30 giorni prima** della data in cui si svolge l'azione per la quale si chiede modifica, pena la revoca del contributo concesso.*

Eventuali modifiche relative unicamente alla tempistica delle fasi intermedie di progetto non saranno soggette ad autorizzazione regionale.

9. Modalità per la rendicontazione delle spese sostenute ed erogazione del contributo

L'erogazione del contributo concesso avverrà in unica soluzione con decreto del Dirigente competente della Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione a completamento dell'iniziativa ammessa e dietro presentazione della documentazione di rendicontazione prescritta, *che non potrà essere oggetto di integrazioni.*

La rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti approvati deve essere compilata ed inviata *esclusivamente on-line entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto* utilizzando la procedura disponibile all'indirizzo www.regione.lombardia.it.

La relazione tecnica conclusiva, necessaria all'erogazione del contributo, dovrà confermare, attraverso dettagliata descrizione, lo svolgimento di tutte le attività così come previste ed approvate nel progetto originario e nelle variazioni eventualmente approvate.

La documentazione di rendicontazione delle è così composta:

1. Schede di rilevazione delle spese a consuntivo e relazione tecnica *compilate on-line*;
2. Dichiarazione relativa alla rendicontazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 445/00 dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
3. Dichiarazione relativa alla rendicontazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 445/00 dal Presidente del Collegio Sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un professionista iscritto al relativo registro o albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro comprovanti le spese sostenute e rendicontate;
4. Fotocopia dei documenti di viaggio del personale dipenden-

te e delle relative carte d'imbarco indicati nelle schede di rendicontazione on-line;

5. Fotocopia delle fatture/ricevute emesse dalle strutture alberghiere o da agenzie di viaggio indicate nelle schede di rendicontazione on-line;
6. Dichiarazioni di partecipazione all'iniziativa oggetto del contributo rilasciate dal legale rappresentante delle imprese che hanno partecipato all'iniziativa oggetto del contributo.

Affinché la rendicontazione trasmessa on-line sia valida, entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'invio on-line è necessario presentare a:

Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione
Unità Organizzativa Competitività delle Imprese e del Territorio
via Taramelli n. 20 – 20124 MILANO

la documentazione cartacea sopra indicata ai punti 2, 3, 4, 5, 6.

Tale documentazione deve essere presentata direttamente al Protocollo Generale della Regione Lombardia – via Taramelli 20 – Milano o presso gli Sportelli di Protocollo delle Sedi Territoriali in ciascuna Provincia.

10. Risorse finanziarie previste

€ 2.500.000 – U.P.B 3.3.1.3.379 capitolo 6906 del bilancio regionale 2006.

11. Controlli

L'amministrazione regionale potrà provvedere ad effettuare ispezioni presso la sede del soggetto beneficiario allo scopo di verificare lo stato d'attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte nonché l'attività svolta dagli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo. A tal fine il soggetto beneficiario, con la domanda per l'accesso ai contributi, attesta di possedere e si impegna a tenere a disposizione della Regione, o di suoi incaricati, in originale, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa alle attività sviluppate, ai rapporti con i fornitori e gli altri soggetti richiamati nell'istanza presentata, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione a saldo del contributo concesso.

12. Revoca

Il contributo viene revocato, con decreto del Dirigente competente della Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo, nei seguenti casi:

a) qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli indicati nel presente bando e nel provvedimento di concessione; nonché nel caso in cui la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda ammessa a contributo;

b) qualora l'intervento venga realizzato in misura inferiore al 70% del costo complessivo ammesso. L'eventuale diminuzione delle spese, in ogni caso, non deve pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto.

Nel caso di restituzione, anche in misura parziale, di un'agevolazione già liquidata, il soggetto beneficiario versa il relativo importo maggiorato di un tasso d'interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.

Qualora le ispezioni o i controlli documentali evidenzino l'insussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi, la Regione, con la revoca dei contributi medesimi, applica una sanzione amministrativa pari al doppio del contributo indebitamente fruito. Tale sanzione è elevata al quadruplo del contributo fruito nei casi riconosciuti di dolo, ferme restando le ulteriori responsabilità penali connesse alle dichiarazioni medesime.

ALLEGATO 1

PROGETTI DI PROMOZIONE DELLE PMI LOMBARDE VERSO I MERCATI ESTERI

L.r. 35/96 – Art. 2, lett. b – Misura B2.2 – Anno 2006

Modulo di adesione

Marca
da Bollo
€ 14,62

REGIONE LOMBARDIA
Direzione Generale
Industria, PMI e Cooperazione
Unità Organizzativa Sviluppo delle Imprese
e del Territorio
via Taramelli n. 20
20124 Milano

Luogo, data

Il/La sottoscritto/a
Nato/a a prov. di il
Residente a via
in qualità di legale rappresentante del (*indicare ragione sociale e natura giuridica*)
Codice Fiscale / Partita IVA
con sede (*legale ed operativa*) prov. di
Via n. cap
Telefono n. telefax n. e-mail

CHIEDE

la concessione di un contributo in conto capitale per la realizzazione del progetto denominato:

dell'importo complessivo di €

A tal fine DICHIARA:

(*per tutte le tipologie di beneficiari*)

- di avere compilato la documentazione prevista attraverso la procedura on-line che costituisce parte integrante e sostanziale della presente domanda;
- di avere trasmesso la domanda secondo la procedura on-line data
che (*ragione sociale del beneficiario*)
- risulta in attività a far tempo dalla data di pubblicazione del bando per la presentazione di «progetti di promozione delle PMI lombarde verso i mercati esteri l.r. 35/96 – art. 2 lett. B misura B2.2» e non è soggetto a procedure concorsuali;
- ha sede legale ed operativa in Lombardia;

(*barrare la casella che interessa*)

- ☐ non ha scopo di lucro;
- ☐ ha scopo di lucro;

- non ha ottenuto agevolazioni a valere su leggi comunitarie, statali, regionali per le medesime attività promozionali oggetto della presente domanda;

(*per le tipologie di beneficiari A e B*)

- è costituito da n. imprese aventi natura di PMI (secondo i parametri di cui all'Allegato 1 del Regolamento n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004);
- almeno l'80% delle imprese associate ha sede legale ed operativa in Lombardia, risultano in attività ed iscritte alla CCIAA;

(*per la tipologia di beneficiari B*)

- la quota consortile di ciascuna impresa non supera il 20% del fondo consortile;
- ha come previsione statutaria il divieto di distribuzione degli utili o avanzi di esercizio di ogni genere sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile;

Allega:

1. Fotocopia della carta d'identità in corso di validità del legale rappresentante (**per tutte le tipologie di beneficiari**)
2. Copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente limitatamente ai soggetti che:
 - non hanno beneficiato dei contributi nell'anno 2005;
 - hanno beneficiato dei contributi nell'anno 2005 ed hanno modificato lo Statuto (in questo caso è obbligatorio allegare anche i verbali dell'Assemblea che hanno determinato le modifiche).

Autorizzare, la persona di seguito elencata, quale soggetto con cui i competenti uffici della Regione Lombardia potranno prendere contatto, solo nella fase di verifica dei requisiti del soggetto beneficiario, per la richiesta di eventuali chiarimenti:

referente
(nome e cognome, recapito telefonico, fax, indirizzo e-mail)

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato d.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità dichiara altresì:

– la veridicità di tutte le informazioni riportate nella presente dichiarazione, nella domanda inviata on-line e nei suoi allegati;

– di autorizzare il trattamento dei propri dati ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Il Legale Rappresentante (1)

.....
(firma e timbro)

(1) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. (Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente pubblico addetto al ricevimento dell'istanza e delle dichiarazioni ovvero sottoscritte e presentate, anche via fax, *unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore*).

ALLEGATO 2

PROGETTI DI PROMOZIONE DELLE PMI LOMBARDE VERSO I MERCATI ESTERI

L.r. 35/96 – Art. 2, lett. b – Misura B2.2 – Anno 2006

Scheda sintetica della missione commerciale

(inserire logo Regione Lombardia)

Paese Città

Periodo di svolgimento

Obiettivo (max 10 righe)

A chi è rivolta

Cosa si tratta (max 10 righe)

Programma indicativo

Ragione Sociale del soggetto beneficiario

Referente da contattare per informazioni

Tel. Fax e-mail

ALLEGATO 3

PROGETTI DI PROMOZIONE DELLE PMI LOMBARDE VERSO I MERCATI ESTERI

L.r. 35/96 – Art. 2, lett. b – Misura B2.2 – Anno 2006

Dichiarazione del legale rappresentante (necessaria per la rendicontazione)

Denominazione della Missione Commerciale

Luogo e data di svolgimento

Il/La sottoscritto/a

Nato/a a prov. di il

Residente a via

In qualità di legale rappresentante di (indicare ragione sociale e natura giuridica del soggetto beneficiario)

DICHIARA

1. di avere compilato la documentazione di rendicontazione prevista attraverso la procedura on-line che costituisce parte integrante e sostanziale della presente dichiarazione;

2. di avere trasmesso la rendicontazione secondo la procedura on-line data

3. che le spese sostenute ed indicate nella rendicontazione on-line corrispondono esclusivamente e specificatamente ai costi sostenuti dall'ente per la realizzazione dell'azione oggetto del contributo;

4. che tutte le fatture sono fiscalmente regolari, iscritte nei libri contabili e sono state pagate;

5. che, ai fini della ritenuta prevista ex art. 28 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (indicare il soggetto beneficiario):

(barrare la casella che interessa)

☐ è in esercizio di impresa ai sensi del combinato disposto degli artt. 51 e 108 del T.U. d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

☐ non è in esercizio d'impresa ai sensi del combinato disposto degli artt. 51 e 108 del T.U. d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

6. che il contributo da percepire: (barrare la casella che interessa)

☐ è riferito ad attività commerciale svolta dal suddetto (indicare il soggetto beneficiario)

☐ non è riferito ad attività commerciale svolta dal suddetto (indicare il soggetto beneficiario)

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato d.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità dichiara altresì:

– la veridicità di tutte le informazioni riportate nella presente dichiarazione, nella rendicontazione inviata on-line e nei suoi allegati;

– di autorizzare il trattamento dei propri dati ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Allega:

1. Fotocopia della carta d'identità del legale rappresentante

2. Fotocopia dei documenti di viaggio e delle relative carte d'imbarco indicati nella rendicontazione compilata on-line

3. Fotocopia delle fatture/ricevute emesse dalle strutture alberghiere indicate nella rendicontazione compilata on-line

4. n. dichiarazioni di partecipazione alla missione commerciale oggetto del contributo rilasciate dal legale rappresentante dell'impresa. (Allegato n. 5)

Il Legale Rappresentante (1)

.....
(firma e timbro)

(1) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. (Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente pubblico addetto al ricevimento dell'istanza e delle dichiarazioni ovvero sottoscritte e presentate, anche via fax, *unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore*).

ALLEGATO 4

PROGETTI DI PROMOZIONE DELLE PMI LOMBARDE VERSO I MERCATI ESTERI

L.r. 35/96 – Art. 2, lett. b – Misura B2.2 – Anno 2006

Dichiarazione del Presidente del Collegio Sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, dal Revisore dei Conti iscritto al relativo all'albo (necessaria per la rendicontazione delle spese)

Denominazione iniziativa

Luogo e data di svolgimento

Il/La sottoscritto/a

Nato/a a prov. di il

Residente a via

In qualità di: (barrare la casella che interessa)

☐ Presidente del Collegio Sindacale

☐ Revisori dei Conti iscritto al relativo registro o albo del (indicare ragione sociale e natura giuridica del soggetto beneficiario)

DICHIARA

1. che le spese sostenute ed indicate nella rendicontazione on-line trasmessa in data corrispondono esclusivamente e specificatamente ai costi sostenuti dall'ente per la realizzazione dell'azione oggetto del contributo;
2. che tutte le fatture sono fiscalmente regolari, iscritte nei libri contabili e sono state pagate;

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato d.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità dichiara altresì:

- la veridicità di tutte le informazioni riportate nella presente dichiarazione, nella domanda inviata on-line e nei suoi allegati cartacei
- di autorizzare il trattamento dei propri dati ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Allega:

1. Fotocopia della carta d'identità del soggetto che sottoscrive la presente dichiarazione

Firma e timbro (1)

.....

(1) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. (Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente pubblico addetto al ricevimento dell'istanza e delle dichiarazioni ovvero sottoscritte e presentate, anche via fax, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore).

— • —

ALLEGATO 5

**PROGETTI DI PROMOZIONE DELLE PMI LOMBARDE
VERSO I MERCATI ESTERI**

L.r. 35/96 – Art. 2, lett. b – Misura B2.2 – Anno 2006

Dichiarazione del Legale Rappresentante Impresa
(necessaria per la rendicontazione)

Denominazione Missione Commerciale
Luogo e data di svolgimento
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a prov. di il
Residente a via
In qualità di Legale Rappresentante dell'impresa (indicare ragione sociale e natura giuridica dell'impresa)

DICHIARA

che l'impresa ha partecipato alla Missione Commerciale in calce indicata

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato d.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità dichiara altresì:

- la veridicità di tutte le informazioni riportate nella presente dichiarazione
- di autorizzare il trattamento dei propri dati ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Allega:

Fotocopia della carta d'identità del legale rappresentante

Il Legale Rappresentante (1)

.....
(firma e timbro)

(1) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. (Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente pubblico addetto al ricevimento dell'istanza e delle dichiarazioni ovvero sottoscritte e presentate, anche via fax, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore).

(BUR20060147)

(4.7.0)

D.d.s. 23 maggio 2006 - n. 5656

Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale n. 21/2003 delle cooperative sociali e loro consorzi

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
COOPERAZIONE, IMPRENDITORIA GIOVANILE
E NUOVA IMPRESA**

Visto l'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – «Disciplina delle Cooperative Sociali», che prevede che le Regioni istituiscano l'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;

Vista la l.r. n. 21/2003 – «Norme per la cooperazione in Lombardia» che all'art. 13 comma 1, lettera i) ha abrogato la legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 (Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – Disciplina delle Cooperative Sociali);

Richiamato l'art. 13 comma 7 della l.r. n. 21/2003 il quale stabilisce che fino all'entrata in vigore del regolamento previsto della stessa norma in merito alle modalità ed ai requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 della l.r. n. 16/1993;

Visti gli art. 4, 5 e 6 della l.r. n. 16/1993 i quali disciplinano rispettivamente le procedure e le modalità di iscrizione all'Albo, gli adempimenti successivi all'iscrizione a cui le Cooperative devono sottostare, nonché le cause e le modalità di cancellazione dall'Albo;

Preso atto che l'Albo delle Cooperative Sociali istituito ai sensi dell'art. 3 della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 è articolato nelle seguenti Sezioni:

- Sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;
- Sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse – agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- Sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Viste le domande presentate dalle Cooperative Sociali e Consorzi, nelle quali si chiede l'iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;

Considerato che, conformemente a quanto accertato dalla Struttura Cooperazione, Imprenditoria Giovanile e Nuova Impresa, i richiedenti si trovano nelle condizioni previste per ottenere l'iscrizione e che la documentazione prodotta presenta i requisiti fissati dalla succitata norma;

Vista la l.r. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII Legislatura;

Decreta

1) di iscrivere nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali le Cooperative sociali ed i Consorzi indicati nell'elenco allegato, che è parte integrante del presente provvedimento;

2) è fatto obbligo alle Cooperative indicate nell'allegato elenco:

- di presentare annualmente alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione – entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

- di comunicare alla Regione, entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
 - lo statuto;
 - la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;
- 3) di comunicare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno

no alla cooperativa sociale o al consorzio il presente provvedimento, nonché alla Direzione Provinciale del Lavoro della provincia dove ha sede legale la cooperativa;

4) di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Franco Cocquio

ALLEGATO

Legge regionale n. 21/2003
ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

N.	Cooperativa Sociale	Indirizzo sede	Codice fiscale Partita IVA	Sezione Albo	N. foglio	N. ordine	Condizioni
1	COOPERATIVA SOCIALE STELLA POLARE	VIA SOPERGA 39 20124 MILANO	05086960969	A	460	919	
2	PARTINVERSE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	VICOLO SANTA MARIA 17 46100 MANTOVA	02100360201	A	460	920	
3	CENTRO ICARO ONLUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	VIA FUSINATO 7 20156 MILANO	04797950963	A	461	921	
4	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. BALLAFON – ONLUS	VIA GIOVANNI COMI 30 21056 INDUNO OLONA (VA)	02913790123	A	461	922	
5	SIRIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	VIA COL DI LANA 5/A 22100 COMO	02826150134	A	462	923	
6	SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. CAMBIO DI LUNA	VIALE PARINI 39 23880 CASATENOVIO (LC)	02909850139	A	462	924	Presentare entro il 31 ottobre 2006 una relazione di aggiornamento dell'attività
7	COOPERATIVA SOCIALE INTERCULTURANDO	VIA MONTECUCCOLI 21/A 20147 MILANO	13442580158	A	463	925	
8	ALIANTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	VIA GALLERIA MIRABELLO 13 20081 ABBiateGRASSO (MI)	04880850963	A	463	926	Presentare entro il 31 ottobre 2006: • una relazione di aggiornamento della situazione della cooperativa; • copia del libro matricola ovvero l'elenco degli occupati con la tipologia del rapporto di lavoro
9	APEIRON SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	VIA SAN BERNARDINO 59 24121 BERGAMO	03275450165	B	266	531	Presentare entro il 31 dicembre 2006: • una relazione di aggiornamento della situazione della cooperativa; • copia del libro matricola; • elenco delle persone svantaggiate
10	COOPERATIVA SOCIALE LAVORIAMO ONLUS	VIA BRAMBILLA 8/10 – 20128 MILANO	04797620962	B	266	532	
11	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE L'ISOLA CHE NON C'È ONLUS	VIA BORSELLINO E FALCONE 29 – 20026 NOVATE M.SE (MI)	05062470967	A	464	927	Presentare entro il 31 dicembre 2006 una relazione di aggiornamento sull'attività e copia del libro matricola ovvero un elenco dei lavoratori e delle loro caratteristiche professionali.

(BUR20060148)

(4.7.0)

D.d.s. 23 maggio 2006 - n. 5658
Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale n. 21/2003 delle cooperative sociali e loro consorzi

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
COOPERAZIONE, IMPRENDITORIA GIOVANILE
E NUOVA IMPRESA

Visto l'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – «Disciplina delle Cooperative Sociali», che prevede che le Regioni istituiscano l'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;

Vista la l.r. n. 21/2003 – «Norme per la cooperazione in Lombardia» che all'art. 13 comma 1, lettera i) ha abrogato la legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 (Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – Disciplina delle Cooperative Sociali);

Richiamato l'art. 13 comma 7 della l.r. n. 21/2003 il quale stabilisce che fino all'entrata in vigore del regolamento previsto della stessa norma in merito alle modalità ed ai requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 della l.r. n. 16/1993;

Visti gli art. 4, 5 e 6 della l.r. n. 16/1993 i quali disciplinano rispettivamente le procedure e le modalità di iscrizione all'Albo,

gli adempimenti successivi all'iscrizione a cui le Cooperative devono sottostare, nonché le cause e le modalità di cancellazione dall'Albo;

Preso atto che l'Albo delle Cooperative Sociali istituito ai sensi dell'art. 3 della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 è articolato nelle seguenti Sezioni:

- Sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;
- Sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse – agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- Sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Viste le domande presentate dalle Cooperative Sociali e Consorzi, nelle quali si chiede l'iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;

Considerato che, conformemente a quanto accertato dalla Struttura Cooperazione, Imprenditoria Giovanile e Nuova Impresa, i richiedenti si trovano nelle condizioni previste per ottenere l'iscrizione e che la documentazione prodotta presenta i requisiti fissati dalla succitata norma;

Vista la l.r. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII Legislatura;

Decreta

- 1. di iscrivere nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali le Cooperative sociali ed i Consorzi indicati nell'elenco allegato, che è parte integrante del presente provvedimento;
- 2. è fatto obbligo alle Cooperative indicate nell'allegato elenco:
 - di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione - entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
 - il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
 - nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contri-

- buti regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;
- di comunicare alla Regione, entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
 - lo statuto;
 - la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;
- 3. di comunicare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa sociale o al consorzio il presente provvedimento, nonché alla Direzione Provinciale del Lavoro della provincia dove ha sede legale la cooperativa;
- 4. di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Franco Cocquio

ALLEGATO

Legge regionale n. 21/2003
ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

N.	Cooperativa Sociale	Indirizzo sede	Codice fiscale Partita IVA	Sezione Albo	N. foglio	N. ordine	Condizioni
1	IL GRAPPOLO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	VIA IMBRIANI 24 26041 CASALMAGGIORE (CR)	01378480196	A	464	928	
2	ACCESSO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	VIA CESARE BATTISTI n. 8/E 25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS)	02699490989	A	465	929	Presentare entro il 31 dicembre 2006: • una relazione di aggiornamento della situazione della cooperativa; • copia del libro matricola ovvero l'elenco degli occupati con la tipologia del rapporto di lavoro
3	GRUPPO ELEFANTI VOLANTI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	VIA FERRI 99 25123 BRESCIA	03224550172	C	30	59	

D.G. Qualità dell'ambiente

(BUR20060149) (5.3.5)
D.d.u.o. 25 maggio 2006 - n. 5854
Approvazione del «Progetto definitivo-esecutivo, messa in sicurezza e recupero ambientale dell'ex discarica RSU in località Ca' Bassa» sita nel Comune di Garlasco (PV) e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso previsti

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati»;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale»;

Atteso che nel territorio comunale di Garlasco (PV), in località «Ca' Bassa» è presente un ex discarica di RSU di proprietà comunale utilizzata negli anni passati fino al 1984 come discarica per RSU e assimilati, estesa su una superficie di 8.400 mq circa, per un volume stimato di rifiuti stoccati pari a circa 18.000 mc;

Atteso altresì che la predetta area è stata altresì oggetto di fenomeni di scarico abusivo di rifiuti speciali, dei quali alcuni tossico-nocivi, contenuti in fusti metallici;

Vista la d.g.r. 6 luglio 2001, n. 16530, avente ad oggetto: «Impegno a favore del comune di Garlasco (PV) di un contributo in conto capitale, ai sensi del comma 5, art. 31-bis l.r. 94/1980, così come sostituito dall'art. 6 l.r. n. 2/1999, nella misura di L. 74.000.000, pari a € 38.217,81 a valere sul capitolo n. 4.3.1.2 980 del Bilancio 2001, per gli interventi di smaltimento dei fusti provenienti dalla ex-discarica, in località "Ca' Bassa", messi in sicurezza in un'area di pertinenza della Piattaforma Ecologica comunale»;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale 13 febbraio 2002, n. 19, con la quale sono stati approvati il Piano della caratterizzazione ed il Progetto Preliminare relativi all'intervento di bonifica dell'ex discarica comunale;

Vista la nota del Comune di Garlasco, prot. n. 6887 del 26 aprile 2006, agli atti regionali con prot. n. 14365 del 5 maggio 2006,

di trasmissione del documento: «Progetto Definitivo-Esecutivo, Messa in sicurezza e recupero ambientale dell'ex Discarica in località Ca' Bassa»;

Preso atto di quanto indicato nel documento di cui sopra, in particolare degli interventi di messa in sicurezza permanente dell'area dell'ex discarica finalizzati a minimizzare la possibilità di fenomeni di inquinamento e di pericolo per la salute umana, attraverso l'isolamento della massa di rifiuti dal dilavamento delle acque meteoriche, nonché del piano temporale degli interventi e dei controlli *post-operam* sulle acque di falda;

Rilevato altresì che il documento di cui trattasi indica in 12 mesi il tempo utile al fine del completamento dell'intervento di messa in sicurezza del sito, ad esclusione del piano di monitoraggio post-intervento;

Dato atto che il costo complessivo dell'intervento di cui sopra è pari a € 420.680,95, come definito dal quadro economico di spesa allegato al progetto presentato;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale 8 febbraio 2006, n. 1879 di approvazione della «Programmazione economico-finanziaria 2006-2007 a favore dei comuni che realizzano d'ufficio interventi di bonifica o smaltimento dei rifiuti, a seguito di ordinanze emesse ai sensi dell'art. 8 del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471», che assegna al Comune di Garlasco la quota di € 420.680,95, come da formale richiesta dell'amministrazione comunale;

Preso atto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa di cui alle disposizioni del Capo III, legge 241/1990 s.m.i., relativo alla partecipazione al procedimento amministrativo;

Considerato che ai fini istruttori, è stata convocata in data 12 maggio 2006, presso la Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14, l. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., per l'acquisizione dei pareri sul «Progetto Definitivo-Esecutivo, Messa in sicurezza e recupero ambientale dell'ex Discarica in località Ca' Bassa» di cui in oggetto, presentato dal Comune di Garlasco (PV), e per la quale è stata richiesta la presenza della Provincia di Pavia, del comune di Garlasco, dell'AR-PA Lombardia - Dipartimento Provinciale di Pavia, dell'ASL della Prov. di Pavia e del Parco Lombardo della Valle del Ticino;

Preso atto che la Conferenza predetta, ha approvato il «Progetto Definitivo-Esecutivo, Messa in sicurezza e recupero ambientale dell'ex Discarica in località Ca' Bassa» sita nel Comune di Garlasco, con le osservazioni e prescrizioni di cui alle considerazioni finali della Conferenza di Servizi indicate nel relativo verbale di conferenza;

Ritenuto che il verbale della Conferenza di Servizi di cui sopra, costituisca parte integrante del presente provvedimento (allegato 1);

Ritenuto di approvare il documento «Progetto Definitivo-Esecutivo, Messa in sicurezza e recupero ambientale dell'ex Discarica in località Ca' Bassa» sita nel Comune di Garlasco e di autorizzare gli interventi in esso previsti, con le osservazioni espresse dalla Conferenza di Servizi di cui all'allegato 1 al presente atto;

Evidenziato che al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi il Comune di Garlasco dovrà trasmettere agli Enti interessati, ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all'esecuzione dei lavori di cui al progetto in oggetto, a mente del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse;

Dato atto che sono esclusi dal presente atto, l'approvazione dei documenti allegati al progetto di cui sopra, riferiti all'appalto dei lavori in capo all'amministrazione comunale;

Dato atto altresì che l'impegno del finanziamento assegnato con d.g.r. 1898/2006, verrà disposto con successivo decreto dell'Unità Organizzativa competente;

Vista la d.g.r. 18 luglio 1997, n. 30174: «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle dd.g.r. 24 gennaio 1997 n. 24347 e 18 aprile 1997, n. 27503;

Richiamata la d.g.r. del 18 maggio 2005, n. 2 «Costituzione delle Direzioni generali, incarichi e altre disposizioni organizzative – I Provvedimento organizzativo – VIII legislatura»;

Vista la d.g.r. 27 giugno 2005, n. 207 – II Provvedimento organizzativo – VIII legislatura»;

Decreta

1. di approvare il documento «Progetto Definitivo-Esecutivo, Messa in sicurezza e recupero ambientale dell'ex Discarica in località Ca' Bassa» sita nel Comune di Garlasco e di autorizzare gli interventi in esso previsti, con le osservazioni espresse dalla Conferenza di Servizi di cui all'allegato 1 al presente atto (*omissis*);

2. di autorizzare gli interventi proposti nel documento di cui sopra, che dovranno essere conclusi entro 12 mesi dalla data di comunicazione del presente decreto, ad esclusione del piano di monitoraggio post-intervento;

3. che al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi, il Comune di Garlasco dovrà trasmettere agli Enti interessati, ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all'esecuzione dei lavori di cui al progetto in oggetto, a mente del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse;

4. di escludere dal presente atto, l'approvazione dei documenti allegati al progetto di cui trattasi, riferiti all'appalto dei lavori in capo all'amministrazione comunale;

5. di disporre altresì che l'impegno del finanziamento assegnato con d.g.r. 1898/2006, verrà disposto con successivo decreto dell'Unità Organizzativa competente;

6. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Pavia, al Comune di Garlasco, all'ARPA Lombardia – Dipartimento Provinciale di Pavia, all'ASL della Prov. di Pavia e al Parco Lombardo della Valle del Ticino;

7. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;

8. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i., che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa:
Cinzia Secchi

D.G. Casa e opere pubbliche

(BUR20060150)

(5.1.2)

D.d.s. 30 maggio 2006 - n. 6005

Fondo regionale per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione – Trasferimento fondi ai comuni a titolo di acconto sui contributi anno 2006, di cui al punto 9 della d.g.r. n. 8/2603 del 24 maggio 2006 di approvazione degli indirizzi e criteri generali per l'istituzione dello sportello affitto 2006

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA CASA

Visto – l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo» d'istituzione del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

Visto – che la Regione Lombardia ha determinato con propria legge 14 gennaio 2000, n. 2, art. 2, commi 9-18, di integrare il Fondo Statale con propri fondi, quantificati in € 14.500.000,00 per l'anno 2006 ed ha stabilito i principi generali per la gestione del fondo;

Visto – il decreto 28 novembre 2005 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo al riparto e relativo accreditato a favore delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, il cui importo complessivo determinato a favore della Regione Lombardia è pari a € 36.462.352,16, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Vista – la d.g.r. n. 8/2603 del 24 maggio 2006, concernente «Indirizzi e criteri generali per la determinazione del fabbisogno complessivo per l'integrazione dei canoni di locazione sul libero mercato e per il riparto dei fondi ai Comuni lombardi del Fondo Statale e Regionale, ai sensi della legge 431/98 e della l.r. 2/2000 – Istituzione dello Sportello affitto anno 2006 – (7ª edizione)» – che prevede, tra l'altro, un primo trasferimento di fondi alle Amministrazioni comunali, a titolo di acconto, anche per consentire ai Comuni di far fronte a situazioni di particolare disagio abitativo;

Atteso – che il saldo relativo allo Sportello Affitti anno 2006, di cui alla sopra citata deliberazione della Giunta Regionale, verrà determinato e liquidato a seguito della chiusura dello stesso e, previa considerazione dell'acconto trasferito con il presente decreto;

Considerato – che le Amministrazioni comunali raccoglieranno e digiteranno nella procedura informatica On-line, messa a disposizione da Regione Lombardia, entro il 31 ottobre 2006, tutte le domande e i dati presentati dalle famiglie, avvalendosi anche della collaborazione dei CAAF convenzionati;

Ritenuto – quindi:

1. di ripartire le somme disponibili in proporzione all'importo complessivo liquidato a ciascuna amministrazione comunale, in ragione delle domande finanziate per lo Sportello Affitto anno 2005;

2. di impegnare e liquidare, a titolo di acconto sullo Sportello affitto anno 2006, la somma complessiva di € 39.000.000,00, di cui € 12.000.000,00 a valere sul capitolo 5.3.3.2.394.5115 «Fondo regionale accesso alle abitazioni in locazione» ed € 27.000.000,00 a valere sul capitolo 5.3.3.2.394.5162 «Contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari» del Bilancio 2006;

Ribadito – che con le somme anticipate le Amministrazioni Comunali possono attivare autonome iniziative per far fronte ai bisogni ed alle emergenze locative dei propri cittadini, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi e degli indirizzi di cui alla legge 431/98 e legge 2/2000, iniziative che comunque debbono esplicarsi nell'ambito delle disponibilità delle risorse finanziarie statali e regionali per l'anno di riferimento, la cui determinazione e quantificazione potrà essere resa dalla regione a chiusura del procedimento per ogni singolo comune e la cui sintesi finale dovrà concretizzarsi nella rendicontazione degli interventi medesimi;

Ritenuto – altresì opportuno suddividere gli elenchi dei Comuni aventi diritto su base territoriale distinguendoli in:

– RUOLO n. 26437, di impegno e liquidazione, dell'importo complessivo di € 7.590.834,42;

– RUOLO n. 26438, di impegno e liquidazione, dell'importo complessivo di € 4.409.165,58;

- IMPEGNO n. 13230, assunto con d.d.s. n. 18661 del 12 dicembre 2005 intestato al comune di Milano, dell'importo di € 16.836,00 che verrà trasferito con nota di liquidazione n. 2006 del 23 maggio 2006;
a valere sul Capitolo 5.3.3.2.394.5115 del Bilancio 2006;
- RUOLO n. 26439, di impegno e accertamento, dell'importo complessivo di € 6.259.005,11;
- RUOLO n. 26440, di impegno e accertamento, dell'importo complessivo di € 16.695.386,09;
- RUOLO n. 26441, di impegno e liquidazione, dell'importo complessivo di € 4.045.608,80;
a valere sul Capitolo 5.3.3.2.394.5162 del Bilancio 2006;
Vista - la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;
Vista - la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta Regionale»;
Vista - la d.g.r. del 27 giugno 2005, n. 207, con la quale, tra l'altro, è stato affidato al dott. Filisetti Vincenzo l'incarico di Dirigente della Struttura Contributi alle famiglie per la casa della Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche;
Vista - la d.g.r. n. 2211 del 29 marzo 2006 di approvazione del Provvedimento Organizzativo n. 1;

Decreta

I Di impegnare:

Beneficiario	Codice	Capitolo	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3

Ruolo

ACCONTO FSA 2006 - 1	26437	€ 7.590.834,42	5.3.3.2.394.5115
ACCONTO FSA 2006 - 2	26438	€ 4.409.165,58	5.3.3.2.394.5115
ACCONTO FSA 2006 - 3	26439	€ 6.259.005,11	5.3.3.2.394.5162
ACCONTO FSA 2006 - 4	26440	€ 16.695.386,09	5.3.3.2.394.5162
ACCONTO FSA 2006 - 5	26441	€ 4.045.608,80	5.3.3.2.394.5162

II Di liquidare:

Cod. Benef.	Anno / Capitolo	Anno / Imp. / sub	Anno / Imp. / sub - perente	Importo da liquidare

Ruolo

26437	2006 005115	2006 /0	/	7.590.834,42
26438	2006 005115	2006 /0	/	4.409.165,58
26439	2006 005162	2006 /0	/	6.259.005,11
26440	2006 005162	2006 /0	/	16.695.386,09
26441	2006 005162	2006 /0	/	4.045.608,80

Ruolo

26437	ACCONTO FSA 2006 - 1		
26438	ACCONTO FSA 2006 - 2		
26439	ACCONTO FSA 2006 - 3		
26440	ACCONTO FSA 2006 - 4		
26441	ACCONTO FSA 2006 - 5		

- Di ribadire che con le somme anticipate le Amministrazioni Comunali possono attivare autonome iniziative per far fronte ai bisogni ed alle emergenze locative dei propri cittadini, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi e degli indirizzi di cui alla legge 431/98 e legge 2/2000, iniziative che comunque debbono esplicarsi nell'ambito delle disponibilità delle risorse finanziarie statali e regionali per l'anno di riferimento, la cui determinazione e quantificazione potrà essere resa dalla regione a chiusura del procedimento per ogni singolo comune e la cui sintesi finale dovrà concretizzarsi nella rendicontazione degli interventi medesimi.
 - Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel sito www.casa.regione.lombardia.it.
- Il Dirigente della Struttura
Contributi alle famiglie per la casa:
Filisetti Vincenzo